Istituto De Gasperi
documenti

Rolando Dondarini

Gli Statuti di Bologna del 1288.
Una ricerca storica in chiave attuale

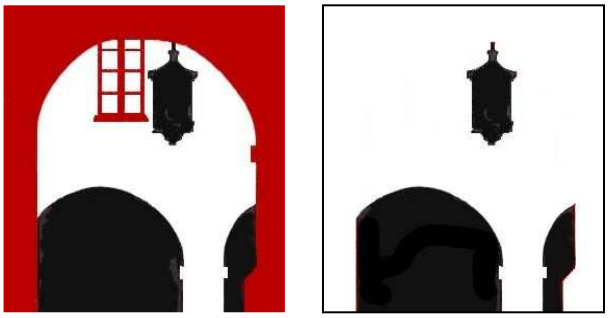

La ricerca è stata effettuata con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Indice

Avvertenze **pag. 3**

Premessa **pag. 4**

Gli statuti comunali di Bologna Un patrimonio culturale e un monito etico **pag. 8**

Concetti e definizioni in ambito normativo **pag. 10**

Gli statuti cittadini **pag. 14**

Statuti di Bologna **pag. 25**

Il contesto politico **pag. 27**

Gli statuti del 1288 **pag. 35**

Il protocollo **pag. 39**

Il primo libro **pag. 40**

Il secondo libro **pag. 44**

Il terzo libro **pag. 71**

Il quarto libro **pag. 112**

Il quinto libro **pag. 98**

Il sesto libro **pag. 109**

Il settimo libro **pag. 111**

L’ottavo libro **pag. 113**

Il nono libro **pag. 119**

Il decimo libro **pag. 120**

L’undicesimo libro **pag. 151**

Il dodicesimo libro **pag. 167**

Conclusioni **pag. 174**

Avvertenze

Il presente lavoro si compone della trascrizione, della traduzione e del commento di una parte rilevante del codice statutario di Bologna promulgato nel 1288.

Complessivamente tale codice annovera 673 rubriche suddivise in 12 libri.

Di questi 12 libri se ne sono tradotti integralmente 7 scelti in base alle finalità della ricerca.

Numerosi altri brani tradotti dagli altri libri sono stati allegati al commento che ha riguardato per una visione generale la totalità di tali libri e nel dettaglio le rubriche dei libri tradotti.

Gli indici delle 673 rubriche sono stati trascritti e tradotti integralmente.

La trascrizione in latino di ampie porzioni del codice si è resa necessaria come ultima fase per garantire un criterio scientifico condiviso dagli studiosi in materia e in particolare dal *Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative* (vedi sito in rete *De Statutis*) che raccomanda che le edizioni dei codici statutari debbano compendiare traduzioni solo a fronte delle trascrizioni dei testi originari per consentire a lettori e studiosi di interpretare e tradurre tali testi.

D'altronde è particolarmente insidioso proporre solo le traduzioni dal latino medievale che, come noto, nella sua evoluzione verso il volgare, non presenta le certezze delle concordanze del latino classico e propone spesso vocaboli tratti dall'uso e da forme dialettali che non sono stati sempre menzionati e interpretati nei dizionali della "media latinitas". Per tali motivi si è scelta una traduzione letterale che comporta la conservazione di forme sintattiche e lessicali originali, spesso ostiche alla lettura

Il lavoro è pertanto suscettibile di ulteriori approfondimenti e di un eventuale completamento.

Tuttavia già allo stato attuale presenta numerosi spunti di riflessione per considerazioni sulla realtà attuale.

Premessa

Perseguire autonomia di pensiero e di giudizio, capacità creative e progettuali; conoscere per comprendere, discernere e orientarsi; per poter scegliere, impegnarsi e preparare più consapevolmente e responsabilmente, raccordando passato, presente e futuro; sono queste le finalità più generalmente condivise che oggi si attribuiscono alla conoscenza della storia. Sono esigenze che hanno sentito più o meno consapevolmente tutte le generazioni umane, a tutte le latitudini e in ogni tempo, ma che oggi vengono amplificate da un'inedita accelerazione nei processi di cambiamento dei comportamenti, delle scale di valori e dei contesti ambientali e culturali.

Per dimostrare che proprio in presenza di tale accelerazione e di fronte ai rischi di uno strappo col passato è necessario un generale recupero di conoscenza storica, è sufficiente constatare come lo smarrimento e la perdita di autonomia siano i primi e sicuri effetti per chi perda la memoria. L'incapacità di fare scelte consapevoli, di formulare progetti motivati, di prevedere almeno in parte le conseguenze dei propri gesti rende ogni smemorato preda dell'angoscia di non potersi muovere liberamente e lo subordina alla volontà altrui, poiché, non disponendo dei riferimenti essenziali tratti dall'esperienza e dal proprio vissuto, è costretto a dipendere dalle direttive di altri o all'immobilità. Analogamente in mancanza di adeguate conoscenze storiche si rischia di affrontare da smemorati un futuro dai contorni indefiniti, non conoscendo adeguatamente nemmeno le premesse e le radici delle piaghe e delle questioni più inquietanti dell'attualità, come il terrorismo o i limiti e gli squilibri dello sviluppo, i rapporti interculturali e la gestione dei conflitti e delle crisi di ogni tipo. Tanto più che oggi si deve registrare una tendenza all'uniformazione delle prospettive, dei valori e delle aspirazioni indotta dal generale appiattimento dello spessore esperenziale e storico su di un presente indistinto e apparentemente privo di retroterra; cioè in presenza di quel fenomeno di massificazione conseguente al prevalere delle logiche del profitto e del consumo nel completamento del millenario processo di saldatura delle sorti umane in un unico orizzonte planetario che convenzionalmente chiamiamo "globalizzazione". Mentre a beneficiarne sono ancora quasi esclusivamente i grandi monopoli economici e nell'attesa che a trarne vantaggio sia la totalità

del genere umano, uno dei timori più giustificati che esso suscita è proprio quello dell'annullamento delle diversità in un panorama piatto e indifferenziato, epurato sia della storia globale che delle storie particolari che la compongono e funzionale alle culture e agli interessi dominanti. Si tratta di una svolta epocale di cui si colgono i primi pesanti esiti con sempre maggior chiarezza. A sostenerla e a renderla efficace sono i più potenti apparati di diffusione e di propaganda che siano mai stati a disposizione della specie umana: quello costituito dalle reti radiotelevisive, da quelle telematiche e telefoniche, al cui interno inarrestabili processi di concentrazione stanno selezionando i dispensatori di informazione e cultura con effetti concreti e già ben percepibili di condizionamento dei comportamenti e di manipolazione delle coscienze.

In tale prospettiva la conoscenza della storia è motivata oltre che dalle esigenze di consapevolezza sulle cause e le premesse delle realtà odierne, anche dalla necessità di disporre di una fondata capacità critica e di comprensione nei confronti dei processi evolutivi in atto e delle conseguenti possibilità di progettare quanto più coscientemente, responsabilmente e autonomamente il proprio futuro individuale e collettivo in un tornante della storia in cui ogni grande scelta è destinata a ripercuotersi sulla qualità di vita delle generazioni future e rischia di divenire irreversibile.

Oltre che per comprendere, rispettare e tutelare il formidabile patrimonio di cui siamo custodi, la conoscenza storica assume una funzione essenziale anche nel quadro dall'inarrestabile formazione di una società multietnica, multiculturale e multireligiosa e delle conseguenti sollecitazioni al confronto e al dialogo. In comunità sempre più composite deve divenire la componente prioritaria di una formazione basata sulla consapevolezza delle identità e delle diversità etniche e culturali, nella convinzione che ogni identità si evolve e che è infondata qualsiasi presunzione di una sua immobilità con cui giustificare il rifiuto dei nuovi arrivi e dei relativi cambiamenti. In tale prospettiva perseguire la lettura del presente come esito della storia diviene essenziale per comprendere che le diverse identità sono le componenti inscindibili e complementari di una società multiculturale basata sulla reciproca conoscenza e sul vicendevole rispetto.

Sulla base di quanto esposto è necessario prendere atto di una generale carenza di conoscenza storica a cui concorre la diffusa indifferenza che manifestano nei suoi confronti, oltre che buona parte degli adulti, gli scolari e i giovani: indifferenza che principalmente trae motivo dalla

convinzione che tale conoscenza non sia di alcuna utilità e sia estranea alla sfera dei loro valori. I principali responsabili di tale carenza sono proprio i depositari ufficiali del sapere stortiografico che in effetti, così come in genere viene propost, non può apparire che privo d'interesse. Questa percezione anche quando dovuta a ben note e diffuse forme di insegnamento nozionistico, mnemonico e poco stimolante, è non solo allarmante, ma anche paradossale, poiché mai come oggi, di fronte alle sfide inquietanti dell'attualità, si avverte il bisogno di conoscenza del passato. A questo proposito occorre abbandonare visioni puramente retrospettive che sembrano celare un'anacronistica nostalgia verso il "bel tempo che fu"; anche perché chiunque abbia acquisito un minimo di conoscenza e di consapevolezza sull'esistenza delle generazioni che ci hanno preceduto ben difficilmente può essere un nostalgico o addirittura un "passatista". A chi pensa che un tempo si vivesse meglio andrebbero ricordati i disagi e le avversità, le malattie e le fatiche, le incertezze e le ostilità che si dovevano affrontare nei tempi trascorsi. È la pubblicità che nei suoi spot ama abbinare la presunta genuinità dei prodotti propagandati con un passato edulcorato in cui i mulini erano bianchi, i campi rigogliosi, i contadini vigorosi e ben pasciuti e le loro consorti linde e prosperose. La realtà era ben diversa, né peggiore né migliore; era quella vissuta allora, irripetibile e comunque non proponibile oggi, dato che le condizioni, i parametri e i valori fondamentali sono profondamente mutati. I nostri antenati non erano necessariamente più saggi di noi e le loro scelte non furono sempre quelle giuste; sapevano però che erano l'esperienza e la prova del tempo a suggerire la strada da seguire.

La conoscenza delle vicende, degli usi e delle tradizioni di un tempo deve valere quindi essenzialmente a ricucire il presente alle sue premesse per poter disporre di maggior consapevolezza e autonomia di scelta; una valenza che può anche avere un effetto aggregante e rassicurante, quello che una tempo era affidato al passaggio dei saperi dagli anziani ai giovani come trasmissione della matrice di appartenenza al tessuto sociale della famiglia e della comunità.

Un atteggiamento basilare per perseguire tali finalità è la lettura dei vari aspetti odierni come esiti e retaggi di linee evolutive dipanatesi nel tempo, adottando così una prospettiva che ponga ogni persona e comunità come soggetto e protagonista attuale che ne possono riconoscere e verificare i retaggi nell'ambiente, nelle informazioni, nelle immagini e nelle relazioni che vivono quotidianamente. Il passato perde così la sua estraneità in quanto vi possiamo individuare

premesse ed origini dell'attualità, quali eredi, partecipi e protagonisti della storia e delle vicende collettive e personali che hanno forgiato il presente.

Rintracciare le vita di chi ci ha preceduto risponde poi ad quella già richiamata esigenza diffusa di riconoscere le radici culturali di una civiltà che sta perdendo gran parte delle sue peculiarità originarie e sembra avviarsi verso scenari incolori e confusi per lo strapotere dei modelli artificiosi e sovralocali imposti dalla cultura televisiva. Inoltre consente di far trasparire l'umanità, la concretezza e i sentimenti dei soggetti della storia di ogni tempo, così spesso occultati dagli aridi resoconti della storia generale.

In definitiva, nell'attuale delicata fase di transizione è necessario e auspicabile individuare motivazioni, metodi e strumenti capaci di interessare, incuriosire e attivare nella conquista di conoscenze. Dall'osservazione della realtà odierna viaggiare nella storia per tornare all'attualità, più dotati di opportunità di autonomia e di libertà perché più consapevoli delle premesse, degli sviluppi e delle prospettive che possano fornire più ampie e motivate scelte per il futuro.

D'altronde per cercare di capire la storia occorre vivere intensamente il proprio tempo, occuparsi e impegnarsi dei problemi dell'attualità visto che ciò che abbiamo alle spalle è essenzialmente l'insieme delle vicende umane di chi ci ha preceduto su questo pianeta. Ci si può così accorgere che tra i lasciti della storia vi sono gli esiti di conquiste faticosamente raggiunte in tutti i campi, compreso quello delle norme per la convivenza civile, e scoprire che Bologna, i suoi cittadini e i suoi studiosi diedero apporti rilevanti a tali conquiste.

Gli statuti comunali di Bologna

Un patrimonio culturale e un monito etico

Anche le conquiste più alte e indiscusse raggiunte nel campo della convivenza civile possono essere debilitate e insidiate dal progressivo smarrimento delle motivazioni profonde e originarie che spinsero intere generazioni e innumerevoli persone ad affrontare lotte e sacrifici per raggiungerle e salvaguardarle. Nello scorrere della quotidianità e dei suoi molteplici problemi concetti addirittura basilari come quelli di libertà, di democrazia e di diritto rischiano di essere percepiti solo come vocaboli di circostanza, certo nobili e altisonanti, ma in parte svuotati e privati dei loro significati pregnanti. Tanto più se, nel nome di interessi e di poteri circoscritti, componenti cospicue e influenti della società cercano di eroderne il valore e l'efficacia, casomai avvalendosi di formazioni politiche e di apparati propagandistici particolarmente incisivi e determinati.

A favorire questa perdita collettiva di senso e di valore dei concetti fondamentali a cui si dovrebbe conformare la convivenza civile in una società democratica e pluralista contribuisce dunque fatalmente lo scorrere del tempo e l'acquisizione automatica e indolore di retaggi ereditati senza sforzo da precedenti ardui avanzamenti. Di qui il bisogno di riprenderne consapevolezza risalendo alle basi stesse di quelle conquiste e di quei progressi, rilevandone intenti significativi e risultanze effettive, coerenze e contraddizioni, successi e fallimenti.

Da questo punto di vista appare eloquente ed emblematica la lunga e faticosa edificazione del Diritto inteso come complesso di norme che puntano a regolare l'organizzazione e i rapporti delle società e a conformare in comportamenti dei loro componenti. Essenzialmente si tratta infatti di regole: quelle stesse che oggi vengono ricorrentemente messe in discussione non solo e non tanto nei loro contenuti specifici, ma nella ragione stessa della loro vigenza; il mito tanto diffuso della *deregulation* come condizione di efficienza ne è una dimostrazione.

È perciò preliminare e necessario recuperare i concetti elementari e basilari che sottendono l'origine, lo sviluppo, la conservazione e la trasformazione di ogni insieme di regole o sistema normativo a partire da due constatazioni apparentemente banali.

In primo luogo occorre rilevare che, fatte salve le prescrizioni vitali a cui ogni persona anche isolata deve sottostare per la propria sopravvivenza, tutti i tipi di convivenza, da quello di

coppia a tutti quelli comunitari e sociali, comportano automaticamente l'adozione di codici comuni di regole almeno teoricamente condivise ed accettate da tutti i componenti del gruppo; regole che possono essere diffuse, conosciute e osservate sulla base di forme di trasmissione e di comunicazione orali oppure attraverso la stesura e la revisione di promulgazioni scritte[1].

Si deve inoltre ricordare che in genere chi già dispone di una rilevante supremazia reale dovuta o a predominio economico, o politico, o militare non ha interesse a promulgare norme che limitino le proprie prerogative e i propri privilegi; in pratica tanto più un potere è concentrato e dispotico tanto meno sente il bisogno di distinzioni e di deroghe. Pertanto da sempre i detentori di poteri coercitivi tendono ad ammettere le poche norme che sanciscono la propria preminenza e a concedere codici più articolati solo dietro efficaci pressioni da parte delle altre componenti della comunità. Non a caso in tutti i contesti storici le prime promulgazioni di codici legislativi e normativi sono spesso scaturite da trattative seguite a rivendicazioni e petizioni presentate e imposte ai precedenti fulcri del potere da gruppi più ampi e subalterni[2].

Le stesse leggi municipali che gli organi degli ordinamenti comunali cittadini concepirono e redassero dalla fine del XII secolo furono almeno in parte una conseguenza dell'allargamento della loro base partecipativa ottenuta dai ceti emergenti dopo prolungati contrasti e recriminazioni nei confronti delle cerchie aristocratiche. In questa prospettiva gli statuti di Bologna del 1288 rivestono un particolare rilievo perché, come si vedrà più in dettaglio, si collocano al culmine della mobilitazione antimagnatizia delle componenti produttive e popolari della comunità cittadina e rivelano in molteplici punti l'intento polemico e di parte che ne derivavano.

Sarà dunque necessario inserirli nel clima politico che li generò, ma dopo aver richiamato le categorie del diritto che permettono di distinguerne i diversi aspetti.

[1] Esemplare in proposito la versione cenobitica della vita monastica, poiché i monaci nella scelta di vita (= bios) in comune (=ceno) assumono regole comuni, tanto che li si designa clero regolare.

[2] Semplificando e banalizzando, a chi dispone di forza è funzionale la conservazione della legge del più forte; pertanto tendenzialmente l'introduzione di regole punta a limitare tale preminenza.

Concetti e definizioni in ambito normativo

Dunque, vista nel suo svolgimento, la storia del Diritto rivela e offre spunti di riflessione che possono assumere un particolare rilievo allorquando si rischia di perdere il senso delle grandi scelte che l'hanno contraddistinta fin dalle origini e il significato del patrimonio di elaborazioni e codificazioni che sta alle spalle degli attuali ordinamenti.

Ma per abbozzarne un profilo e comprendere quale ruolo vi abbiano svolto le leggi municipali dette statuti emanate da parte dei governi degli stati cittadini a struttura comunale nel corso del pieno medioevo, occorrono alcune precisazioni terminologiche e semantiche basilari che consentiranno richiami e comparazioni su aspetti congruenti anche nel confronto con le norme statutarie bolognesi della fine del XIII secolo.

Con il termine Diritto si intende l'insieme di *regole* o *norme di comportamento* a cui si debbono attenere tutti componenti di una comunità. Tale insieme è teso a garantirne l'ordine sociale e disciplinare i rapporti tra i suoi membri. Le regole che lo compongono sono *generali* poiché vi sono tenuti tutti i soggetti della collettività e *astratte*, in quanto forniscono modelli teorici di comportamento.

A cercare di regolare i comportamenti sono le *norme giuridiche* che secondo il loro contenuto si distinguono in:

prescrittive o *di condotta*, quelle che vietano o impongono determinati comportamenti a tutti i membri appartenenti ad una società;

sanzionatorie, quelle che indicano agli appositi organi dello Stato le punizioni da applicare nei confronti di coloro che violano le norme prescrittive;

organizzative, quelle che assegnano competenze, ruoli e funzioni agli organi dello Stato indicando le relative procedure.

Il Diritto si può ripartire in base ad alcune peculiarità:

il *contenuto*;

gli *interessi protetti*;

le *materie regolate*.

In base al *contenuto* il diritto viene diviso tra

diritto oggettivo e *diritto soggettivo*.

Nel *diritto oggettivo* è compendiato l'insieme delle norme giuridiche imparziali e uniformi che regolano i comportamenti dei singoli e la vita della comunità.

Il *diritto oggettivo* viene di solito distinto in diritto *pubblico* e diritto *privato*:

quello *pubblico* è rivolto a regolare la formazione, l'organizzazione e l'attività degli organi dello Stato e degli enti pubblici, nonché i rapporti che essi intrattengono con i privati;

quello *privato* interviene a disciplinare i rapporti tra i soggetti appartenenti ad una stessa collettività in posizione di parità.

Il *diritto soggettivo* è la facoltà di ogni persona di agire a tutela di un proprio interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico e in base alle norme del diritto oggettivo.

In base agli *interessi protetti* il diritto si riparte in:

diritto pubblico costituito dalle disposizioni inderogabili poste a tutela degli interessi dell'intera collettività che disciplinano la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i loro rapporti con i privati nel caso in cui questi agiscano in posizione di superiorità derivante dal fatto che agiscono in veste di pubblica autorità.

diritto privato che regola i rapporti tra i componenti della comunità sia sul piano personale sia su quello patrimoniale. Lo Stato si occupa della loro osservanza, solo se il singolo richiede l'intervento di un giudice.

In base alle *materie regolate* il diritto si ripartisce in:

diritto costituzionale che comprende le norme essenziali ed i principi fondamentali della vita dello Stato, dei cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità. Tali norme e principî sono contenuti nella Costituzione e nelle leggi costituzionali;

diritto civile che comprende le norme che riguardano l'esistenza dei soggetti, le capacità e le possibilità giuridiche che essi hanno di utilizzare le risorse economiche; in particolare, il diritto civile disciplina i diritti *reali* (quelli che ogni soggetto può vantare rispetto ai beni materiali e immateriali) e i rapporti di *obbligazione* (posizioni soggettive rispetto ad un vincolo giuridico, come ad. es. il contratto). Inoltre, disciplina la tutela del soggetto nei confronti delle eventuali offese che colpiscono la sua sfera giuridico-patrimoniale;

diritto penale: comprende quel complesso di norme con le quali lo Stato, mediante avvertenze promulgate e rese pubbliche, prevede specifiche sanzioni o *pene* per punire determinati comportamenti che vengono definiti *reati* in quanto contrari ai fini da esso perseguiti. Il diritto

penale contribuisce ad assicurare le condizioni essenziali della convivenza, predisponendo le sanzioni più idonee alla difesa dei valori socialmente rilevanti e dei beni;

diritto amministrativo: ordina nel rispetto della Costituzione e delle leggi, l'attività amministrativa dello Stato in tutti i suoi molteplici aspetti e organi - la cosiddetta Pubblica Amministrazione - regolandone le competenze, i poteri, l'organizzazione, il funzionamento, i beni, i mezzi, le forme degli atti, la tutela e i rapporti con i singoli cittadini;

diritto commerciale: disciplina le azioni di coloro che svolgono professionalmente attività economiche e di coloro che interagiscono in questi rapporti commerciali quali le imprese e le società;

diritto processuale: comprende le norme che regolano e disciplinano i diversi procedimenti condotti al cospetto dei giudici in merito alle controversie sull'applicazione del diritto civile, penale e amministrativo.

Le fonti del Diritto attuale

Nel nostro ordinamento con l'espressione *fonte del diritto* si indicano sia gli atti e/o i fatti che generano o contengono norme giuridiche sia i mezzi attraverso i quali il diritto viene portato a conoscenza dei diversi soggetti di uno stesso ordinamento.

Pertanto secondo la loro *funzione*, le fonti del diritto si distinguono in:

fonti di produzione, atti che contengono norme approvate dagli organi competenti, secondo le procedure previste (ad es. le leggi approvate dal Parlamento, secondo il procedimento legislativo, i decreti legislativi emanati dal Governo, secondo la legge di delega ed il procedimento di approvazione del decreto legislativo, etc.);

fonti di cognizione, comunicazioni formali e pubblicazioni ufficiali attraverso le quali il testo delle norme giuridiche viene portato a conoscenza dei soggetti (Gazzetta Ufficiale, Bollettini Ufficiali Regionali, siti ufficiali che pubblicano la legislazione);

Le principali fonti dell'ordinamento giuridico italiano, ordinate secondo il criterio della gerarchia delle fonti, sono le seguenti:

Costituzione;

Leggi costituzionali;

Leggi ordinarie;

Atti aventi forza di legge;

Decreti legge;

Decreti legislativi;

Leggi regionali;

Regolamenti dell'esecutivo;

Regolamenti degli enti locali;

Consuetudini.

È infine necessario ricordare che, accanto alle fonti del diritto italiano, esistono anche le fonti derivanti dall'adesione della Repubblica Italiana all'Unione Europea, alla Comunità Europea e ai vari trattati internazionali, che entrano a far parte della gerarchia delle fonti.

Oggi generalmente condivisa, la sommaria classificazione appena esposta è la risultante di interpretazioni e di schematizzazioni emerse solo a seguito delle diverse e successive trasformazioni e ratifiche che nella storia politica del nostro paese hanno portato ad un ordinamento sempre più complesso, articolato e sofisticato attraverso la convergenza e la parziale cassazione dei diversi particolarismi giuridici precedenti. Si è trattato di un lunghissimo processo sviluppatosi negli ultimi due millenni a partire dalle promulgazioni e dai retaggi del diritto romano, passando per i codici romano barbarici, per le giurisdizioni signorili e feudali, per il diritto consuetudinario, per le leggi e le norme dei regni meridionali, degli stati cittadini e regionali e di quelli preunitari, fino alla sempre più intensa attività del Regno d'Italia e della Repubblica.

Comprensibile quindi che i diversi libri e le rubriche degli statuti medievali presi qui in esame non fossero stati redatti esattamente in base alle categorie sopra esposte, ma secondo precedenze e graduatorie rispondenti alle attese e alle prassi del periodo che spesso mescolavano norme prescrittive, sanzionatorie e organizzative, oppure diritto privato e diritto pubblico, o diritto civile e diritto penale, etc. Ciononostante tali categorie consentiranno di rilevare ancor meglio differenze e analogie, soprattutto in relazione ai moventi e alle attese dei promulgatori. Si rende così possibile e opportuno selezionare ed estrarre spunti tematici di richiamo all'attualità, come quelli relativi alla convivenza e a tutti i suoi aspetti, compresa le necessità di controllo dell'ordine pubblico e dell'igiene urbana, della tutela e della salvaguardia del territorio e delle competenze e delle deleghe per applicare le norme.

Gli statuti cittadini

Alla fine del secolo scorso la Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 , "Ordinamento delle autonomie locali..." ha riportato all'attenzione generale gli statuti comunali, la cui lontana origine si colloca nel periodo di affermazione e sviluppo delle autonomie comunitarie sia cittadine che rurali[3]. Nonostante questo necessario richiamo storico, sono ben poche le analogie tra quelle lontane promulgazioni e quelle recenti ed odierne, che a differenza delle prime, sono state sollecitate dall'alto e codificate all'interno di uno stato nazionale unitario.

Eppure la percezione dell'essenza delle motivazioni che provocarono la genesi di quelle remote normative comunitarie rimane indispensabile; soprattutto nel riaffermare che per perseguire un'equilibrata convivenza civile l'interesse generale deve prevalere su quelli privati e circoscritti, quando questi sono in contrasto con il bene pubblico, nell'implicita ricerca di reciproca compatibilità. Si tratta di una consapevolezza che acquista un particolare rilievo negli attuali frangenti in cui le tentazioni e le suggestioni di segno opposto rischiano di compromettere un patrimonio di secoli di sperimentazioni in cui si sono succeduti sviluppi e fallimenti, progressi e arretramenti nel nome di una continua ricerca di equilibrio tra diritti e doveri. Rivedere sulla base del testo di uno dei codici statutari cittadini emanato in una fase di particolare turbolenza politica quali questioni e argomenti vennero affrontati e quali furono le coerenze e incongruenze con cui si procedette a promulgare dettami comuni può essere utile a riappropriarsi delle esigenze e elementari su cui si basano la convivenza e le sue norme.

Il medioevo in ampia sintesi appare come il travagliato periodo in cui in un limitato quadrante del mondo – quello dell'Occidente europeo – dallo sconvolgimento del precedente ordine imposto dall'Impero Romano si passò gradatamente a nuove compagini politiche e territoriali: quelle che, sopravvivendo ai ripetuti tentativi di riaggregazione di imperi sovranazionali, avrebbero portato alla formazione e al consolidamento delle nazioni europee. Non si può in proposito ignorare come in tal senso passi decisivi e spesso precoci si siano compiuti proprio in Italia sia con l'edificazione delle città-stato centrosettentrionali sia coi tentativi di

[3] Dal 1870 presso il Senato sono stati raccolti, catalogati, conservati e valorizzati molti dei codici normativi prodotti in Italia tra medioevo ed età moderna. Tali codici che in genere si comprendono sotto la denominazione di statuti, costituiscono infatti delle formidabili testimonianze di quella plurisecolare fase di progressiva affermazione di assetti istituzionali tesi a conciliare interessi pubblici e privati, collettivi e individuali e che può esser vista come la lunga gestazione dello stato unitario moderno.

razionalizzazione dei sistemi di governo delle compagini centromeridionali. Dai diversi contesti si contribuì infatti al parziale superamento delle strutture giuridiche e di potere a base personale sulla strada della riconquista di un diritto e di una struttura politica a base territoriale, quella che contraddistingue la gran parte degli stati del mondo attuale. Se questi progressi non portarono poi che molto tardi al completamento del processo unitario nazionale, lo si dovette a numerosi fattori e condizioni, compresi l'equilibrio e lo stallo che per un certo tempo si registrò tra i più potenti stati regionali. In quel quadro di riassetto delle società sotto leggi e regole comuni, gli statuti furono dunque risposte collettive al bisogno di partecipazione e di autogestione, all'aspirazione di gruppi e comunità di essere arbitri della propria esistenza; aspirazione connaturata con la stessa prerogativa umana di poter discriminare e scegliere – almeno sul piano teorico e delle intenzioni - tra le tante alternative che continuamente l'esistenza propone. Nulla di strano quindi che ogni sodalizio ambisse ad esercitare un arbitrio quanto più pieno; senonché ciò che si doveva perseguire con la promulgazione di regole e diritti comuni era la difficile mediazione tra interessi circoscritti e generali. Non a caso nei vari modelli di stato che si sono proposti nel corso dei secoli - e in particolare nella formazione dei grandi stati moderni - uno dei problemi fondamentali che si è sempre dovuto affrontare è stato e rimane quello della conciliazione dell'accentramento politico e istituzionale col rispetto delle istanze particolari e locali[4].

È presumibile che nei processi di ricomposizione delle società urbane i primi codici di comportamento e di reciproco riconoscimento e tutela, vigessero - per quanto non scritti - nei gruppi legati da comuni interessi economici e professionali, ovvero presso coloro che esercitavano lo stesso mestiere. Dovettero essere questi i prototipi degli statuti corporativi che

[4] I testi statutari pervenuti dal tardo medioevo e dalla prima età moderna si possono dunque ripartire in due grandi settori. Quello degli statuti che si potrebbero definire municipali o urbano-territoriali, prodotti dai fulcri politici del tempo per conferire assetti e riferimenti comuni alla società soggette e quello degli statuti di associazioni ed enti, volti a circoscrivere, regolamentare e tutelare gruppi di persone solidali per cooptazione e finalità. Tra questi ultimi un grande rilievo hanno assunto gli statuti delle arti o dei mestieri, le aggregazioni tra coloro che all'interno di una città o di un territorio esercitavano la stessa attività lavorativa. Tali sodalizi si formarono in tutte le aree europee tra XII e XV secolo, ma con sequenze, modalità e incidenze differenti in relazione al peso che ebbero modo di assumere nei loro contesti sociali e politici. In Italia giunsero precocemente a consolidarsi e a contare nelle zone di maggior sviluppo del sistema comunale, dove non espressero soltanto capacità di autogestione e di tutela degli associati, ma anche un'incisiva valenza politica sui rispettivi sistemi di governo. Nel corso del Duecento in diverse città le società di mestiere furono promotrici della progressiva affermazione delle forze popolari, che pervennero alla gestione e all'esercizio del potere pubblico proprio attraverso gli ordinamenti corporativi. La loro incisività e la loro stessa sopravvivenza dipendevano strettamente dalla capacità di garantirsi il monopolio e il controllo su ogni forma di attività che riguardasse il proprio settore professionale. Per questo era essenziale riconoscersi, contarsi, stabilire le prassi di apprendistato e di cooptazione per le diverse categorie dei lavoratori – dagli apprendisti, ai lavoranti e ai maestri - fissare salari e prezzi, imporre modalità di produzione e controlli di qualità. Gli statuti e le matricole delle Arti puntavano a queste molteplici finalità e venivano quindi rinnovati con una frequenza che potesse assicurare gli adeguati aggiornamenti.

avrebbero sancito gli assetti interni, i doveri e i diritti, le forme di tutela e di cooptazione nell'ambito delle associazioni d'arte e delle altre aggregazioni sociali.

Furono poi gli organi di autogoverno cittadino ad adottare proprie specifiche normative, quando la loro prima formulazione si rese necessaria e opportuna per regolare la convivenza di comunità in pieno sviluppo, in cui si manifestava l'esigenza di fissare norme oggettive, sancite dall'approvazione degli organi comunitari. In tal modo si stabilirono funzioni e regole, imposizioni e divieti in relazione ad ogni aspetto della vita sociale, prefissando le competenze delle cariche pubbliche e degli uffici amministrativi, i comportamenti leciti e illeciti, la tutela degli spazi pubblici e privati, le attività produttive e il commercio, l'igiene e la viabilità, la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione delle risorse, la fiscalità e la spesa pubblica. A distinguere i nuovi corpi statutari comunali dalle norme - consuetudinarie o scritte che fossero - già in uso da tempo presso alcune associazioni di mestiere, fu l'ampiezza della loro destinazione che nell'ambito del territorio (*districtus*) comunale assumeva un valore generale e pubblico, tanto da suscitare tra i dottori del diritto scalpore e perplessità. Conferendosi spazi di autodeterminazione gli statutari medievali non regolamentavano soltanto i comportamenti delle comunità interessate, ma erodevano e sottraevano capacità normativa alle tradizionali fonti legislative. È per questo che per lungo tempo le promulgazioni statutarie trovarono resistenze e opposizioni presso quei giuristi che riconoscevano alla sola autorità imperiale il diritto di emanare leggi. Ciò non impedì che spesso tra dottori del diritto e statutari si passasse dalla diffidenza alla convergenza, anche in ragione del forte declino di prestigio e di efficacia dell'autorità imperiale: tanto che molti dottori contribuirono alla stesura e alla revisione di codici statutari.

Il rilievo e l'abbondanza delle fonti statutarie e normative del tardo medioevo italiano hanno stimolato la produzione di innumerevoli pubblicazioni, studi e convegni in materia, ma spesso senza richiamare le opportunità di approfondimento che un tale patrimonio storico induce sulle grandi questioni dell'etica e della politica attuali.

Nel cogliere tali opportunità occorre tener conto dei limiti propri delle fonti normative - che come è ben noto esprimono intenzioni e non realtà, regole e non comportamenti – e della necessità di condurre le analisi oltre il testo e i dettami dei codici per cercare di rendere conto dell'efficacia e delle rispondenze effettive delle codificazioni. Si tratta di un taglio problematico che nella ricerca su tali fonti dovrebbe integrare le altre prospettive specifiche e peculiari più

frequentate: essenzialmente quella tecnico-giuridica da un lato e quella diplomatico-editoriale dall'altro[5].

La "stagione" statutaria che coinvolse tutte le realtà comunitarie italiane a partire dalla fine del XII, fu per Bologna come per molte altre città-stato un periodo essenziale per l'affermazione dell'interesse pubblico su quello privato. Le leggi municipali o statuti piegarono lo *ius comune* alle necessità contingenti e ai comportamenti pratici, ma ciò non significò che si limitassero a gestire la quotidianità. La loro essenza fu per l'appunto quella di tradurre in pratica una nuova etica politica basata sulla sostanziale uguaglianza di fronte alla legge, cioè quel ristabilimento del diritto a base territoriale che doveva prevedere una legge uguale per tutti all'interno degli stessi confini amministrativi superando il diritto a base personale che per necessità e per semplificazione aveva prevalso in tutti i secoli antecedenti del Medioevo, come conseguenza dell'arrivo di nuovi popoli i cui vincoli interni erano alla base delle coesioni e delle fedeltà.

Si può affermare che nella sperimentazione degli stati cittadini italiani, e in particolare a Bologna – data la presenza dello Studio – si concepirono ed applicarono alcune delle basi legislative, normative e amministrative essenziali nello stato moderno.

Gli statuti cittadini, territoriali e societari fanno parte del cosiddetto *ius proprium*, cioè dell'insieme delle normative locali che furono promulgate tra tardo medioevo e prima età moderna per conformare i comportamenti individuali e collettivi all'interno di comunità urbane e rurali e di associazioni di mestiere e religiose. Furono indotti, generati, riformati e conservati per motivazioni ed esigenze antropologiche e sociologiche elementari, connaturate con la stessa vita sociale. Tutti i codici normativi - che siano concepiti, redatti e trasmessi in forma orale o scritta - sono infatti espressione della necessità e della volontà di gruppi e comunità di riconoscersi come tali e di dotarsi di criteri, precetti e funzioni che regolino la loro convivenza sociale e le loro forme partecipative[6].

Le diverse normative furono concepite e si affermarono quando la loro formulazione si rese necessaria e opportuna per regolare la convivenza di comunità in pieno sviluppo, in cui si manifestava l'esigenza di fissare prescrizioni comuni, sancite dall'approvazione degli organi

[5] La verifica dell'incidenza delle normative sulle diverse situazioni ed evoluzioni locali comporta infatti il perseguimento di un piano di indagine più ampio e avanzato, di cui statuti, costituzioni e codici normativi in genere, costituiscono il punto di partenza verso uno largo spettro di altre fonti che consentano di comprendere le origini politiche, gli esiti concreti e la percezione reale di tali dettami.

[6] Non a caso in anni recenti si è cercato di ripristinarne il loro valore compartecipativo inducendo per legge gli enti locali a redigere i loro statuti, che ben presto però hanno dimostrato l'artificiosità di un'operazione non scaturita da esigenze condivise.

comunitari. Anche quando ascendevano a norme consuetudinarie, la loro traduzione in forma scritta fu il tramite per il loro riconoscimento pubblico e per la loro convalida e sostituì con la corporeità delle scritture i riferimenti alle consuetudini e alla memoria. Costituivano dunque un'affermazione degli interessi collettivi su quelli singoli e nelle comunità che stavano assumendo funzioni istituzionali di gestione e controllo dell'intera società cittadina e rurale assunsero il valore di prevalenza degli interessi pubblici su quelli privati.

Fu così che si stabilirono e si redassero per iscritto regole e divieti in relazione ad ogni aspetto della vita sociale: l'igiene urbana, la tutela degli spazi pubblici e privati, le attività produttive e il commercio, la viabilità e l'ambiente, la fiscalità e l'ordine pubblico.

Dei numerosissimi codici normativi prodotti con tali finalità nel basso medioevo e nella prima età moderna (provvigioni, riformagioni, delibere, statuti, *constitutiones*, *carte de logu*, libri rossi, etc.), molti sono stati conservati divenendo preziose fonti di conoscenza delle società del tempo, da utilizzarsi però con attenzione e con adeguate capacità comparative.

Gli «statuti» sono quindi i codici normativi prodotti da e per comunità cittadine e rurali e/o per associazioni di mestiere ed emanati dai loro organi partecipativi o dai detentori dell'autorità pubblica. Hanno costituito un capitolo fondamentale nella storia istituzionale e politica che ha caratterizzato la lunga fase di ricostruzione degli apparati pubblici in diverse zone dell'Europa.

Tra le aree che più precocemente e più abbondantemente li videro comparire, quelle dell'Italia centrosettentrionale, dove a partire dal XII secolo le loro promulgazioni scritte si manifestarono e si succedettero con analogie e peculiarità per tutta la prima metà del secondo millennio, durante la lunga fase di progressiva e contrastata ridefinizione degli ambiti di competenza politica e territoriale. Le loro redazioni assunsero spesso anche il significato di affermazione di autonomia e di identità comunitarie, allorquando non tesero solo a regolamentare i comportamenti degli abitanti nelle loro città e territori, ma anche a salvaguardare diritti, privilegi e spazi di autogestione, spesso in contrasto con l'autorità imposta, oltre che dai sovrani di regni e imperi, anche dalle città dominanti degli stati cittadini e regionali.

Sull'effettiva incidenza e portata di tali enunciazioni si è spesso ironizzato lamentando la caducità di norme legate a bisogni contingenti e pertanto ben più parziali e provvisorie delle leggi dello *ius comune*[7]. D'altronde per la genesi dei codici statutari scritti occorre ricordare non

[7] Spesso si rilevò con sarcasmo l'eccessiva provvisorietà delle norme statutarie ironizzando sulla loro transitorietà e inefficacia: «legge di Verona dura da terza a nona»; «legge fiorentina, fatta la sera, è guasta la mattina». Anche il Petrarca lamentava la ciclica fine delle norme municipali e Dante: «fai tanto sottili/ ch'a mezzo novembre / non giugne quel che tu

solo la loro derivazione almeno parziale da precedenti normative consuetudinarie trasmesse oralmente che risalivano ben oltre la riscoperta del diritto comune, ma anche che tra le loro finalità implicite vi era proprio l'esigenza di supplire all'indeterminatezza del diritto comune, piegandolo alle esigenze della realtà quotidiana. Ciononostante col tempo, più che il contenuto e le prescrizioni delle norme, finì per contare la loro stessa vigenza quale attestazione giuridica di capacità di autogestione.

In ambito storiografico per la comprensione del fenomeno e per l'utilizzo dei codici come fonti sono stati decisivi quegli atteggiamenti metodologici degli storici *tout court* e degli storici del diritto che hanno voluto inserire le promulgazioni, la vigenza, le ratifiche, le trasformazioni statutarie nei loro specifici contesti. Nella globalità delle promulgazioni occorre infatti distinguere tra diversi tempi e tra differenti aree politico-territoriali, all'interno delle quali è poi necessario selezionare specifiche vicende evolutive, possibilmente fino a giungere all'esame di ogni singola realtà. La possibilità di incidenza dei codici normativi cittadini è stata infatti alquanto variabile, strettamente dipendente dalle opportunità politiche di ogni contesto spazio/temporale; in particolare dalle gerarchie e dalle precedenze effettive del potere politico e dalla dislocazione dei suoi fulcri che, a seconda di luoghi, tempi e dimensioni, potevano essere prevalentemente interni o esterni alle diverse comunità cittadine[8].

Nell'ambito delle autonomie cittadine comunali ad esempio sul piano evolutivo e cronologico vanno individuati almeno tre stadi di formazione:

1. quello originario (XII - inizio XIII secc.) che vide le comunità cittadine, ancora guidate dai ceti aristocratici, darsi gli statuti come strumenti normativi capaci di recepire le loro particolari istanze e di affidare prerogative e deleghe agli organi e alle magistrature comunali, cercando di conferire loro in maniera definitiva un potere pubblico e vincolante;
2. quello conseguente all'ascesa economica, politica e sociale dei ceti popolari (metà XIII- inizio XIV secc.), che dapprima vide gli statuti affrontare il confronto istituzionale tra le cariche

d'ottobre fili». Tuttavia molte analisi sulla loro rispondenza alle situazioni e alle loro evoluzioni reali hanno dimostrato come col tempo più che il contenuto e la congruenza con la realtà delle loro norme e prescrizioni contasse la loro vigenza, come attestazione simbolica di autonomia locale. Cfr *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, a cura di R. Dondarini, Atti del Convegno Nazionale di Studi (Cento, 6-7 maggio 1993), Cento 1995; G. Ortalli, *L'outil normatif et sa durée. Le droit statutaire dans l'Italie de tradition communale*, "Cahiers de Recherches Médiévales (XIIIe - XVe s.)", IV (1997), pp. 163-173; vedi anche: R. Dondarini, *Lo statuto comunale come strumento della trasmissione dell'immagine politica ed etica della città*, in *Imago Urbis. L'immagine della città nella storia d'Italia*, Atti del convegno internazionale (Bologna 5 - 7 settembre 2001), a cura di F. Bocchi e R. Smurra, Roma 2003, pp. 271-284.

[8] Un tema questo che non riguarda solo la *herrshaft* in relazione alle città d'oltralpe dipendenti da signorie esterne, ma anche la dialettica tra città dominanti e centri minori delle aree più intensamente occupate dagli stati cittadini e dai regni italici.

della vecchia struttura comunale e quelle delle organizzazioni di popolo e poi tradurre in chiave antimagnatizia l'affermazione del partito unico;

3. quello in cui si prese atto del consolidamento degli assetti regionali e delle relative subordinazioni (XIV-XV secc.), congelando gli statuti nel loro valore emblematico o piegandoli ad affrontare le questioni pratiche e minute.

Naturalmente anche questa ripartizione è frutto di una schematizzazione che non tiene conto delle dissincronie che si verificarono in tutte le fasi. Nel seconda metà del Trecento ad esempio, quando ormai le più durature preminenze sociali e politiche si andavano consolidando, si verificarono ritorni transitori a statuti di ispirazione popolare, presto superati da promulgazioni confacenti alle graduatorie sociali che vedevano al loro vertice sempre più salde e selezionate cerchie elitarie.

Il fenomeno comunale ebbe modo di espletarsi a più riprese e in diverse circostanze anche in quest'ultimo contesto, ma soprattutto in quello degli stati cittadini, dove assunse anche forti connotazioni politiche; altrove ebbe fin dalle origini una funzione più orientata alla gestione amministrativa locale nel panorama di uno stato tendenzialmente unitario. In relazione a ciascuno di questi ambiti è possibile individuare premesse, stadi evolutivi, vicende ed eventi particolarmente significativi – rispettivamente l'instaurarsi e l'alternarsi delle dinastie regnanti e di quelle dominanti, per i regni a i grandi domini signorili; le sorti dei disegni ierocratici, delle *constitutiones* egidiane e delle pattuizioni quattro-cinquecentesche, nelle terre della Chiesa; gli esiti dei conflitti con l'autorità imperiale e delle dispute tra città dominanti, nell'area delle autonomie cittadine. Ma poi all'interno dei diversi ambiti è necessario focalizzare ogni singola realtà cittadina, dato che ciascuna visse esperienze proprie e peculiari che si ripercossero anche nella produzione di codici normativi, i quali quindi vanno visti come esiti delle diverse convergenze di fattori e influenze sia generali sia locali. Pertanto, anche circoscrivendo l'obiettivo della trattazione al contesto delle autonomie cittadine comunali, occorre ammettere che gli svolgimenti dedotti da visioni sintetiche di fenomeni articolati e complessi sono frutto di astrazioni e perciò in genere non corrispondono ad alcuna vicenda effettiva.

Con molta approssimazione si può affermare che l'attuale territorio italiano ha visto espletarsi praticamente tutte grandi varianti del fenomeno politico cittadino e di conseguenza delle relative versioni normative. Quella delle città inserite nei tessuti tendenzialmente unitari di regni o delle grandi signorie; quella delle città/stato tendenti a conquistarsi i più ampi spazi di

autonomia a scapito sia delle autorità centrali sia dell'autodeterminazione dei centri minori soggetti; quella del tutto originale delle città delle terre della Chiesa nelle quali poteri centrali e locali si compenetravano alla continua ricerca di nuovi equilibri.

Le normative municipali ebbero modo di apparire a più riprese e in diverse circostanze anche in quest'ultimo contesto, ma soprattutto in quello degli stati cittadini, dove assunsero anche forti connotazioni politiche. Nei regni meridionali invece ebbero fin dalle origini una funzione più orientata alla gestione amministrativa locale nel panorama di uno stato tendenzialmente unitario. In relazione a ciascuno di questi ambiti è possibile individuare premesse, stadi evolutivi, vicende ed eventi particolarmente significativi – rispettivamente l'instaurarsi e l'alternarsi delle dinastie regnanti e di quelle dominanti, per i regni e i grandi domini signorili. Per le comunità minori ad esempio i codici normativi furono di volta in volta espressioni della volontà di conservare margini di autonomia nei confronti di dominanti vecchie e nuove, oppure traduzioni normative delle sottomissioni ad esse.

La prospettiva più adeguata per esaminarli è quella volta a far incontrare e interloquire i testi normativi con tutte le altre testimonianze disponibili, collocandoli in orizzonti più vasti che consentano di verificare la reale portata e l'efficacia degli enunciati e delle formule contenute nei codici, cautelandosi dalle insidia di un tipo di fonte che più che mai contiene una doppia verità, quella apparente e manifesta e quella reale e nascosta. L'analisi dei soli aspetti testuali se da un lato può consentire di rilevare aspetti giuridici, caratteri codicologici, lessicali e terminologici per individuare derivazioni, parentele, aree e tempi di promulgazione e di vigenza, dall'altro significa trascurare i riscontri sull'effettiva rispondenza tra norme e comportamenti.

In effetti nel contesto del tardo medioevo italiano le aspirazioni autonomistiche di città e comunità ebbero esiti assai differenti: almeno parzialmente positivi solo per quelle comunità cittadine che ebbero modo di assumere un ruolo egemone sui loro territori e quindi limitatamente a quelle zone della penisola in cui riuscirono ad affermarsi i loro comuni. Altrove e per le comunità minori i codici normativi ebbero dapprima un valore di tentativi di tutela di diritti d'uso e di forme partecipative consuetudinarie, per poi limitare la loro efficacia ad aspetti di vita locale, fino a divenire addirittura espressione di subalternità rispetto alle entità dominanti.

Anche se non vi è dubbio che riecheggiassero in parte comportamenti e norme consuetudinarie già vigenti, i codici normativi locali si presentarono in chiave innovativa e programmatica,

nell'intenzione cioè di fissare nuove norme giuridiche (*ius condendum*), per poi ripetersi nel tempo come copie rivedute e corrette delle prime promulgazioni. Gli adattamenti successivi attestano sia le naturali discrepanze tra intenzioni ed efficacia sia un'intrinseca caducità di norme che fatalmente tendevano a regolamentare a posteriori fenomeni e comportamenti e che quasi sempre esprimevano più volontà che dati di fatto. Si venne così creando con le successive edizioni una sedimentazione selettiva della normativa precedente (*ius conditum*). La gran parte della normativa insomma non subiva mutamenti sostanziali, mentre si adattavano le misure esecutive. Di significato in parte diverso furono le promulgazioni delle comunità minori. Esse come si è detto corrisposero dapprima a tentativi di salvaguardare consuetudini di uso locale, già da tempo esercitate e ovunque minacciate dall'invadenza di potentati in espansione - signori laici o ecclesiastici o gli stessi comuni cittadini maggiori - per poi perdere man mano ogni efficacia politica, fino a ridurre le competenze locali al solo campo amministrativo. Per i comuni minori i codici normativi potevano dunque di volta in volta esprimere capacità di autodeterminazione o al contrario l'attribuzione solo formale di prerogative di portata esigua, comunque limitate da una sottomissione effettiva.

Benché tali normative possano essere considerate manifestazioni di indipendenza politica e amministrativa, è pertanto lecito e doveroso chiedersi se alle espressioni di tali velleità e aneliti corrispondessero poi effettivi spazi di autonomia, quale fosse la loro efficacia reale ed apparente e che valore avessero per comunità grandi e piccole e in relazione ai tempi di emanazione.

A causa della varietà dei contesti, delle motivazioni, delle finalità in cui maturarono e furono promulgati, gli statuti cittadini assunsero e mantennero significati diversi. Furono di volta in volta espressioni dell'avvento al potere dei ceti medi nei centri urbani; manifestazioni di volontà politiche (quando scaturiti da rivolgimenti) dal valore fatalmente temporaneo o in via di progressivo svilimento; formalizzazioni degli spazi di autonomia di comunità sottoposte ad entità egemoni. Tra le loro finalità si possono annoverare quella di governare la quotidianità di società complesse; quella di affermare e consolidare forme e procedure di autonomia normativa (*potestas statuendi*) e di organizzazione formale (*arbitrium eligendi*), riconoscendo e sancendo responsabilità e funzioni all’interno di un entità politica e comunitaria; quella di ribadire e conservare peculiarità, privilegi o poteri acquisiti; quella di affermare o di mantenere garanzie procedurali. Tenendo conto di questa varietà di significati e di finalità e facendo riferimento alla limitata autonomia che potevano proporre a livello territoriale e comunitario, le normative

possono essere viste con una certa cautela come prototipi delle successive forme di gestione amministrativa locale in organismi centralizzati e statalizzati e come lontani modelli di autodeterminazione in compagini statali di tipo federale.

Aldilà dei loro contenuti è necessario indagare sul clima politico e sulle reali preminenze ed egemonie in cui le diverse codificazioni si inserivano. Soprattutto in quei casi molto frequenti in cui i codici presentano insieme elementi plausibili e altri contraddittori e apparentemente inconciliabili, probabili sintomi di uno svilimento delle formule e delle norme che si richiamano ad un'autodeterminazione non più esistente o molto più semplicemente di adozioni acritiche di codici promulgati altrove. Molte normative medievali ebbero infatti una validità limitata non solo perché vigenti nei periodi compresi tra le promulgazioni e le eventuali revisioni o le nuove codificazioni, ma anche perché a volte frutto di emulazione. Incongruenze e anacronismi potevano esser dovute oltre che a ricopiature tra località più o meno limitrofe, anche al prolungarsi della conservazione di codici che col tempo perdevano l'attualità dei loro contenuti e mantenevano un significato quasi solo simbolico di tutela della tradizione e di identità di comunitaria. Essendo almeno in parte codici di comportamento misurati sulla vita reale e sui problemi di convivenza erano soggetti alla mutevolezza delle situazioni, che rendeva parte dei loro contenuti effimera e bisognosa di continue revisioni e adeguamenti. Pertanto quando per qualche motivo non venivano sottoposti ad aggiornamenti e verifiche e la loro vigenza si allungava nel tempo, loro parti sempre più consistenti perdevano il legame con il reale svolgimento della vita collettiva e validità.

In ogni codice vigente da lungo tempo vi erano quindi parti vive e durature - identità politica e simbolica - parti in deperimento, quelle progressivamente non rispondenti ai fenomeni reali, e parti morte, quelle superate definitivamente dai cambiamenti intercorsi.

Pertanto dai codici superstiti non sempre si possono dedurre indizi e opportunità di riscontro sull'efficacia e la durata delle norme, le cui semplici formulazioni non possono che essere elementi di conoscenza indiretta delle questioni che toccavano. Ciò non toglie che possano fornire informazioni importanti, soprattutto in comparazione con altre testimonianze di uguale o diversa natura. Posti in rapporto con analoghe codificazioni antecedenti e posteriori possono dare la misura della loro efficacia effettiva; comparandoli tra loro su un piano sincronico, possono far percepire varianti significative tra le diverse realtà territoriali, soprattutto in relazione alla capacità della sfera pubblica di imporsi sui comportamenti privati.

Comunque, data l'ampia gamma di argomenti che trattavano, le superstiti codificazioni normative offrono importanti indizi sui più svariati aspetti della vita quotidiana del tempo e costituiscono nel panorama documentario del tardo medioevo italiano un patrimonio tanto ricco e stimolante da giustificare ampiamente il risveglio di attenzione che nei loro confronti si è registrato negli ultimi anni, richiamando feconde stagioni di edizioni e di studi lontane ormai molti decenni. Questo nuovo proliferare di edizioni di codici normativi e di relative trattazioni, mentre attesta il ritorno di vitalità in un settore storiografico tradizionalmente di punta nella pubblicistica italiana, impone la necessità di creare occasioni di raffronto in orizzonti quanto più ampi: oltre che quello delle diverse entità politico-territoriali che hanno caratterizzato la storia italiana - dai regni meridionali, agli stati cittadini prima e regionali poi - anche quello nazionale, nel quale acquistano rilievo le varie particolarità geografico-insediative di cui è ricco il nostro paese, come le zone di frontiera naturale o politica, o gli ambiti e i comprensori insediativi e comunitari di montagna e di valle.

Come si è già rilevato, nei dettami dei vari codici vi sono delle parti per così dire reattive e vive, che, se rapportate al contesto in cui furono emanate, ne costituiscono sintomi e fonti indirette, tanto più affidabili quanto più prossime al momento dell'evento motivante e dell'emanazione originaria. Pertanto sono da valutare con cura e attenzione le enunciazioni delle volontà e delle finalità per cui gli statuti furono emanati in certi specifici contesti temporali e spaziali, verificando se esplicano direttive e orientamenti politici scaturiti da vicende del momento, nonché criteri e correttivi di tipo applicativo misurati sul manifestarsi di problemi e sull'efficacia di precedenti provvedimenti. Questa indubbia opportunità documentaria è particolarmente disponibile e utile ogni qual volta i codici scaturiscono da affermazioni, da rivolgimenti, da restaurazioni di tipo politico e sociale, ovvero quando rappresentano una sorta di manifesto politico o di circolare procedurale delle componenti che sono pervenute o che hanno conservato la capacità deliberante negli organi decisionali di una società cittadina o di un'associazione. In questa prospettiva praticamente tutte le organizzazioni comunali, cittadine e non, quando hanno elaborato normative in tutto o in parte originali hanno lasciato importanti tracce della temperie politica, sociale e culturale in cui tali normative videro la luce[9].

[9] In proposito si deve rilevare che troppo spesso la storiografia allo scopo di rintracciare le presunte finalità concrete che esse avrebbero nascosto, ha teso a demolire le motivazioni ideali di provvedimenti e le enunciazioni di principio a suo tempo addotte da legislatori e statutari. Si tratta di atteggiamenti, che, al di là dell'ostentazione di un disincantato realismo, possono nascondere in realtà un inadeguato approccio metodologico, soprattutto allorché vengono proposti quali parametri di valutazione delle vicende e delle fonti del passato atteggiamenti razionalistici odierni. È questo un tema più volte affrontato

Statuti di Bologna

Per Bologna la reattività e la rispondenza dei codici statutari medievali ad aneliti del momento sono rilevabili in riferimento a molte delle promulgazioni pervenute, sia nel novero degli statuti delle associazioni sia in quello degli statuti comunali. Limitando l'attenzione a quest'ultimo settore, si può in effetti rilevare come quasi tutti i codici statutari superstiti siano stati emanati in periodi particolarmente significativi nella storia del comune bolognese. In estrema sintesi si può rilevare come quelli duecenteschi corrisposero alla fase di massima espansione del comune, quando, con la progressiva assunzione delle leve del potere da parte dei ceti emergenti dalle attività manifatturiere, mercantili e finanziarie, le sorti della comunità bolognese sembravano orientate a conferirle un ruolo di primo piano tra le città-stato dell'Italia centro-settentrionale[10]. Gli statuti trecenteschi furono invece tra gli esiti delle alterne fasi di un periodo che vide ampiamente ridimensionate le ambizioni di Bologna, le cui residue capacità di autodeterminazione erano sempre più vincolate da una sempre più stretta sottomissione alla Chiesa e dalle mire e contese politico-territoriali degli stati e delle coalizioni dominanti[11]. Infine nel Quattrocento si emanarono statuti che, come l'unico pervenuto del 1454[12], riflettevano l'avvio e il consolidamento della struttura del governo "misto", ovvero di quella particolare diarchia per cui al governo della città avrebbero concorso sia i rappresentanti della Chiesa sia l'oligarchia politica ed economica instauratasi al vertice della comunità e racchiusa dapprima nel collegio dei Sedici riformatori, poi nella sua forma evoluta e consolidata che fu detta "senato".

Nonostante questa stretta corrispondenza tra i codici statutari pervenuti e le vicende politiche e istituzionali della comunità bolognese del tardo medioevo, per lungo tempo gli statuti editi sono rimasti

nell'ambito dei dibattiti sulla "storia della mentalità". In riferimento agli slanci ideali espressi nei proemi e nelle normative medievali, non è corretto negarne la sincerità per farne emergere solo motivazioni nascoste legate ad interessi concreti, poiché effettivamente nelle mentalità dell'epoca atteggiamenti e comportamenti dovevano essere spesso ispirati da impulsi e passioni, che del resto non escludono motivazioni concrete e interessi.

[10] Proprio al culmine della sua ascesa Bologna manifestò una serie di contraddizioni che avrebbero condizionato pesantemente le sue sorti nel tardo medioevo: la più evidente fu quell'ambivalenza di città dominante e dominata che ebbe inizio nel 1278 con la sottomissione formale alla Chiesa; una sottomissione che divenne tanto più stretta e vincolante a seconda dei periodi e delle circostanze e dell'affermazione di diverse volontà politiche, fino a che nella seconda metà del XV secolo, dopo ripetute pattuizioni tra rappresentanti cittadini e papato, si giunse alla giustapposizione di due strutture gerarchiche, quella legatizia e quella locale in cui si contrastavano due forze attrattive opposte, una centripeta e autonomista e una centrifuga subordinante.

[11] Vista in un'ampia prospettiva cronologica, la storia di Bologna nel tardo medioevo presenta come e più di altre andamenti contrastanti e difficilmente riconducibili a linee evolutive identificabili e coerenti. Sia in campo economico sia in quello politico si assiste infatti ad un'alternanza continua ad un incrociarsi apparentemente caotico di sviluppi e crisi, di forme di autonomia e di dipendenza. Ciò è imputabile alla confluenza di costanti e variabili che nel caso bolognese appaiono particolarmente ricche e variegate.

[12] Su tale codice: DE BENEDICTIS A., *L'applicazione degli statuti bolognesi del 1454 nella pratica giudiziario-amministrativa del '600-'700*, Bologna 1989, pp. 3-27. (ASB, Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica); EADEM., *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995.

pochissimi. Alla parziale edizione del 1735-36 degli statuti del 1454 da parte di Philippus Saccus - da cui la denominazione di "statuti del Sacco" - è seguita nella seconda metà del XIX secolo quella a cura di Luigi Frati delle dieci redazioni statutarie fatte dal comune tra il 1250 e il 1267, ma contenenti anche singoli *statuta* risalenti all'inizio del Duecento[13]. Nel XX secolo si è avuta soltanto l'edizione degli statuti del 1288 pubblicata nel 1937-39 a cura di Gina Fasoli e Pietro Sella[14]. Poi più nulla fino alle soglie del XXI secolo, benché non siano mancati studi, trascrizioni parziali e repertoriazioni[15]. Questa incompletezza e questo ritardo nella pubblicazione dei codici statutari bolognesi possono apparire paradossali visto che la medievistica bolognese può vantare una notevole tradizione di studi in campo istituzionale[16]. Un simile ritardo ha peraltro suggerito ai numerosi studiosi che si sono proposti di pervenire ad edizioni sia parziali che integrali dei codici conservati all'Archivio di Stato di Bologna, di affrontare nel frattempo le comparazioni che una simile situazione rendeva non solo possibili, ma anche opportune, come i confronti diacronici tra settori che nei diversi codici pervenuti trattano gli stessi argomenti[17].

In questi decenni si sono presi in considerazione soprattutto due codici di fondamentale importanza per il Trecento bolognese poiché entrambi scaturiti dagli esiti di due rivolte che avevano portato all'espulsione

[13] *Statuti di Bologna degli anni 1250-67*, a cura di Luigi Frati, "Monumenti istorici pertinenti alla storia delle provincie di Romagna", s. I (statuti), tomi 1-3, Bologna 1869-87.

[14] *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di Gina Fasoli e Pietro Sella, Città del Vaticano 1937-1939, (Studi e Testi della Biblioteca Apostolica Vaticana, nn. 73 e 85).

[15] Gli altri statuti cittadini di Bologna (1335, 1352, 1357, 1376, 1389) sono rimasti finora inediti, ma le rubriche relative allo Studio sono state edite in Giovanna Morelli, "*De Studio scolarium civitatis Bononie manutenendo": gli statuti inediti del Comune (1335-1454) per la tutela dello Studio e delle Università degli scolari*, "L'Archiginnasio", 76 (1981), p. 79-165. Si è poi pervenuti alla pubblicazione dei rubricari degli statuti bolognesi: *Per l'edizione degli statuti del comune di Bologna (secoli XIV e XV), I rubricari*, a cura di A. L. Trombetti e V. Braidi, Bologna 1995.

[16] Basti pensare agli studi di Antonio Ivan Pini sull'evoluzione del comune cittadino e sulle corporazioni, a quelli di Francesca Bocchi in chiave urbanistica e fiscale, a quelli storico-giuridici di Anna Laura Trombetti a quelli istituzionali di Giorgio Tamba sugli organi e le forme di governo e sulle organizzazioni, al coordinamento di Augusto Vasina nel recente lavoro di repertoriazione degli statuti emiliano-romagnoli. Si tratta di studi che si collocano nel solco di quelli di Gaudenzi, di Torelli, di Simeoni, di Cencetti, di Orlandelli, di Colliva e soprattutto di Gina Fasoli che per prima nel 1931 compilò un catalogo descrittivo degli statuti bolognesi e che in occasione del 90° anniversario dell'Istituto Storico Italiano (ottobre 1973) lanciò un appello perché si riprendessero le forme di raccordo nazionale sugli studi statutari dopo l'interruzione postbellica della collana del *Corpus Statutorum Italicorum* diretta da Carlo Guido Mor.

[17] In questo quadro Massimo Vallerani ha condotto indagini sugli statuti di fazione, cioè su quelle promulgazioni che furono condizionate dalle lotte interne alla città, e, unitamente a Massimo Giansante, ha compiuto analisi testuali per verificare parentele e ascendenze lessicali dei codici bolognesi. Valeria Braidi, quale premessa per uno studio sulle istituzioni cittadine trecentesche, ha lavorato per un'edizione sinottica che accosta parti omologhe degli statuti del 1352 e del 1357, promulgati sotto la dominazione viscontea, di quelli del 1376, emanati dopo la cacciata dei vicari pontifici e redatti per restaurare l'antico governo comunale, e di quelli del 1389, ricalcati sul testo di tredici anni prima. In tale prospettiva vanno visti anche gli studi condotti da Giancarlo Benevolo sui codici del 1376 e del 1389 per indagare sui rapporti tra città e territorio dalla rinascita del governo popolare fino alla prima metà del secolo successivo, avendo individuato nello statuto 1376 un vero e proprio progetto di distrettuazione che, dal raffronto con carteggi, provvigioni, *libri iurium*, può far emergere i tratti costitutivi dei futuri equilibri politici tardoquattrocenteschi, in un arco di tempo in cui vertici locali, i Visconti e la Chiesa si avvicendarono alla guida del governo cittadino. Con Enzo della Bella io stesso ho trattato dell'evoluzione della politica fiscale utilizzando tutti i codici pervenuti, da quelli ducenteschi a quello del 1454; i primi risultati di questa indagine sono stati presentati con la relazione dal titolo *La politica fiscale di Bologna tra autonomia e "governo misto". Finalità, indirizzi e prime acquisizioni di un'indagine ad ampio spettro documentario e cronologico*, al Convegno, *Ut bene regantur…Politica e amministrazione periferica dello Stato della Chiesa*, tenutosi a Perugia (6/8 maggio 1997) i cui Atti sono stati pubblicati, a cura di P. Monacchia, «Archivi per la storia», XIII, nn. 1-2 (gen.- dic. 2000), pp. 67-89.

dei legati pontifici. Dopo l'edizione "informatica" degli statuti del 1376 a cura di Maria Venticelli[18] è finalmente giunta l'ora della pubblicazione degli statuti del 1335, curata da Anna Laura Trombetti[19].

Il contesto politico

Per cogliere con maggiore chiarezza quali fossero le motivazioni e le finalità degli statuti di Bologna del 1288 è necessario inserirli nel contesto politico e sociale del periodo; tanto più che

[18]A proposito dell'edizione informatica occorre rilevare che adottare nuove tecnologie e le opportunità che esse offrono di restituire la quasi totalità delle informazioni contenute nei manoscritti originali, non significa affatto rinunciare alle pubblicazioni cartacee né alle dovute introduzioni storiche, né tanto meno a dar conto delle notizie e delle analisi ritenute indispensabili per corrette edizioni di tipo tradizionale: dai dati elementari relativi ai codici, alla loro collocazione, dalla loro descrizione alla loro storia, fino agli apparati di note necessari. L'edizione "informatica" non solo si affianca a quella consueta, ma la arricchisce di un valore aggiunto che si traduce in un concreto ampliamento delle possibilità di trasmissione, di elaborazione e di studio dei contenuti originali. In tal senso lo stridore tra l'attualissima veste elettronica e quella sempre affascinante dei manoscritti antichi è solo apparente. Nella loro riproduzione diviene infatti ora possibile conservare e riproporre secondo le forme originarie la cartulazione, lo specchio di scrittura, i segni di capoverso, le loro colorazioni e quelle delle rubriche, l'indicazione di lettere e parti miniate, di aggiunte e note a margine, di lacune, macchie e abrasioni. Ci si può spingere anche a riprodurre abbreviazioni e compendi e i relativi scioglimenti, che come è noto non sono ritenuti necessari, in particolare per i manoscritti più tardi. In ogni caso è possibile lasciare al lettore la scelta di far comparire diversi livelli di completezza: dalle trascrizioni del tutto analoghe a quelle a stampa alle versioni più ricche di particolari. L'adozione di un programma adeguato consente di scegliere quali componenti del testo visualizzare secondo gli interessi e le curiosità dei fruitori. In tal senso rispetto all'edizione tradizionale, non si è più costretti a irrigidirsi in coerenti selezioni degli elementi da conservare e di quelli da scartare perché inconciliabili con le limitazioni imposte dalla stampa. A queste funzionalità vanno naturalmente aggiunte quelle implicite nell'adozione del supporto elettronico quali le ricerche di parole e la elaborazione di indici analitici. L'attivazione di un sistema che rende possibile il trasferimento e l'esposizione delle edizioni informatiche in rete le rende accessibili ad un numero elevatissimo di fruitori consentendo quella circolazione, quella comunicazione e quella condivisione auspicate da tanti studiosi. Si darà così attuazione ad una delle finalità principali del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative che ho avuto l'onore di promuovere e coordinare e che, con l'appoggio della Biblioteca del Senato della Repubblica, ha prodotto nel 1998 il primo numero della *Bibliografia Statutaria Italiana (1985-1995)*[18]di cui si accinge a pubblicare il secondo numero. Si renderanno più agevoli raffronti sincronici e diacronici atti a individuare costanti, varianti, aree di promulgazione, evoluzioni normative, tempi di vigenza, anacronismi ed emulazioni. Tra gli obiettivi del *CISEFN* quello di promuovere la collaborazione tra gli storici e i giuristi che, nella considerazione delle rispettive competenze, intendano perseguire una più proficua utilizzazione integrata dell'ingente mole del materiale documentario disponibile. Per attivare e rinnovare queste forme di dialogo si sono organizzati numerosi convegni: dalla prima rassegna nazionale sullo status degli studi svoltasi a Cento nel 1993 e raccolta nel volume degli atti *La libertà di decidere - realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, ai successivi incontri. Tra essi i due seminari realizzati nel 1994 e nel 1995 a San Miniato presso il *Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo*, in cui sono confluiti molti degli studiosi più noti e qualificati in materia per discutere e confrontarsi sulle repertoriazioni delle fonti normative e sulle edizioni degli statuti. Col Convegno tenutosi a Cagliari dal 25 al 29 settembre 1996 sul tema *Statuti e fonti normative cittadine tra Medioevo e prima Età Moderna* per iniziativa e ospitalità dell'*Istituto sui rapporti italo-iberici* del CNR, il Comitato ha avviato i raffronti su tematiche distinte, che hanno consentito di condurre indagini comparate su aspetti specifici della documentazione normativa; raffronti proseguiti col convegno *Gli Statuti e la stampa* tenutosi a Bologna il 23 e 24 gennaio del 1998. Il 5 novembre dello stesso anno il VI convegno dal titolo *Dieci anni di studi e ricerche sulla legislazione italiana medievale e moderna* ha coinciso con la presentazione della *Bibliografia Statutaria italiana* presso la sede del Senato di Palazzo Giustiniani in cui sono intervenuti Mario Ascheri, Mario Caravale, Giorgio Chittolini, Gian Savino Pene Vidari, Ugo Petronio, Vito Piergiovanni, Andrea Romano, Gian Maria Varanini e il ministro Ortensio Zecchino. Da ultimi il VII convegno su *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo* svoltosi a Ferrara dal 5 al 7 ottobre 2000, l'VIII su *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII - XV)*, tenutosi a Viterbo dal 30 maggio al 1° giugno 2002 e il IX su *Gli statuti universitari: tradizioni dei testi e valenze politiche*, svoltosi a Messina e Milazzo dal 14 al 17 aprile 2004.

[19] Nel caso del 1335 il legato cacciato, Bertrando del Poggetto, era stato anche, per volontà degli stessi bolognesi signore della città, anche se la sua "signoria" mantenne la peculiarità di esser abbinata alla carica legatizia.

dal loro esame si rileva che sembra esservi quasi assente un soggetto giuridico fondamentale, divenuto da appena un decennio un protagonista assoluto della scena politica e istituzionale della comunità bolognese; è la Chiesa che dal 1278 detiene la sovranità sulla città e sul suo territorio. I richiami ad essa nelle rubriche sono occasionali e quasi esclusivamente riferiti alla totale adesione della comunità e dei suoi organi alla fazione filoecclesiastica. La contestualizzazione appare pertanto essenziale anche per comprendere l'illusorietà e la provvisorietà di una simile omissione.

Nonostante i conflitti interni la comunità di Bologna aveva raggiunto intorno alla metà del XIII l'apice della sua parabola politica, significativamente simboleggiato da alcuni eventi di grande portata. A seguito delle sommosse del terzo decennio e degli anni tra il '43 e il '45 a competere per la guida della città erano giunti quei ceti emergenti che traevano vitalità dalle attività manifatturiere, mercantili e finanziarie gestite e tutelate dalle corporazioni e che si affiancarono agli esponenti dell'aristocrazia tradizionale. Nel confronto tra le parti in lotta quella "popolare" ambiva a regolamentare i comportamenti sociali, in modo da sottrarli agli antichi abusi e privilegi, e puntava a rendere l'imposizione fiscale quanto più funzionale ai propri interessi, tassando i beni immobili e non i redditi né il denaro contante. Perciò contava maggiormente sulla promulgazione di strumenti normativi e amministrativi, come gli estimi e gli statuti, che consentissero di assumere il controllo politico interno e la piena subordinazione delle componenti nobiliari della città e di quelle che nel territorio potevano ancora costituire sacche di resistenza e di ostilità. La parte aristocratica mirava a conservare il suo prestigio e le sue prerogative - come privilegi e esenzioni fiscali - e a tutelare le sue competenze patrimoniali. Nell'interesse comune erano il potenziamento della autorità degli organi cittadini sulle comunità del contado e l'ampliamento del controllo politico verso i territori limitrofi da attuare con un vasto programma di politica estera e territoriale, che consentisse a Bologna di divenire una delle città/stato protagoniste della realtà economica e politica dell'Italia centro-settentrionale, fino a rivaleggiare con le potenze del tempo, come Venezia, Firenze, Milano. L'aspirazione dei governanti di entrambe le estrazioni e dei ceti produttivi bolognesi di giungere a competere con le grandi potenze economiche e mercantili del tempo e di divenire polo strategico di comunicazione tra centro e nord Italia aveva trovato l'opposizione di Federico II, ancora in grado di rivendicare con la forza il pieno esercizio della sua autorità legittima. Fu proprio nello scontro col grande imperatore che Bologna aveva conseguito i risultati più

emblematici e significativi. La vittoria di Fossalta (1249) e la cattura di Re Enzo, figlio prediletto dell’imperatore, rappresentarono anche simbolicamente l’apice di un’ascesa che probabilmente si ritenne allora senza limiti immediati.

Rimosso l'ostacolo delle pretese imperiali, i governi di quegli anni erano stati in grado di dare attuazione ai loro programmi espansivi a ovest verso il Modenese, a sud verso il Frignano e a est verso la Romagna, la costa adriatica e il Delta padano, riportando numerosi successi. Quale ulteriore manifestazione di quei frangenti favorevoli si attuarono anche alcuni importanti lavori pubblici di sistemazione e di riqualificazione delle infrastrutture urbane, quali la selciatura di strade, l’ampliamento e il completamento della rete fognaria che utilizzava come collettore i due rami attivi dell’Aposa, i rifacimenti e i restauri alla chiusa di Casalecchio, ai canali del Reno e del Savena e al palancato della cinta del Circla.

Ma l’esito più significativo di questo periodo propizio fu il noto provvedimento con cui il Comune il 3 giugno 1257 riscattò tutti i servi presenti nel suo territorio (5855 persone) pagando ai loro signori (379 proprietà) le somme prestabilite di otto lire per i minori di quattordici anni e di dieci lire per i maggiori, senza distinzione tra maschi e femmine. Il provvedimento noto come *Liber Paradisus* per il suo richiamo alla libertà originariamente concessa da Dio, era scaturito da un transitorio compromesso tra la *pars populi* e le componenti aristocratiche. Nel clima politico in cui era stato emanato aveva assunto molteplici significati e obiettivi tra cui due appaiono più significativi: uno di carattere simbolico-giuridico, dato che il comune di Bologna nel restituire ad ogni donna e uomo in stato servile la dignità della libertà originaria si era attribuito una funzione legiferante nell’ambito del diritto naturale; in tal modo si era presentato come ente innovatore/restauratore dotato di quella facoltà legislativa che al momento era riconosciuta all'unica autorità da cui poteva scaturire la "legge", cioè l'imperatore; l’altro di carattere politico-fiscale, poiché si sottraeva una consistente fetta di popolazione da una condizione che non comportava soltanto una sottomissione personale, ma anche la totale immunità fiscale[20].

20 Con l’affrancazione in pratica il Comune, pur spendendo una cifra considerevole (53.014 lire da erogarsi in tre rate annuali entro il 1259), allargava considerevolmente la base imponibile, sottraendo i servi dal loro stato di non contribuenti. Si entrava così nel campo del jus commune (=della legge) e non più soltanto dello jus proprium (=degli statuti). I proemi del liber sono in materia molto espliciti. Se non per pochi soggetti rintracciati negli estimi di fine secolo, non sappiamo esattamente quali siano stati gli effetti pratici sulla vita dei "liberati", ma è presumibile che la loro esistenza non sia cambiata gran ché, dato che la loro nuova condizione giuridico personale non poteva mutare i loro effettivi rapporti di dipendenza economica. Si potrebbe presumere che anzi al lato pratico essi si siano ritrovati ad acquisire oneri nuovi, dovendo mantenere subordinazioni vecchie. Insomma la loro libertà fu probabilmente per molti più teorica che reale, mentre per alcuni forse si aprirono nuove prospettive. Benché il suo effetto pratico più sicuro sia stato quello dell'allargamento della base dei contribuenti, non si può nemmeno

Nonostante i successi e le esibizioni di potenza politica ed economica la situazione era continuamente minata dalle evoluzioni generali in cui si facevano evidenti i segni di una recessione incombente, annunciata già nel 1259 da una grave carestia, e soprattutto dall'endemica lotta per il potere che vedeva contrapporsi le fazioni nobiliari dei Lambertazzi ghibellini e dei Geremei guelfi[21].

Dopo la sconfitta e la morte di Federico II l'incapacità dei suoi eredi di sostituirne la figura e poi la scomparsa di Manfredi (1266) avevano inferto duri colpi a tutto lo schieramento ghibellino[22]. A Bologna poi a screditarne le capacità di governo e a inasprire le lotte e le rivendicazioni nei loro confronti aveva contribuito la grave sconfitta subita nel 1270/71 in una guerra condotta contro Venezia[23].

Proprio in quegli anni l'assunzione da parte di Carlo d'Angiò della guida della parte guelfa e la sua ambizione ad estendere il suo dominio sulle città e i regni italici stavano contribuendo alla radicalizzazione del conflitto tra le due fazioni sovracittadine e a creare quel clima di reciproca intolleranza che avrebbe caratterizzato le vicende delle comunità urbane dei decenni successivi.

In questo clima nel 1274 un ulteriore episodio della lotta per il potere tra le due maggiori fazioni magnatizie bolognesi quelle dei Lambertazzi di parte ghibellina e quella dei Geremei di parte guelfa aveva offerto agli esponenti più intraprendenti delle associazioni popolari l'occasione per allearsi a quest'ultima fazione verso cui del resto era spontaneamente orientata dalla propria stessa estrazione[24]. Nei cruenti scontri che ne erano seguiti la gran parte delle società della *pars populi* guidata da Rolandino Passaggeri, un maestro di arte notarile che in quegli anni

ignorare che soprattutto per i minori e i giovani la libertà conseguita poteva aprire opportunità prima ignote. Né può esser considerato irrilevante che ci si schierasse contro la dipendenza vincolante e pregiudiziale di persone da altre persone secondo un principio libertario sostenuto dai giuristi bolognesi di quel tempo.

[21] Tanto che nel 1263 Loderingo degli Andalò e Catalano di Guido da Ostia fondarono la Milizia di Maria Vergine Gloriosa dei Frati Gaudenti allo scopo la placare le lotte civili in città e nel contado. Chiamati al governo istituirono la figura del Capitano della Montagna per sedare e reprimere i frequenti episodi di insubordinazione che rendevano insicure vaste zone delle valli appenniniche.

[22] Secondo l'Hessel vi fu una relazione diretta tra la permanenza di Manfredi (fino all sua sconfitta a Benevento nel 1266) e il primato dei Lambertazzi a Bologna, così come tra la vittoria di Carlo D'Angiò e l'affermazione dei Geremei, op. cit., p. 243.

[23] Il conflitto era stato ingaggiato poiché nell'aggravarsi della necessità di rifornimenti alimentari occorreva liberare il corso del Po dal blocco improvvisamente imposto dalla città lagunare al transito dei rifornimenti per Bologna e nella speranza di poter accedere liberamente agli scali costieri per le rotte adriatiche che potevano garantire gli approvvigionamenti di sale e di cereali di importazione.

[24] Va comunque ricordato che prima di quest'avvicinamento la parte popolare aveva considerato in modo ostile tutti i magnati di entrambi gli schieramenti e ciò spiega anche la sua successiva contrapposizione. Nelle ormai usuali contrapposizioni sugli obiettivi della strategia espansiva del comune i Lambertazzi propendevano per un intervento militare contro Modena a sostegno dei fuorusciti ghibellini, mentre i Geremei propugnavano un impegno in Romagna contro Guido da Montefeltro, paladino dei ghibellini della zona.

aveva assunto un ruolo di protagonista nella scena politica cittadina[25], era intervenuta a favore dei Geremei, determinando la sconfitta dei ghibelllini e la definitiva prevalenza della parte guelfa[26].

Il netto prevalere di una parte sull'altra[27] aveva acuito i conflitti interni, portando anche tra i bolognesi la piaga delle espulsioni di massa e del fuoruscitismo, poi riaperta più volte dalle successive degenerazioni della politica antimagnatizia[28]. Nella reciproca incompatibilità che caratterizzava i rapporti tra le fazioni cittadine del tempo, nel 1274 i Lambertazzi avevano dovuto subire la prima espulsione, ripetuta del 1279[29]. La preminenza delle componenti popolari anche all'interno della fazione guelfa vincente si stava traducendo nell'adozione sempre più determinata di quella politica che è stata definita "antimagnatizia", perché orientata ad erodere le basi del potere dei magnati[30].

[25] Rolandino de' Passaggeri era un notaio, dottore di Arte Notarile presso lo Studio, che seppe emergere nella scena politica bolognese ponendosi a capo delle associazioni popolari durante le lotte di fazione che nella seconda metà del XIII secolo contrapposero Lambertazzi e Geremei. Dopo i duri scontri che culminarono nel giugno 1274 con la cacciata delle famiglie aderenti alla fazione dei Lambertazzi, promosse la formazione della citata Compagnia della Croce. In tal modo il potere interno di Rolandino raggiunse livelli quasi signorili e comunque eccezionali in un regime antiaristocratico. Avendo raggiunto anche il privilegio della permanenza perpetua nel collegio degli Anziani, il suo peso politico suscitò i sospetti e le contromisure di papa Niccolò III che intendeva rendere effettiva la sottomissione di Bologna e della Romagna ottenuta con la cessione alla Chiesa dei diritti imperiali su tali città e territori (1278). Il pontefice non solo pretese un giuramento di fedeltà della città, ma impose il rientro dei Lambertazzi e lo scioglimento della Compagnia della Croce (1279). Dal momentaneo scacco Rolandino seppe riprendersi fomentando una nuova cacciata della fazione avversa (1280) e riprendendo con maggior forza la sua politica antimagnatizia, culminata con la stesura degli *ordinamenti sacrati e sacratissimi* (1282-1284), le disposizioni … *volentes et intendentes quod lupi rapaces et agni mansueti ambulent pari gradu*…. La parabola di Rolandino fu irrimediabilmente tarpata dagli insuccessi della politica estera e dei conflitti intrapresi da Bologna in quegli anni.

[26] V. VITALE, *Il dominio della parte guelfa in Bologna (1280- 1327)*, Bologna 1901, rist. an. 1978.

[27] Questa "grande svolta", come la definì Alfred Hessel (op. cit., pp. 274-275) fu favorita, oltre che dalla sconfitta nel confronto con Venezia, dal conseguente crollò del tipo di governo creato dopo la vittoria su Federico II e portò alla fine dell'egemonia di Bologna sulla Romagna.

[28] Il danno che ne derivò per la comunità fu veramente enorme e probabilmente non adeguatamente valutato dai contemporanei. Ogni cacciata degli aderenti alla fazione soccombente innescava un'escalation di dolorose lacerazioni, alimentando i reciproci rancori e favorendo alleanze degli esiliati con le città rivali, con tutto il loro ripugnante contorno di congiure, delazioni, rappresaglie e combattimenti tra concittadini schierati su fronti opposti. Privandosi di interi settori delle sue risorse umane, la comunità cittadina doveva pagarne molteplici e gravissime conseguenze. Sotto l'aspetto demografico, gli esodi forzati alteravano d'un tratto l'equilibrio tra la popolazione urbana e quella rurale. Sotto quello urbanistico, creavano artificiosi vuoti nel tessuto cittadino. Sotto quello economico e finanziario, debilitavano risorse, attività e scambi. Infine sotto quello strategico e militare, alimentavano le sacche di resistenza e di ostilità presenti nel territorio.

[29]Tanto per i cronisti del tempo quanto per molti storici il fenomeno che più valse ad erodere la rilevanza e l'autorevolezza raggiunte da Bologna nel periodo comunale fu quello delle lacerazioni interne e delle lotte di fazione Il *Serventese dei Lambertazzi e dei Geremei* riferendosi ai disordini e all'espulsione del giugno del 1274 è molto esplicito:

Del guasto de Bologna se comença,
come perdé la forza e la potença,
e lo gran senno con la provedença,
c'aver solea.
Che per lo mondo era chiamà Reyna,
fontana delle altre e medexina...

F. PELLEGRINI, *Il sirventese dei Lambertazzi e dei Geremei*, AMR, s. III, IX (1891), pp. 22-71 e 181-224; X (1892), pp. 94-140.

[30] Gli esponenti dell'aristocrazia di ascendenza militare e feudale un tempo investita o riconosciuta dalle autorità imperiali, ovvero gli eredi di quelle famiglie che da un paio di secoli avevano capeggiato le consorterie raccolte attorno a molte delle torri cittadine, le stesse che avevano costituito l'ossatura del primo comune consolare e che spesso disponevano ancora del controllo di vaste zone del contado.

Peraltro proprio in quel periodo di transizione tra la precedente fase espansiva e una generale recessione incombente si stava accentuando un'ulteriore differenziazione all'interno della società bolognese. Sotto la comune facciata del guelfismo vincente e delle organizzazioni di mestiere che puntavano a monopolizzare gli organi di rappresentanza del comune, i proventi delle attività manifatturiere, commerciali e finanziarie stavano facendo emergere una ristretta élite che, per potenza economica e autorevolezza politica, era capace di trarre vantaggi anche dalle ripetute espulsioni della fazione ghibellina e di indirizzare le strategie pubbliche all'incentivazione e alla protezione delle loro attività. All'interno dei ceti produttivi era insomma già in atto una netta divaricazione tra chi, appartenendo alla manodopera doveva, subire una progressiva proletarizzazione e i beneficiari delle attività economiche di punta: un'aristocrazia del denaro che nel giro del secolo entrante avrebbe reso stabile e inamovibile la sua presenza al vertice della società e delle istituzioni.

Proprio alla fine degli anni Settanta su queste dinamiche interne calò un evento inatteso che avrebbe condizionato la vita politica e sociale di Bologna sia nell'immediato che nei secoli successivi. Solo vent'anni prima in un clima di necessaria conciliazione tra le parti la città aveva contribuito in maniera determinante alla sconfitta di Federico II e quindi al successivo e conseguente declino dell'autorità imperiale. Confidando sulle difficoltà che ne derivarono per la nuova dinastia imperiale degli Asburgo e sulla relativa ritrosia ad impegnarsi in una pericolosa "politica italiana", Niccolò III Orsini riuscì ad ottenere da parte dell'imperatore Rodolfo la rinuncia alla sua sovranità sui territori e sulle città della Romagna compresa Bologna[31]. Puntando a concretizzare questa sottomissione conferì ad un nipote, Bertoldo Orsini, le funzioni che erano state del conte imperiale e nominò un altro nipote, il cardinale Latino Frangipani, legato per la Romagna e la Toscana. Vedendo compromessa la propria autorità, i vertici dei guelfi bolognesi avevano adottato alcune contromisure come quella dell'ottobre del "78 con cui il Consiglio del popolo rese perpetuo l'anzianato di Rolandino Passaggeri per consolidarne il peso politico. Tentarono inoltre di opporre una certa resistenza alle imposizioni legatizie. Ma di

[31] Eletto papa al termine del 1277, intraprese una politica di ricomposizione e di riappropriazione delle competenze politico-territoriali dello stato della Chiesa continuando così gli indirizzi ierocratici di Gregorio X, volti fra l'altro a rivendicare il dominio sui territori e le città che erano stati bizantini, Bologna compresa. Nell'attuare il suo progetto puntò a sottomettere la Romagna e la Toscana giustificando i suoi interventi con la necessità di sedare le lotte che laceravano queste due aree. Appena eletto, il 12 dicembre del 1277, aveva chiesto la cessione della Romagna all'imperatore Rodolfo d'Asburgo, che dopo il fallimento dei tentativi degli imperatori svevi di controllare i territori italiani di competenza imperiale, decise di rinunciavi nell'ambito di accordi più complessivi con una dichiarazione resa pubblica a Roma il 4 maggio 1278: MGH, *Constitutiones et Acta publica imperatorum et regum*, 3, 176, n. 182, 184, 185. L'Hessel a p. 272, n. 83 cita "contromisure preventive" prese dai bolognesi.

fronte alle minacce del papa si rassegnarono ad una politica conciliante, accettando le condizioni che Niccolò III, nella sua veste di dominatore ed arbitro della città, imponeva loro[32]. Con questa ampia affermazione del pontefice e con la presenza dei suoi due nipoti nelle funzioni/chiave di Podestà e di Legato si ratificarono gli accordi e nel settembre successivo si giunse al rientro dei Lambertazzi fuorusciti. La pacificazione interna così imposta non rimuoveva però la preminenza dei Guelfi che mal sopportavano la politica del podestà papale che volendo essere *super partes* tendeva a favorire la fazione avversa anche nella delicata questione del conferimento delle cariche pubbliche. Approfittando di una contemporanea assenza dei due cardinali cugini tra novembre e dicembre del 1279, i Geremei fomentarono nuovi disordini a cui i Lambertazzi risposero occupando la piazza il 22 dicembre. Nell'impossibilità di difenderla e dopo gravi perdite, la sera stessa furono costretti a fuggire dalla città. Subito Rolandino ne riassunse il governo reintegrando la Compagnia della Croce e appoggiandosi su una sorta di direttorio composto da altri otto esponenti della fazione guelfa che procedette a nuove confische e distruzioni dei beni dei Lambertazzi. A nulla valsero le trattative condotte dai nipoti del papa in Romagna nei mesi successivi. Quando Niccolò III era ormai orientato ad un intervento armato, morì il 22 agosto 1280 portando nella tomba i suoi grandi progetti di affermazione papale su tutta l'Italia centro-settentrionale. Dal momentaneo scacco Rolandino seppe dunque riprendersi conducendo con maggior forza la sua politica antimagnatizia. Come in altre città infatti, queste vicende e quelle successive stavano accentuando le differenze originarie interne al partito guelfo, nel quale le organizzazioni popolari seppero far prevalere una politica di isolamento dell'oligarchia aristocratica, inaugurando quella politica antimagnatizia che si concretizzò negli ordinamenti "sacrati" del

[32] Rese note il 29 maggio 1279, esse ingiungevano al governo bolognese di giurare fedeltà alla Chiesa, di riconciliarsi con la fazione ghibellina, di revocare tutte le condanne al bando e tutte le confische nei loro confronti, di permetterne il ritorno con la reintegrazione di tutti i loro diritti e di pervenire ad un rinnovo degli uffici pubblici e dei consigli concordato tra gli esponenti della fazione guelfa e ghibellina. Si faceva ben percepire che le condizioni imposte rappresentavano l'unica possibilità per i bolognesi di conservare qualche margine di autonomia. Per quanto riguardava i cambiamenti negli organi di governo ad esempio, se non si fosse giunti autonomamente ad una un accordo, se ne sarebbero occupati i delegati pontifici. Infine per togliere preminenza alla fazione guelfa, si impose di sciogliere fino a nuovo ordine la Societas crucis, la compagnia di duemila uomini armati costituita da Rolandino Passaggeri dopo la cacciata dei Lambertazzi del 1274 col compito di mantenere la pace interna e soprattutto di impedire complotti e rivincite dei fuorusciti. Secondo i suoi disegni, Niccolò III assegnò alla città quale podestà di sua nomina il nipote Bertoldo che, con la facoltà di farsi eventualmente sostituire da un vicario, avrebbe dato inizio al suo mandato il 29 giugno, disponendo non solo del contingente armato portato al suo seguito, ma anche della gran parte delle forze locali. Secondo l'Hessel sulla rassegnazione dei vertici bolognesi dovette influire il tragico terremoto del 1° maggio 1279: ibidem, p. 273.

1282 e in quelli "sacratissimi" del 1284[33]. In essi si previde una serie di disposizioni tendenti ad escludere il ceto aristocratico dalle leve del potere e a tutelare l'elemento popolare anche in campo giudiziario. Fu durante questa fase di massima affermazione politica dei ceti produttivi organizzati nelle arti e rappresentati dal guelfismo popolare, che la loro struttura organizzativa divenne in pratica coincidente col governo comunale[34].

Quella dei primi anni Ottanta può essere considerata come la fase più rigida e antinobiliare del governo guelfo, resa possibile da una serie di circostanze favorevoli: in particolare dalle buone sorti della coalizione guelfa col reciproco appoggio tra papa Martino IV e Carlo d'Angiò. Ma dal 1287 la scomparsa di quest'ultimo e il progressivo mutamento di quelle circostanze indussero il governo popolare ad una maggiore duttilità con un'alternanza di aperture e di irrigidimenti, sintomi del declino della fortuna politica di Rolandino, compromessa dagli insuccessi in politica estera e nei conflitti intrapresi da Bologna in quegli anni. Il suo dominio come quello della parte guelfa di estrazione popolare e quindi più radicale - quella che si è voluto paragonare ai guelfi neri di Firenze e di Pistoia - venne man mano minato da una serie di avvenimenti interni ed esterni che costrinsero ad attenuare l'originaria intransigenza, fino a far accettare nel 1299 il rientro dei Lambertazzi e a lasciar spazio per qualche anno (fino al 1306) ad un governo guidato dai guelfi più vicini ai ceti magnatizi e perciò più concilianti, quelli paragonati ai "bianchi".

[33] Significative le volontà che sottintendevano le disposizioni, espresse da Rolandino: … *volentes et intendentes quod lupi rapaces et agni mansueti ambulent pari gradu*….

[34] Si trattò di una parentesi di una ventina d'anni, dopo la quale riemerse la compresenza delle due strutture parallele del "Comune" e del "Popolo". Ma da allora il collegio degli Anziani, ovvero il vertice delle organizzazioni produttive, rimase protagonista della scena politica come punto di riferimento locale. Infatti, anche nelle successive complesse vicende, sopravvisse come efficace espressione di autonomia e non scomparve nemmeno allorquando dominazioni esterne e accentramenti signorili riuscirono a logorare o a vanificare la struttura organizzativa comunale.

Gli statuti del 1288

Gli statuti del comune del 1288[35] furono voluti, elaborati e redatti in frangenti nei quali a Bologna già si erano percepiti pesanti sintomi di recessione e a conclusione di in una delle fasi di più intransigente chiusura della fazione dominante dei guelfi nei confronti dei magnati e dei ghibellini.

Erano stati preceduti dalle prime dieci redazioni statutarie[36] in cui si compendiavano e si riflettevano le risultanze istituzionali e organizzative maturate in più di un secolo di vicende di sviluppo e trasformazione della struttura politica e amministrativa del comune di Bologna.

Ancora non sembrano recepire il mutamento istituzionale più importante avvenuto nel frattempo, cioè il passaggio di Bologna sotto la dominazione della Chiesa, quasi che si volesse occultare e ignorare la parentesi di dominazione diretta coincisa con l'ultimo triennio del pontificato di Niccolò III. Ciononostante sarebbero rimasti in vigore fino al 1318, quando ormai la sovranità della Chiesa e la sua volontà di renderla effettiva e stabile si erano manifestate a più riprese sia in coincidenza con gli ultimi anni del pontificato di Bonifacio VIII sia dopo il trasferimento della Sede Apostolica ad Avignone.

La loro stesura fu decisa il 23 aprile del 1287 con una delibera del consiglio del popolo votata su proposta del collegio degli Anziani e Consoli[37]. A redigerli furono chiamati due esperti di Diritto – Bonagrazia Armani e Giuliano Canuti - e quattro notai – secondo la proposta del Capitano del Popolo e degli Anziani e Consoli – cui si aggiunsero per volontà dell'assemblea quattro cittadini con evidenti funzioni di controllo. Dopo ripetute sollecitazioni all'inizio di ottobre del 1288 i nuovi statuti furono presentati al consiglio[38]. Il lavoro prolungatosi per quasi

[35] Tali statuti furono editi nel 1937 a cura di Gina Fasoli e Pietro Sella: *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Sella, cit.

[36] Tante ne conta come anteriori a quelli del 1288 l'inventario del comune del 1293: ibidem, p. IX; a noi sono pervenute quelle comprese tra 1245-50 e il 1267 edite da Luigi Frati: *Statuti di Bologna degli anni 1250-67*, a cura di Luigi Frati, cit.

[37] *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Sella, cit., pp. XXX –XXXVI.

[38] È opportuno ricordare che si tratta di statuti del comune e che contemporaneamente vigevano gli statuti del popolo di cui sono pervenute poche e spesso parziali redazioni. Redatti dagli Anziani e dai rappresentanti delle compagnie, i relativi codici erano molto meno ampi occupandosi dei rapporti tra le varie associazioni, delle procedure di elezione degli Anziani e dei Consoli, delle loro competenze e di quelle dei ministrali eletti dai corporali (assemblee) delle società, nonché delle prerogative del Capitano e del consiglio del Popolo. Negli statuti del comune venivano inserite forme di riconoscimento di quelli del popolo e con la crescita di rilievo delle componenti corporative della comunità, un numero crescente di provvedimenti presi dai rappresentanti delle associazioni che assumevano il valore di norme generali. Tuttavia nel 1288 si era ancora lontani da una fusione tra gli statuti comunali e quelli del popolo che fu raggiunta solo nel 1356, quando essi sancirono la sottomissione ad

un anno e mezzo era stato ingente, poiché si erano prese in esame molte centinaia di carte e volumi in cui erano riportati tutti i provvedimenti presi nei decenni precedenti, dagli statuti alle riformagioni, dalle concessioni ai privilegi, selezionando quelli che mantenevano vigore da quelli transitori e superati. Si sottoposero poi gli statuti precedenti ad un ulteriore vaglio per eliminare sovrapposizioni e contraddizioni, ripetizioni e anacronismi.

Tra tutto il materiale esaminato dalla commissione istituita per la nuova redazione il maggiore rilievo dovettero averlo gli statuti più recenti, cioè quelli del 1267 e le eventuali redazioni successive di cui non sono pervenute tracce, ma che, se anche esistite, presumibilmente non avevano affrontato quel lavoro di radicale revisione e di riordino di cui si manifestò l'esigenza con la delibera dell'aprile del 1287. Per effettuare raffronti evolutivi rimangono quindi essenziali proprio le rubriche del 1267, raccolte in dieci libri[39] con un ordine sommario indotto dal succedersi delle questioni affrontate, almeno apparentemente senza criteri preventivi di ripartizione e ampiamente incomplete, dati i frequenti rinvii alle consuetudini, per quanto concerneva gli aspetti istituzionali, o alla competenza di esperti, giudici e notai, per le questioni di diritto privato e di procedura in ambito civile e penale.

Al disordine e all'incompletezza della precedente redazione nota (1267), quella del 1288 oppose raggruppamenti significativi delle diverse rubriche che furono distribuite in dodici libri intenzionalmente omogenei che, pur migliorando sensibilmente la loro consultabilità, non escludono totalmente sovrapposizioni, ripetizioni e incoerenze; di certo, anche in relazione alle rubriche di analogo contenuto, non si trattò di una semplice revisione, ma di una trasformazione radicale che introdusse rettifiche e parti del tutto nuove laddove se ne manifestò l'esigenza[40].

In definitiva il codice del 1288 presenta innovazioni formali e sostanziali che, abbandonando totalmente i residui della lontana origine contrattuale del comune, riflettono la definitiva affermazione del concetto di uno stato cittadino sovrano e autonomo al quale tutti i soggetti presenti nella città e nel territorio debbono sottostare con analoghi diritti e doveri. Le sue norme sono precisate nel dettaglio escludendo rinvii a consuetudini e ricorsi ad esperti e limitando ad alcuni casi isolati le facoltà di arbitrio del podestà, del capitano e dei loro ufficiali.

un'autorità superiore – in quei frangenti Giovanni da Oleggio – e la riduzione del podestà e del capitano del popolo ad un ruolo amministrativo.

[39] Alla redazione del 1267 va abbinata quella degli ordinamenti dei Frati Gaudenti del 1265.

[40] *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Sella, cit., pp. XII –XIII e XXII..

Complessivamente si redassero 673 rubriche ripartite con quantità molto variabili nei citati dodici libri contenenti da un minimo di quindici rubriche per l'ottavo libro ad un massimo di ben 153 per il quinto. Questa enorme disparità sembra derivare da due fattori principali: l'intenzione di racchiudere negli stessi libri le norme anche più minute di settori complessi come quelli trattati nel quarto libro e nel quinto libro sui reati - cioè sui reati – o come nel sesto libro sulle cause criminali; e la presumibile assenza di una programmazione rigidamente legata alla quantità delle norme.

Sommariamente si può rilevare che;

nel **primo libro -** *Sul podestà, sul suo staff e sul Consiglio degli Ottocento* e nel **secondo libro** - *Sul consiglio dei Duemila, sull'elezione degli ufficiali del Comune, i loro giuramenti, le norme relative ai loro uffici* - ci si occupò delle cariche e degli organi pubblici a proposito delle procedure di designazione, della durata dei mandati, delle competenze e dei controlli sul loro operato. Già in questo settore emerge più volte il clima di forte contrapposizione tra gli aderenti alle fazioni rivali e la generale preclusione ad incarichi pubblici per esponenti ghibellini dei Lambertazzi;

- nel **terzo libro** – *Sull'esazione dei dazi, tariffe, modalità, incaricati, ecc., regolamenti sui mulini, sul naviglio ci si occupa di tassazioni partendo dalla definizione dei ruoli e dei, sul porto* – si trattò delle competenze e delle mansioni dei vari funzionari addetti a tale settore detto della gabella. Nella trattazione si prendono in considerazione aspetti relativi ai controlli sulle unita di misura, sulle attività dei mulini e delle gualchiere, delle chiuse, dei canali e del porto;

- nel **quarto** – *Disposizioni di diritto e procedura penale, comprese le norme sui danni dati* - si affrontarono le forme di reato precisando le procedure con cui accusare ed inquisire; prevedendo le pene per molte specifiche trasgressioni, esse rivelano una perdurante contaminazione tra sistema accusatorio e sistema inquisitorio;

- nel **quinto libro –** *Ordinamenti sacrati e sacratissimi* **-** si procedette alla elencazione dei reati che potevano ostacolare o sovvertire l'ordine politico e quello pubblico. Pertanto vi si possono leggere, oltre a molte rubriche essenziali per il funzionamento degli organi amministrativi, quelle tese ad confermare la preclusione nei confronti della fazione perdente dei ghibellini: in particolare la conferma degli ordinamenti sacrati.

- il **sesto libro** – *Disposizioni di diritto e procedura civile* - contiene altre precisazioni su cause, procedure e sentenze elencando un'ulteriore serie di divieti e di prescrizioni

- nel **settimo libro** – *Esercizio del notariato e obbligazioni* - si trattarono le forme contrattuali a partire da quelle che riguardavano il comune stesso a tutela dei suoi diritti: inoltre si trattarono i testamenti e le doti.
- l'**ottavo libro** – *Studio e privilegi degli scolari* - si occupò delle questioni legate alla presenza dello studio e degli studenti prendendo in considerazione i loro privilegi e le attività indotte
- protagonisti delle rubriche del **nono libro** – *Disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'amministrazione del contado* - erano le comunità e il territorio del contado, con la trattazione delle forme della loro soggezione alla città.
- nel **decimo libro** – *Regolamento urbano e lavori pubblici da fare e da mantenere* - si affrontarono prescrizioni e divieti riguardanti l'igiene pubblica, la manutenzione dei condotti idrici e fognari, delle chiuse e delle mura, delle piazze e delle strade, dei ponti e dei pozzi; con norme antincendio e antinquinamento. Da ricordare in particolare le norme sulla costruzione dei portici;
- l'**undicesimo libro** – *Entrate e spese del comune* – si occupò degli introiti, delle uscite nel bilancio del comune e dei provvedimenti di carattere militare. Vi compaiono anche rubriche che sono in pratica dei resoconti delle entrate e delle spese del comune che non fanno normalmente parte della struttura di uno Statuto.
- infine nel **dodicesimo libro** – *Esercizio dei vari mestieri ed industrie, rappresaglie, mercati, compagnie di popolo* - furono trascritte prescrizioni su molte delle attività produttive e commerciali della comunità nonché indicazioni su sanzioni e multe

Nel codice originario alle rubriche del 1288 si apportarono integrazioni dovute a delibere successive e aggiunte a margine delle carte. Si tratta di correzioni e novità che attestano che almeno per i primi anni permaneva un'attenzione alla rispondenza del dettato degli statuti alle esigenze reali.

Il protocollo

Il protocollo[41] degli statuti del comune di Bologna del 1288 per quanto breve non si limita alla tradizionale invocazione né ad una generica presentazione del codice e dei suoi estensori, ma ne rileva una delle motivazioni fondamentali, già riportata nella delibera dell'anno precedente con cui si era decisa la nuova redazione.

Se ne può cogliere un primo spunto di richiamo a situazioni attuali, cioè l'eccesso di norme che spesso si ripetono e si contraddicono.

Secondo quanto dichiarato nel citato protocollo, l'esigenza principale a cui doveva rispondere la nuova redazione era quella di mettere in ordine e aggiornare una gran massa di norme e riformagioni (= delibere), scritte per i precedenti codici, sparse senza una logica evidente in diversi libri e volumi e a volte divenute inutili, contraddittorie e superflue, a tal punto da rendere arduo non solo conoscerle, ma anche rintracciarle; e ciò benché fossero trascorsi soltanto alcuni decenni dalle prime promulgazioni statutarie bolognesi[42].

Nel novero delle finalità espresse dal protocollo, il primo problema che si intendeva sollevare e risolvere era dunque quello dell'utilità e dell'efficacia della normativa, un problema che nella sua accezione più ampia non si limita all'esigenza di riordino dell'esistente, ma entra nella questione di fondo e sempre ricorrente della rispondenza di tutte le norme - siano leggi o regole, divieti e obblighi - alle situazioni reali e alla loro continua evoluzione, un problema che non solo si riconduce all'attuale e controproducente sovrabbondanza di leggi e norme, ma anche alla questione della vigenza e della rispondenza degli statuti di un tempo che tante volte gli studiosi moderni di tale tipo di promulgazione hanno sollevato. Un'ulteriore considerazione

[41] In nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questi sono gli statuti del comune di Bologna compilati dai signori Bonagrazia del signor Armano, Juliano del signor Cambio giurisperiti, Petrizolo di Medicina, Bongiovanni del signor Zevenino de Zovenzoni, Nauclerio del signor Giovannino dei Pavanesi e Alberto da Fiesso, Giacomo di Rastignano, Riccobono de Plastellis, Lorenzo del signor Alberto Scario et Guido di Bontalento notai, a ciò incaricati dal comune di Bologna; tratti da diversi e vari e innumerevoli statuti, riformagioni, libri e volumi dove disordinatamente e confusamente e senza criterio furono posti e sparsi; tra i quali se ne trovavano anche molti inutili, contrari e uguali e superflui, cosicché non solo sapere ma anche trovare era per chiunque impossibile; in questo volume redatti, ordinati, chiariti utilmente e in breve dal predetto immenso numero di libri, tolti i superflui, le prefazioni, i simili, i contrari e gli inutili e togliendo quelli che erano caduti in desuetudine e inoltre anche cambiando le loro parole laddove ciò appariva opportuno in quanto fu possibile per la loro inadeguatezza che è naturalmente insita nell'uomo e che a memoria di tutti non ha permesso ad alcun uomo di sbagliare a lungo.

[42] Inserire il testo tradotto della delibera del 23 aprile 1287.

può essere tratta dalla menzione dei giurisperiti e dei notai chiamati a redigere i nuovi statuti: i nominativi di metà di loro attestano una provenienza da località vicine e lontane del contado, sintomo di un'immigrazione che al momento doveva essere in forte regresso, ma che nel secolo precedente aveva contribuito a popolare e ad espandere la città di Bologna.

Il primo libro

Secondo le categorie compendiate nel quadro del sistema giuridico attuale nel primo e nel secondo libro si promulgarono norme giuridiche che in base al loro contenuto appartengono a quella parte del *diritto oggettivo* detta di *diritto pubblico* perché rivolto a regolare la formazione, l'organizzazione e l'attività degli organi dello Stato e degli enti pubblici, nonché i rapporti che essi intrattengono con i privati.
Anche in base agli *interessi protetti* tali norme sono ascrivibili al *diritto pubblico*, essendo disposizioni inderogabili che furono poste a tutela degli interessi dell'intera collettività e che disciplinarono la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i loro rapporti con i privati.
In relazione alle *materie regolate* alcune norme dei primi due libri appartengono sia al *diritto costituzionale* fornendo alcuni principi essenziali e alcune disposizioni fondamentali per la vita dello Stato, dei cittadini e della comunità; tutte sono ascrivibili al *diritto amministrativo*, poiché puntavano a disciplinare e organizzare l'attività amministrativa dello Stato in tutti i suoi molteplici aspetti e organi regolandone le competenze, i poteri, l'organizzazione, il funzionamento, i beni, i mezzi, le forme degli atti, la tutela e i rapporti con i singoli cittadini.
Nel contesto di questo lavoro di comparazione e di recupero di motivazioni e criteri del diritto proprio, questi due primi libri rivestono una particolare importanza e meritano riflessioni più approfondite rispetto ad altri.

Nelle diciassette rubriche del **primo libro** in particolare si affrontarono le modalità e le norme basilari per comporre l'apparato politico e amministrativo del comune:

I. *Sull'elezione del podestà.*
II. *Sull'insediamento del podestà; sulle prime incombenze del podestà.*
III. *[Sull'arrivo del podestà].*

IV. *Sul giuramento del podestà.*
V. *Sul giuramento del giudice del podestà. Rubrica.*
VI. *Sul giuramento della guardia del podestà (milites domini potestatis).*
VII. *Sul giuramento del notaio del podestà.*
VIII. *Sulla stima e sulla sostituzione dei cavalli del podestà.*
IX. *Sul far cessare la frequentazione con familiares del podestà.*
X. *Sull'elezione del Consiglio degli Ottocento.*
XI. *Sulla convocazione dei consiglieri in assemblea.*
XII. *Sulle giustificazioni da presentarsi da parte dei consiglieri che non si sono recati in assemblea.*
XIII. *Sul divieto per i consiglieri di presentare in Consiglio proposte senza il consenso degli Anziani e Consoli.*
XIV. *In che modo e come le proposte e le Riformagioni debbono essere presentate.*
XV. *Sui consiglieri che prendono la parola in Consiglio: in che modo e come possono essere ammessi a parlare.*
XVI. *Sulla pena per chi durante il Consiglio siede al posto degli Anziani e Consoli, o sul rialto. Rubrica.*
XVII. *Sullo svolgimento delle votazioni in Consiglio per le spese del Comune o per concedere al podestà il potere di assegnare bandi o rappresaglie.*

Si iniziò dal reclutamento del vertice di tale apparato e cioè del podestà[43] col suo seguito . Le preoccupazioni relative a tale figura vennero espresse cercando di predisporre scelte adeguate per le sue caratteristiche e forme di verifica e di controllo sul suo operato[44].

[43] *I: Sulla nomina del signor podestà; II: Sull'insediamento del signor podestà; III: Sul da farsi da parte del signor podestà; IIII: Sull'insediamento del signor podestà; V: Sul giuramento del signor podestà; VI: Sul giuramento del giudice del signor podestà. Rubrica.*
I: Stabiliamo che la nomina del signor podestà sia fatta e debba essere fatta durante i tre mesi precedenti la fine del mandato di qualunque podestà, secondo la forma dello statuto e dell'ordinamento fatto al tempo del signor Ubaldo degli Interminelli, un tempo capitano del popolo di Bologna; che anche [si trova] nel quinto libro sotto la rubrica, «sull'elezione da farsi del podestà e del capitano».

[44] [II] *Sull'insediamento del signor podestà; III sul da farsi da parte del signor podestà.*
Ordiniamo che fatta la scelta del nuovo podestà, entro il terzo giorno immediatamente successivo sia scelto uno tra i banditori del comune di Bologna come sindico del comune e un buon notaio che [entro otto giorni vadano dal] nuovo podestà scelto e presentino le lettere da parte del comune della scelta dello stesso. Il qual notaio scriva la presentazione delle lettere dell'elezione dello stesso. Nelle quali lettere sia contenuto che lo stesso giorno della presentazione o il seguente debba rispondere se accetti la nomiina alla podestaria di sé fatta. E se avrà accettato, giuri nel consiglio della sua terra o nel consiglio della terra dove sarà, di assumere il mandato della città di Bologna e di condurre lo stesso mandato secondo la forma del suo giuramento. La forma autentica del quale giuramento anche sia mandata allo stesso e la forma del suo insediamento e del sindacato dello stesso e siano mandate le altre che siano necessarie per le cose predette. Il qual notaio sulla stessa presentazione, accettazione e giuramento o recusazione rediga un atto pubblico. E il predetto sindico possa e debba allo stesso podestà promettere la corresponsione del suo salario secondo il modo e la forma del giuramento dello stesso

In merito al primo aspetto la solennità e la magnificenza delle cerimonie associate alla sua designazione non appaiono solo rituali e formali, ma anche espressamente commisurate all'altezza dell'incarico e indirizzate a farne percepire la grande responsabilità, in primo luogo proprio al podestà designato[45]. Quanto al controllo sul suo operato si previdero gli incarichi, i tempi, le modalità e le sanzioni. Benché si tratti di una norma ben nota e allora comune e diffusa, è interessante rilevare come il podestà fosse responsabile in solido dello svolgimento del suo mandato, tanto che si prevedeva che una parte del suo salario rimanesse presso il massaro del comune fino al completamento della verifica (sindicato) a cui il podestà veniva sottoposto dopo il termine del suo incarico, nell'eventualità che dovesse rifondere danni arrecati da lui o dai suoi ufficiali[46]; se poi quella cifra non fosse stata sufficiente a compensare le mancanze, ci si sarebbe rivalsi sugli averi personali del podestà. Ovvio che questa clausola

e gli statuti del comune di Bologna. La quale presentazione il detto sindico sia tenuto a fare al podestà eletto lo stesso giorno o il seguente che il medesimo sindico sia giunto alla città o luogo nel quale o nella quale si trovasse lo stesso podestà eletto. Le quali lettere e forma di giuramento faccia o faccia fare il notaio cancelliere del comune: per fare le quali o per farle fare abbia e debba avere quaranta soldi di bolognini, e non possa percepire o avere di più per sé o per altro in alcun modo o natura. Il tenore delle quali lettere vogliamo che sia tale premesso un adeguato saluto. «Poiché il mondo esposto all'errore maligno tra le altre incombenze dei popoli deve temporaneamente essere principale ciò cioè eleggersi un buon rettore, siccome la salute di ogni regime e officio dipende dalle mani del rettore a sé affidato e massimamente siccome la generale tranquillità dei membri si governa dalla disposizione di una buona guida; proprio per il fervore di questo desiderio uomini solleciti e prudenti ai quali nei giorni appena trascorsi fu attribuita la facoltà di eleggere il rettore secondo la forma degli statuti ordinamenti e riformagioni del comune e del popolo di Bologna, misurando le forze e ponderando le virtù del vostro celebre nome, scelsero la vostra persona podestà e rettore dalle calende prossime venture in avanti per il tempo successivo di un semestre con consenso e volontà unanime. Riguardo a ciò alla nobiltà vostra con quella quantità di salario sarà unito a questi giudici, alle guardie, ai notai, ai berrovieri e l'altro seguito che per le azioni lodevoli degli stessi, vi onoreranno e per gli altri che, trasmessi a voi dal nostro sindico gli statuti e anche gli altri del comune e del popolo di Bologna [gli statuti] dichiarano il regime dello stesso ufficio. Offerenti con grande attesa supplichiamo che accettando questa elezione e l'incarico offerto se piacerà, entro il termine ordinato secondo la forma dei premessi statuti dobbiate recarvi alla città di Bologna altrimenti cassiamo la vostra elezione e la annulliamo del tutto».

[45] [III] *Sull'avvento di un nuovo podestà*
Si sancisce che quando un certo podestà dovesse assumere il mandato della città di Bologna, debba venire durante i dieci giorni prima del giorno di avvio del suo incarico con tutto il suo seguito di giudici, guardie, notai e venti berrovieri. E mentre verrà indichi al rettore della città di Bologna quale giorno farà ingresso in città e, quando sarà entrato in città acceda alla chiesa del beato Pietro e dopo venga alla piazza del comune di Bologna: e prima che scenda da cavallo egli o qualcuno del suo seguito, sia tenuto a giurare di reggere egli stesso come signor podestà la città di Bologna in buona fede e secondo il giuramento dello stesso. E i giudici e le guardie dello stesso e il notaio similmente dovranno giurare di condurre i loro incarichi secondo la forma del giuramento degli stessi, e di custodire gli statuti e le riformagioni del comune e del popolo bolognese e di giurare a statuti chiusi, non aggiungendo o mescolandovi alcuna parola in cambio, con frode o qualche artificio. E sia tenuto ad essere ospitato con tutto il suo seguito nel palazzo del comune di Bologna e non altrove per i detti dieci giorni e per tutto il tempo del suo mandato e per dieci giorni finito il [oltre la fine del] suo incarico per la verifica (sindicato) dello stesso e del suo seguito. E [ciò]sia sancito (o promulgato).

[46] Nella rubrica [IIII] *Sul giuramento del signor podestà* egli si dichiara tenuto a sottostare alla verifica finale del suo operato con l'enventualità di dover risarcire danni procurati durante il suo mandato: *...che una parte del salario dell'ultimo mese debba stare e rimanere presso il massaro o depositario del comune di Bologna fino alla fine della verifica (sindicatus) su di me e sul mio seguito. Cosicché se accadesse che io o qualcuno del mio seguito sia condannato dai sindaci, tale condanna o condanne siano pagate con tale somma finché sia sufficiente. E se la condanna o le condanne si estendessero oltre tale quantità così depositata supplire del mio...*

circoscriveva la sua scelta all'interno di un novero di abbienti che come si vedrà subito appartenevano ad una categoria professionale appositamente preparata.

In effetti oltre che dell'idoneità del podestà ci si doveva preoccupare delle capacità dei suoi ufficiali, inducendo quel fenomeno ben noto agli studiosi delle istituzioni del tempo che vide sorgere e consolidarsi un genere di professionisti del settore, cioè di esperti che si preparavano alla conduzione di apparati comunali e che accettavano incarichi da parte dei comuni cittadini. Ciò avveniva secondo rapporti preferenziali che ricalcavano l'adesione delle rispettive città ai due grandi schieramenti del tempo; pertanto città guelfe attingevano podestà con i loro seguiti da altre città guelfe e altrettanto accadeva per comunità ghibelline. Tale predeterminazione nell'interscambio di funzionari era particolarmente rigida in un periodo di forte contrapposizione che vedeva Bologna dominata dalla parte guelfa e attraversata dalla politica antimagnatizia.

Dai giuramenti loro richiesti riportati nelle rubriche successive si deducono in dettaglio i compiti affidati ai vari ufficiali dell'apparato, ma soprattutto si evince la loro totale subalternità alle norme già vigenti nel comune di Bologna quasi a prefigurare una sorta di assorbimento totale del podestà e del suo seguito nella personalità giuridica dell'ordinamento municipale. Su tutti incombe l'esigenza e la richiesta di un rigore assoluto da espletarsi con procedure precise soprattutto in relazione agli incarichi pertinenti i beni, gli introiti e le spese del comune.

Gli obblighi naturalmente non si limitavano ai soli funzionari che facevano parte dello staff del podestà.

Una questione che emerge con la **nona rubrica** è quella delle relazioni e dell'equilibrio tra istanze e rappresentanze locali e gli ufficiali forestieri che componevano l'apparato podestarile; se ne intendeva limitare al minimo i contati reciproci e la convivenza per implicite ragioni di imparzialità.

Dalla decima, alla tredicesima rubrica si trattò dell'elezione del consiglio degli Ottocento, o consiglio del popolo e degli obblighi degli eletti che venivano richiamati ai loro doveri - tra cui il primario di frequentare tale consiglio - e tenuti a precise giustificazioni in caso di assenza forzata.

Inoltre i loro interventi e le modalità delle votazioni – da farsi in modo palese (per alzata o seduta o per assembramento dei favorevoli e dei contrari sui lati del palazzo) o segreta (con fave bianche e nere) dovevano sottostare a precise procedure. Ormai il dualismo dei decenni

precedenti tra comune e la *pars populi* e quindi tra i loro vertici - podestà e capitano del popolo - si era attenuato nell'affermazione della parte popolare e per quanto, come ricordato, continuassero ad essere vigenti codici statutari del popolo separati da quelli del comune, si sanciva qui l'autorità e la funzione dell'assemblea e dei vertici dell'organizzazione popolare; in questo caso prevedendo le norme per l'elezione del consiglio del popolo e l'obbligo del consenso degli Anziani e Consoli per la presentazione di proposte a tale consiglio.
Benché da tutte le rubriche del primo libro emergesse la volontà di prevenire parzialità e squilibri nella conduzione della vita pubblica, già alcune sue norme appaiono inficiate nella loro valenza pubblica dalle preclusioni nei confronti della parte ghibellina. Oltre che il podestà, ogni nuovo funzionario doveva giurare la propria appartenenza alla fazione guelfa e geremea e impegnarsi a non aiutare o appoggiare la fazione avversa dei ghibellini o Lambertazzi.

Il secondo libro

Le ventitre rubriche del **secondo libro**, pur passando a precisare le competenze e le funzioni di organi, magistrature e incaricati funzionari dai compiti sempre più circoscritti - fino a compendiare le mansioni dei custodi dei fortilizi e del campanaro del comune - continuavano ad essere norme di diritto pubblico di tipo amministrativo, introdotte da titoli brevi ma indicativi del loro diverso contenuto.

I. *Sull'elezione del Consiglio dei Duemila. Rubrica.*
II. *Sull'elezione dei sindaci che debbono controllare il podestà e la sua familia.*
III. *Sull'elezione generale degli ufficiali. Rubrica.*
IV. *Sulla forma delle elezioni degli ufficiali ordinari e straordinari.*
V. *Sull'elezione delle podesterie del sacco e sull'elezione dei notai che debbono andare a denunziare le podesterie e le capitanerie al podestà e al capitano che devono essere eletti in quell'anno.*
VI. *Sulla distribuzione per quartiere delle cariche e delle podesterie.*
VII. *Sull'elezione degli ufficiali e sugli elettori degli stessi, quali debbano decadere dal voto e quali no, e come debbano essere ammessi o respinti.*
VIII. *Sul fatto che i Lambertazzi non possono ricoprire alcuna carica né essere consiglieri.*
IX. *Sul giuramento e la carica dei procuratori del Comune di Bologna.*

X. *Sul giuramento e la carica dei giudici e dei soldati della città di Bologna che presiedono alle cause civili o criminali o ad altre cariche del Comune di Bologna.*
XI. *Sul giuramento e la carica degli stimatori del Comune di Bologna.*
XII. *Sul giuramento e la carica di notaio degli ufficiali del Comune di Bologna.*
XIII. *Sull'elezione dei messi e sulla loro carica.*
XIV. *Sulla carica dei trombettieri del Comune e del Popolo di Bologna e sullo stipendio che essi devono ricevere dai privati ed anche dal Comune.*
XV. *Sul privilegio di Martino di Bagnarola e di Rolando di Casoti, banditori del Comune [e del Popolo] di Bologna.*
XVI. *Sulla carica di coloro che attestano le garanzie.*
XVII. *Sulla carica dei custodi della torre inferiore e della Camera superiore, dei custodi delle merci e sul loro salario.*
XVIII. *Sulla carica di campanaro.*
XIX. *Sulla carica di Giovanni Tonso, custode della porta del cortile del palazzo del Comune di Bologna.*
XX. *Sulla carica dei custodi della torre di San Pietro e sul privilegio ed il salario degli stessi.*
XXI. *Sulla carica di guardia notturna del proprio quartiere e sul loro salario.*
XXII. *Sulla carica di podestà di banderia del Comune di Bologna e sul loro stipendio, e sui notai e sul loro stipendio.*
XXIII. *Sull'elezione del capitano e dei custodi Castelfranco, Castel San Pietro, Bissano, Stagno e Barçus e degli altri castelli e del loro stipendio.*

Si cominciò con le prescrizioni, le modalità e le limitazioni per l'elezione del consiglio dei Duemila, l'assemblea cittadina del comune di composizione maschile: [I] *sull'elezione del Consiglio dei Duemila. Rubrica.*

Una prima considerazione si può fare sulla consistenza numerica di tale consiglio che lascia intendere quanto elevato fosse il grado di partecipazione in una città che complessivamente doveva contare una popolazione di circa cinquantamila abitanti. Si consideri poi che, come si rileva dalle successive rubriche, dal novero dei consiglieri venivano tratti numerosi ufficiali pubblici che assumevano incarichi della durata di sei mesi o di un anno. Pertanto ogni consigliere nell'arco della sua presenza pluridecennale nel consiglio dei Duemila, assumeva più incarichi. In questa prospettiva i membri del consiglio dovevano raggiungere una cospicua

preparazione di base e accumulavano esperienze preziose soprattutto quando ricoprivano incarichi presso le località del contado. Si trattava dunque di un'assemblea di uomini mediamente competenti e interessati.

Dalle restrizioni per la sua formazione formulate in questa **prima rubrica** si deduce l'unica grande differenza che ancora vigeva all'interno del sistema giuridico a base territoriale adottato dai comuni cittadini; cioè la grande ripartizione giuridico-tributaria che distingueva i diritti e i doveri dei cittadini da quelli dei comitatini o fumanti. Infatti in tale assemblea (così come in ogni altro organo centrale del comune) non potevano essere eletti né ecclesiastici né alcuni addetti a mestieri particolari legati alla produzione, al commercio e al trasporto di alimenti – i mugnai, gli abburattatori, cioè i setacciatori di farina, i brentatori, cioè gli addetti al trasporto di vino, i fornai, i vivandieri, i fruttivendoli, i facchini, i messi del comune - o gli addetti a funzioni di manovalanza militare (scudieri) e naturalmente coloro che erano colpiti da bando, come gli esiliati per l'appartenenza al fazione ghibellina; ma soprattutto non potevano accedervi i rustici, cioè coloro che abitavano nel contado e traevano sostentamento dai lavori della terra e che pagando la fumanteria e le imposte dette collette alla propria comunità del contado erano detti fumanti[47]. Tale distinzione che manteneva ai cittadini riconosciuti una superiorità complessiva di condizione e di prerogative giuridiche e fiscali non era determinata dalla sola residenza, ma dall'appartenenza a due categorie nettamente separate, tanto che i fumanti potevano divenire *cives* solo per motivi straordinari dovuti a particolari meriti o dietro il pagamento di ingenti

[47] La fumanteria era l'imposta diretta che colpiva in egual misura i fuochi del territorio probabilmente derivata dal *fodrum*, il contributo straordinario dovuto un tempo al sovrano durante il suo transito e trasformata in epoca comunale in tassa ordinaria che pesava sulle comunità soggette come tributo alla sovranità del comune egemone, Federico I durante il conflitto con i maggiori comuni italiani ne rivendicò il diritto esclusivo ma con la pace di Costanza venne riconosciuto anche ai comuni il diritto di riscossione di un proprio fodro nell'ambito delle consuetudini che essi esercitavano da tempo sui loro contadi senza avallo legale. (F. BOCCHI, *Le imposte dirette a Bologna nei secoli XII e XIII*, "Nuova rivista storica" LXII 1973, pp.273-312; A.I. PINI, *"Focularia" e "Fumantaria" nel censimento del cardinale Anglico in Romagna nel 1371*, "Società e storia", X, n° 36 (apr.-giu.1987), pp.383-397; L. MASCANZONI, Ancora sul significato di "focularia "e "fumantes" secondo l'uso fattone del cardinale Anglic, "Romagna arte e storia", n° 20 (mag-ago 1987), pp. 5-16; R. DONDARINI, *La "Descriptio civitatis Bononie eiusque comitatus" del cardinale Anglico (1371). Introduzione ed edizione critica*, Bologna 1990, Documenti e studi, vol XXIV). Secondo il Du Change e i repertori giuridici che ne fanno menzione la denominazione *fumans* sarebbe derivata da quella di focus o di fumus come riferimento figurato all'unità famigliare che si raggruppa intorno al focolare domestico Bartolo di Sassoferato considerava le imposte per *fumantes* come *munera* di natura personale dovute da ogni famiglia: A. BERLIRI, *L'ordinamento tributario della prima metà del secolo XIV nell'opera di Bartolo di Sassoferrato*, Milano 1952 p.17. Non si può escludere che la fumanteria derivasse da specifiche forme di focatico imposte sul territorio fin dall'epoca precomunale. La fumanteria non era tanto la soggezione ad una specifica imposta quanto uno status giuridico complessivo. La distinzione giuridica fra cives e rustici fu trattata anche da Alberico da Rosate, G. BARNI, *"Civis" e "civitas" nel "De statutis" di Alberico da Rosate*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, volume IV, Torino 1971, pp. 498-513.

somme con cui in certi periodi, per aumentare le entrate del comune, si decideva di permettere quel passaggio che comunque e sempre doveva essere sancito dagli organi decisionali[48].

A questo statuto furono fatte nel 1292 alcune aggiunte in merito alla sostituzione deceduti e alle possibilità di delega per gli assenti per trasferte.

Nella successiva **seconda rubrica** - *Sull'elezione dei sindaci che debbono controllare il podestà e la sua familia* (=apparato, staff) - si disposero le modalità di scelta dei sindici a cui si doveva sottoporre l'operato di ogni podestà al termine del suo mandato

Ogni nuovo podestà era tenuto entro i primi due giorni del suo insediamento a far eleggere "ad brevia" dal consiglio dei duemila cinque persone di nota onestà, tra cui vi fosse almeno un notaio, che avrebbero sottoposto a sindicato il precedente podestà e il suo staff per dieci giorni. Nello stesso modo il capitano del popolo doveva far eleggere la commissione che avrebbe sottoposto a sindicato anche il suo predecessore e il suo seguito. A tali sindici si potevano presentare lamentele querele e denunce che nel caso avessero portato all'accertamento di danni e torti fatti, potevano giustificare la pretesa della restituzione.

Nella successiva **terza rubrica** - *Sull'elezione generale degli ufficiali. Rubrica* -si passò alle norme generali per la designazione dei vari ufficiali pubblici che rimanevano in carica per un semestre: o da gennaio a giugno o da luglio a dicembre compresi. Le relative elezioni dovevano essere fatte *ad brevia* entro il mese precedente ogni semestre: dicembre o giugno. Nell'elencare i diversi ufficiali da eleggere, le loro competenze e il loro salario, si passava da coloro che avevano funzioni nei diversi uffici dell'amministrazione centrale – alcuni dei quali riconoscibili e caratterizzati da dischi o insegne di animali (orso, cervo, grifone, cavallo, montone, bue – agli addetti alle funzioni meno nobili, come i notai alle confessioni per tortura, il campanaro del popolo, i quattro trombettieri del comune e i quattro trombettieri del popolo presso i diversi quartieri, i ventisette guardiani notturni assegnati a ciascun quartiere, i diversi custodi degli

[48] Sul complesso tema della distinzione delle diverse categorie dei contribuenti vedi: R. DONDARINI, *Politica e fonti fiscali del basso medioevo bolognese: un nesso sul quale indagare*, in *Le fonti censuarie e catastali tra tarda romanità e basso medioevo*, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, San Marino, Atti del Seminario (San Marino, 25-26 maggio 1995), a cura di A. Grohmann, San Marino 1996, pp. 127-138 (Quaderni del Centro di Studi Storici Sammarinesi, n. 14); R. DONDARINI, E. DELLA BELLA, *La politica fiscale di Bologna tra autonomia e «governo misto». Finalità, indirizzi e prime acquisizioni di un'indagine ad ampio spettro documentario e cronologico*, in *«Ut bene regantur». Politica e amministrazione periferica nello Stato Ecclesiastico*, Atti del Convegno di Studi (Perugia 6/8 maggio 1997), a cura di P. Monacchia, «Archivi per la storia», XIII, nn. 1-2 (gen.- dic. 2000), pp. 67-89.

archivi, delle carceri e delle torri. Nell'enumerare tutti questi addetti si passò non solo dalle mansioni più elevate e a più ampio raggio a quelle inferiori, ma anche a citare coloro che andavano a ricoprire ruoli presso le sedi periferiche del comune a riprova del necessario decentramento amministrativo. Si annoverarono così i podestà, i giudici e i notai che dovevano operare presso le diverse podesterie, le circoscrizioni in cui si era diviso il contado: quelle di Castelfranco, di Casio, di Castel Leone e di Belvedere, di Scaricalasino, di Medicina, di Castel San Paolo, di Galliera, di Sant'Agata, di San Giovanni in Persiceto e di Altedo. Si dovevano poi scegliere due frati di penitenza che dovevano controllare le bilance e la rispondenza della merce alle unità di misura del comune; gli addetti ai mulini, quelli alla gabella; i saltari, cioè le guardie campestri che dovevano custodire in particolare le vigne della città e del suburbio; due custodi per ogni circla (porta dell'ultima cerchia) e per ogni posterla (porta della cerchia del Mille) rigorosamente appartenenti alla fazione dei Geremei, infine altri due frati di penitenza che dovevano sovrintendere ai lavori da farsi per mantenere e costruire ponti e strade.

Tra le aggiunte alla rubrica da rilevarne una del 1289 che su delibera del popolo vincolava il consiglio dei Duemila a scegliere ogni sei mesi due notai incaricati di scrivere le matricole delle società delle armi e delle arti. È un'evidente riprova del connubio tra organi del popolo e organi del comune.

Un'altra aggiunta del 1291 anch'essa su delibera del consiglio del popolo ordinò che si eleggessero otto notai all'ufficio dei memoriali, sintomo di una crescita di rilievo di questo importante archivio di atti e contratti istituito per conferire certezza giuridica alle scritture private e per impedirne le falsificazioni o la dispersione[49].

[49] Sul tema: V. FRANCHINI, *L'istituto dei "memoriali" in Bologna nel secolo XIII*, "L'Archiginnasio", IX (1914), pp. 95-106; W. CESARINI-SFORZA, *Sull'ufficio bolognese dei "memoriali" (secc. XIII-XV)*, "L'Archiginnasio", IX (1914), pp. 379-392; *Chartularium studii bononiensis*. Documenti per la storia di Bologna dalle origini fino al secolo XV, pubblicati per opera della Commissione per la storia dell'Università di Bologna, 15 voll., Bologna 1909-1988; G. ORLANDELLI, *Il libro a Bologna dal 1300 al 1330. Documenti. Con uno studio sul contratto di scrittura nella dottrina notarile bolognese*, Bologna 1959; G. ORLANDELLI, *I memoriali bolognesi come fonte della storia dei tempi di Dante*, in *Dante e Bologna nei tempi di Dante*, Bologna 1967, pp. 193-205; R. FERRARA, *Ricerca storica e nuove tecnologie. I Memoriali del Comune di Bologna: ipotesi e prime prospettive del trattamento informatico di una fonte per la storia dello Studio*, AMR, n.s., XXXIII (1982), pp. 169-183; G. TAMBA, *In margine all'edizione del XIV volume del "Chartularium studii bononiensis"*, AMR, n.s., XXXIII (1982), pp. 151-168, *L'archivio dell'ufficio dei memoriali. Inventario*, a cura di L. Continelli, vol. I Memoriali, 1265-1436, Tomo I, 1265-1333, Bologna 1988; G. MARCON, *Rime e ballate nei Memoriali*, in *L'Archivio di Stato di Bologna*, a cura di I. Zanni Rosiello, Fiesole 1995, pp. 115-121; M. GIANSANTE, *Archivi e memoria poetica: le rime dei Memoriali bolognesi*, in *Storia archivi amministrazione*. Atti delle giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello, Bologna 16-17 novembre 2000, a cura di C. Binchi-T. Di Zio, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 81), pp. 296-305

Nella **quarta rubrica** - *Sulla forma delle elezioni degli ufficiali ordinari e straordinari* - si precisarono le modalità di designazione degli ufficiali ordinari e straordinari citati precedentemente. Il sistema doveva garantire la massima imparzialità. Nei quindici giorni precedenti ogni designazione il podestà, il capitano, gli anziani e consoli dovevano cooptare dei frati tra i minori o i predicatori o presso qualche altro ordine presente a Bologna, che avrebbero scritto tutti i nomi dei membri del consiglio dei Duemila e per ciascun nome avrebbero ricavato un biglietto (breve) di ogni consigliere così che si ottenessero tanti brevi quanti consiglieri; dovevano poi dividere tali brevi per quartiere e porli nei quattro relativi sacchetti. Dovevano ritagliare della stessa lunghezza e larghezza altrettanti biglietti non scritti meno il numero degli ufficiali che si sarebbero scelti. Infine dovevano fare tanti biglietti quanti ufficiali da eleggere scrivendo in ciascuno il nome dell'incarico. I biglietti coi nomi dei consiglieri di un quartiere dovevano essere posti in un cappello, mentre per lo stesso quartiere gli altri biglietti non scritti e quelli coi nomi degli incarichi da ricoprire dovevano essere posti in un altro cappello. A quel punto si doveva passare all'estrazione per mano di un bambino dal cappello contenente i nomi di un biglietto per volta che doveva essere aperto da uno dei giudici del podestà; quindi si doveva chiamare il consigliere estratto, di fronte al quale si sarebbe dovuto estrarre un biglietto dall'altro cappello contenente i biglietti non scritti e quelli riportanti i vari incarichi; in caso di biglietto non scritto, il banditore lo avrebbe annunciato ad alta voce; nel caso di un biglietto riportante un incarico lo si sarebbe consegnato al consigliere designato e il banditore avrebbe reso pubblico il nome del prescelto e l'incarico assegnato. Entro quindici giorni il prescelto doveva prestare giuramento. Si ribadirono poi sia i limiti di età sia le preclusioni nei confronti dei non cittadini e non Geremei.

A copertura della responsabilità affidata e degli eventuali danni che si potevano arrecare, non si poteva assegnare un incarico a chi non avesse valori in beni o un estimo di almeno cento lire di bolognini da consegnare come cauzione dopo il giuramento. Un garanzia inferiore si richiedeva ai messi del comune e ai guardiani di notte che dovevano una cauzione di venticinque lire di bolognini. Inoltre si stabiliva che chiunque fosse stato eletto a qualche ufficio lo dovesse esercitare personalmente e non lo potesse vendere, permutare o alienare o far fare ad un altro né ricorrere ad aiutanti.

La rubrica fu integrata con un'aggiunta inserita su delibera del popolo, che per garantire l'equità nell'assegnazione e nella conduzione degli incarichi del comune di Bologna, stabiliva

che ogni anno durante il mese di dicembre il consiglio dei Duemila o un altro consiglio che ne avesse la facoltà dovesse scegliere col sistema dei brevi tutti gli ufficiali del comune di Bologna, sia ordinari che straordinari e tutti gli addetti alle podesterie di bandiera e di sacco che sarebbero rimasti in carica per tutto l'anno seguente, in modo che nessuno potesse ricoprire in tale arco di tempo più di un incarico; la nuova norma non valeva la scelta dei custodi di notte, dei capitani e dei custodi dei castelli, dei custodi delle circle e di coloro che ne detenevano le chiavi che evidentemente, per la delicatezza della loro funzione, si sarebbero designati come prima ogni sei mesi.

La **quinta rubrica** - *Sull'elezione delle podesterie del sacco e sull'elezione dei notai che debbono andare a denunziare le podesterie e le capitanerie al podestà e al capitano che devono essere eletti in quell'anno* - stabiliva le modalità di scelta degli ufficiali, dei notai e dei capitani che ogni anno dovevano operare presso le sedi delle podesterie di sacco da eleggersi nel mese di gennaio in seno al consiglio dei Duemila.

È di estremo interesse perché enumera nel dettaglio le comunità che facevano parte di tutte le circoscrizioni podestarili in cui si articolava il contado di Bologna[50]. L'elezione doveva essere

[50] Le podesterie poi sono queste.
Nel primo quartiere:
"Podestà della terra di Fiesso, di Budrio e sono quattro podesterie, di Sivizzano di Zappolino, di Sant'Agata e sono due podesterie, di Bisano, di Pianoro, di Musiano, di Sesto, di Paderno, di Iola, di Mazzano, di Roncrio e di Sabbiuno; di Casio, di Montese, di Suviana, di Badi, di Costozza, di Piderle, di Camugnano e di Carpineta; di Rubizzano, di Asia, di San Benedetto, di Sant'Andrea in Bosco, di San Venanzio e di Gavaseto; di Canetolo, di Padulle, di Sala, di San Vitale di Reno e di Calderara; di Sanguoneda, di Capriglia, di Rodiano e di Prunarolo e di Liserna, di Zena, di Zaccanesca e di Castel dell'Alpi; di Crespellano e di Pragatto. Di Monzuno, di Saliceto, di Ozzano e sono due podesterie. Di Montismoixini, di Gesso e di Belvedere di Pleverio, di Salvaro, di Carviano, di Veggio, di Ca' Bregadè, di Ugnani, di Pariani e di Sassopertuso; di Santa Maria in Duno, di Pino, di Montelungo, di Favali e del borgo della Badia [San Bartolomeo di Musiano]; di Monte San Pietro, di Rocca Macinata, di Ozzano [dell'Amola], di Amola, e di San Fabiano; di Mongiorgio, di Frassineta, di Galegata e di Monte Armato, di Monte Calderaro, di Castel Leone, di Oliveto, di Manzolino.
Nel secondo quartiere:
Podestà della terra di Castel Maggiore, di Campeggio, di Stiatico, di Sala Pozzetta, di Tizzanello, di Coloreto, di Spiso, di Castel Minore, e di Lovoleto, di Nugareto, di Monte Chiaro, di Pontecchio di Mozzola, di Vizzano, di Magnano, di Ancognano e di Caraglie; di Villola [San Niccolò in Villola], di Calamosco, di Cadriano e di Calcadonna, di Altedi e sono due podesterie. Di Funo, di Argile, di Crevalcore e sono due podesterie. Casalecchio oltre l'Idice [Casalecchio dei Conti], di Rocca Pitigliana, di Monte Luco, di Predacolora, di Belvedere e di Vidiciatico, di Vedriano, di Marano, di Triario, di Cazzano, di San Martino in Soverzano, di Guazzarello, di Minerbio e di Trecentola; di Bibulano, di Scascoli, di Anconella e di Campione; di Pescarola, di Rovereto, di Roncaglio, di Corticella e di Ronchi di Corticella; di Bagnarola, di Monte San Giovanni, di Rocca dei Rodolfi, di Scopeto, di Rasiglio e di San Chierlo; di San Giorgio di Piano, di Cinquanta, di Felicarolo, di Villa dell'Olmo, di Çenacchio e di Saletto, di Argelato e sono due podesterie. Di Panico, di Predoris [Predosa], di Fusano, di Canevella, di Battidizzo e di Luminasio, di Sala degli Aygoni, di Bocca delle Mogne, di Monte Acuto dell'Alpi e di Cedrecchia, di Settefonti, di Stagno, di Ciagnano, di San Donino, di Camurata, di Quarto Inferiore, di Quarto Superiore e di Viduzo, di Calcara e di Santa Maria in Strada, di San Martino, di Pollicino a est del Reno (Trebbo), di Ceretolo, di Lauro (Villa Laura, Casalecchio di Reno), di Predora e di San Martino in Casola, di Aiano, di Roccca Malapasqua; di Creda, di Vimignano, di Monte Acuto Ragazza, di Tavernella, di Stanco e Prata, di Castel dei Britti, di Coderonco, di Trasegi e di Lamerata di Pleverio.
Nel terzo quartiere:

fatta "a brevi" in modo analogo a quello esplicitato nella quarta rubrica per gli altri ufficiali; naturalmente nel cappello degli incarichi si ponevano i nomi delle podesterie. Il salario di tali ufficiali era garantito dal contributo di mezza corba di frumento da parte di ogni fumante delle podesterie a cui venivano assegnati e di una quartarola di frumento da parte di chiunque altro (capofamiglia) vi abitasse. Dai comuni delle terre della sua podesteria dovevano ricevere anche il fieno o l'erba e la paglia necessari l'alloggio e giacigli durante la loro permanenza in loco. I podestà così designati dovevano prender conoscenza delle cause civili in corso nelle loro podesterie e potevano condannare i trasgressori fino alla quantità di venti soldi di bolognini.

Nella **sesta rubrica** - *Sulla distribuzione per quartiere delle cariche e delle podesterie* - si stabilì l'alternanza e la successione nell'eleggibilità degli ufficiali per i quattro diversi quartieri in modo da evitare che gli stessi consiglieri fossero scelti ripetutamente per gli stessi quartieri e le stesse funzioni.

Per un'analoga preoccupazione di non permettere la reiterazione degli stessi mandati, la **settima rubrica** - *Sull'elezione degli ufficiali e sui loro elettori, quali debbano decadere dal voto e quali*

Podestà della terra di Capreno, di Pietramala, di Ligliano, di Piancaldoli e di Massa di Pliviero, di Susano, di Affrico e Castel Nuovo, Monte Cavalloro e Lizzano, Bertalia si sotto e di sopra, di Grizzana, di Conflento, di Campiano e di Ripoli, di Bargi, di Macaretico, di Altavilla e di Villanova, di Monteveglio, di Mandria e di Sant'Andrea in Curiano, di Renatico, di Poggio Renatico, di Siuratico, di Surisano, di Dalmanzatico e di Gherghenzano, di Samoggia, di San Lorenzo, della pieve di Pradalbino e del castello di San Lorenzo, di Pollicino a ovest del Reno (Longara), di Sant'Elena, di San Giovanni in Tizzano, di Caste San Pietro che sono due podesterie; di Ecola, di Casalecchio di Reno, di Castenaso e di Vigorso, di Galliera, di Sant'Alberto, di San Pietri in Casale, e di San Vincenzo, di Riosto, di Montorio, di Aqualto e di Brigola, di Borgo Panigale e sono due podesterie. Di Sant'Andrea in Covriglio, di Stigliola, di Frassinigo e di Valgattara, di Scanello, [di Medicina e di Buda], di Valle di Ello, di Monte Rumese, di Monte Fredente e di Rocca di Setta, di Sassuno, di Caprara di Reno, di Monte Polo, di Rocca di Monsiviero, di Monte Pasturo e di Ripamagliata, di Gesso, di Brizzanella, di Bezzano, di San Damiano, di Auriglia, di Sasso e di Miglio, di Roncastaldo, di Caradro e di Porecchio, di Pavana, di Poreta e di Rocca Corneta, di Granarolo e di Musigliolo.
Nel quarto quartiere poi:
Il podestà della terra di Borgo Nuovo, di Castel San Paolo e di Triforce, di Roffeno, di Casigno, di Pieve di Roffeno, di oreglio e di San Salvatore, di Viadagola, di Riccardina, di Prunaro, di Cento di Budrio e di Gallisano, [di Fontana di Medicina] di San martino in Argile, di Baratino; di Riolo, di Durazzo, di Villanova di Bilieme e di San Giovanni Paolo. Di Pizzocalvo e di Roncomaroni, di Monte Marvo, di Monte Maggiore, di Olmetola e di Panigale vecchio; di Gargognano, di Bagno, di Serravalle, di Capugnano, di Lisano, di Moscacchia e Casola di Casio, di Varignana e sono due podesterie. Di Vigo di Traserra, Pozzo di Russi e di Savignano, di Laguna, di Mongardino, di Sasso degli Aigoni (f. 6^{v}) e di Tignano, di Piumazzo e sono due podesterie. Di Savigno, di Pegola, di Roario, di Caprara dell'Uccellino e dell'Uccellino, di San Giovanni in Triario, di Tiola, di Malapasqua, di Monterenzio, di Cassano e di Sassonegro, di Scaricalasino, di Vignola dei Conti, di Vedegheto, di Montassigo, di Domalfolle, di Verzuno e di Venola, di Casola Canina, di Croara, di Miserazzano e di Farneto, di Agugliara, di Bedoleto, di Casola sopra Sirano, di Brento, di Badalo, di Vado e di Sirano. [Di Ganzanigo, di Medicina] e di Medesano. Di San Ruffillo, di Rastignano, di Monte Calvo e Otto. Di Monte della pieve, di Sassatello, di Santo Anastasio, di Storcolo di Pleverio di Labante, di Barbiano, di Malavolta, di Zermaggiore, di Russi, di Pontemaggiore e di Fossola, di Vedrana, di Pizario, di Soccida e di Granaglione".

no, e come debbano essere ammessi o respinti - ordinava che alcuni ufficiali[51] dovessero non essere più eleggibili per sei mesi dalla fine del loro mandato.

L'**ottava rubrica -** *Sul fatto che i Lambertazzi non possono ricoprire alcuna carica né essere consiglieri* - rivela il clima di faziosità che regnava nell'apparato politico e amministrativo di Bologna. Vi si affermava che su delibera del consiglio e della massa del popolo nessuno che fosse stato della parte dei Lambertazzi al tempo dei primi disordini e né padre, né figlio o discendente o fratello o figlio di fratello o discendente da un fratello, potesse far parte del consiglio del comune o popolo di Bologna, o intervenire ad alcun consesso del comune o del popolo di Bologna o avere qualche ufficio ordinario o straordinario, o qualche podesteria di sacco o di bandiera, o essere incaricato di alcuna custodia. Come Lambertazzo si doveva intendere chi talvolta fosse stato scritto in qualche libro dei confinati di qualunque condizione, o in qualche libro dei banditi o dei ribelli per il partito dei Lambertazzi, o chi si fosse fatto cogliere in fallo in occasione della ruberia fatta al tempo dei secondi disordini. La pena pecuniaria per l'ufficiale che avesse contravvenuto a tale prescrizione era pesantissima ammontando a cento lire di bolognini. I divieti non erano applicati per coloro che avessero giurato al partito della Chiesa e dei Geremei. Su questi aspetti il capitano del popolo aveva piena facoltà di indagare e procedere fino alla condanna.

La **nona rubrica** - *Sul giuramento e la carica dei procuratori del comune di Bologna* – riportando il testo del giuramento a cui erano tenuti tali procuratori ne rivela le incombenze. Dovevano indagare sui beni del comune di Bologna presenti sia in città che fuori per difenderli ed eventualmente recuperarli, se ne avessero trovato alcuni usurpati. Ogni due mesi dovevano controllare i riferimenti (termini) apposti dal comune di Bologna in piazza del comune e nel trivio di porta Ravennate a tutela degli spazi pubblici e farli rimettere a posto nel caso fossero stati spostati. Dovevano controllare che le coperture dei palazzi e delle case del comune fossero efficienti in modo che non piovesse all'interno né sopra alcun muro. Entro otto giorni dall'inizio del loro mandato dovevano registrare tutti gli oggetti appartenenti al comune presenti nei suoi

[51] Il notaio alle riformagioni; il notaio alla lettura degli statuti; il notaio al disco del podestà; il notaio cancelliere alle lettere del comune; il notaio alle nuove cause al disco dell'Aquila col giudice del podestà; i giudici, i soldati e il notaio ai nuovi reati; il giudice, il soldato e il notaio al disco dei banditi; il soldato e il notaio al disco dell'Orso; i notai agli atti del popolo del comune che verificavano le garanzie ; i notai dei memoriali dei contratti e delle ultime volontà; inoltre tutti i podestà di bandiera del contado di Bologna e i loro giudici e notai

palazzi e nelle sue stanze comprese quelle del podestà e del capitano, censendo anche le porte delle camere, i battenti delle finestre, le lettiere, le panche, i tripodi, le tavole, i sedili, le chiavi delle camere e di ogni porta e scrigno e generalmente tutti gli altri utensili. Dovevano inoltre curare che ogni volta che da parte del comune si giungeva ad un contratto di compravendita lo si facesse a suo vantaggio avvalendosi della consulenza di esperti. Anche nelle controversie per danni e spese da rifondere da parte del comune dovevano difenderne i diritti. Era loro dovere far portare a termine i lavori in corso nelle vie pubbliche della città e del distretto in cui non si fossero fissati i confini tra spazio pubblico e privato e fare eliminare ogni ingombro che non rispettasse le larghezze previste. Anche la verifica sulla manutenzione e la riparazione dei ponti rientravano nei loro doveri.

Infine dovevano ricevere le garanzie di tutti coloro che assumevano compiti e mansioni per il comune.

In pratica le loro funzioni rientravano grosso modo in quelle svolte oggi dagli economi delle amministrazioni.

La **decima rubrica** - *Sul giuramento e la carica dei giudici e dei soldati della città di Bologna che presiedono alle cause civili o criminali o ad altre cariche del Comune di Bologna e sul loro compito* – rivela i compiti a cui erano tenuti numerosi funzionari: i giudici e i militi addetti alle cause civili e criminali, quelli addetti all'ufficio dei reati e all'ufficio dei banditi, i funzionari dell'ufficio delle riscossioni delle imposte e delle multe (disco dell'orso), gli addetti alla vendita dei beni mobili del comune.

Impegno comune era l'osservanza rigida delle norme statutarie alla quale per i giudici e i militi che avrebbero condotto procedimenti si aggiungevano i vincoli di non avere parzialità per interessi o per parentela e di non trarre alcun profitto dall'incarico al di fuori dei compensi previsti e gli obblighi di non andare oltre le proprie pertinenze e di non abusare delle proprie funzioni. Ogni ufficiale doveva erogare una cauzione di diverso importo a seconda dell'incarico svolto e doveva cercare di portare a termine sia i procedimenti già in corso sia quelli che si avviavano sotto il suo mandato. A titolo di curiosità si rileva che coloro che avevano l'incarico di vendere i beni mobili del comune non dovevano farlo nei giorni di martedì o di giovedì o di sabato, quando si teneva il mercato, ed erano tenuti a far annunciare da uno dei banditori del comune i beni che sarebbero stati messi all'asta

Naturalmente ogni funzionario doveva ricevere, custodire e riconsegnare tutti i materiali e gli scritti concernenti il proprio incarico.

Con l'**undicesima rubrica** - *Sul giuramento e la carica degli estimatori del comune di Bologna* – gli statuti del 1288 toccavano diversi aspetti: da quelli legati al patrimonio pubblico e privato a quelli relativi alla politica fiscale.
Infatti gli estimatori dovevano prendere in esame petizioni, querele, cause e liti che comportavano valutazioni di beni, compresi quelli che dovevano essere denunciati dai capifamiglia per compilare gli estimi che sarebbero serviti a calcolare le imposte reali e le quote delle collette. Dovevano farlo osservando gli statuti e le delibere locali, oppure secondo il diritto e le leggi comuni, perseguendo la massima equità. Si dovevano anche occupare, con procedure e competenze precisate in dettaglio, delle questioni confinarie che potevano sorgere tra proprietari di immobili in città e nel contado, delle divisioni di eredità o di beni mobili e immobili posseduti in comune da diversi proprietari; inoltre stimavano o facevano stimare i miglioramenti o i danni derivanti dalle divisioni avvalendosi eventualmente di esperti del settore. Avevano la facoltà di procedere ad ingrossamenti fondiari, cioè ad accorpamenti di terreni agricoli, inducendo i proprietari di piccoli appezzamenti lambiti o circondati da proprietà maggiori a vendere al giusto prezzo i loro appezzamenti ai titolari di tali proprietà maggiori. Potevano infine imporre di tracciare vie di passaggio permanente da ricavare tra terreni diversi e di una certa estensione o laddove lo si ritenesse necessario, superando anche gli accorgimenti di chi per evitarlo alienava ad ecclesiastici le superfici da trasformare in vie.
Benché sia ardua una qualsiasi comparazione con uffici attuali con competenze analoghe, si potrebbe rilevare che per alcuni aspetti le funzioni degli estimatori richiamano quelle dell'ufficio catastale e per altri quelle dell'ufficio tecnico.

La **dodicesima rubrica** - *Sul giuramento e l'incarico di notaio degli ufficiali del comune di Bologna* – fu dedicata ai testi dei giuramenti dei notai addetti a diversi uffici. Anche in questo caso se ne possono trarre impegni comuni e vincoli specifici legati alle competenze e mansioni dei diversi organi.
Tutti erano tenuti a osservare gli statuti e le *riformagioni* (=delibere) pertinenti il loro ufficio e a trascrivere fedelmente e senza frode ogni atto indotto dal loro incarico usando all'occorrenza –

come nel caso di trascrizioni di testimonianze - i termini latini che più si accordavano alla loquela volgare.

Il notaio deputato all'ufficio delle *riformagioni*, doveva presentarsi in comune ogni giorno al mattino e dopo la nona (le 15,00) per partecipare ad ogni consiglio piccolo o grande, per scrivere le proposte dei consiglieri nel relativo quaderno, leggerle al cospetto podestà e redigere le delibere approvate nelle varie sedute senza aggiungervi o toglierne nulla. Nel caso di delibere adottate con votazioni, doveva registrare il numero dei consiglieri e delle fave bianche e nere. Alla fine dell'incarico doveva consegnare gli scritti autenticati e pubblicati di sua mano perché fossero depositati in ordine nell'armadio del comune entro un mese. Doveva redigere fedelmente copie delle delibere per chiunque lo volesse e lo chiedesse senza ricavarne nulla oltre il suo nomale salario.

A compiti analoghi si impegnava il notaio degli anziani e consoli del popolo.

Il notaio addetto alla lettura degli statuti doveva mostrarne il testo al podestà e ai suoi giudici ed essere presente ai consigli e altrove ove si ritenesse opportuno consultarli, in tal caso leggendoli ad alta voce e integralmente. Doveva farne copia per chiunque lo volesse e lo chiedesse col compenso previsto dagli statuti. Il notaio addetto ai reati doveva accogliere le accuse e le denunce dei saltari (=guardie campestri) e di tutte le altre persone, nonché le citazioni, i bandi e le relazioni dei messi e dei banditori, trascrivendoli in un quaderno. Registrava anche con precisione le assoluzioni, le condanne e le entità delle pene per poi leggerle nel consiglio del comune o arengo e immediatamente consegnarle agli ufficiali deputati all'ufficio dell'Orso. A fine incarico consegnava le assoluzioni da depositare nell'armadio del comune e comunicava al successore tutti gli atti, le accuse, le denunce e le inchieste non terminate.

Al notaio del disco dell'Orso spettava il compito di fare tutto il possibile perché si pagassero le pene, le multe, le collette e le prestanze imposte. In ogni atto avrebbe dovuto scrivere l'anno del Signore, l'indizione, il mese e il giorno e la causa per la quale si redigeva tale atto. Doveva poi registrare nel libro degli introiti tutte le pene, le multe, le prestanze e le collette riscosse. Prima dell'inizio del suo mandato, come garanzia su tali scritture ed evidentemente per la delicatezza del suo incarico, era tenuto a dare al procuratore del comune una cauzione di cinquecento lire di bolognini.

Il notaio al disco dei banditi era tenuto a scrivere nei libri dei banditi per reato tutti i bandi mandatigli per la trascrizione dai notai speciali del podestà, dai notai addetti all'ufficio dei reati, dai notai del capitano e dagli altri ufficiali del comune a cui era data la facoltà di fare un bando. Tranne che ai notai deputati a detto ufficio, non doveva permettere ad alcun altro di scrivere nei libri dei banditi per debito o per reato. Era tenuto a mettere in ordine alfabetico (*facere abecedaria*) i banditi in appositi elenchi compilati sia per debito che per reato.

Il notaio deputato agli atti del comune e del popolo di Bologna doveva ricevere i documenti pubblici e le consegne dei libri, degli atti e delle scritture dei vari ufficiali del comune o del popolo di Bologna, custodirli e salvaguardarli con ogni diligenza e consegnarli al suo successore. Ricevendo scritture nuove doveva riportarle nel memoriale delle altre scritture che a richiesta dovevano essere mostrate gratuitamente.

Al notaio cancelliere spettava la lettura nei consigli su richiesta del podestà o del capitano di tutte le lettere mandate al comune di Bologna; aveva poi il compito di scrivere e di dettare le nuove e di trascrivere in serie le lettere del comune inviate e ricevute. Doveva tenere il sigillo del comune e su richieste del podestà, del capitano o degli anziani e consoli del comune di sigillare le lettere.

Il notaio addetto agli inventari, doveva redigere l'inventario di tutti i beni dei debitori.

Il notaio dei procuratori del comune era tenuto a registrare fedelmente atti, scritture, garanzie e documenti e tutto ciò che era necessario per l'ufficio; entro 20 giorni dalla fine del suo mandato doveva consegnare tutti i documenti redatti e le garanzie ricevute affinché le si riponessero nell'armadio del comune.

Il notaio dei torturatori doveva recepire e trascrivere integralmente e fedelmente le confessioni dei torturati senza alcuna aggiunta e interpretazione.

Il notaio all'ufficio della gabella, registrava tutti gli atti e le scritture del suo l'ufficio secondo la volontà dei funzionari ad esso preposti, senza conferire licenze, concessioni e bollette che non fossero da loro approvate e richieste. Ogni giorno registrava le entrate e la loro somma giornaliera; inoltre compilava un memoriale di tutti i redditi e gli affitti del comune, compresi i proventi per le botteghe e dei luoghi pubblici, senza ricevere alcun altro compenso oltre il suo salario, tranne che per le carte necessarie al stesura del memoriale.

Il notaio del depositario o massaro del comune, doveva trascrivere fedelmente e senza frode, senza abbreviature, ma con sillabe e diciture integre, ogni somma e ogni bene che pervenisse in mano a tale depositaro o massaro in funzione del suo ufficio, nonché le relative spese.

Il notaio addetto all'ufficio della cassa o delle casse poste nei palazzi del comune, allo scopo di preservare e rendere vigenti e fruibili gli ordinamenti fatti a tutela del popolo di Bologna, doveva ogni venerdì trovarsi con uno dei giudici del podestà, uno dei giudici del capitano e degli anziani e consoli e con i ministrali delle due società che in quel mese presiedevano le altre società per aprire le casse e verificarne tutte le carte e il loro stato di conservazione. Doveva rilevare tutti gli ambiti per i quali erano state fatte le diverse casse e leggere ordinatamente alla presenza delle persone suddette le carte contenute verificando quali fossero pertinenti tali ambiti; rilevatane tale pertinenza le avrebbe trascritte in un quaderno da consegnare al podestà o al capitano o ad altra autorità interessata, perché se ne potesse avvalere secondo le proprie competenze. Nel caso tali carte o cedole si fossero rivelate estranee ai suddetti ambiti o superate o contrarie agli ordinamenti vigenti egli avrebbe dovuto stracciarle ed eliminarle immediatamente.

In questo caso, dietro i propositi richiesti col giuramento ad uno dei funzionari comunali, non si celava tanto una norma statutaria quanto un provvedimento teso a mettere ordine negli archivi (le casse) salvaguardando e rimettendo in circolazione gli scritti che avevano ancora valore e distinguendoli da quelli da scartare. Benché potesse e dovesse avvalersene alla presenza di alti ufficiali, la facoltà di scartare documenti che erano stati precedentemente archiviati attribuiva al notaio addetto alle casse un rilievo considerevole.

Il notaio deputato all'ufficio per l'alienazione dei beni mobili del comune, oltre che le spese del titolare di tale ufficio, doveva registrare tutte le cose che gli sarebbero pervenute e l'incanto di quelle messe in vendita col prezzo al quale venivano vendute Naturalmente non poteva partecipare alla compera di tali cose per conto proprio o di altri.

Il notaio degli addetti ai mulini era tenuto a registrare tutti gli oggetti presenti nelle capanne o nelle cantine dei mulini comprese le stadiere da consegnare ai nuovi addetti tutte le volte che c'era un avvicendamento. Doveva trascrivere in sillabe e diciture estese e non per abbreviature anche la stima di tali oggetti, le spese sostenute dagli addetti, le quantità di frumento e le eventuali condanne. Doveva controllare l'osservanza delle norme e non poteva partecipare per conto proprio o di altri alla conduzione di alcun mulino o ai relativi trasporti.

Il notaio agli addetti ai granai del comune era obbligato a registrare fedelmente le consegne e le ricezioni di tutto il frumento nonché le vendite e le consegne scrivendo le quantità per sillabe e diciture estese e non per abbreviature.

Il notaio all'ufficio del naviglio (canale) o del soprintendente di tale naviglio, assumeva l'impegno di registrare con ordine gli introiti e le spese di tale soprintendente e gli atti delle cause mosse contro di lui con le relative pene e assoluzioni. Doveva inoltre impegnarsi perché fossero osservate le norme sulla manutenzione del naviglio.

Il notaio all'ufficio degli addetti al frumento si impegnava a trascrivere gli atti. le scritture e le bollette connesse a tale ufficio, nonché le eventuali inchieste, denunce, condanne e esazioni. In merito ai relativi dazi doveva registrare la quantità e la provenienza del frumento condotto con il motivo del trasporto e a chi spettava il pagamento.

Molto genericamente il notaio all'ufficio delle multe si impegnava ad osservare tutte le norme contenute nello statuto del comune riferito a tale incarico.

Anche il notaio ai memoriali dei contratti e delle ultime volontà doveva giurare di osservare tutti e i singoli statuti pertinenti al suo incarico, ma anche di scrivere gli atti relativi in un libro di fogli di pergamena mai utilizzati prima e non su carte bombacine. Questa restrizione intendeva chiaramente sventare i rischi di alterazione delle scritture: usando pergamene nuove in cui ogni aggiunta e abrasione si sarebbe potuta rilevare e evitando carte che potevano essere sostituite. Entro otto giorni dalla fine del suo incarico tale notaio doveva far depositare nell'armadio del popolo tale libro autenticato di sua mano. Nell'aggiunta posteriore apposta alla rubrica nel 1295 su delibera del consiglio o massa del popolo per approvazione unanime con seduta e alzata, si precisò che tra i compiti del notaio addetto all'ufficio del depositario o massaro del comune

vi era quello di scrivere in un libro di carte pecorine gli introiti e le spese di tale massaro e da trascrivere di loro mano e in ordine in un altro libro di carte pecorine scrivendo le quantità per sillabe e diciture integre e non per abbreviature, così che ci fossero due libri dello stesso contenuto, uno dei quali doveva rimanere presso gli stessi notai del depositario, l'altro invece doveva essere deposto da tali notai nella camera degli atti entro un mese dal giorno della fine del loro incarico.

Nella **tredicesima rubrica -** *Sull'elezione dei messi e sulla loro carica* - si stabiliva che nel mese di gennaio ogni anno si dovevano designare i messi del comune che sarebbero rimasti in carica per tutto l'anno. Se ne dovevano nominare duecento, cioè cinquanta per ciascun quartiere, che venivano scelti dai procuratori del comune, dopo che si era annunciato in città che chiunque avesse voluto essere scelto doveva presentarsi al loro cospetto per farsi registrare. Doveva essere un originario della città o del distretto che abitava in permanenza nella città o nel suburbio o che vi fosse rimasto con tutta la sua famiglia negli ultimi cinque anni, avendo avuto estimo egli o suo padre o il fratello o altro che avesse beni in comune con lui; se era forestiero doveva aver abitato nella città di Bologna almeno da vent'anni con tutta la sua famiglia; non doveva aver subito condanne, non poteva essere uno scudiero o salariato di qualcuno o un ruffiano o una persona infamata e non doveva essere menomato fisicamente, a meno che non lo fosse divenuto al servizio del comune. Preferibilmente ogni messo doveva saper leggere e scrivere, ma chiunque avrebbe potuto diventarlo fornendo una cauzione di venticinque lire di bolognini e impegnandosi a svolgere bene il suo incarico. Alla nomina in gennaio veniva dato loro un cappuccio e una fascia di panno rosso intenso con una P bianca da entrambe le parti per quelli del quartiere di porta Piera, una S bianca per quelli del quartiere di porta Stiera, una R bianca per quelli del quartiere di porta Ravegnana e una sola P bianca per quelli del quartiere di porta di Procola. Erano tenuti a portare continuamente tali fasce per essere riconoscibili, tranne quando si accingevano a catturare qualcuno. Dovevano fare ambasciate, avvisi, citazioni, ingiunzioni, riscossioni di pegni, proclami, sequestri, pignoramenti, arresti, detenzioni, sorveglianze di carcerati e detenuti, esecuzioni di sentenze e altri servizi su richiesta del podestà o del capitano o di qualche altro ufficiale del comune di Bologna; entro un giorno se in città o nel suburbio entro cinque giorni se nel contado, con compensi diversi specificati caso per caso.

La **quattordicesima rubrica** - *Sulla carica dei trombettieri del comune e del popolo di Bologna e sullo stipendio che essi devono ricevere dai privati ed anche dal comune di Bologna. Rubrica* – stabilì tra i compiti dei trombettieri del comune e del popolo che dovevano giurare all'inizio del loro incarico di fare gli annunci loro richiesti in città e nel suburbio in specifici luoghi. Si tratta dei punti in cui notoriamente venivano proclamati i bandi introdotti dal suono della tromba (tuba). Benché facessero riferimento alle indicazioni valide allora, le ubicazioni fornite dalla rubrica sono in gran parte ancora identificabili o per i toponimi conservatisi o per i riferimenti a chiese e

palazzi noti anche quando scomparsi. Appare quindi utile e interessante riportare per intero tali indicazioni dei luoghi della città e dei borghi dei diversi quartieri in cui i trombettieri del popolo e del comune dovevano recarsi a cavallo per fermarsi e fare i loro annunci.

Innanzitutto sulle scale del palazzo vecchio del comune (oggi Palazzo del Podestà) sia sul lato orientale che su quello occidentale.

"Poi nel quartiere di Porta Ravennate.

Sulle scale del palazzo a est del trivio dei Lambertini. Davanti alla casa del signor Mondolino di fronte all'antica porta dei Lambertini. Davanti alla chiesa di San Vito dei Lambertazzi. Davanti alla chiesa di San Dalmasio, davanti alla casa dei Riccadonna. Nel trivio del Carrobbio. Nel trivio di porta Ravegnana. Davanti al pozzo degli Oselletti. Davanti alla casa dei de Porporis, in capo all'androna dei Calderari. Davanti al campo di San Michele, in capo all'androna di Iustolo. Davanti alla via di Borgonuovo nella Strada Maggiore. Sul ponte presso la chiesa di San Tommaso. Davanti al pozzo che era di fronte alla casa un tempo del signor Bertolo di Butrigario. Davanti alla via di Broccaindosso nella Strada Maggiore. Davanti alla via dei Torlioni nella Strada Maggiore. Davanti alla casa del signor Montanaro di Baragazza. Davanti alla casa di Guidolotto dei Toschi nella Strada Maggiore. Davanti alla casa di quelli di Castel San Paolo nella Strada Maggiore. Nella Fondazza davanti al monastero di Santa Cristina. Davanti alla casa di Bonora dei Cavagli nel borgo di San Petronio. Nel detto borgo davanti alla casa di Andrea lo spadaro. In capo al borgo di San Petronio vicino alla fossa della città sul trivio dei Pellavacche. Sul trivio dei Zovenzoni. Sul trivio di quelli di Algarda nella strada di Santo Stefano. Davanti alla casa di Bianco del signor Cosa, nella strada di Santo Stefano. Nella strada di Santo Stefano davanti alla bocca del Vivaro. Nel trivio davanti alla chiesa di Santa Tecla. Davanti alla casa di Rizzardo dei Beccadelli all'ingresso del Borgonuovo. Nel Borgonuovo davanti alla casa del signor Hospergo. Sul ponte di strada Santo Stefano. Davanti al pozzo che è vicino alla casa di Albertuzzo di Astanova. Davanti alla casa di Pietro di Remorsella. In capo alla Fondazza, davanti alla casa di Yvano di Brunito. Nell'angolo della casa del signor Gerardino di Tarufino. Nella strada di San Vitale. Davanti alla bocca di via dei Caldarari, davanti alla bocca di via di Bagnarolo. Nella bocca di via Visiolo. Sul ponte di San Vitale. Davanti alla casa del signor Alberto di Fiesso. Davanti al Campo dei buoi. Nella bocca della via di Broccaindosso. Davanti alla casa del signor Giovanni di Gallisano. Davanti alla via del Savena.

Nel quartiere della porta di San Procolo.

Nelle scale [del palazzo] del comune sul lato ovest. Davanti alla chiesa di Santa Maria delle Muratelle. Davanti alla chiesa di San Cristoforo di Saragozza. Davanti alla casa del signor Egidio di Lobia. Davanti alla casa del signor Cambio di Malorecla. Nel trivio di Val d'Aposa. Nel borgo di San Martino, davanti alla croce dello stesso borgo. Davanti alla casa del signor Bulgarino dei Carbonesi, nella bocca della via che va a San Domenico. Nella bocca della via che è davanti alla casa del signor Alberto di Bellindoto, notaio. Nell'incolto, davanti alla casa di quelli di Fiesco. Nel trivio davanti alla casa di Ventura di San Giovanni. Davanti alla casa che fu del maestro Bono. Davanti alla casa di Domenico di Mascarone notaio. Nella strada di Castiglione, davanti alla casa un tempo dei figli de Moschettis. Davanti alla chiesa di Santa Lucia. Davanti al pozzo degli Oselletti. Davanti alla casa del signor Bartolomeo della signora Chiara. Sul poggio di San Giovanni in Monte, vicino alla querciola. Davanti alla casa del signor Alberto di Ansaldino. Davanti alla croce di strada Castiglione. Davanti alla casa dei Pepoli. Davanti alla casa di quelli de Guecis. Nell'androna dei Toschi davanti alla chiesa di Santa Maria di Chiavica. Davanti alla casa dei Passipoveri. Nel trivio dei Foscherari. Nel trivio di Baladore del signor Rambertini. Davanti alla casa del signor Rolandino della signora Cecilia. Nella curia di Sant'Ambrogio davanti alla casa del signor Odofredo. Nella piazza Maggiore davanti alla casa del signor Soldano dei Galluzzi. Nel trivio dei Savignani vicino al pozzo. Davanti alla casa di Ottobono di Buonapace. Davanti alla casa del signor Alberico di Zola. Davanti alla porta del cortile dei Galluzzi. Davanti alle case dei Simopizzoli. Davanti alla casa di Pellegrino dei Symonpizzoli, in Val d'Aposa. Nel trivio della croce dei Santi. Davanti alla chiesa di Santa Margherita. Nell'angolo della via Nuova, davanti alle case un tempo del maestro Salatiele. Davanti alla casa un tempo del signor Corradino di Argile. Davanti alla casa dei Balduini. Davanti alla casa del maestro Bolognino. Davanti alla croce di Barberia. Sul ponte di Barberia. Davanti alla chiesa di Sant'Ysaye. Nel borgo davanti alla croce di Sant'Ysaya. Nel borgo di Santa Caterina, davanti a detta chiesa. Davanti alla casa di Matteo di Scornetta. Nel borgo della Nosadella, davanti alla casa del signor Giovannino di Ozzano. Davanti alla casa degli eredi di Cannino il fornaio. Inoltre sul ponte di Saragozza. Davanti alla casa del signor Egidio di donna Caracosa.

Nel quartiere di porta di San Pietro.

Innanzi tutto davanti alla chiesa di San Pietro in Pietrafitta. Davanti alla casa del signor Guido e del signor Alberto di Novello dei Caccianemici. Davanti alla casa del signor Lambertino di Rampone, dottore di legge. Nel trivio dei Gardini. Davanti alla casa del signor Giacomo dei Tencarari. Nel trivio dei Bonizzi. Davanti alla casa dei Magnani. Davanti alla macelleria sul ponte dell'Aposa. Nel trivio di porta Ravegnana, davanti alla croce. Nel trivio dove si vende il panno di lino vicino alla chiesa di San Marco. Davanti alla casa di Rodaldo dei Lamandini. Davanti alla casa del signor Pellegrino dei Garsendi. Nel trivio dove era il pozzo davanti alle case di quelli dei Panzoni. Nella strada di San Donato nel trivio dei Callamattoni. Davanti alla casa o casamento che fu dei Grimaldi. Davanti alle case di Guglielmo dei Guidozagni e del signor Giacomo da Cantone. Sul ponte della strada di San Donato fuori dal serraglio. Nell'incolto davanti al pozzo che è davanti alla casa di Giovanni dei Masigni. Davanti al pozzo che è davanti alla casa di quelli dei Curioni. Davanti alla casa degli eredi di Alberto di Zancato. Davanti alla casa di Guido di Zagnibono notaio. Nella strada di San Donato davanti alla casa di quelli di Pelle. Davanti al pozzo che è davanti alla casa del signor Arardo dei Musoni. Davanti alla casa del signor Marco di Pasitto notaio. Davanti alla chiesa di Santa Maria Maddalena. Sul ponte della Savenella secca. Fuori dalla circla di strada di San Donato davanti al primo pozzo. Davanti alla casa di Michelino Calzolaio. Nel borgo della Paglia presso il pozzo davanti alla casa del signor Michele bisiliere. Presso il pozzo davanti alla casa di Egidio bisiliere. Presso il pozzo davanti alla casa degli eredi del signor Guidottino dei Prendiparti. Nel borgo della Mascarella davanti alla casa di Simone di Gavaroto. Presso il pozzo davanti alla casa di Bencivenne di Bianco notaio. Davanti alla via che è chiamata borgo di San Marino, davanti alla casa di Fantuccio. Fuori dal serraglio sul ponte di quelli di Saliceto. Nel borgo di San Pietro presso il primo pozzo. Inoltre presso l'altro pozzo di detto borgo. Nella via di Mezzo, davanti alla casa di Palmirolo. Nel trivio dei Maranesi. Nel trivio davanti alla casa dei Piantavigne. Sul ponte di San Martino dell'Aposa. Nella contrada degli Scalami davanti alla casa di Pietro di Francesco. Nel trivio dei Paci. Nel trivio davanti alla casa di quelli dei Beccai. Nel quartirolo davanti alla casa di Montanario. Davanti alla casa e al trivio dei Piatesi. Davanti alla casa della chiesa di San Pietro. Davanti al palazzo del signor Bettino del signor Dionisio. Davanti alla chiesa di San Senucio. Nel trivio davanti alla casa del signor Lorenzo di Bonacatto. Davanti alla casa del signor Pietro di Nasino. Davanti alla chiesa di San Nicolò degli Albari. Nel trivio delle

radici. Nel trivio dei Prendiparti. Nel trivio davanti alla porta dell'episcopato, dal lato superiore.

Sul quartiere di porta Stiera.
In primo luogo si annunci nel trivio degli Uberti. In piazza maggiore davanti alla casa della società dei notai. Davanti alla casa del signor Guglielmo dei Pavanesi. Presso il trivio dei Malconsigli in Portanuova. Davanti al trivio dei Tebaldi. Nel trivio della contrada dove si affittano cavalli a vettura. Davanti alla casa del signor Antolino di Manzolino. Nel trivio dei Bazzaleri. Davanti alle case dei Malavolti. Davanti alle case dei Primadici e del signor Barufaldino, davanti alla chiesa di San Fabiano. Davanti alla casa del signor Riccardo di Primadicio. Davanti alla casa del signor Alberto da Sala. Nel trivio dei Gisleri. Davanti alla casa e nel trivio degli eredi del signor Bertolomeo di Schiva. Davanti alla chiesa di Sant'Antolino. Davanti alla casa del signor Bonagrazia di Armanino in Portanuova. Nel trivio del signor Laygone di Gysso. Davanti al trivio dei Caldarari. Davanti alla casa di quelli di Bertalia nella cappella di San Colombano. Nel trivio di porta di Castello davanti al pozzo. Davanti al trivio dei Battagliuci. Davanti alla casa del signor Martino di Rufino in Pozzale. Nel trivio di Sant'Orio [di San Giorgio] del Pozzale davanti alla croce. Nel trivio e davanti alle case del signor Filippo bidello. Davanti alla casa del signor Benincasa davanti alla Pusterla. Davanti alla casa del signor Guido della lana in Pozzale. Nel trivio davanti alla chiesa di Santa Maria maggiore davanti alla casa di Pietro di Mosolino. Sul ponte e serraglio del borgo di Galliera. Nel trivio davanti alla casa di Francesco di Donadino in detto borgo. Davanti alla via per la quale si va alla Pugliola di fronte alla casa di Francesco di Otta. Davanti alla chiesa di San Benedetto. Davanti alla casa del maestro Pietro di Ferramosca. Di fronte al pozzo. Fuori dal serraglio. Sul ponte del Pozzale. Davanti alla casa di Francesco Spadaro nel borgo di Policino. Davanti al borgo degli apostoli di fronte alla casa di Macarino. Sul ponte del borgo delle Lame. Davanti alle case di quelli di Tizzano in detto borgo. Nel trivio di quelli dei Lamandini. Davanti alle case di quelli di Canetolo nel borgo delle Lame. Nel trivio sul ponte di porta Stiera di fronte alla casa dei Ricci. Davanti alla casa del signor Giacomo da Bagno nel borgo di San Felice. Di fronte alla chiesa di San Nicolò vicino all'Olmetello in detto borgo. Davanti alla casa di Bongiovanni di Pietro Secco. Sul ponte del Naviglio in detto borgo. Davanti alla casa di Negosante in detto borgo. Nel borgo del Pratello davanti al capo della contrada di Pietralata. Davanti alla casa del signor Erliusio dei

Marzalogli. Davanti o sopra il trivio dei Guastavillani in detto borgo. Davanti alla casa del signor Confortino notaio. Davanti alle case dei Romanzi. Sopra il trivio degli Storliti.
Per poter ricevere i bandi da annunciare i trombettieri dovevano essere presenti ai rispettivi consigli di riferimento: al consiglio del popolo se banditori del popolo, a quello del comune se banditori del comune.
Si stabilì poi che ciascuno di loro doveva disporre di un cavallo di almeno tre anni da non affittare ad alcuno "a vettura" e del valore di almeno trenta lire di bolognini in base alla stima degli estimatori scelti stimare i cavalli del podestà. Precisate le quantità del loro compenso in relazione alle diverse modalità di svolgimento del loro compito, si affermava che per il loro incarico dovevano poter disporre di trombe buone e sonore e di adeguate vesti nuove da farsi ogni con panno del valore di almeno quindici soldi di bolognini al braccio. E ricordato. Una volta divenuto banditore del comune o del popolo nessuno poteva poi ricoprire la carica di ministrale di qualche società. Durante le spedizioni militari dovevano stare vicino al podestà disponendo anche di un cavallo da soma per trasportare i loro materiali nelle altre circostanze dovevano dimorare continuamente ed essere ospitati presso i palazzi o la piazza del comune o entro cinquanta pertiche.

La **quindicesima rubrica** - *Sul privilegio di Martino di Bagnarola e di Rolando di Casotto, banditori del Comune [e del Popolo] di Bologna* ha una portata ben inferiore rispetto alle precedenti perché, quasi come appendice alla rubrica appena terminata, sancisce quanto deliberato dal consiglio della massa del popolo per concedere a Martino di Bagnarola e Rolando di Casotto il privilegio di ricoprire a vita per il quartiere della porta Piera l'incarico di banditori rispettivamente del comune e del popolo di Bologna.

Tornando ad un respiro più ampio la **sedicesima rubrica** - *Sull'incarico degli approvatori delle garanzie* – stabiliva che tali approvatori erano tenuti e a pronunciarsi su tutti i fideiussori e sulle garanzie che avrebbero dovuto fornire a tutti gli ufficiali comunali bocciandole o approvandole. Dovevano farlo solamente nei palazzi del comune o nelle vicinanze in modo visibile e verificabile. Dell'età di almeno trent'anni, come gli altri ufficiali dovevano stare tutti i giorni nel palazzo del comune o del popolo e fornire a loro volta una copertura di tremila lire di bolognini al cospetto del capitano come garanzia sulla buona conduzione del loro mandato con la

possibilità di rivalsa del comune sia su loro stessi che sui loro fideiussori. A proposito delle fideiussioni si affermava che se qualcuno, dopo essere stato approvato come garante volesse esimersi dall'eventuale risarcimento in ragione del sua condizione di ecclesiastico, su richiesta dello stesso approvatore che avesse approvato tale fideiussore dovesse essere sottratto dalla protezione del comune, finché non avesse soddisfatto ciò che dovesse al comune

Responsabilità e risarcimenti - La **diciassettesima rubrica** - *Sull'incarico dei custodi della torre inferiore e della camera superiore delle prigioni e sul loro salario* – affermava che tali custodi erano tenuti a sorvegliare adeguatamente i detenuti in tali carceri e a non rilasciarli, senza espressa licenza dell'ufficiale per il cui ordine fossero stati arrestati. In particolare non si potevano rilasciare prigionieri per debito senza il consenso dei creditori che ne avevano richiesto la detenzione; i condannati a qualche pena la dovevano scontare totalmente e fino al relativo ordine di scarcerazione del podestà e del giudice che presiedeva al disco dell'orso; i detenuti sotto accusa e sotto inchiesta non potevano essere rilasciati senza il permesso dello stesso podestà o del giudice sui reati; gli altri carcerati per altre cause non potevano essere lasciati andare senza espressa delibera dei consigli del comune o del popolo, nella quale fossero esposti i motivi della detenzione e quelli del rilascio.

Tali custodi dovevano fornire una garanzia di duemila lire di bolognini al cospetto del procuratore del comune di Bologna come impegno a svolgere correttamente la loro sorveglianza, a svolgere personalmente e senza affidarlo ad altri il loro incarico e a consegnare i detenuti ai loro successori. Nei casi di rilasci indebiti o di fughe, erano tenuti a rifondere al comune i danni che ne fossero derivati e a pagare ai creditori i debiti non sanati dai detenuti fuggiti o rilasciati senza il loro consenso. Fissato il loro salario coi compensi per la ferratura e la sferratura dei prigionieri, si vietava che percepissero altro dai prigionieri, che preparassero loro dei pasti e che sottraessero loro alcunché. Per tali comportamenti si dava credito alle accuse dei carcerati fatte sotto giuramento durante o dopo la detenzione. Si passava poi ad una macabra rassegna dei loro compensi per le esecuzioni, le punizioni corporali e le amputazioni - venti soldi di bolognini per ogni giustiziato, dieci per ogni membro mozzato e cinque per ogni fustigazione – aggiungendo che era concesso che per infliggere tali pene i custodi si affidassero ad altri "carnefici".

Nella **diciottesima rubrica** - *Sull'incarico del campanaro* – si enunciarono le funzioni e il salario di personaggio solo apparentemente secondario, visto che le campane erano gli strumenti di comunicazione immediata a più ampio raggio del tempo e che perciò quelle usate in ambito civile potevano essere suonate solo per conto di un'autorità che aveva la facoltà di avvalersene e con modalità specifiche e riconoscibili in relazione al messaggio che si voleva diffondere.
Il campanaro ufficiale doveva quindi garantire di conservare e mantenere efficienti le campane del comune. Su ordine del podestà o del suo vicario, era tenuto a suonare l'apposita campanella per annunciare i consigli e gli arenghi. Dato che il suo compito principale non lo impegnava a lungo, gli si imponevano anche mansioni minori, come quella di pulire o far pulire ogni quindici giorni il palazzo vecchio del comune (Palazzo del Podestà) e il relativo portico, quella di tenere le scale del palazzo pulite e sgombre, quella di aprire e chiudere il palazzo vecchio su richiesta del podestà o il suo vicario. Gli si affidavano le chiavi, la manutenzione dei banchi e delle finestre di tale palazzo e del suo portico e la custodia del calice d'argento, dei libri e di tutti i paramenti della cappella del palazzo del comune, con tutti gli altri oggetti che si impiegavano nelle cerimonie e le messe quotidiane che si tenevano in tale cappella. Di tutto ciò si doveva tenere un inventario da usare in occasione delle consegne al suo successore.

A mansioni di custodia e sorveglianza richiama anche la **diciannovesima rubrica** - *Sull'incarico di Giovanni Tonso, custode della porta del cortile del palazzo del Comune di Bologna* – la cui portata appare subito limitata dal riferimento ad una persona precisa alla quale si conferiva a vita il compito di custodire e sorvegliare la porta del cortile del palazzo del comune, aprendola e chiudendola secondo l'occorrenza e avvalendosi quando necessario dell'aiuto del fratello. Data la sua presenza in un andito pubblico veniva fornito nel mese di gennaio un abbigliamento di un certo pregio del valore di diciannove lire di bolognini (un vestito, una guarnacca, un mantello e un cappuccio foderati di pelle d'agnello).

Di portata analoga la **ventesima rubrica** - *Sull'incarico dei custodi della torre di San Pietro e sul privilegio ed il salario degli stessi.* Le due persone menzionate che dovevano custodire di notte la torre di san Pietro, ogni mattina all'aurora erano tenute a suonare la campana di san Pietro dandole venti colpi scanditi, seguiti da cinque colpi frequenti. La dovevano suonare anche in

caso di incendi notturni in qualche zona della città o dei borghi, indicando ad alta voce quanto prima possibile dove fosse il fuoco e in quale contrada.

Alla sorveglianza notturna venne dedicata anche la **ventunesima rubrica** *Sull'incarico delle guardie notturne e sul loro salario*

Si ordinava che le guardie notturne sorvegliassero il quartiere per il quale erano state designate turnandosi a notti alterne, in modo che ogni notte fosse in servizio la metà di tutte le guardie. Erano tenute a fermare tutte le persone sia sconosciute che riconosciute, trovate a vagare di notte dopo il terzo suono della campana, denunciandole al podestà il giorno seguente. Dovevano anche sventare e punire i furti e controllare l'integrità di porte, finestre e serrature di case o botteghe. Dovevano intervenire anche per i furti di carri per i quali avevano la facoltà di punire rapidamente con procedura sommaria, senza il clamore di un giudizio e la manifestazione della denuncia. Date queste ampie facoltà, a svolgere la funzione di guardiano notturno non poteva essere designato alcuno scudiero o un salariato di altri e chi non avesse estimo nel comune di Bologna e non fosse del partito della Chiesa e dei Geremei.

Le due ultime rubriche del secondo libro stabilivano le modalità di nomina di alcuni importanti ufficiali periferici a partire dalla **ventiduesima rubrica** - *Sull'incarico del podestà di bandiera del contado di Bologna e sul loro compenso, e sui notai e sul loro compenso* – che precisava i loro compiti e i centri del territorio che sottostavano alla loro giurisdizione.

Si disponeva che i podestà di bandiera di Castelfranco, di Casio, di Castel Leone, di Scaricalasino, di Serravalle, di Galliera, di Altedo, di Castel San Paolo, di San Giovanni Persiceto, di Crevalcore e di Sant'Agata [e di Medicina] e i loro giudici e notai si recassero presso tali podesterie un giorno prima dell'inizio del loro incarico e vi permanessero e dimorassero in continuità. Erano tenuti a vietare che nei castelli e fortilizi della loro podesteria dimorassero dei forestieri e che al loro interno ci fossero case di paglia. Potevano indagare sulle cause civili, sulle evasioni al pagamento delle imposte e avevano giurisdizione sui danni dati potendo punire e condannare fino alla quantità di venti soldi di bolognini, ma non oltre[52]. Dovevano eseguire gli ordini che pervenivano loro dal podestà, dal capitano e dagli anziani e consoli del popolo con lettere sigillate col sigillo del comune o del popolo di Bologna, per motivi specificamente dichiarati attraverso documenti pubblici rogati di mano dal notaio degli

[52] Era questo il limite pecuniario di pena tra la giurisdizione civile e quella penale che spettava comunque al podestà cittadino.

anziani e consoli del popolo. Non potevano andare oltre i loro limiti giurisdizionali e incamerare le sanzioni pecuniarie riscosse, che entro un mese dal giorno della loro pubblicazione andavano consegnate intatte al comune di Bologna attraverso gli ufficiali del disco dell'orso. Precisati i loro salari si ordinava che non potessero percepire nulla di più rispetto a quanto dovevano ricavare a tale titolo e come copertura delle spese per l'ospitalità, per i pernottamenti e per le carte, dalle imposte locali[53] e - senza abusi - dalle cacce, pesche e raccolte di frutti. Il loro compenso con quello del giudice e del notaio era infatti a carico delle comunità per le quali erano stati destinati e veniva raccolto con apposite imposte dividendo e ripartendo l'entità di tali salari tra i fumanti dei comuni della podesteria. Non potevano assentarsi per più di tre volte e per otto giorni ogni volta nell'arco di un semestre, tranne che su permessi concessi dal podestà per motivi gravi. Dovevano infine custodire e usare una delle tre chiavi del fortilizio nel quale dimoravano che dovevano aprire e chiudere personalmente. Presumibilmente per prevenire contestazioni locali si affermava che nessuno doveva dire o sostenere che le scelte dei podestà e dei loro ufficiali non si facevano secondo il dettato dei relativi statuti e che nessuno poteva assumere tali incarichi se non fosse stato eletto nel consiglio dei duemila o in un altro consiglio ove si dovesse fare l'elezione generale degli ufficiali del comune. La pena prevista per i non autorizzati era altissima di ben mille lire. Se a farlo fosse stato un ecclesiastico sarebbe stato tolto dalla protezione del comune e del popolo di Bologna, in modo che poter essere impunemente offeso da chiunque nella persona e nelle cose.

Passando a precisare le varie sedi dei podestà di sacco o di bandiera si affermava che la podesteria di Galliera doveva rimanere presso Argelato, e che a tale podesteria erano sottoposte le terre e le comunità sottoscritte. In primo luogo Galliera, San'Alberto, San Pietro in Casale, Massimatico, Poggio Massimatico, San Venanzio, Dalmanzatico, Renatico, Poggio Renatico, Pegola, Caprara e Lusolino, San Vincenzo, Siuratico e San Prospero, Surisano, Macaretico, Gavaseto, Villanova, Cenacchio e Roaro, Urbizzano, Cinquanta e Olmo, Fellicarolo, San Giorgio, Gherghenzano, San Benedetto, Asiglia (Asia), Argetala e Argile.

In merito alla podesteria di Serravalle, le terre e el comunità sottoposte erano: Serravalle, il castello di Monteveglio, Oliveto, Sant'Andrea in Coriano, Zappolino, Montemaio, Tigliola (Tiola), Vedegheto, Luninasio, Sanguineto, Bezzano, Santellaro, Samoggia, Savigno,

[53] "...Salvo che il podestà, il giudice e il notaio di Castelfranco abbiano e percepiscano venticinque corbe di frumento dal comune della detta Castefranco soltanto oltre detto compenso e qualunque cosa si potrà avere al tempo loro dalle rendite delle rive e delle fosse del detto castello..."

Montepastore, Rivamagliana, Monsiviero, Mongiorgio, San Fabiano, Monte San Giovanni, Montasigo, Vignola dei Conti, Domalfolle, Ronza, Venola, Ozzano, Monte San Pietro, Rocca Macinata, Monte Macrio, Crespellano con tutti i loro abitati e le appendici spettanti a tali terre, e tutte le altre terre che erano sopra Mongiorgio fino alle terre che erano della podesteria di Castel Leone.

Poi la podesteria di Castelfranco alla quale erano sottoposte: Castel Franco, Piumazzo, Manzolino, Calcara con tutte le loro pertinenze e abitati[54]. Inoltre si affermava che il comune di CastelFranco non doveva essere gravato in alcun modo o pretesto da alcuna podesteria di sacco[55].

Poi la podesteria di Altedo e sotto la cui podesteria c'erano: Altedo[56], il comune di San Marino, il comune di Lovoleto, il comune di San Giovanni in Triario, Saletto, San Martino in Soverzano, Dugliolo.

Poi la podesteria di Castel San Paolo e sotto tale podesteria: Castel San Paolo, il comune di Lignano, Castel San Pietro, Varignana, Borgonuovo, Orziano, Medesano, Casalecchio dei Conti, Gazzo, Treforze, Tretafortese e Poggio, Vedriano, le case e le terre emergenti dei Tassinari e tutti gli abitanti nelle pertinenze e nelle superfici di tali terre.

Poi la podesteria di Scaricalasino e sotto tale podesteria: Campeggio, Scaricalasino con gli abitati della Pieve di Monghidoro, Scanello, Bisano coi suoi abitati, Cassano, Casadro, Barbarolo ossia Porrecchio, Anconella, Scascoli e Campri, Bibolano, Nogliano, Roncastaldo, Stigliolo, Vusilano, Valgatara, Frassinico, Cedreglia, Trasassa, Monzurio, Sognola, Sassonegro, Valle, Aqualto, Brigola, Poggio Rosso, Castel dell'Alpe, Cazanesca, la terra di Caprenno e di Pietramala[57].

---

[54] Inoltre si affermava che nella circoscrizione di tale terra di Castelfranco c'erano anche i possessi del signor Pellegrino di Simone Pizzoli, nella contrada che si chiama Zenere de Fossa Nova davanti alla Fossa Nova e davanti agli eredi di Lanfranco da Zola.

[55] La fondazione di quel borgofranco risaliva ormai a diversi decenni prima, ma evidentemente alla sua comunità si voleva riconoscere ancora quel privilegio e quella franchigia in ragione del ruolo delicatissimo che svolgeva al confine col territorio di Modena, tante volte ostile.

[56] I residenti ad Altedo E siano censiti come comitatini e non come cittadini, eccetto il signor Parisio del signor Benvenuto di Altedo e Diolao Tacusso notaio che si intendano essere veri e legittimi cittadini e abitanti della città di Bologna.

[57] Si aggiungeva che in tali due terre di Caprenno e di Pietramala i massari e i saltari e gli altri ufficiali si dovevano comportare come quelli di tutte le altre terre del distretto di Bologna. ...*E siano tenuti gli uomini delle dette due terre a sottostare alla giurisdizione del comune di Bologna pagando la boateria e sottostando agli altri oneri reali e personali, che pagano e a cui sottostanno quelli di qualunque terra del distretto di Bologna. E in merito a queste cose affinché ciò si faccia quanto meglio, il signor podestà, il capitano, gli anziani, e i consoli abbiano integro, mero e libero arbitrio. E debbano dimorare il podestà, il giudice e il notaio di tale podesteria, stare e abitare nella casa del comune di Bologna fatta nel castello di Scaricalasino. E affermiamo che la torre di tale casa, che è stata iniziata, debba essere fatta e completata ed elevata e soprelevata di quindici piedi oltre l'altezza del palazzo, a spese degli uomini di detta podesteria e da quel frate Arduino a cui si fece fare il resto di tale palazzo o da altro buono e idoneo. Sulla quale torre debba porsi e stare una buona campana, a spese degli uomini di tale podesteria a da comprarsi da parte del frate predetto, o da altro buon uomo. E per far ciò siano*

La podesteria di Sant'Agata e di Crevalcore corrispondeva con le stesse terre e comunità con le loro pertinenze e abitati.

Alla podesteria di Casio dovevano sottostare Casio, Porretta, Suviana, Bargi, Pederla, Costazza, Camugnano, di Carpeneta, di San Martino, Vigo, Vimignano, Brizzanella, Monte Acuto Argazza, Stanco, Tavernola, Grizzana, Trasserra, di Conflento, Rocca di Setta, Gilo, Montorio, Sant'Andrea in Corniglio, di Montefredente, Badi, Stagno, Ripoli, Campiano, San Damiano, Prata, Rocca delle Mogne, Creda, Sivizana, Moscacchia, Casola di Casio, Cavigliano e Savignano.

Alla podesteria di Castel Leone e di Belvedere facevano capo Castel Leone, Belvedere, Cavriglia, Rudigliano, Prunarolo, Lisana, Lusano, Cereglio, la Pieve di Roffeno, Mincigliolo, Casigno, Labante, Castel Nuovo, Lisano, Pietracolora, Rocca di Pitigliano, Rocca di Corneta, Lizzano, Matto, Monte Acuto d'Alpe, San Salvatore, Aiano, Africo, Rocca di Gaggio, Socida e Granaglione, Monte Cavaione, Capugnano e Monte Lucco, con tutti i loro abitati della stessa podesteria.

Con l'ultima e **ventitreesima rubrica** del secondo libro - *Sull'elezione del capitano e dei custodi di Castelfranco, di Castel San Pietro, di Bisano, di Stagno e di Barzi e degli altri castelli e del loro compenso* si vollero precisare consistenza e modalità di designazione dei contingenti da destinare a centri fortificati del contado. Alla custodia di Castel Franco, di Castel San Pietro e del Castello di Bisano dovevano essere inviati un capitano e dieci custodi; a quella di Stagno e a quella di Bargi un capitano e quattro custodi. Si alternavano e dovevano essere scelti ogni due mesi con l'estrazione a brevi nel consiglio dei duemila non potendo ricoprire l'incarico più di una volta l'anno. Dovevano essere iscritti in una società delle arti e delle armi, [del cambio] e della mercanzia ed essere residenti in città o nel suburbio da almeno vent'anni senza interruzioni, facendo parte di un famiglia che avesse un estimo di almeno venticinque lire di bolognini. Per metà erano tenuti ad avere balestre e un mazzo di frecce da portare con sé, gli altri pancere, elmo, lance, cervelliere e collari. Dovevano prestare una garanzia di duecento lire di bolognini come impegno a sorvegliare e difendere adeguatamente il castello al quale erano stati destinati e a rimanervi continuamente, tranne che per motivi di malattia, fino alla fine del mandato e oltre, fino al permesso di smobilitazione del podestà, nel caso non si fosse ancora proceduto alla

tenuti il podestà, il giudice e il notaio predetti a fornire garanzia davanti al procuratore del comune di Bologna di cento lire di bolognini per ciascuno di loro prima che vadano ad esercitare il detto incarico.

nomina dei successori. Stabilito il loro salario giornaliero in due soldi e VI denari bolognini si sanciva il loro dovere di obbedienza al proprio capitano per la loro guardia di giorno e di notte. Anche i capitani dovevano essere scelti dal consiglio dei duemila, dovevano avere almeno trent'anni, essere aderenti alla fazione della Chiesa e fornire una garanzia di mille lire di bolognini con un salario giornaliero doppio rispetto ai custodi.

Un capitano doveva stare continuamente sulla porta del lato occidentale di Castel Franco con almeno due dei custodi, collocando gli altri nel modo per lui migliore per la sorveglianza di tale castello; doveva altresì avere una delle tre chiavi di ciascuna delle porte mentre le altre due erano custodite rispettivamente dal podestà del castello e dal massaro di tale castello; e ogni sera prima dell'imbrunire con costoro doveva personalmente chiuderlo per poi riaprirlo dopo il chiarore del giorno successivo. Tali modalità di chiusura e apertura congiunta era da seguire anche per gli altri castelli, sia che vi dimorassero tutti e tre questi ufficiali sia che vi fossero solo il capitano e il massaro. Erano tenuti inoltre a fare l'inventario degli oggetti trovati nei rispettivi castelli e ricevuti dal comune e a consegnarlo al loro successore.

Il terzo libro

Proseguendo nel processo di focalizzazione progressiva anche il terzo libro del codice del 1288 si occupa prevalentemente di norme di diritto pubblico amministrativo, ma con un dettaglio che ne pone numerose rubriche nel novero dei provvedimenti organizzativi. Tuttavia in riferimento alle inadempienze, ma soprattutto alla conduzione, alla manutenzione di infrastrutture particolarmente connesse con le riscossioni dei dazi - come i mulini, i canali, il porto – si redassero anche norme prescrittive e sanzionatorie.

Complessivamente le rubriche sono ottantatre.

Dapprima si affrontarono le questioni del prelievo delle imposte e dei dazi e dei funzionari addetti a tale delicato settore, poi si trattarono aspetti, figure e compiti più minuti con riferimenti a luoghi e funzioni particolari.

Con le norme sui dazi introduce una materia che proprio a partire da quegli statuti stava assumendo un rilievo proprio e distinto rispetto al resto delle norme statutarie. Infatti mentre le prime dieci redazioni statutarie superstiti redatte a Bologna nel periodo 1250-67 non presentano

una legislazione in materia di imposte indirette ben sviluppata, negli statuti del 1288 buona parte di questo terzo libro è composto da rubriche che trattano diritto amministrativo di carattere fiscale e daziario. Vi sono rubriche di carattere generale e altre più specifiche: in particolare la rubrica V contiene la tariffa daziaria per le merci in entrata nella città, altre trattano ogni singolo dazio. Esse però appaiono assai meno circostanziate e particolareggiate delle omologhe norme riportate nei contratti coevi. Inoltre solo due decenni dopo si sarebbe giunti con l'istituzione dei "difensori dell'avere" all'estrapolazione dagli statuti dei "Pacta daciorum" trecenteschi, di cui questo terzo libro fu però precursore ideale[58].

In considerazione del loro numero e delle loro frequenti attinenze con aspetti, luoghi e comportamenti specifici e circoscritti delle rubriche di questo libro se ne tratteranno in dettaglio solo alcune che possono suscitare particolari interessi, avendo comunque l'opportunità di accedere alla consultazione diretta delle rubriche integralmente trascritte e tradotte.

Un sguardo all'indice con i titoli delle rubriche consente una prima ricognizione delle materie trattate.

I. *Sull'elezione del depositario o del massaro del comune di Bologna, dei funzionari della gabella, dei funzionari dei mulini e dei granai del comune di Bologna e di tutti i loro notai e del frate che debbono prender parte all'uffizio di gabella. Rubrica.*
II. *Sul giuramento e l'incarico del depositario o massaro del comune di Bologna. Rubrica.*
III. *Sull'incarico dei funzionari della gabella e sulla loro giurisdizione. Rubrica.*
IV. *Queste sono le norme inerenti all'ufficio della gabella. Sulle mercanzie e le merci per le quali si deve pagare la gabella e su coloro che la debbono pagare. Rubrica.*
V. *Sul dazio e sulla gabella da pagare sulle cose e sulle merci sottoscritte. Rubrica.*
VI. *Sulla gabella da pagare da parte dei mercanti lucchesi.*
VII. *Sulla gabella o dazio o tributo da non pagare sulle cose del comune di Bologna in città o fuori. Rubrica.*
VIII. *Sulla gabella da pagare per i carri carichi, le carrette, i birrocci e gli animali che entrano nella città di Bologna.*
IX. *Sulla gabella da pagare del frumento che si macina. Rubrica.*

[58] Su questa evoluzione vedi R. DONDARINI, E. DELLA BELLA, *La politica fiscale di Bologna tra autonomia e «governo misto». Finalità, indirizzi e prime acquisizioni di un'indagine ad ampio spettro documentario e cronologico*, in *«Ut bene regantur». Politica e amministrazione periferica nello Stato Ecclesiastico*, Atti del Convegno di Studi (Perugia 6/8 maggio 1997), a cura di P. Monacchia, «Archivi per la storia», XIII, nn. 1-2 (gen.- dic. 2000), pp. 67-89

X. *Sulla gabella da pagare del vino e del sale forestiero. Rubrica.*
XI. *Sulla gabella da pagare delle bestie. Rubrica.*
XII. *Sulla gabella da pagare dei gamberi. Rubrica.*
XIII. *Sulla gabella per il vino venduto all'ingrosso o a corba. Rubrica.*
XIV. *Sul dazio delle castellate da pagare al comune. Rubrica.*
XV. *Sulla gabella da pagare per il frumento e la farina. Rubrica.*
XVI. *Sulla gabella da pagare sui beni immobili.*
XVII. *Sulla gabella da pagare per le doti. Rubrica.*
XVIII. *Sulla gabella da pagare per i beni dati in pagamento su sentenza. Rubrica.*
XIX. *Sulla gabella da pagare per coloro che vengono cancellati dal bando.*
XX. *Sulla gabella o dazio dei testimoni da pagare.*
XXI. *Sulla gabella per i mulini ed i pistrini del contado di Bologna.*
XXII. *Su coloro che sono venuti a pagare la gabella. Rubrica.*
XXIII. *Sulle convenzioni e gli appalti fatti sulla gabella da considerare validi. Rubrica.*
XXIV. *Sulle esenzioni dei funzionari della gabella e dei loro ufficiali. Rubrica.*
XXV. *Che i funzionari della gabella possano dare metà della condanna agli accusatori o ai denunziatori. Rubrica.*
XXVI. *Che coloro che tengono i sigilli del comune o popolo sia tenuti a sigillare le lettere dei funzionari sulla gabella. Rubrica.*
XXVII. *Sui banditi su ordine dei funzionari della gabella. Rubrica.*
XXVIII. *Sulla pena per colui che è andato a gualcare presso le gualchiere di qualcuno che ha un mulino o un maglio, e che è soggetto al Comune di Bologna.*
XXIX. *Rubrica. Su un certo libro da fare sui redditi del comune pertinenti alla gabella.*
XXX. *Sugli statuti e gli ordinamenti da rinnovare da parte dei funzionari alla gabella. Rubrica.*
XXXI. *Sulle pene e i bandi da aumentare o da diminuire da parte dei funzionari alla gabella. Rubrica.*
XXXII. *Sul commercio dei forestieri da non tassare. Rubrica.*
XXXIII. *Sul passaggio da non togliere ad alcuno che non lo concedesse a quelli della città di Bologna o del distretto. Rubrica.*
XXXIV. *Sul pagamento della tassa sulle mercanzie. Rubrica.*
XXXV. *Sulla tassa della riva del naviglio e degli altri luoghi pubblici del comune di Bologna. Rubrica.*
XXXVI. *Sul divieto di estrarre carboni e di portarli fuori dalla città o dal distretto di Bologna. Rubrica.*
XXXVII. *Sull'aiuto da dare ai funzionari alla gabella. Rubrica.*

XXXVIII. *Che i comuni delle terre sottostiano ai funzionari alla gabella e sul breve degli stessi. Rubrica.*

XXXIX. *Sulla gabella da esigere. Rubrica.*

XL. *Sugli ufficiali da eleggere da parte dei funzionari della gabella. Rubrica.*

XLI. *Che i messi ed i banditori del comune e del popolo di Bologna obbediscano ai funzionari della gabella. Rubrica.*

XLII. *Del denaro da pagare a titolo di acquatico. Rubrica.*

XLIII. *Sul pedaggio che devono pagare i Reggiani. Rubrica.*

XLIV. *Sull'ufficio e l'elezione dei signori dei mulini e sui loro notai e sul salario degli stessi. Rubrica.*

XLV. *Sulla manutenzione dei mulini per la macina. Rubrica.*

XLVI. *Sulla manutenzione degli edifici dei mulini e delle suppellettili degli stessi. Rubrica.*

XLVII. *Che non siano macinate biade senza che siano state pesate e bollate. Rubrica.*

XLVIII. *Sul divieto di demolire gli argini.*

XLIX. *Sulle stadere. [Rubrica].*

L. *Sulla pesatura della biada presso le stadere. Rubrica.*

LI. *Sui vetturali. Rubrica.*

LII. *Sul divieto di costruire mulini nuovi.*

LIII. *Sul divieto di portare fuori dal contado di Bologna biade da macinare. Rubrica.*

LIV. *In che modo si debba ricevere il macinato dai mulini che si trovano in montagna ed in pianura. Rubrica.*

LV. *Sui mulini, le gualchiere ed i possedimenti del Comune di Bologna. Rubrica.*

LVI. *Sulle entrate dei mulini e delle gualchiere e sui proventi delle case e dei possedimenti e degli altri beni del Comune di Bologna. Rubrica.*

LVII. *Sulla vendita in un certo tempo delle biade dei mulini e dei possessi del comune di Bologna. Rubrica.*

LVIII. *Sul deposito del frumento dei mulini del Comune di Bologna. Rubrica.*

LIX. *Sulla manutenzione della chiusa del Reno.*

LX. *Sugli ecclesiastici che debbono contribuire ai lavori per la chiusa del Reno. Rubrica.*

LXI. *Sull'incarico dei funzionari che presiedono ai granai o magazzini del comune di Bologna. Rubrica.*

LXII. *Sull'incarico dei funzionari che sovrintendono al governo del naviglio e sulla loro elezione e sul loro salario. Rubrica.*

LXIII. *Sulla elezione del notaio sovrintendente al naviglio e del suo messo e sul loro ufficio e salari. Rubrica.*

LXIV. *Sui mercanti che vogliono andare in barca verso Ferrara o verso quelle parti. Rubrica.*

LXV. *Sulle navi da condurre al porto del Maccagnano.*

LXVI. *Sulla bolletta da darsi ai naviganti che salpano da detto porto. Rubrica.*

LXVII. *Sul divieto di attraccare in qualunque altro luogo che non sia nel canale presso Maccagnano.*

LXVIII. *Sulla locazione delle case poste presso il porto del Maccagnano. Rubrica.*

LXIX. *Sul divieto di tenere una taverna dalla chiesa di san Silvestro in su fino al Maccagnano. Rubrica.*

LXX. *Sul divieto di avere alberi e altri edifici sulle rive del canale. Rubrica.*

LXXI. *Sul divieto di scavare fossati piantare alberi davanti alla via del canale. Rubrica.*

LXXII. *Sui documenti in occasione della compera del terreno del naviglio da porre nel registro del comune di Bologna.*

LXXIII. *Sulla costruzione e sull'adattamento delle vie tramite le quali si giunge al porto di Maccagnano, e sul ponte. Rubrica.*

LXXIV. *Sul lavoro del naviglio da fare o riparare continuamente. Rubrica.*

LXXV. *Sulla rimozione di mulini e costruzioni dei canali. Rubrica.*

LXXVI. *Sulle vie e sulle restarie da farsi. Rubrica.*

LXXVII. *Sulla manutenzione del canale nuovo dell'Aposa. Rubrica.*

LXXVIII. *Sull'aiuto da dare al sovrintendente del naviglio e del porto. Rubrica.*

LXXIX. *Sulla manutenzione dell'acqua del naviglio. Rubrica.*

LXXX. *Che gli ufficiali non possano essere impediti dal podestà o dal suo seguito di poter esercitare i loro incarichi secondo la forma degli statuti. Rubrica.*

LXXXI. *Sul divieto di permutare, vendere o alienare le cariche e di avere un aiutante in alcun incarica. Rubrica.*

LXXXII. *Sul divieto di emettere sentenze da parte degli ufficiali. Rubrica.*

LXXXIII. *Che gli ufficiali non vadano o mandino nel contado. Rubrica.*

La **prima rubrica** - *Sull'elezione del depositario o del massaro del comune di Bologna, dei funzionari della gabella, dei funzionari dei mulini e dei granai del comune di Bologna e di tutti i loro notai e del frate che debbono prender parte all'uffizio di gabella* - merita solo una fugace considerazione in quanto per gli argomenti indicati nel titolo rimanda alla consultazione di delibere e statuti precedenti,

rivelando da un lato una continuità con quei testi normativi, ma dall'altro un'attenzione nuova a porvi ordine[59].

Molto più dettagliata ed esplicativa la **seconda rubrica** - *Sul giuramento e l'incarico del depositario o massaro del comune di Bologna* – nella quale il testo del giuramento al quale era tenuto il depositario del comune o massaro rivela nel dettaglio i suo compiti. Vi si affermava fra l'altro che doveva ricevere custodire e conservare tutto il denaro e i beni del comune senza impiegarli o erogarli in mancanza del permesso e del mandato del podestà o del capitano o dei loro vicari sanciti con disposizione pubblica scritta per mano di uno dei notai di tali autorità. Si precisavano poi nel dettaglio le erogazioni di denaro a cui egli era tenuto con le modalità e i limiti di quantità. Poteva avvalersi di un notaio esperto per registrare introiti e spese le cui somme ogni mese andavano presentate al giudice del podestà che sovrintendeva al controllo degli ufficiali del comune. Col suo notaio doveva dimorare presso la massaria del comune e ovviamente si impegnava a non speculare sul suo incarico. Doveva fornire una garanzia di dieci mila lire di bolognini al procuratore del comune come impegno a custodire e salvaguardare il suo avere e osservare integralmente tutti e i singoli statuti, ordinamenti e delibere del comune e del popolo di Bologna attinenti il suo incarico. Era suo compito anche far tenere a spese del comune continuamente accesa ogni notte un'ampolla davanti al dipinto della beata Maria Vergine nella cappella del comune e a far sì che sull'altare di tale cappella stessero due ceri da accendere durante la messa; inoltre in occasione della festa di Santa Maria di febbraio doveva far lavare i tessuti dell'altare e fornire al sacerdote l'incenso necessario e quattro libbre di candele.

Nella **terza rubrica** - *Sull'incarico dei funzionari della gabella e sulla loro giurisdizione* - si ordinava agli ufficiali della gabella di esigere e di fare esigere i dazi che si dovevano pagare secondo gli ordinamenti relativi, facendo pervenire integralmente tali proventi al frate deputato al cippo della gabella o ad altra persona da incaricare da parte del comune e del popolo di Bologna. Tale frate scelto e addetto all'ufficio della gabella era tenuto a immettere nel cippo della gabella tutti

[59] *Stabiliamo ed ordiniamo che l'elezione di tutti e dei singoli predetti ufficiali, e la forma di tali elezioni, rimanga a delibera e disposizione del consiglio degli ottocento e del popolo, mentre tuttavia in tali consigli o in uno di loro le suddette elezioni non possano essere fatte [se non] secondo la forma della delibera fatta al tempo del signor Giovanni da Pescarolo, un tempo podestà di Bologna, e del signor Ubaldo degli Interminelli, un tempo capitano del popolo di Bologna, che è nel quinto libro, che comincia: «Inoltre deliberarono e ordinarono che nessuna elezione etc.» la quale delibera sarà letta al momento in cui si dovrà fare tale elezione, la quale è sotto la rubrica «sull'elezione degli ufficiali ordinari e straordinari.*

i denari pervenuti nelle sue mani e ogni sera doveva consegnare tali denari al depositario del comune che doveva trascrivere la consegna di ogni giorno nel suo libro. Senza una delibera presa dal consiglio del comune o popolo, presenti e consenzienti il podestà e il capitano o i vicari degli stessi e la maggior parte degli anziani e dei consoli, tali ufficiali non potevano detrarne nulla né concedere, vendere o appaltare in alcun modo in tutto o in parte alcun reddito o provento del comune. Potevano affittare le botteghe e gli spazi pubblici, ma mantenendo gli affitti ad un costo uguale o superiore rispetto al maggior affitto ricevuto negli ultimi dieci anni. Tali funzionari e ufficiali avevano anche la piena facoltà di indagare, di procedere e di giudicare in via sommaria e senza passare attraverso processi e giudizi, in merito a tutte le singole questioni e controversie che sorgessero o che potessero sorgere tra alcuni su qualunque merce, cosa o qualunque altro fatto o trattato pertinente la gabella. Potevano inoltre perseguire tutti coloro non rispettavano i loro ordini, multando e procedendo fino alla quantità di venticinque lire di bolognini e nel farlo potevano avvalersi di testimoni. Dovevano fornire un'idonea garanzia di mille lire di bolognini davanti al procuratore del comune di Bologna impegnandosi a esercitare il loro incarico bene e legalmente e secondo la forma degli ordinamenti della gabella e a non commettere in ciò alcuna frode.
Erano obbligati a rendere ragione delle cose fatte con una verifica da svolgere entro un mese dalla fine del loro mandato.

La **quarta rubrica** - *Queste sono le norme inerenti all'ufficio della gabella. Sulle mercanzie e le merci per le quali si deve pagare la gabella e su coloro che la debbono pagare* – rammentava i doveri elementari su cui si basavano le norme daziarie stabilendo che nessuno - cittadino o forestiero e di qualunque condizione - poteva condurre o far condurre fuori della città di Bologna o del suo distretto alcuna delle cose o merci sottoscritte, se prima non avesse ottenuto il permesso dai funzionari della gabella e non avesse pagato i relativi dazi, sotto la pena di cento soldi di bolognini per ciascuno e per ogni volta e della confisca delle merci, degli animali e dei mezzi su i quali fossero trasportati e con aggravi o attenuazioni ad arbitrio di tali funzionari. Chiunque poteva accusare e denunciare le trasgressioni ricevendo la metà del bando su giudizio dei funzionari della gabella [delazione]. I padroni delle merci erano tenuti anche a rifondere il costo dei carri, dei buoi, degli animali e delle imbarcazioni che servissero al sequestro.

Con la **quinta rubrica** - *Sul dazio e sulla gabella da pagare sulle cose e sulle merci sottoscritte* – con cui si precisavano i vari dazi delle merci man mano elencate, ha inizio una serie di sedici rubriche nelle quali si enunciarono le imposte che gravavano su molteplici prodotti e attività commerciali[60].

Si tratta di dati di grande interesse per gli studi di ambito economico e fiscale, ma che nelle finalità del presente lavoro di rilevazione delle motivazioni e delle finalità di fondo delle norme del 1288, possono rispondere solo a specifiche curiosità[61]. Ad esempio può essere interessante rilevare come ancor prima dell'ottavo libro appositamente dedicato allo Studio e agli studenti, nella stessa quinta rubrica del terzo libro, al punto in cui si stabiliva il dazio per ogni salma[62] di libri, si affermava che ne erano esenti gli scolari che portavano propri libri; o come i dazi sulle merci in ingresso che si pagavano alle porte (circle) potessero essere ceduti temporaneamente a favore di qualche ente ecclesiastico come attestato dalla **ottava rubrica** *Sulla gabella da pagare per i carri carichi, le carrette, i birrocci e gli animali che entrano nella città di Bologna*[63].

Di rilievo anche la tassazione sulla compravendita dei beni immobili (**sedicesima rubrica**: *Sulla gabella da pagare sui beni immobili*) che si doveva pagare per transazioni di terreni ed edifici situanti nel raggio di venti miglia dalla città, presumibile sintomo di una persistente difficoltà del comune cittadino di estendere un controllo integrale sulle parti più periferiche del contado, dove vigevano ancora antiche sudditanze a signori laici ed ecclesiastici locali.

60

V. Sul dazio e sulla gabella da pagare sulle cose e sulle merci sottoscritte. Rubrica.
VI. Sulla gabella da pagare da parte dei mercanti lucchesi.
VII. Sulla gabella o dazio o tributo da non pagare sulle cose del comune di Bologna in città o fuori. Rubrica.
VIII. Sulla gabella da pagare per i carri carichi, le carrette, i birrocci e gli animali che entrano nella città di Bologna.
IX. Sulla gabella da pagare del frumento che si macina. Rubrica.
X. Sulla gabella da pagare del vino e del sale forestiero. Rubrica.
XI. Sulla gabella da pagare delle bestie. Rubrica.
XII. Sulla gabella da pagare dei gamberi. Rubrica.
XIII. Sulla gabella per il vino venduto all'ingrosso o a corba. Rubrica.
XIV. Sul dazio delle castellate da pagare al comune. Rubrica.
XV. Sulla gabella da pagare per il frumento e la farina. Rubrica.
XVI. Sulla gabella da pagare sui beni immobili.
XVII. Sulla gabella da pagare per le doti. Rubrica.
XVIII. Sulla gabella da pagare per i beni dati in pagamento su sentenza. Rubrica.
XIX. Sulla gabella da pagare per coloro che vengono cancellati dal bando.
XX. Sulla gabella o dazio dei testimoni da pagare.
XXI. Sulla gabella per i mulini ed i pistrini del contado di Bologna.

61 Che peraltro possono trovare risposta nelle trascrizioni e delle traduzioni integrali del terzo libro.

62 Unità di misura di capacità per aridi che deriva dal latino tardo *sagma(m)* ("basto" o "sella", dal greco *ságma*); pertanto il peso mutava in ragione della merce contenuta.

63 *... Affermiamo poi che la gabella delle circle della strada di san Donato e della strada di san Vitale che è stata rilasciata al convento dei frati eremitani nella strada di san Donato nell'anno del Signore milleduecentoottantacinque tredicesima indizione il diciassette aprile, da qui a quattro anni non sia richiesta dal comune di Bologna se non finito tale termine.*

Dalla ventitreesima rubrica - *Sulle convenzioni e gli appalti fatti sulla gabella da considerare validi*- si deduce che era consentito ai funzionari della gabella cedere in appalto la riscossione dei dazi, ma sempre nell'interesse del comune di Bologna.

Nella successiva **ventiquattresima rubrica** - *Sulle esenzioni dei funzionari della gabella e dei loro ufficiali* – si riconoscevano agli ufficiali daziari deroghe importanti, quali quella di non dover partecipare ai consigli del popolo o del comune e agli altri consigli e uffici o di non dover assumere podesterie o svolgere sorveglianze presso i centri del contado e per le carceri, sintomo evidente dell'attribuzione di una particolare attenzione al loro ruolo.

La **venticinquesima rubrica** - *Che i funzionari della gabella possano dare metà della condanna agli accusatori o ai denunziatori* – confermava che gli addetti alla gabella dovevano corrispondere ai delatori metà della pena pecuniaria inflitta grazie alla loro denuncia [delazione].

Nella **ventottesima rubrica** - *Su un certo libro da fare sui redditi del comune pertinenti alla gabella* – si dispose che i notai addetti all'ufficio della gabella dovevano redigere un inventario degli affitti delle botteghe e degli esercizi pubblici del comune e tutti i redditi pertinenti all'ufficio della gabella e si proibiva i procuratori del comune potessero affittare esercizi pubblici del comune né botteghe [interessi privati in atti d'ufficio].

La **trentottesima rubrica** - *Che i comuni delle terre sottostiano ai funzionari alla gabella e sul breve degli stessi* – confermava l'elevato potere attribuito agli ufficiali della gabella ai quali dovevano ubbidire tutti i massari delle terre del contado con modalità precise specificate in dettaglio nel testo de giuramento che tali massari dovevano pronunciare.

Con la **quarantunesima rubrica -** *Che i messi ed i banditori del comune e del popolo di Bologna obbediscano ai funzionari della gabella* - si disponeva che anche i messi e i banditori del comune dovevano obbedire agli ufficiali della gabella.

La **quarantaduesima rubrica** - *Del denaro da pagare a titolo di acquatico* - rivela che i funzionari alla gabella dovevano esigere ogni anno nella festa di san Michele da chiunque avesse mulini o gualchiere sul letto dei fiumi Reno, Lavino, Samoggia, Idice, Savena o in corsi d'acqua minori, un'imposta a titolo di acquatico di importo diverso in relazione al tratto di fiume interessato.

Di considerevole importanza e responsabilità era anche l'incarico degli ufficiali ai mulini, sulle cui funzioni si soffermava la **quarantaquattresima rubrica** - *Sull'ufficio e l'elezione dei signori dei mulini e sui loro notai e sul salario degli stessi* – ordinando fra l'altro che dovevano controllare il

lavoro dei mugnai, dei vetturali, dei pesatori e dei bollatori che operavano nei vari mulini. Non potevano avere alcuna parte nella conduzione di qualche mulino o gualchiera [interessi privati in atti d'ufficio] e dovevano scrivere e far scrivere gli introiti e le spese, nonché tarare e far tarare tutti i mesi le stadiere e infine rendere conto del loro operato al comune di Bologna.

Nelle successive **quarantacinquesima rubrica -** *Sulla manutenzione dei mulini per la macina*- e **quarantaseiesima rubrica -** *Sulla manutenzione degli edifici dei mulini e delle suppellettili degli stessi* – furono i doveri di manutenzione e di custodia dei mulini da parte dei mugnai che ad essere affermati, con la condizione di dover rifondere i danni sia per le interruzioni dovute ad incuria delle macinature – che dovevano procedere continuamente - sia per la conservazione delle macine e di tutte le parti meccaniche e degli utensili - i pignoni, i ferri, i palmenti, le tramogge, i fusoli, le ruote e le arche - che ogni mugnaio doveva consegnare agli ufficiali ai mulini alla fine del suo incarico. [responsabilità in solido].

Dalla **quarantasettesima rubrica** - *Che non siano macinate biade senza che siano state pesate e bollate* – inizia una serie di norme più specifiche sui doveri, i divieti e i comportamenti imposti ai vari addetti alle attività molitorie.
Il divieto di macinare cereali che non fossero dentro i sacchi bollati col l'apposito sigillo dagli ufficiali che sovrintendevano alle stadere del comune dopo la loro pesatura e il pagamento del dazio dovuto. Le varie macinature dovevano esser fatte rispettando l'ordine della consegna dei sacchi e senza frodare sulle farine.
[XXXXVIII] *Sul divieto di demolire gli argini*: nessun mugnaio poteva demolire gli sbarramenti che portavano acqua al suo mulino senza il permesso dei se non per giusta e necessaria causa approvata dagli ufficiali dei mulini.
[XXXXVIIII] *Sulle stadere*: per pesare i cereali si doveva ricorrere alle stadere tenute negli edifici di fronte alle cantine del comune, davanti al serraglio del borgo di Galliera, davanti al serraglio del Poggiale, presso il Maccagnano o presso altri luoghi indicati dal comune. Dopo la pesatura, da farsi alla presenza di tre o quattro frati di penitenza andava fatta la bollatura dei sacchi con la bolla di tali frati A pesare i sacchi erano i ministrali che dovevano registrare il loro peso sia prima della macinatura sia dopo, verificando che la farina corrispondesse a quanto consegnato ed eventualmente imponendo ai mugnai di aggiungere il mancante. Ciò veniva ribadito e

precisato nella rubrica seguente [L] *Sulla pesatura della biada presso le stadere*, nella quale si aggiungevano alcune norme di comportamento richieste ai mugnai.

Con la rubrica successiva - *Sui vetturali* – si imponeva a questi addetti al trasporto dei cereali presso i mulini di portarvi solo sacchi bollati, senza commettere abusi o sottrarre alcunché.

[LII] *Sul divieto di costruire mulini nuovi*: data l'importanza dei mulini non solo per la loro funzione primaria di macinazione dei cereali, ma anche come centri di controllo e di imposizione e di verifica dei dazi sui generi da macinare, nessuno, laico o ecclesiastico, poteva costruirne di sua iniziativa e senza un mandato del consiglio del comune e popolo di Bologna, né sul Reno né sugli altri corsi d'acqua, pena la distruzione immediata e la condanna di cento lire di bolognini.

Peraltro sulla stessa intenzione di controllo si poneva la rubrica [LIII] *Sul divieto di portare fuori dal contado di Bologna biade da macinare*, che prevedeva per i trasgressori, oltre ad una pena di venticinque lire di bolognini per ciascuno e per ogni volta, anche il sequestro degli animali da trasporto e delle biade. Chiunque poteva denunciare e accusare i trasgressori ricevendo la metà del bando e potendo prendersi di sua autorità le biade così trasportate.

Seguivano quattro rubriche tese a precisare altri aspetti più circoscritti.

[LIIII] *In che modo si debba ricevere il macinato dai mulini che si trovano in montagna ed in pianura. Rubrica*

[LV] *Sui mulini, le gualchiere ed i possedimenti del Comune di Bologna. Rubrica* che stabiliva che dei mulini e delle gualchiere del comune di Bologna ovunque fossero si facesse un inventario facendo menzione delle capanne e delle masserizie e citando i confini di ciascun possesso e i numeri delle tornature e in quale curia e distretto fossero. Tale inventario doveva essere redatto per mano di un pubblico notaio ed essere riposto nell'armadio del comune a perpetua memoria.

[LVI] *Sulle entrate dei mulini e delle gualchiere e sui proventi delle case e dei possedimenti e degli altri beni del Comune di Bologna. Rubrica*: chiunque conduceva una gualchiera, un mulino, una casa, o un altro bene del comune era tenuto a pagare entro i termini prescritti o, in loro mancanza, entro due giorni dalla stipula del contratto. I mulini e le gualchiere del comune non potevano essere concessi per più di un anno, finito il quale tornavano al comune. Non potevano essere affittati a denaro ma con corrispettivi in frumento.

[LVII] *Sulla vendita in un certo tempo delle biade dei mulini e dei possessi del comune di Bologna. Rubrica*. Le biade che si raccoglievano dagli affitti dei mulini o degli altri possessi del comune di

Bologna andavano conservate e custodite dal comune e non vendute fino a maggio, eccetto il frumento che si doveva ai religiosi della città o del distretto per l'elemosina, secondo la il dettato degli statuti del comune.

[LVIII] *Sul deposito del frumento dei mulini del comune di Bologna. Rubrica*:

i mugnai dei mulini del comune di Bologna erano tenuti a mandare la parte di macinato spettante ai granai del comune e consegnandola ai loro addetti . Analogamente nel caso di mulini ceduti in affitto, i conduttori erano tenuti a consegnare l'affitto in frumento agli addetti al granaio a loro spese, "...e sia il frumento puro e pulito, e sia misurato con lo staio del comune scuotendolo con le mani".

Di grande interesse per il rilievo che l'infrastruttura menzionata ricopriva e avrebbe ricoperto per la vita e l'economia bolognese, la **cinquantanovesima rubrica -** *Sulla manutenzione della chiusa del Reno* - e l'aggiunta posteriore di cui si riportano integralmente alcune parti molto esplicite.

"Ordiniamo che, siccome i mulini del comune di Bologna non possono macinare, né il naviglio essere navigato, se la chiusa del Reno non fosse mantenuta e difesa, col supporto della qual chiusa l'acqua necessaria scorre ai mulini e al naviglio, il signor podestà e il signor capitano con quattro degli anziani del popolo che ci saranno al tempo, e gli ufficiali che soprintenderanno al governo del naviglio e all'ufficio dei mulini del comune di Bologna, ogni anno siano assolutamente tenuti e debbano andare personalmente nel mese di luglio presso la chiusa del Reno e portare ed avere con sé uno o due buoni e validi ingegneri e osservare ed esaminare diligentemente tale chiusa e provvedere rigorosamente che se qualcosa si dovesse fare o operare a salvaguardia di tale chiusa, lo si faccia e si compia ogni opera necessaria a tale chiusa entro il mese d'agosto. Inoltre affermiamo che per la manutenzione di tale chiusa, i sommaroli o conduttori dei mulini del ramo del Reno siano tenuti a pagare ogni anno per ciascun fusolo su ordine del signor podestà otto lire di bolognini sia che sia chierico o laico. Affermiamo poi che sia scelto un uomo valido e adatto che di giorno e di notte continuamente debba sorvegliare e stare alla casetta che è davanti alla chiusa, che sia tenuto a dare acqua e a trattenerla quando sarà opportuno, che tenga le chiavi di dette casette e porte e custodisca la chiusa, che non sia portato legname e che non sia bucata o lesa da alcuna persona e siano tenuti a provvedere che tutto il canale dove si dovesse fosse sgomberato. E denunciare ai signori podestà, capitano,

anziani, e consoli e vietare a quelli che conducono pietre per fare calce di gettare sassi nel naviglio e denunci i contravvenenti. E far chiudere e sbarrare tutte le chiaviche che sono davanti al naviglio fuori dalla circla, affinché non sia rubata acqua, e fare tutte le altre cose che saranno necessarie a tale canale. E il signor podestà sia tenuto a condannare tutti i contravvenenti e sia scelto su delibera del consiglio del popolo e abbia un salario a discrezione di tale consiglio.

Addizione posteriore in B ., c. 18 v., margine sinistro. Pure in V. f. 66.

Milleduecentonovantadue, indizione quinta.

È stato aggiunto a questo statuto, poiché fu deliberato nel consiglio del popolo di Bologna, a tempo del signor Guglielmino dei Rubei, capitano del popolo di Bologna, che Giacomino Caza sia tenuto e debba d'ora in poi custodire di giorno e di notte, secondo il modo consueto e secondo ciò che deciderà il comune di Bologna, la chiusa del corpo del Reno, la sarguatora e il canale dei mulini del comune di Bologna da dove scende l'acqua fino ai mulini predetti, e regolare l'acqua per tali mulini, e debba aver per suo compenso e salario ogni anno ventiquattro lire di bolognini e non oltre, e che il frate Belletto dei Tosi, massaro e depositario generale del comune di Bologna, e ogni altro depositario che ci sarà al tempo, siano tenuti e debbano pagare tale quantità di denaro al detto Giacomino di Caza in tutte le calende di ciascun mese di marzo, da tutto il denaro e avere del comune di Bologna che è o sarà presso di lui o di lui per qualunque motivo, nonostante alcuni statuti, delibere e provvedimenti del comune e popolo di Bologna.E io Giovanni Nasinbene ora notaio del comune di Bologna per fare aggiunte, che si fanno nel libro degli statuti del comune di Bologna su consiglio dei signori Giuliano di Cambio e Rodolfo dei Sabatini, scrissi."

Con la **sessantesima rubrica** - *Sugli ecclesiastici che debbono contribuire ai lavori per la chiusa del Reno* – si ordinava che se qualche capitolo[64], chiesa o prelato o alcun altra persona ecclesiastica aveva qualche mulino o parte di qualche mulino nel ramo del Reno che scorre dalla chiusa di Bologna, doveva contribuire alle opere e ai lavori alla chiusa del Reno per la quota dei mulini e la posta del mulino. E il podestà e il capitano, ogni anno nel mese di luglio erano assolutamente tenuti a ricercare tutti i chierici e le persone ecclesiastiche che avevano qualche mulino o una parte in qualche mulino che sia nel ramo predetto e a richiedere loro di partecipare alle spese predette, pena la loro rimozione dalla protezione del comune di Bologna.

[64] In senso ecclesiastico come comunità canonicale

Le successive rubriche del terzo libro precisavano i doveri di diversi funzionari in maniera spesso ovvia e senza aspetti di particolare rilievo; dagli addetti ai granai o magazzini del comune

Data l'importanza dei canali alcune parti delle rubriche comprese tra **settantaduesima** *Sull'incarico dei funzionari che sovrintendono al governo del naviglio e sulla loro elezione e sul loro salario* – e l'ottantesima meritano una certa attenzione.

[LXII] *Sull'incarico dei funzionari che sovrintendono al governo del naviglio e sulla loro elezione e sul loro salario*. Ogni sei mesi nel consiglio dei duemila su proposta degli anziani e consoli del popolo si sceglieva un uomo esperto e fidato che doveva sovrintendere ai lavori del naviglio (la rete dei canali), del canale e del porto, facendoli mantenere sgombri ed efficienti per consentirne la navigazione. Aveva potere di imporre le norme vigenti ai conduttori delle navi e di proibire attività illecite nei pressi del porto e lungo il canale. Inoltre doveva incamerare gli affitti delle case e dei canali ed era tenuto a rendere ragione sull'introito e sulle spese entro otto giorni dal termine del suo mandato.

[LXIII] *Sulla elezione del notaio sovrintendente al naviglio e del suo messo e sul loro ufficio e salari. Rubrica.*

Allo stesso modo il consiglio dei duemila doveva designare un notaio che affiancasse i sovrintendente ai lavori del naviglio, canale e porto, tenuto a registrare tutte le opere con gli introiti e le spese. Per lo stesso semestre il sovrintendente doveva disporre anche di un messo incaricato di fare tutte le ambasciate necessarie.

[LXIIII] *Sui mercanti che vogliono andare in barca verso Ferrara o verso quelle parti.* Si disponeva che tutti i mercanti, cittadini o forestieri, che volessero andare verso Ferrara in nave con persone e merci dovessero utilizzare come imbarco solo quello del porto del Maccagnano, vicino alla gualchiere del comune, pena l'ammenda di dieci lire di bolognini - di cui metà andava al denunciante [delazione].

Nella successiva rubrica [LXV] *Sulle navi da condurre al porto del Maccagnano* – si precisava che le navi che partivano verso Ferrara dovevano essere condotte al porto del Maccagnano per caricare persone e merci destinate a Ferrara e non altrove. I trasgressori erano puniti, oltre che con la pena di dieci lire di bolognini - di cui metà andava al denunciante [delazione].- anche col sequestro della imbarcazione a giudizio del detto sovrintendente.

Con la rubrica [LXVI] *Sulla bolletta da darsi ai naviganti che salpano da detto porto. Rubrica* si dava un significato concreto alle due ingiunzioni precedenti, imponendo che ogni navigante che conducesse una nave a tale porto pagasse la relativa bolletta, pena cento soldi di bolognini da esigersi da parte del citato sovrintendente. Per verificare che tale pagamento fosse stato fatto, l'ufficiale che stava a Pegola non doveva permettere il passaggio di alcuna nave che non fosse dotata della bolletta. Per evitare contestazioni si concludeva affermando che i conducenti delle barche non dovevano associarsi per opporsi a tali regole.

Nella rubrica [LXVII] *Sul divieto di attraccare in qualunque altro luogo che non sia nel canale presso Maccagnano* - si riprendevano le norme precedenti sull'unico porto destinato a convogliare la navigazione per Ferrara, ma in senso contrario, in quanto al Maccagnano dovevano giungere tutte le merci provenienti da Ferrara. Si precisava che dovevano essere usate imbarcazioni che potevano essere condotte comodamente a tale porto e che nel caso di navi troppo grandi si dovevano scaricare in imbarcazioni più piccole da condurre a tale porto. In mancanza d'acqua su permesso del sovrintendente le merci si poteva scaricare e condurre con carri. Anche in questo caso i trasgressori erano puniti, oltre che con la pena di dieci lire di bolognini - di cui metà andava al denunciante [delazione].- col sequestro della imbarcazione.

La **sessantottesima rubrica** - *Sulla locazione delle case poste presso il porto del Maccagnano* - ordinava che le case del comune poste presso il porto di Maccagnano fossero affittate dai sovrintendenti ad alcuni uomini degni di fiducia che vi tenessero ospizio e dando cibo e bevande a coloro che chiedevano di essere ospitati. Si proibiva inoltre di costruire vicino a tali case per uno spazio di venticinque pertiche altri edifici in cui si venda pane o vino o si tenga un ospizio sotto pena di venticinque lire di bolognini per ciascun contravvenente. e che nessuno poteva avere case presso detto porto tranne il comune di Bologna.

Sulla stessa intenzione di proibire la genesi di sedi e attività gestite da privati nei pressi del Maccagnano si pronunciava la successiva rubrica [LXVIIII] *Sul divieto di tenere una taverna dalla chiesa di san Silvestro in su fino al Maccagnano* che proibiva la presenza di taverne o di spacci di pane o vino dalla chiesa di san Silvestro fino al Maccagnano, sotto pena di venticinque lire di bolognini per ciascun contravvenente e per ogni volta.

Dalla **settantesima rubrica** - *Sul divieto di avere alberi e altri edifici sulle rive del canale* - gli statuti conclusivi del terzo libro si connotano prevalentemente come provvedimenti ed interventi specifici che avrebbero potuto essere redatti nei libri successivi che si occuparono delle

infrastrutture urbane. Dati i riferimenti circostanziati contenuti in tali rubriche se ne presentano ampie parti con la loro traduzione letterale.

In questa rubrica si riprendevano le norme sui canali, decretando dapprima che tutte le case, gli edifici e gli alberi che erano sul terreno che il comune possedeva da entrambe le parti del canale, per una larghezza di trentasette piedi e mezzo misurati dal centro del canale, fossero rimosse dall'ospitale di Befolto in su, e che non si facessero qui altri edifici, né vi si piantassero alberi. Chi contravveniva doveva essere condannato a dieci lire di bolognini, e peraltro gli edifici e gli alberi dovevano essere rimossi e sequestrati dal comune.

Con la [LXXI] *Sul divieto di scavare fossati e piantare alberi davanti alla via del canale* – si proibiva di avere possessi di fronte al canale o davanti alla via o strada che apparteneva al comune e che si facessero dei fossati per i quali si potesse condurre acqua ai propri possessi. Inoltre nessuno doveva piantare o edificare né su tali strade né sugli argini. Non si poteva occupare il fossato tra le possessioni degli abitanti e la strada né scaricarvi terra; tanto che chiunque l'avesse fatto era tenuto a sgombrare tale fossato e a tenerlo sgombro, cosicché l'acqua della strada che scorre nel fossato potesse scorrere senza impedimento alle chiaviche fatte e da farsi davanti a tale canale. I trasgressori dovevano essere condannati a dieci lire di bolognini per ciascuno e ogni volta e a giudizio del sovrintendente e chiunque poteva denunciarli avendo metà del bando [delazione].

La rubrica [LXXII] *Sui documenti in occasione della compera del terreno del naviglio da porre nel registro del comune di Bologna* – disponeva che i documenti sulla compera da parte del comune del terreno per il naviglio fossero posti nel registro del comune di Bologna a cura del podestà entro due mesi dall'inizio del suo regime e incarico.

La rubrica [LXXIII] *Sulla costruzione e sull'adattamento delle vie tramite le quali si giunge al porto di Maccagnano, e sul ponte* ordinava che il ponte di legno che era tra il porto di Maccagnano e le gualchiere del comune fosse riparato ogni volta che fosse necessario e mantenuto della larghezza venti piedi in modo che i carri, le bestie e le persone potessero passarvi sopra con sicurezza Si doveva poi tenere inghiaiata la via che dalle gualchiere del comune arrivava in città fino al mercato e si dovevano mantenere efficienti i ponti, le chiaviche e le strettoie tra tale porto fino al mercato.

«Inoltre che la via di Pugliola che viene dal ponte della circla ossia dei mulini della stessa Pugliola, sia sempre ampia della larghezza di venti piedi e inghiaiata di buona ghiaia, e così sia protesa fino alle case del signor Deodato di Niccolò che sono sull'angolo della via di Pugliola,

che va alla chiesa di santa Maria di Pugliola. E nello stesso modo sia e si faccia sulla via che si protende dalle case del detto Diodato fino al pozzo del serraglio di santa Maria Maggiore, facendo rimuovere i sedili, così che non appaiano né possano essere visti dai passanti per la via. Poi affermiamo sull'altra via di Pugliola che viene a detta circla, o ai mulini verso il serraglio del Poggiale, affinché rimanga e sia mantenuta sempre adattata ed inghiaiata. E massimamente dal detto ponte di Maccagnano fino all'ingresso della circla di Pugliola verso la città. E tutte le cose predette siano riparate ogni volta che sia necessario e sembrerà al sovrintendente predetto. Inoltre affermiamo che nessuno osi o presuma porre o gettare terra dei fossati né letame né alcunché d'altro in tali vie, né alcuna cosa di quelle né d'alcunché d'altro a causa del quale tali vie siano impedite in bando di venti soldi di bolognini per ciascuno che impedisse in qualche modo dette vie e per ogni volta. E chiunque possa accusare e abbia metà del bando.»

La rubrica [LXXIIII] *Sul lavoro del naviglio da fare o riparare continuamente*:

«Stabiliamo che si debba sempre lavorare da parte del comune di Bologna all'opera del naviglio e del canale e intorno allo stesso canale ogni volta che sia necessario e che sembrerà opportuno al predetto sovrintendente, a ciò che tale canale abbia un decorso piano e buono e anche che le strettoie dovunque fossero e le *raçales* siano tolti e siano riparati».

La rubrica [LXXV] *Sulla rimozione di mulini e costruzioni dai canali*:

«Ordiniamo che nessuna persona osi o presuma di avere qualche mulino o edifici da Pegola in giù per tutto il distretto di Bologna, o da pegola in su per tutto il canale fino al Maccagnano. E chi contravverrà sia condannato a venticinque lire di bolognini e più e meno ad arbitrio del sovrintendente predetto, e per lo stesso diritto tali mulini ed edifici siano a pieno diritto del comune di Bologna.»

La rubrica [LXXVI] *Sulle vie e sulle restarie da farsi*:

«Stabiliamo e ordiniamo che dal ponte di Corticella in giù dal lato ovest del canale, fino al ponte di Spiso si faccia una via e restara, così come c'è da Corticella in su fini al Maccagnano, e dal ponte di Spiso in giù fino al luogo dei mulini di santa Maria in Duno, da detta parte del canale, della larghezza di venti piedi se non sono state fatte e in tali vie e restara, chiaviche con fossati opportuni tra i campi e la via. E siano posti i confini con termini di pietra se tale opera non è stata fatta, e se sono state fatte le predette opere, affermiamo che in perpetuo siano mantenute e siano riparate ogni volta che fosse necessario e sembrerà al detto sovrintendente essere necessario. E a ciò sia tenuto a provvedere il detto sovrintendente del naviglio».

La rubrica [LXXVII] *Sulla manutenzione del canale nuovo dell'Aposa*:
«»Stabiliamo che il sovrintendente del naviglio e del porto sia tenuto a provvedere affinché il canale dell'Aposa fatto dai mulini dei canonici in giù rimanga sempre libero e sgombrato, così che l'acqua del detto canale dell'Aposa abbia sempre pieno e libero decorso ogni volta che sia opportuno, e confinare detto canale con termini di pietra se non è stato fatto e tenerlo confinato. Affermiamo poi che alcuno non osi o presuma di ingombrare detto canale dell'Aposa in alcun modo o ingegno o tenerlo ingombrato, sotto pena di dieci lire di bolognini per ciascuno che contravvenisse e per ogni volta e più e meno ad arbitrio del sovrintendente.
La rubrica [LXXVIII] *Sull'aiuto da dare al sovrintendente del naviglio e del porto*: «Ordiniamo che il signor podestà, il capitano, gli anziani e i consoli del popolo di Bologna siano tenuti e debbano dare aiuto, consiglio e favore al sovrintendente al lavoro del naviglio e ai suoi ufficiali per svolgere il suo incarico, e per mantenere il naviglio e il porto, i canali, le vie e le rive e le case e le altre cose necessarie per conservare detto naviglio ogni volta che fosse richiesto dal sovrintendente predetto, alla quale richiesta da farsi dai detti in ogni tempo si dia ascolto senza che alcuna udienza sia a lui negata.»
La rubrica [LXXVIIII] *Sulla manutenzione dell'acqua del naviglio*:
«Stabiliamo che l'acqua sia mantenuta così che non si faccia una rotta o una tagliata in qualche luogo. E qualunque terra per la quale scorre detta acqua sia tenuta a provvedere a ciò. E se accadesse qualche rotta o tagliata in tre giorni debba essere riattata dal comune di quella terra nella quale curia ciò fosse accaduto sotto pena di cinquanta lire di bolognini per ciascun comune o terra e più e meno ad arbitrio di detti funzionari, secondo la condizione del fatto. E se qualcuno operasse perchè si faccia qualche rotta o tagliata, sia punito in cento soldi di bolognini e più e meno a volontà di detti funzionari. I saltari di ciascuna terra provvedano a ciò e sorveglino affinché non si faccia nelle loro curie. E chiunque possa accusare ed abbia la metà del bando. Affermiamo poi che alcuna persona, terra o comunità non debba trarre o far trarre o avere in alcun modo dell'acqua del Reno del comune di Bologna dai mulini del comune di Bologna in giù, lungo il naviglio. E chiunque contravverrà, sia condannato a cento lire di bolognini e inoltre sia applicato a quello o a quelli che avessero tratto o avessero fatto trarre o avessero accolto riguardo alla suddetta acqua.»

Con le ultime tre rubriche del terzo libro si rientrava nelle normativa più generale affermando criteri, obblighi e divieti che riguardavano tutto l'apparato amministrativo.

L'**ottantesima rubrica** - *Che gli ufficiali non possano essere impediti dal podestà o dal suo seguito di poter esercitare i loro incarichi secondo la forma degli statuti* – tendeva a prevenire il rischio che i podestà assumessero un eccessivo potere personale che derogasse dalle norme statutarie e impedisse agli ufficiali di rispettarne il dettato.

«Stabiliamo che il signor podestà o qualcuno del suo seguito non possa proibire a alcun ufficiale del comune di Bologna, ordinario o straordinario del comune o del popolo di Bologna di poter esercitare il suo ufficio secondo la forma degli statuti e delle riformagioni del comune e del popolo di Bologna. Vogliamo inoltre che se per caso qualche ufficiale del comune venisse a mancare, il signor podestà fatta lui la denuncia sia tenuto a farne eleggere un altro entro il terzo giorno nel consiglio dei duemila osservando nell'eleggerlo la forma degli statuti. Salvo ciò che è stato detto sugli eredi degli ufficiali morti nello statuto che è nel secondo libro sotto la rubrica: «sulla forma dell'elezione degli ufficiali», e salvo che il signor podestà possa proibire agli ufficiali preposti all'ufficio dei banditi affinché non debbano cancellare dal bando qualche bandito per un grave crimine commesso a suo tempo».

Anche l'**ottantunesima rubrica** - *Sul divieto di permutare, vendere o alienare le cariche e di avere un aiutante in alcun carica* – richiamava ad un dovere di fondo che dovevano rispettare tutti gli amministratori.

«Ordiniamo che chiunque sarà stato eletto a qualche ufficio secondo la forma degli statuti lo debba personalmente condurre ed esercitare, né lo possa vendere o alienare o permutare o avere un aiutante. E chi contravverrà sia punito e condannato sia quello che avesse venduto o avesse permutato o alienato, che il compratore o permutante, che l'aiutante, ciascuno in cinquanta lire di bolognini. E chiunque possa accusare e denunciare i contravvenenti e abbia metà del bando.

L'**ottanduesima rubrica** - *Sul divieto di emettere sentenze da parte degli ufficiali* – fu promulgata per sventare abusi d'ufficio e conflitti d'interesse.

«Stabiliamo che nessun ufficiale della città di Bologna o del distretto per sé o per altri osi o presuma fare con alcuno o con alcuni che abbiano o avranno causa, lite o questione alcuna di

fronte a lui, o sopporti o tolleri che si faccia ad alcuno suo socio qualche sua somma che debba avere o percepire in ragione di qualche lite, questione o causa o affari, che o il quale sia agito davanti allo stesso civilmente o penalmente, ma si accontenti di scritture ed atti, che e i quali faccia secondo la forma dello statuto del comune di Bologna che parla dei pagamenti delle scritture. E chi contravverrà se fosse il podestà o il giudice o il milite che presiede qualche ufficio sia punito con venticinque lire di bolognini per ciascuno e per ogni volta. E se fosse un notaio, a dieci lire di bolognini. E chiunque possa accusare di ciò, la metà del quale bando sia del comune e l'altra dell'accusante. Ed ogni podestà entro il terzo giorno dall'inizio del suo mandato sia tenuto a far gridare pubblicamente ciò nel palazzo del comune di Bologna».

Anche l'ultima rubrica del terzo libro [LXXXIII] - *Che gli ufficiali non vadano o mandino nel contado* – appare indirizzata a contenere gli ufficiali del comune nelle loro competenze e prerogative.
«Stabiliamo che nessun ufficiale del comune o del popolo di Bologna né alcun altro di qualunque condizione, possa o debba andare per il contado di Bologna in occasione di condanne, multe o di tre soldi di banditi, o in occasione di bolle, o a motivo di ricevere la garanzia dai saltari o dagli acquaroli di qualunque condizione sia, o in occasione di un difetto della gabella venduta o della boateria venduta dal comune, per chiedere, esigere o ricevere alcunché dai massari o dalle singole persone del contado di Bologna. Salvo che gli ufficiali possano mandare messi per citare o ricercare quelli perché vengano davanti ad essi per pignorare i condannati e i multati. E se qualcuno contravvenisse sia punito e condannato a venticinque lire di bolognini. E salvo che gli ufficiali dei malefici in casi di fronte a loro mandati possano andare per il contado per esercitare il loro ufficio, secondo la forma degli statuti».

In un'aggiunta a margine si riportò una delibera del milleduecentonovantadue sull'importazione del sale:

«Millesimo milleduecentonovanta, indizione terza, giorno undici ottobre, è stato deliberato al tempo del signor Folco dei Buzacarinis capitano del popolo di Bologna, che chiunque vuole portare o far portare alla città di Bologna del sale, possa e debba condurre e portare ossia fare condurre, purché paghi per ciascuna corba di detto sale dodici denari bolognini presso la circla, salvo che non pregiudichi ad altri che avranno condotto sale e il comune di Bologna in alcun loro patto.

Io Giovanni Barbarossa notaio alle aggiunte degli statuti su consiglio del signor Gardino dei Gardinis, dottore di leggi e del signor Niccolò di Rodolfino giudice, apposi negli statuti e scrissi».

Come già anticipato, dal quarto a settimo libro furono trattate materie diverse:
- nel **quarto** – *Disposizioni di diritto e procedura penale, comprese le norme sui danni dati*;
- nel **quinto –** *Ordinamenti sacrati e sacratissimi*;
- nel **sesto** – *Disposizioni di diritto e procedura civile*;
- nel **settimo** – *Esercizio del notariato e obbligazioni*.

Datta la loro specificità e il cospicuo numero di rubriche del quarto e del sesto, che, se analizzate in dettaglio, avrebbero comportato una mole di lavoro e un impiego di tempo eccedenti la presente elaborazione, si è scelto di procedere alla traduzione dei ripettivi indici e di limitare i commenti a tali traduzioni:

Il quarto libro

Il **quarto libro,** raccolse dunque le norme di diritto e di procedura penale da attivare in relazione a numerose forme di reato comprese quelle sui danni dati, precisando le modalità di accusa, di indagine e di applicazione delle pene.

Si tratta dunque in generale *norme giuridiche* tese a cercare di regolare i comportamenti personali e collettivi, nella quali si alternano norme *prescrittive* o *di condotta*, quelle che impongono o vietano determinati comportamenti a tutti i membri appartenenti ad una società, norme *sanzionatorie,* quelle che prevedono le punizioni da applicare nei confronti di coloro che violano le norme prescrittive; e norme di *diritto processuale*, quelle che regolavano e disciplinavano i procedimenti in giudizio.

Una ricognizione condotta sui titoli delle rubriche appare idonea a rilevare di riflesso comportamenti che si volevano impedire e reprimere, senza tuttavia consentire di verificare se le ingiunzioni e le punizioni previste avessero efficacia.

Le rubriche ammontano a centoventotto e attraverso la loro intitolazione se ne possono evidenziare alcune e alcuni insiemi di particolare interesse:

I. *Sulle accuse e le denunce e in che modo e come si debba procedere in merito ad esse. Rubrica.*
II. *Sul divieto di proporre accuse su una questione su cui è già stata una volta avviata esecuzione. Rubrica.*
III. *Entro quale termine debbono essere proposte le accuse.*
IV. *Quanti possono essere accusati o denunciati della morte di qualcuno e per avere omesso cure e per le ferite inferte ai morti, dopo il decesso.*
V. *Dove debbono essere ricevute le accuse, le denunce o le notificazioni.*
VI. *Sui sovrintendenti ai contratti, affinché denuncino i delitti, e sul divieto di condannare i contratti.*
VII. *Sulle inchieste e in che modo e come si debba procedere sopra di esse, ed in quali casi il podestà abbia il potere di decidere. Rubrica.*
VIII. *Sui casi in cui qualcuno può essere arrestato personalmente e in quali non può.*
IX. *Sulla produzione con sigillo o sull'autenticazione della lista dei testi in certe cause penali. Rubrica.*
X. *Sull'obbligo di prestare garanzia da parte di chi produce testi in una causa penale e da parte dei testi che vengono presentati Rubrica.*
XI. *Sul divieto di produrre un teste che abbia un interesse proprio nella causa in cui deve testimoniare.*
XII. *Sul divieto di proporre un capitolo d'accusa in una causa penale.*
XIII. *Sul mandare un notaio da chi si dice essere ferito a morte o morto.*
XIV. *Perché nessun ferito debba andare in un'altra casa che non sia la sua.*
XV. *Sulla proposizione di una causa penale contro un religioso. Rubrica.*
XVI. *Sugli eredi di coloro che sono stati uccisi.*
XVII. *Sulla tortura della corda e sulla tortura (in generale).*
XVIII. *Sugli atti da pubblicare e da consegnare alle parti. Rubrica.*
XIX. *Perché è consentito alle parti presentarsi innanzi al podestà e alla sua familia prima del giorno dell'udienza, delle condanne e delle assoluzioni. Rubrica.*
XX. *Sul confinare gli uomini che hanno una controversia e sull'imposizione di una tregua. Rubrica.*
XXI. *In che modo e come si deve procedere contro gli accusati, i denunziati, gli inquisiti o gli indagati di un reato contumaci, che non si presentano su ordine del podestà o del Comune. Rubrica.*
XXII. *Sui banditi per delitti che possono uscire dal bando, e su coloro che non possono. Rubrica.*
XXIII. *Sulla pena per i bestemmiatori di Dio e dei suoi Santi. Rubrica.*
XXIV. *Sulla pena per chi ha mosso ingiuria, offesa o oltraggio nei confronti del podestà o del suo seguito.*

XXV. *Sulla pena per colui che ha occupato od è entrato in una rocca, fortezza o munizione o territorio del Comune o li ha posseduti contro la volontà del Comune di Bologna.*

XXVI. *Sulla pena per colui che ha fatto in modo di avere o possedere un terreno dell'episcopato di Bologna dalla Chiesa Romana o da qualunque altra persona tranne che dal Comune di Bologna o da coloro che a questi ultimi hanno dato aiuto e supporto. Rubrica.*

XXVII. *Sulla pena per chi ottiene un provvedimento contro il Comune di Bologna. Rubrica.*

XXVIII. *Sulla pena per colui che si è procurato diritti contro il Comune di Bologna.*

XXIX. *Sulla pena per chi intrattiene rapporti coi nemici del comune di Bologna.*

XXX. *Sulla pena per chi commette adulterio e stupro o incesto tanto nei confronti di un maschio quanto delle femmine. Rubrica.*

XXXI. *Sulla pena per chi ospita in casa propria persone dedite alla sodomia. Rubrica.*

XXXII. *Sulla pena per chi rapisce un uomo o una donna.*

XXXIII. *Sulla pena per chi ha una moglie o un marito e contrae matrimonio con altri, o ha un amante o una concubina.*

XXXIV. *Sulla pena per i seduttori e le meretrici e per chi dà loro dimora.*

XXXV. *Sulla pena per chi occupa (con la forza) il palazzo del Comune o un edificio del palazzo o un edificio di una parte di una chiesa.*

XXXVI. *Sulla pena per chi ha occupato (con la forza) chiese o altri luoghi di culto. Rubrica.*

XXXVII. *Sulla pena per chi occupa un possedimento con la propria autorità.*

XXXVIII. *Sulla pena per l'omicida o per il mandante dell'omicidio. Rubrica.*

XXXIX. *Sulla pena per chi insulta qualcuno a casa sua.*

XL. *Sulla pena per chi ha inferto a qualcuno ferite da cui sia uscito sangue. Rubrica.*

XLI. *Sulla pena per chi ha percosso qualcuno senza che sia uscito sangue dalla percossa.*

XLII. *Sulla pena per chi offende qualcuno durante una qualche elezione del Consiglio generale o speciale.*

XLIII. *Sulla pena per chi provoca incendi, tira frecce o sassi di notte.*

XLIV. *Sulla pena per chi tira pietre con un attrezzo, o anche senza, da una casa o da una torre verso il cortile o il palazzo del Comune di Bologna.*

XLV. *Sulla pena per chi compie vendetta o ordina che si compia nei confronti di qualcuno, tranne che nei confronti dell'offensore. Rubrica.*

XLVI. *Sulla pena per chi reca offesa a qualcuno che sta andando (a spegnere) un incendio. Rubrica.*

XLVII. *Sulla pena per chi ha prestato aiuto a chi ha percosso, ferito o ucciso qualcuno.*

XLVIII. *Sulla pena per il podestà o qualcuno della sua familia che hanno percosso qualcuno. Rubrica.*

XLIX. *Sulla pena per chi compia magie e faccia cose simili a questa. Rubrica.*

L. *Sulla pena per gli assassini e chi li ospita in casa. Rubrica.*

LI. *Sulla pena per i testimoni falsi e per coloro che fanno documenti falsi e per coloro che ne producono in causa uno o più di uno.*

LII. *Sulla pena per chi falsifica denaro e per chi lo vende, o permette consapevolmente che sia fabbricato o conservato in casa propria. Rubrica.*

LIII. *Sulla pena per chi porta zafferano falso nella città di Bologna.*

LIV. *Sulla pena per colui che si è modificato il nome. Rubrica.*

LV. *Sulla pena per chi sottrae carte dai libri del Comune o dagli Statuti o dai libri dei bandi e delle condanne. Rubrica.*

LVI. *Sulla pena per colui che ha rotto la pace e come debba essere interpretata la rottura della pace.*

LVII. *Sulla pena per colui che ha venduto terreno da mercato. Rubrica.*

LVIII. *Sulla pena per chi vende una cosa altrui.*

LIX. *Sulla pena per colui che ha fatto venire una guarnigione armata od è venuto egli stesso con essa in città. Rubrica.*

LX. *Sulla pena per chi ostacola un alfiere o il suo seguito. Rubrica.*

LXI. *Sulla pena per colui che, in occasione della notizia di un tumulto scoppiato in una qualche terra o luogo, si è recato contro la volontà del Comune di Bologna, in aiuto o all'attacco di qualcuno al di fuori della città e del distretto di Bologna.*

LXII. *Sulla pena per chi sostiene teorie contro la fede cattolica.*

LXIII. *Sulle pene per i banditi per un delitto. Rubrica.*

LXIV. *Sulla pena per chi ospita in casa propria un bandito per un delitto.*

LXV. *Provvedimento del Vescovo sopra i banditi e chi li ospita in casa propria.*

LXVI. *Sulla pena per chi gioca d'azzardo o a qualche altro gioco da bisca. Rubrica.*

LXVII. *Sulla pena per chi detiene armi vietate.*

LXVIII. *In che misura i ministri del culto possano detenere armi.*

LXIX. *Sulla pena per chi esce di notte dopo il terzo suono della campana e per chi vende vino dopo il terzo suono della campana.*

LXX. *Sulla pena per chi muta i confini in città o al di fuori.*

LXXI. *Sulla pena per chi ospita in casa propria lebbrosi, ciechi, assidratos e persone simili a loro. Rubrica.*

LXXII. *Sulla pena per i mercanti stranieri che comprano o vendono mercanzie scambiando merce con un altro mercante straniero al di fuori della piazza. Rubrica.*

LXXIII. *Sulla pena per chi divulga credenze proprie. Rubrica.*

LXXIV. *Sulla pena per chi ha giurato o giura fedeltà a qualcuno o si fa vassallo, con feudo o senza feudo, senza esserlo stato prima, o contrae alleanza con esso.*

LXXV. *Sulla pena per chi si vincola per mezzo di una promessa, una garanzia o di un giuramento o in altro modo.*

LXXVI. *Sulla pena per chi tratta e consiglia affinché sia dato al podestà o a qualcun altro della sua familia qualcosa oltre allo stipendio a lui concesso.*

LXXVII. *Sul divieto di esigere alcun pedaggio. Rubrica.*

LXXVIII. *Sulla pena per i masnadieri del podestà che vanno per postriboli.*

LXXIX. *Sulla pena per chi esce dalla cerchia esterna delle mura della città da altre uscite che non siano le porte. Rubrica.*

LXXX. *Sulla lettura e la pubblicazione delle condanne e delle assoluzioni.*

LXXXI. *Sul fatto che le pene pecuniarie non si possono sommare a quelle personali. Rubrica.*

LXXXII. *Sul fatto che non è ammessa alcuna forma di vendetta o pena personale nella città di Bologna o nella curia del Comune. Rubrica.*

LXXXIII. *Sulla concessione di un termine (per il pagamento della condanna) ai condannati e ai loro garanti. Rubrica.*

LXXXIV. *Sulla compensazione o la diminuzione della condanna. Rubrica.*

LXXXV. *Sulla condanna di un figlio di famiglia. Rubrica.*

LXXXVI. *Sul divieto di eseguire le condanne già scontate.*

LXXXVII. *Sui libri che vengono chiamati malvaxi.*

LXXXVIII. *Sul prezzo delle multe.*

LXXXIX. *Sul divieto di detenere in carcere singoli abitanti del contado per fatti dei Comuni e delle loro terre. Trattato su vari e straordinari crimini e trasgressioni di pertinenza di un notaio speciale del podestà, posto a tutela dei gioielli e delle vesti delle donne, e di altri beni di seguito elencati.*

XC. *Sulla pena per colui che ha fatto doni alla sposa di qualcun altro.*

XCI. *Sulle pene per coloro che gridano o urlano alle esequie dei morti o che strillano e sulla necessità di serbare il giusto contegno durante i funerali dei morti. Rubrica.*

XCII. *Sulla pena per coloro che portano o mandano doni a qualcuno del clero o a un religioso.*

XCIII. *Sulla pena per chi tiene elezioni della Maiuma, del Conte o della Contessa (festa di Calendimaggio). Rubrica.*

XCIV. *Sulla pena per chi indossa vesti, code, corone di perle e fregi o ornamenti in ricamo o fibbie contro quanto stabilito da questo Statuto, e sulla pena per i sarti e gli orefici che vi contravvengono. Rubrica.*

XCV. *Sul fatto che nessuno può far venire oltre venti uomini ad un fidanzamento.*

XCVI. *Sul fatto che non possono essere presenti più di venti uomini dalla parte della donna che si deve fidanzare.*

XCVII. *Sul fatto che non possono essere invitati oltre venti uomini ad un fidanzamento di qualcuno. Rubrica.*

XCVIII. *Sul fatto che nessuno può accedere al fidanzamento di qualcuno se non è stato invitato.*

XCIX. *Sull'obbligo di fornire un elenco scritto di coloro che debbono prender parte al fidanzamento di qualcuno.*

C. *Sulla nive e sul remulus e sulle altre cose vietate durante il fidanzamento e sul divieto di fare a botte.*

CI. *Sul fatto che chiunque può accusare chi contravviene alle predette prescrizioni.*

CII. *Sulla carica dei custodi campestri della città e del contado di Bologna.*

CIII. *In che modo e come debbano essere presentate le accuse e le denunzie di danneggiamento.*

CIV. *Entro quanto tempo debbono essere presentate le accuse e le denunzie di danneggiamento. Rubrica.*

CV. *Sui danni procurati ai possedimenti dei religiosi.*

CVI. *Sulla pena per chi provoca un danno.*

CVII. *Sulla pena per chi ferisce una bestia.*

CVIII. *Sulla pena per un danno provocato da animali.*

CIX. *Sulla pena per chi taglia o ruba paglia altrui. Rubrica.*

CX. *Sulla pena per chi spiana un ruscello o un fossato altrui. Rubrica.*

CXI. *Sulla pena per chi conduce un carro o un animale attraverso una proprietà altrui. Rubrica.*

CXII. *Sulle disposizioni sulla guardia delle viti della città. Rubrica.*

CXIII. *Sul divieto di vendere uva ed acini acerbi, e sul divieto di farne mosto. Rubrica.*

CXIV. *Sul divieto di rubare uva e frutta dalla proprietà di qualcuno. Rubrica.*

CXV. *Sul divieto di scardinare le siepi, le porte e le serrature.*

CXVI. *Sul divieto di rubare uva dalle viti.*

CXVII. Sul divieto di rubare pali di sostegno per le viti, pertiche e pali dalle viti.
CXVIII. Sul ritrovamento di mosto in casa di qualcuno prima del periodo della vendemmia.
CXIX. Sull'obbligo di tenere recintate le vigne e le chiuse.
CXX. Sulla pena per chi danneggia con armi.
CXXI. Sulla ricompensa per coloro che hanno denunziato colui che è contravvenuto a dette disposizioni sulle vigne e sulla condanna da applicarsi, quantificata in danaro.
CXXII. Sulla vendemmia.
CXXIII. Sulla pena per chi compie danni sulle fogne della città.
CXXIV. Sulla pena per chi tiene capre in città o nei villaggi che distano dalla città meno di quattro miglia.
CXXV. Sulla emenda dei danni provocati in merito ai quali è ignoto da chi furono causati.
CXXVI. Su chi cattura quaglie, pernici, fagiani o colombi domestici. Rubrica.
CXXVII. Sulla pena per chi ruba da terreno di argine o di cavedagna. Rubrica.
CXXVIII. Sulla pena per i contadini che non lavorano le terre quando debbono.

Le prime ventidue rubriche si occuparono delle procedure e delle modalità di denuncia, accusa, indagine e punizione a partire dalle norme più generali e basilari: essenziali per indicare e circoscrivere competenze e facoltà dei vari soggetti dei procedimenti.

Dalla ventitreesima si presero in considerazione specifiche trasgressioni e reati dando una chiara precedenza ai reati contro l'autorità a partire da quella suprema, visto che prima di compendiare offese, affronti e infrazioni contro ufficiali e organi pubblici, si intese proibire e reprimere ogni forma di bestemmia. Seguono le norme contro l'integrità e la sicurezza dello stato inframezzate da altre di diversa materia con una mescolanza e una casualità crescenti che almeno in apparenza sembrano rivelare un progressivo disordine o comunque la mancanza di una ricerca preventiva e sistematica di ripartizioni significative.

Fa eccezione la parte dedicata ai danni dati che inizia con la centoduesima rubrica che stabiliva i doveri e le competenze delle guardie campestri, proseguendo con la casistica di tali danni fino alla fine del libro.

Il quinto libro

Il **quinto libro** degli *Ordinamenti sacrati e sacratissimi* **-** annovera ben duecentocinquantatre rubriche più alcuni provvedimenti presi nei nove anni successivi.

Vi si sommano norme prescrittive e sanzionatorie che riguardano sia il diritto pubblico che quello privato inframezzate da norme organizzative e procedurali con precisazioni sull'accesso e sul funzionamento di alcuni organi pubblici. Appaiono quasi tutte tese a preservare lo status quo raggiunto attraverso le recenti lotte politiche interne. Pertanto vi si alternano: dapprima i divieti e i limiti già imposti alla fazione soccombente dei ghibellini e corrispettivi privilegi della fazione vincente dei guelfi – cioè gli *Ordinamenti sacrati* (1282) e i successivi *Ordinamenti sacratissimi* (1284)[65] – con alcune aggiunte e integrazioni, confermandone la vigenza per i successivi vent'anni; poi grossomodo dalla centesima rubrica si alternano sempre più frequentemente norme più generali di diritto pubblico e amministrativo ed altre prescrittive e sanzionatorie riferite sia alla politica antimagnatizia e antighibellina sia a settori, materie e comportamenti da essa distinti.

I. *Sulla unione delle Società delle arti e delle armi, del cambio e della mercanzia, e sulle modalità di eleggere ogni mese una Società delle arti ed una Società delle armi, che presiedano all'osservanza della normativa sull'elezione di due sapienti per ogni società col compito di conservare intatti gli Ordinamenti. E sulla giurisdizione delle stesse Società nel caso di commissione di un delitto nei confronti di una persona tra gli uomini del Popolo. E sul fatto che nessuno può far parte di due Società di armi. Rubrica.*
II. *Sull'intentare un processo contro magnati o persone del clero che recano danno ad uomini delle Società del Popolo di Bologna, e sulle pene che coloro che danneggiano gli stessi uomini appartenenti al Popolo, e per coloro che hanno fornito agli stessi malfattori consiglio o aiuto, e del privilegio degli stessi popolani contro i magnati e gli altri che non provengono dalle Società.*

65 Sul tema vedi *Statuti del popolo di Bologna del sec. XIII. Gli ordinamenti sacrati e sacratissimi*, a cura di A. Gaudenzi, Bologna 1888; G. FASOLI, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, "Rivista di storia del diritto italiano", 6 (1933), pp. 351-392; SARA MENZINGER, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Viella, Roma 2006.

III. *Sul privilegio degli appartenenti al Popolo, delle vedove, dei pupilli, dei conventi di religiosi e dei contadini che vengono turbati nel proprio possesso di beni mobili o immobili, per mano di magnati o persone ecclesiastiche e sui predetti che turbano i possedimenti, e come tali possedimenti debbano essere coltivati nei Comuni del territorio e sulle pene per chi non lavora.*

IV. *Sul privilegio dei contadini cui viene recata offesa per mano di qualche magnate o persona malfamata. Rubrica.*

V. *Sul fatto che nessuna terra del contado può avere o scegliere per sé un governatore o ufficiale a parte gli avvocati e i notai che agiscono e prendono decisioni per loro, e sulle pene per chi vi contravviene. Rubrica.*

VI. *[Sui massari delle terre o dei possedimenti rustici del contado di Bologna].*

VII. *Sulla pena per la persona che porta armi da offesa nel palazzo del Comune, che gode di privilegi, eccetto i custodi dei carcerati. Rubrica.*

VIII. *[Sull'elezione degli anziani].*

IX. *Sulla garanzia che un uomo che vuole avere con sé qualcuno come guardia della sua persona deve fornire, e perché è fatto divieto che qualcuno del Popolo si associ con altri per costituire una guardia personale, e sulla pena per chi vi contravviene. Rubrica.*

X. *Sulla pena per chi ospita in casa propria banditi rei di un delitto penale o messi al bando per essere della fazione dei Lambertazzi, e sulla pena per le terre che ospitano tali banditi. Rubrica.*

XI. *Sull'annullamento di documenti dei feudi e di vassallaggio e di altri riconoscimenti fatti da gente della città e del distretto di Bologna, e sulle conseguenze per chi si serve di tali documenti. Rubrica.*

XII. *Sul fatto che nessuno può ottenere da un contratto o patto ciò che è, o è stato pubblico o di proprietà pubblica di una terra del distretto di Bologna, e della pena e del bando per chi li formula o li riceve. Rubrica.*

XIII. *[Sull'obbligo di distruggere le fortezze, le case, gli edifici di chiunque appartenga ai Lambertazzi. Rubrica].*

XIV. *Sui banditi che non possono più essere cancellati dal bando e sulle pene per chi li cancella, li aiuta e accoglie petizioni in contrasto con ciò. Rubrica.*

XV. *Perché quelle due Società che sono a capo delle altre debbono far osservare al podestà e al capitano ciò che è contenuto nel giuramento delle stesse e far sì che sottostiano a questo accordo con le loro familie. Rubrica.*

XVI. *[Sull'obbligo di prestare garanzia da parte degli elencati nobili della città e del distretto di Bologna, e sulle pene per coloro che non hanno offerto detta garanzia, e sull'obbligo di rendere conto delle predette garanzie].*

XVII. *Sulla pena per coloro che occupano i possedimenti di qualcuno per la decima o a ragione di un contratto o per qualche altro motivo. Rubrica.*

XVIII. *Sul fatto che nessuno delle Società delle arti può ricoprire una carica di rappresentanza di detta società se non esercita l'arte con le sue mani; ciò vale per chi è entrato in dette Società prima del mese di aprile dell'anno 1274. Rubrica.*

XIX. *Sugli amministratori delle Società che hanno la direzione delle altre, affinché curino la difesa delle terre comuni e di proprietà di persone del distretto di Bologna, se viene fatto loro qualcosa contro l'Ordinamento.*

XX. *Sul controllo delle Società delle arti e delle armi, del cambio e della mercanzia. Rubrica.*

XXI. *Sul Consiglio degli Ottocento e del Popolo, e sulla possibilità che essi esistano congiuntamente o separatamente. Rubrica.*

XXII. *[Sullo stipendio dei notai che sono stati preposti a scrivere e compilare gli Ordinamenti].*

XXIII. *[Sullo stipendio dei messi che sono stati posti al servizio di chi ha compilato gli Ordinamenti].*

XXIV. *[Sul privilegio di chi ha compilato gli Ordinamenti e per i loro padri e figli].*

XXV. *Sulla conclusione e conferma di detti Ordinamenti e sulle pene per chi vi contravviene. Rubrica.*

XXVI. *Sul giuramento fatto di tener fede agli Ordinamenti predetti. Rubrica.*

XXVII. *Sulla pubblicazione degli Ordinamenti predetti. Rubrica.*

XXVIII. *Sulla proposta di dare ai sottoscritti Anziani e Consoli anche il potere di riunire insieme il Consiglio e l'Assemblea del Popolo.*

XXIX. *Sulla Riformagione secondo cui gli Anziani possono riunire il Consiglio e l'Assemblea del Popolo. Rubrica.*

XXX. *Sulla proposta di confermare gli Ordinamenti predetti. Rubrica.*

XXXI. *Sulla Riformagione tramite cui sono stati confermati gli Ordinamenti predetti. Rubrica.*

XXXII. *Riformagioni e trattati di conferma degli Ordinamenti Sacrati, Sacratissimi e di altri (Ordinamenti) da essi dipendenti e occasionati, fatti al tempo di Guidotto de Bonghis, capitano del Popolo di Bologna, che debbono tutti essere osservati come Ordinamenti Sacrati e Sacratissimi da questo momento al giorno XV del mese di agosto, e da quel giorno per vent'anni, secondo ciò che è scritto più sotto. Rubrica.*

XXXIII. *Sulle proposte scritte dei magistrati (cedole) inviate alle Società del Popolo di Bologna. Rubrica.*

XXXIV. *Sulla Riformagione che può essere proposta tramite la sopraccitata cedola. Rubrica.*

XXXV. *Sulla presentazione in Consiglio del Popolo di una proposta riguardante un qualsivoglia capitolo di detta cedola. Rubrica.*

XXXVI. *Sulla Riformagione fatta sopra il primo capitolo della cedola sopra citata, che stabilisce che gli Ordinamenti Sacrati e Sacratissimi e altri Ordinamenti da essi dipendenti e occasionati, o da un altro Ordinamento, siano in vigore dal XV giorno del mese di agosto, e da quel giorno per vent'anni. Rubrica.*

XXXVII. *Sulla Riformagione su un Ordinamento in vigore dal prossimo mese di marzo, secondo cui i banditi della città e del distretto di Bologna della fazione dei Geremei possano essere cancellati dal bando contenuto nel II capitolo. Rubrica.*

XXXVIII. *Sulla Riformagione che conferma un Ordinamento in vigore dal prossimo mese di marzo, secondo cui i carcerati possono essere scarcerati dal giorno XIII dell'agosto prossimo venturo in avanti. Rubrica.*

XXXIX. *Sulla Riformagione che stabilisce che si possa provvedere alla restituzione dei beni dei banditi della fazione dei Lambertazzi e degli altri beni contenuti nella I Riformagione. Rubrica.*

XL. *Sulla Riformagione che conferma un Ordinamento in vigore dal prossimo mese di marzo sui lupi feroci, e che stabilisce che sia annullato il vecchio Ordinamento sulla stessa materia. Rubrica.*

XLI. *Sulla Riformagione che conferma che i testi possono e potranno essere sentiti dal prossimo I aprile e da quella data in avanti. Rubrica.*

XLII. *Sulla Riformagione che conferma un Ordinamento, in vigore dal prossimo mese di marzo, sull'aumento delle condanne e delle multe.*

XLIII. *Sulla Riformagione che stabilisce che i sapienti possano provvedere sui diritti vantati dalla fazione dei Geremei contro i Lambertazzi.*

XLIV. *Sulla Riformagione che stabilisce che coloro che sono di lingua straniera non possono essere Anziani o Consoli, né ricoprire alcuna carica, né far parte del Consiglio. Rubrica.*

XLV. *Sulla Riformagione che stabilisce che le parole di seguito scritte debbano essere aggiunte al capitolo dell'Ordinamento Sacrato sotto il capitolo intitolato: "salvo il lodo fatta per frate Giovanni". Rubrica.*

XLVI. *Sulla Riformagione che conferma un Ordinamento, in vigore dal prossimo mese di marzo, sull'imparentarsi (con la famiglia dei Lambertazzi).*

XLVII. *Sulla Riformagione che stabilisce la valenza e la conferma dei privilegi e dei benefici conferiti a chiunque tra coloro che sono elencati nella sottoscritta Riformagione. Rubrica.*

XLVIII. *Sulla Riformagione che stabilisce che non si debba ritenere che Guidotto de Bonghis, capitano del Popolo di Bologna e la sua familia, vadano sottoposti a pena o abbiano prestato giuramento falso se non hanno osservato gli Ordinamenti. Rubrica.*

XLIX. *Sulla Riformagione che stabilisce che tutti gli atti che sono stati confermati con votazione della maggioranza del Consiglio del Popolo, riportati in detti capitoli, siano da includersi negli Ordinamenti Sacrati e Sacratissimi. Rubrica.*

L. *Sulla Riformagione che stabilisce che otto o dieci Anziani e quattro sapienti vengano insigniti di un privilegio. Rubrica.*

LI. *Sulla proposta di Ordinamenti o Provvedimenti da farsi tramite i sapienti sui beni dei banditi della fazione dei Lambertazzi e come debbano presentarsi su chiamata (del capitano del Popolo) e a quali pene debbano soggiacere, dove debbano stare al confino, e sull'escussione di testi, e sui diritti acquisiti dai Geremei nei confronti dei Lambertazzi. Rubrica.*

LII. *Sulla presentazione della proposta secondo cui gli Ordinamenti Sacrati e Sacratissimi e quelli dipendenti (da essi) debbano essere contenuti in otto volumi. Rubrica.*

LIII. *Sulla Riformagione fatta sulla precedente proposta. Rubrica.*

LIV. *[Sulla Riformagione che stabilisce che i banditi e i ribelli della fazione dei Lambertazzi che vogliono venire ad mandata (del Comune di Bologna), non possono recarsi o stare in città].*

LV. *Sulla Riformagione sugli Ordinamenti o i provvedimenti che stabiliscono che i ribelli maschi della fazione dei Lambertazzi sopra i dodici anni, che sono venuti per mandato (del Comune di Bologna) debbano stare al confino, secondo la modalità sottoscritta. Rubrica.*

LVI. *Sulla Riformagione che stabilisce che le famiglie dei banditi della fazione dei Lambertazzi, che sono venute su mandato (del Comune di Bologna) non possano entrare nella città di Bologna o nei villaggi se non secondo le modalità di seguito enunciate. Rubrica.*

LVII. *Sulla Riformagione che stabilisce che i conduttori dei possedimenti dei banditi della fazione dei Lambertazzi debbano ricevere i frutti degli stessi possedimenti per l'anno in corso e debbano pagare l'affitto a quelli o ai loro procuratori, se sono venuti su mandato (del Comune di Bologna).*

LVIII. *Sulla Riformagione sull'Ordinamento che stabilisce che i banditi della fazione dei Lambertazzi che non sono venuti su mandato (del Comune di Bologna) rimangano banditi e ribelli per il Comune e il Popolo di Bologna fino al termine indicato dal Comune di Bologna. Rubrica.*

LIX. *Sulla Riformagione che stabilisce che i banditi e i ribelli della fazione dei Lambertazzi debbano essere interrogati sul perché vengono su mandato del Comune di Bologna e che stabilisce che debbano scegliere un luogo dove stare al confino, secondo quanto è detto più sotto. Rubrica.*

LX. *Sulla Riformagione che stabilisce che i banditi nobili della fazione dei Lambertazzi debbano prestare garanzia di cinquecento lire e i popolani di trecento e che nessuno della fazione dei Geremei possa prestare fideiussione per loro. Rubrica.*

LXI. *Sulla Riformagione che stabilisce che gli Ordinamenti fatti in favore dei Lambertazzi non siano Ordinamenti Sacrati, ma solo Riformagioni del Popolo. Rubrica.*

LXII. *Sulla Riformagione che stabilisce che coloro che sono stati allontanati dal Comune di Bologna e hanno pagato allo stesso Comune quanto erano tenuti a dare ai banditi della fazione di Lambertazzi, non abbiano più l'obbligo di pagare agli stessi Lambertazzi, né ad alcun loro avente causa. Rubrica.*

LXIII. *Sulla Riformagione che dispone che coloro che sono della fazione dei Geremei e le loro mogli possano soddisfare e tutelare i propri diritti contro i Lambertazzi sui loro beni. Rubrica.*

LXIV. *Sulla Riformagione che dispone che i testimoni possano e potranno essere escussi da dopo il primo aprile. Rubrica.*

LXV. *Sulla conferma dei sottoscritti sei ordinamenti in vigore dal primo di marzo che … sono contenuti. Rubrica.*

LXVI. *Sulle pene predisposte nei confronti dei magnati ed altri soggetti che commettano o commissionino un reato nei confronti dei membri delle Società del Popolo di Bologna o nei confronti di chicchessia del Comune di Bologna, e sul dovere di prestare garanzia da parte di detti magnati. Rubrica.*

LXVII. *Sul fatto che tutti i soggetti contenuti in questo Ordinamento, elencati di seguito, debbono essere nel Consiglio dei Duemila. Rubrica.*

LXVIII. *Sulla cancellazione dei condannati e dei multati in contumacia dalle liste e sulla liberazione e assoluzione degli stessi. Rubrica.*

LXIX. *Sul privilegio concesso ai banditi che mantengono la pace e a chiunque altro che possa essere cancellato dal bando sotto tale formula, e perché in tale forma possono essere reintegrati coloro che sono usciti dalla protezione del Comune. Rubrica.*

LXX. *Sulla Riformagione fatta al tempo di Guglielmino de Rubeis, un tempo capitano del Popolo di Bologna, che stabilisce che i banditi per comportamenti illeciti non possano essere cancellati nei termini contenuti nella Riformagione stessa. Rubrica.*

LXXI. *Sulle Riformagioni imposte a chi acquisisce parentela o legami con i banditi della fazione dei Lambertazzi o con chiunque altro dei loro. Rubrica.*

LXXII. *Sul privilegio concesso ai carcerati di poter uscire dalle carceri secondo le modalità di cui sotto. Rubrica.*

[Nomi di coloro che hanno scritto gli Ordinamenti del mese di marzo].

LXXIII. *Sul privilegio concesso a chi ha formulato gli Ordinamenti predetti e ai loro padri, figli, fratelli e altri consiglieri del Popolo. Rubrica.*

LXXIV. *Sul fatto che coloro che erano elencati negli Statuti del Popolo come privilegiati vengono considerati tali ed anche i loro padri, fratelli, figli e nipoti e figli dei fratelli, come accade per i predetti sapienti e consiglieri del Popolo. Rubrica.*

LXXV. *Sull'approvazione dei provvedimenti che sono stati emessi per mano degli Anziani e Consoli, dei sapienti e dei loro notai, elencati di seguito, mentre mancava alla città di Bologna un governo per la venuta meno del podestà Matteo de Corrigio e del capitano del Popolo di Bologna Corrado de Pallaço. Rubrica.*

LXXVI. *Sulle proposte di Riformagione fatte al tempo di Tigrinus de Sighibuldis sulle false accuse sulla vigenza degli Ordinamenti Sacrati e sulla necessità dell'Assemblea congiunta degli amministratori ogni venerdì. Rubrica.*

LXXVII. *Sul Consiglio di alcuni frati Minori e Predicatori, dottori di diritto canonico e civile ed esperti di diritto, se sia possibile proporre e confermare tale modifica, che così comincia: "In nome di Cristo, Amen. Per volere divino, et cet…". Rubrica.*

LXXVIII. *Sulla pena per chi accusa calunniosamente qualcuno che non è dei magnati, nel vigore degli Ordinamenti, e sul fatto che i contadini e gli altri che non sono della classe dei magnati, per la propria difesa, debbono essere riconosciuti come appartenenti alle Società del Popolo se vengono accusati, in vigore degli Ordinamenti; e sulla modifica dell'Ordinamento che concedeva un privilegio contro coloro che non erano delle Società del Popolo né dei magnati. Rubrica.*

LXXIX. *Sulla Riformagione del detto provvedimento concernente la pena per chi accusa calunniosamente, e sulle altre pene che sono contenute in detto provvedimento. Rubrica.*

LXXX. *Sulla prefazione scritta sopra i provvedimenti di seguito enunciati. Rubrica.*

LXXXI. *Sulla prefazione e il motivo per cui i sottoscritti provvedimenti furono scritti. Rubrica.*

LXXXII. *Sul provvedimento emanato contro coloro che tengono nelle loro terre, cortili o case banditi per reato o banditi della fazione dei Lambertazzi o delle loro famiglie e contro coloro che danno loro assistenza e aiuto, e sulla forma dell'accusa e sulle pene contro coloro che ospitano tali banditi e sulla ricompensa da dare a coloro che hanno tratto in giudizio alcuni dei predetti banditi. Rubrica.*

LXXXIII. *Sul provvedimento fatto per una maggiore valenza dei provvedimenti che verranno emanati dalle persone di seguito elencate. Rubrica.*

LXXXIV. *Sulla Riformagione che stabilisce il valore e la valenza dei predetti provvedimenti. Rubrica.*

LXXXV. *Sul motivo della presentazione di una proposta per la conservazione degli Ordinamenti, quando gli Ordinamenti Sacratissimi sotto elencati furono fatti. Rubrica.*

LXXXVI. *Sulla proposta sulla concessione del potere di proporre e di scrivere proposte da parte di alcuni notai. Rubrica.*

LXXXVII. *Sulla Riformagione circa il conferimento di potere a color che hanno compilato gli Ordinamenti Sacratissimi. Rubrica.*

LXXXVIII. *Proposta fatta in Consiglio del Popolo sulla firma degli atti editi dai detti sapienti. Rubrica.*

LXXXIX. *Sulla Riformagione circa lo stesso argomento. Rubrica.*

XC. *Sul conferimento di potere a quei notai preposti a redigere le scritture e gli atti necessari. Rubrica.*

XCI. *Perché è dato credito alle denunce e al privilegio sulla conferma della Riformagione fatta al tempo di Gerardino de Buschitis un tempo capitano del Popolo di Bologna sulle accuse false. Rubrica.*

XCII. *Sui banditi dall'Ordinamento Sacrato che così inizia: "Volendo e capendo"; e sulle pene di coloro e degli altri che sono tenuti e obbligati per conto di questi. Rubrica.*

XCIII. *Sul divieto di dare fideiussioni e di permettere la cancellazione o la sottoscrizione dei banditi che sono presenti nel bando, secondo la forma di un privilegio o di un Ordinamento, e quando la fideiussione può essere concessa. Rubrica.*

XCIV. *Sulla conferma dell'Ordinamento Sacrato che impone la pena per chi nasconde banditi della fazione dei Lambertazzi e disobbedienti di questa fazione o membri della loro famiglia e sulla abrogazione della Riformagione del tempo di Gerardino de Buschitis capitano del Popolo di Bologna. Rubrica.*

XCV. *Sul mantenimento in vigore della Riformagione sulla votazione, fatta al tempo di Stoldo vicario del conte Bertoldo, un tempo podestà di Bologna. Rubrica.*

XCVI. *Sul fatto che gli Anziani che nel mese corrente non sono stati cancellati, hanno le stesse competenze degli altri Anziani. Rubrica.*

XCVII. *Si falsi chierici e conversi. Rubrica.*

XCVIII. *Sul fatto che i consiglieri del Popolo debbono lasciare la carica a sei mesi dal termine e sulla pena per chi è eletto o elegge e per tutti gli altri che, pur non facendo parte del Consiglio stesso, si presentano al Consiglio del Popolo. Rubrica.*

XCIX. *Sulla conclusione dei predetti Ordinamenti e sulle pene per chi vi contravviene, e sui capitoli e gli Statuti che non possono in alcun modo essere abrogati, e sul procedimento per abrogare quelli che possono esserlo, e sul fatto che i magnati non possono accedere ai palazzi del Popolo dalla parte del*

capitano, e sulla pena per i magnati che vi contravvengono, e sul divieto di dare licenze ai magnati in contrasto con le predette regole. Rubrica.

C. *Perché un privilegiato non può avere un privilegio contro un altro privilegiato e da quali prestazioni o oneri nessuno può esimersi in ragione del privilegio. Rubrica.*

CI. *Sul potere concesso al podestà e al capitano del Popolo sulle risse e le ingiurie o le percosse che avvengono nel palazzo del Comune o nel palazzo del Popolo e tra i confini dei cortili. Rubrica.*

CII. *Sul divieto di conferire privilegi a qualcuno contro i predetti Ordinamenti. Rubrica.*

CIII. *Sul beneficio concesso ai fumanti e ai loro figli, a propria difesa. Rubrica.*

CIV. *Sulla possibilità di avere doppi incarichi nello stesso tempo e perchè il Lambertazzi non possono avere incarichi in alcun quartiere. Rubrica.*

CV. *Sulla possibilità di portare armi da difesa e cosa si intende per armi da difesa. Rubrica.*

CVI. *Sulla Riformagione emanata sui detti Ordinamenti. Rubrica.*

CVII. *Sulle tasse e gli oneri da imporre ai fumanti e alle loro mogli durante la vedovanza. Rubrica.*

CVIII. *Sul togliere e cancellare dal bando i nobili e i potenti del contado di Bologna, che si impegnano a prestare garanzia entro il termine stabilito di seguito. Rubrica.*

CIX. *Sugli estimi fatti nel contado. Rubrica.*

CX. *Sulla conclusione e la Riformagione dei predetti Ordinamenti. Rubrica.*

CXI. *Sull'elezione degli Anziani e Consoli. Rubrica.*

CXII. *Sull'elezione del Consiglio degli Ottocento. Rubrica.*

CXIII. *Sull'elezione degli ufficiali ordinari e straordinari. Rubrica.*

CXIV. *Sulle procedure per l'elezione di un nuovo podestà e di un nuovo capitano del Popolo. Rubrica.*

CXV. *Sulla conclusione degli Ordinamenti. Rubrica.*

CXVI. *Sul fatto che non possono essere presentate accuse sulle accuse che si dice essere state fatte falsamente dai nobili e dai potenti se non davanti agli amministratori che sono stati a capo di altre Società del Popolo. Rubrica.*

CXVII. *Sul potere concesso al Capitano del Popolo sulla presentazione di accuse, denunce e false notificazioni e sulla produzione di testi falsi in determinati casi di seguito elencati. Rubrica.*

CXVIII. *Sul modo e la forma di accusare i Comuni, comunità o singole persone del distretto di Bologna, sull'arresto dei banditi della fazione dei Lambertazzi o sul dare loro aiuto o ausilio. Rubrica.*

CXIX. *Sulla pena per la comunità che nasconde banditi della fazione dei Lambertazzi o le loro famiglie. Rubrica.*

CXX. *Su coloro che non possono essere accusati o denunziati perchè sono stati in lotta con nemici del Comune di Bologna. Rubrica.*

CXXI. *Sul potere concesso al podestà nei confronti degli accusatori di danneggiamento. Rubrica.*

CXXII. *Sul divieto di proporre accuse sull'ingresso degli animali in stalla. Rubrica.*

CXXIII. *Sui danni provocati o provocandi sui possedimenti dei religiosi. Rubrica.*

CXXIV. *Entro quanto tempo debbono essere presentate le accuse di danneggiamento. Rubrica.*

CXXV. *Sulla pena per colui che ha arrecato danno ai possedimenti dei banditi che spettano loro ad brevia. Rubrica.*

CXXVI. *Sulla necessità di fornire garanzia da parte di coloro che hanno beni dei Lambertazzi in virtù di brevi o ne sono conduttori. Rubrica.*

CXXVII. *Sulla ricompensa per coloro che denunziano i beni dei banditi della fazione dei Lambertazzi. Rubrica.*

CXXVIII. *Sulla reintegrazione dei beni comuni e personali che si ritenevano essere nel bando perché non era stata data garanzia da parte dei massari e dei custodi delle terre. Rubrica.*

CXXIX. *Sul dovere di fornire garanzia da parte dei massari e dei custodi delle terre del distretto di Bologna, e sulla pena per chi non fornisce tali garanzie. Rubrica.*

CXXX. *Sul dover pagare dette pene in moneta contata. Rubrica.*

CXXXI. *Sulla pena per singole persone che tengono nascosti nel distretto di Bologna alcuni banditi della fazione dei Lambertazzi o qualcuno delle loro famiglie. Rubrica.*

CXXXII. *Sull'obbligo di porre e scrivere nei liberi degli Statuti del Comune di Bologna i provvedimenti e gli Ordinamenti. Rubrica.*

CXXXIII. *Sulla pubblicazione dei detti provvedimenti e Ordinamenti. Rubrica.*

CXXXIV. *Sulla pena per coloro che tramano di cancellare dal bando dei banditi, a cui è stato proibito di uscire dal bando dal tenore degli Ordinamenti Sacrati, o che tramano per allearsi con loro, o che cospirano qualcos'altro che possa creare disordini nel Popolo di Bologna. Rubrica.*

CXXXV. *Come i Duemila ed altri delle Società del Popolo ed i soldati del Comune di Bologna e i mercenari debbono radunarsi nel momento in cui nella città di Bologna scoppia un tumulto. Rubrica.*

CXXXVI. *Sul divieto di escludere gli stranieri dalle Società e perché non possono portare armi. Rubrica.*

CXXXVII. *Sulla costruzione di mura presso le porte della cerchia della città di Bologna. Rubrica.*

CXXXVIII. *Sulla necessità di garantire la guardia da parte dei conti de Panico. Rubrica.*

CXXXIX. *Sull'ingresso e la permanenza nella città di Bologna delle famiglie dei banditi dei lupi feroci (familia banditorum luporum rapatium). Rubrica.*

CXL. Sull'assolvimento dell'onere dei confinati e sul confino di Laygonus de Gisso e dei suoi figli. Rubrica.

CXLI. Sulla tassazione di quattrocento cavalli e quanti anni e che valore debbano avere. Rubrica.

CXLII. Sul potere del podestà contro coloro che vendono i cavalli del Comune. Rubrica.

CXLIII. Sul fatto che gli uomini di Crevalcore possono portare armi da offesa in occasione di una guerra tra le fazioni di Modena. Rubrica.

CXLIV. Sulla recluta di uomini di masnada per catturare i banditi, anche quelli che si dice siano banditi per un grave reato. Rubrica.

CXLV. ……..

CXLVI. In che modo e come i confinati de guarnata possano tornare dal confino. Rubrica.

CXLVII. Sui confinati della fazione dei Lambertazzi, sul fatto che debbono stare al di fuori del contado di Bologna e delle pene per chi non sta al confino. Rubrica.

CXLVIII. Sul soldato che ha un cavallo del Comune di Bologna, sul fatto che non può tenere il cavallo fuori del distretto di Bologna. Rubrica.

CXLIX. Sulla conclusione di tutti i predetti ordinamenti. Rubrica.

Questo è il trattato delle proposte e delle Riformagioni fatte al tempo di Barufaldinus de Lavellongo, capitano del Comune e del Popolo di Bologna, secondo ciò che appare evidente dal tenore di esse. Rubrica.

CL. Sull'elezione degli ufficiali.

CLI. Sul controllo.

CLII. Sull'elezione del podestà.

CLIII. Sulla Riformagione fatta al tempo di Bindus Bascherie capitano del Comune e del Popolo di Bologna, che stabilisce che il podestà e il capitano e le loro famiglie e altri ufficiali del Comune, a seconda della propria carica, possano riscuotere tutte le somme di denaro e guadagni che sono dovute al Comune di Bologna in qualunque occasione. Rubrica.

Sugli elettori del podestà e del capitano.

Provvedimenti fatti nell'anno 1296 e 1297

Provvedimenti fatti nell'anno 1294.

Provvedimenti fatti nell'anno 1293.

Provvedimenti sulla fabbricazione dei ceri, delle candele e degli altri oggetti di cera.

Sul presbitero della chiesa e della canonica della Beata Maria de Luxolino.

Sul controllo del Consiglio dei Quattromila.

Ordinamenti fatti nell'anno 1295.

Il sesto libro

Il **sesto libro** – *Disposizioni di diritto e procedura civile* – contiene cinquantadue rubriche con precisazioni su cause, procedure e sentenze elencando un'ulteriore serie di prescrizioni e divieti. Si tratta dunque di norme giuridiche di diritto pubblico di tipo prescrittivo e processuale.

I. *Sul suonare le campane per scandire le ore.*
II. *Sull'aver proposto o dover proporre un'azione improcedibile.*
III. *Sulle persone chiamate in giudizio e che non si presentano.*
IV. *Su colui che ha difeso qualcuno in una causa civile. Rubrica.*
V. *Sulla ricusazione e la riunione dei giudici e dei notai.*
VI. *Sulla presentazione e l'approvazione di domande nelle cause.*
VII. *In che modo e come si deve procedere nelle cause del valore di venti soldi e da venti soldi in su.*
VIII. *Sulla concessione all'avversario di un capitolo di accusa in una causa civile.*
IX. *Sul divieto che una collettività di cittadini (universitas) produca testi. Rubrica.*
X. *Sulla redazione degli atti delle cause civili e dei documenti per mezzo dei notai.*
XI. *Su chi oppone eccezioni di falso in una causa civile. Rubrica.*
XII. *Sull'eccezione in giudizio di una prescrizione biennale o quinquennale. Rubrica.*
XIII. *Sul divieto di opporre l'eccezione della scomunica. Rubrica.*
XIV. *Sul divieto di opporre le eccezioni di non essersi presentato agli eserciti e alla cavalleria. Rubrica.*
XV. *Su colui che ha alienato o interrotto il possesso di un bene su cui gli si muoveva una domanda o doveva essergli mossa.*
XVI. *Sul prevedere nelle cause l'intervento di arbitri fidefacenti. Rubrica.*
XVII. *Sullo stipendio da dare agli arbitri. Rubrica.*
XVIII. *Sull'elevare precetti nei confronti dei debitori confessi e il cui debito sia provato.*
XIX. *Sulle controversie dei forestieri. Rubrica.*
XX. *Sul fatto che i giudici del podestà debbono definire le controversie instaurate innanzi ai suoi predecessori. Rubrica.*
XXI. *Sull'esecuzione delle sentenze interlocutorie. Rubrica.*

XXII. *Sul fatto che non deve essere ammessa una sentenza contro il Comune di Bologna nell'ultimo mese di governo del podestà. Rubrica.*

XXIII. *Sulla causa di appello, nullità, restituzione. Rubrica.*

XXIV. *Sulla rifusione delle spese al vincitore da parte della parte soccombente.*

XXV. *Sull'esecuzione di sentenze, documenti, lodi e precetti.*

XXVI. *Sui creditori che non restituiscono i documenti (ai debitori). Rubrica.*

XXVII. *Su coloro che, chiamati in giudizio, non si presentano. Rubrica.*

XXVIII. *Sul dare bandi per debito. Rubrica.*

XXIX. *Sul divieto di porre il figlio di famiglia al bando. Rubrica.*

XXX. *Su colui che è stato ascritto al bando e vuole esserne cancellato.*

XXXI. *Sul sequestro dei beni del debitore e la garanzia e la detenzione degli stessi.*

XXXII. *Sul fatto che ogni giorno bisogna render conto delle armi e dei cavalli. Rubrica.*

XXXIII. *Sul divieto di riconoscere i diritti a chi contrae obbligazioni con la familia del podestà e del capitano. Rubrica.*

XXXIV. *Sul divieto di esigere usura, il lucro, il danno o l'interesse o la pena per un precetto, per un determinato tempo. Rubrica.*

XXXV. *Sul divieto di ostacolare pellegrini stranieri. Rubrica.*

XXXVI. *Sul recupero di quanto sottratto da un figlio di famiglia.*

XXXVII. *Su coloro che si sono trasferiti da un'altra città o altri luoghi, lasciandoli in malo modo, con crediti a favore di altri. Rubrica.*

XXXVIII. *Sull'invio delle robarie per i Comuni delle terre del contado di Bologna.*

XXXIX. *Sull'instaurazione di una causa contro un chierico. Rubrica.*

XL. *Sui religiosi o le persone di Chiesa che hanno come avversario in una qualche causa civile o penale un laico della città di Bologna o del distretto fuori della città di Bologna. Rubrica.*

XLI. *Sul giuramento di calunnia di un rappresentante del vescovo di Bologna. Rubrica.*

XLII. *Sul giuramento dei frati che debbono testimoniare.*

XLIII. *Sul rappresentante di una collettività. Rubrica.*

XLIV. *Sul privilegio dei fideiussori e dei debitori in solido. Rubrica.*

XLV. *Sul privilegio degli appartenenti al Popolo contro i magnati loro debitori. Rubrica.*

XLVI. *Sugli ambasciatori del Comune di Bologna che possono gestire i propri affari tramite procuratori.*

XLVII. *Sui creditori che agiscono sui beni dei debitori e che offrono compensazione agli altri creditori chirografari dei beni dei debitori. Rubrica.*

XLVIII. *Sull'obbligo di dividere i guadagni ottenuti dal padre in vita, dopo la sua morte, tra i fratelli. Rubrica.*
XLIX. *Sulla scrittura degli atti da parte dei notai preposti con una carica del Comune. Rubrica.*
L. *Sulla divisione dei guadagni degli ufficiali.*
LI. *Sulle ferie e i giorni feriali. Rubrica.*
LII. *Sui compromessi e i lodi.*

Il settimo libro

Nelle trentacinque rubriche del **settimo libro** – *Esercizio del notariato e obbligazioni* - si trattarono le forme contrattuali a partire da quelle che riguardavano il comune stesso a tutela dei suoi diritti; inoltre si trattarono i testamenti e le doti.

I. *In che modo e come debbono essere eletti i notai per il Comune di Bologna. Rubrica.*
II. *Sui notai che possono redigerei i documenti.*
III. *Sulla redazione dei documenti, nella città di Bologna e nei borghi, che eccedano il valore di dieci soldi di bolognini.*
IV. *Sulla forma dei contratti intrapresi col Comune di Bologna.*
V. *Sulla registrazione dei contratti e dei privilegi del Comune di Bologna.*
VI. *Sulla validità delle vendite fatte dal Comune di Bologna. Rubrica.*
VII. *Sul divieto di alienare beni di qualcuno, concessi dal Comune di Bologna.*
VIII. *Sulla scrittura e la osservanza di accordi presi o da prendersi dal Comune di Bologna con qualunque città, terra o barone.*
IX. *Sui feudi.*
X. *Sui contratti di enfiteusi. Rubrica.*
XI. *Sui contratti con i minori di venticinque anni o con figli di famiglia. Rubrica.*
XII. *Sulla vendita di beni in comunione tra fratelli o tra persone legate da un determinato vincolo.*
XIII. *Sul contratto di donazione che eccede la quantità di cinquanta lire di bolognini e sull'obbligo di applicare (a questa materia) i decreti (emanati).*
XIV. *Sugli atti di emancipazione e tutte le formalità da osservare in essi.*
XV. *Sull'assolvimento dei pegni.*
XVI. *Sui contratti conclusi o da concludere con i magnati e sul divieto di concluderli.*

XVII. *Sulle vendite effettuate dai magnati ai membri del Popolo o ai religiosi della città e del distretto di Bologna.*

XVIII. *Sul divieto che i magnati compiano cessioni in favore dei membri del Popolo.*

XIX. *Sul divieto di effettuare cessioni contro il Comune di Bologna. Rubrica.*

XX. *[Sull'osservanza dei contratti conclusi con prelati o chierici o rettori (delle chiese). Rubrica].*

XXI. *Sul fatto che a qualcuno è permesso acquistare una superficie che è sul suolo ecclesiastico.*

XXII. *Sulle vendite o alienazioni da ritenere fittizie fatte nei confronti di membri del clero da parte di una persona. Rubrica.*

XXIII. *Sui contratti simulati e falsi. Rubrica.*

XXIV. *Sui contratti, i compromessi, i lodi di persone loro firmatari o firmandi, conclusi o da concludere tramite ricorso Statuti, agli Ordinamenti o alle Riformagioni.*

XXV. *Sull'emanazione dei decreti sui contratti o altri atti nei casi in cui sia necessario che i decreti intervengano. Rubrica.*

XXVI. *Su colui cui è stata interdetta la vendita e sul suo curatore.*

XXVII. *Sulla trascrizione dei contratti sui Memoriali dei contratti del Comune. Rubrica.*

XXVIII. *Sulle modalità di pagamento dei contratti conclusi fuori giudizio.*

XXIX. *Sui pagamenti dei notai che sono a capo dei Memoriali dei contratti e degli atti di ultima volontà.*

XXX. *Sulla trascrizione nei Memoriali del testamento e degli atti di ultima volontà e sulla loro redazione in segreto.*

XXXI. *Sulle successioni testamentarie dei figli e dei nipoti e pronipoti al padre o alla madre e ad altri ascendenti deceduti.*

XXXII. *Sulla successione senza testamento delle figlie al padre e alla madre morenti.*

XXXIII. *Sulle successioni della madre sia per l'ava materna che per l'avo materno.*

XXXIV. *Sulla restituzione della dote. Rubrica.*

XXXV. *Sui frutti percepiti sui beni parafernali della moglie. Rubrica.*

L'ottavo libro

Nell'**ottavo libro** – *Studio e privilegi degli scolari* – si raccolsero quindici rubriche nelle quali si trattarono gli aspetti normativi collegati alla presenza dello Studio e degli studenti prendendo in considerazione i loro privilegi e le attività indotte.

I. *Sul mantenimento dello Studio degli scolari della città di Bologna.*
II. *Su coloro che trattano o si organizzano o cospirano per trasferire lo Studio fuori della città di Bologna.*
III. *Sul dovere degli stazionari di tenere gli esempi dei libri e degli apparati (di glosse). Rubrica.*
IV. *Sul divieto di abbattere le case in cui abitano gli scolari.*
V. *Su coloro che, esaminati e promossi, vogliono esercitare nel campo del diritto. Rubrica.*
VI. *Sui privilegi dei rettori degli scolari, che possono andare senza alcun impedimento dal podestà, dal capitano e dalle familie di questi ultimi. Rubrica.*
VII. *Sull'immunità concessa ai cittadini dottori e scolari che esercitano gli studi. Rubrica.*
VIII. *Sui privilegi concessi agli scolari e alla generalità degli stessi per loro petizione, che sono nei dieci capitoli seguenti. Rubrica.*
IX. *Sul privilegio per gli scolari che subiscono furti o rapine o ricevono ingiurie.*
X. *Sul privilegio per il maestro Taddeo, dottore in fisica, e per i suoi scolari. Rubrica.*
XI. *Sul privilegio per gli scolari del maestro Taddeo e per gli altri dottori in fisica.*
XII. *Sul divieto di cancellare dal bando i banditi per un'offesa ad uno scolaro.*
XIII. *Sulla ricompensa da dare a coloro che hanno presentato alla giustizia un assassino o un altro uomo che ha ferito uno scolaro. Rubrica.*
XIV. *Sulla pena per chi propone o si adopera nel Consiglio del Popolo o del Comune o in altro Consiglio perché siano tolti i privilegi agli scolari.*
XV. *Su chi non può essere conduttore delle case che sono accanto agli scolari. Rubrica.*

Alcuni indizi che a volte si configurano come vere e proprie lacune di aggiornamento rivelano che senza dubbio il testo delle rubriche era stato redatto riprendendo codificazioni precedenti.

La preoccupazione primaria appare quella della stabilità e dello sviluppo dello Studio, degli scolari e di tutte le attività legate al loro arrivo e alla loro permanenza

Se ne occupano esplicitamente le prime due rubriche.

La **prima rubrica** - *Sul mantenimento dello Studio degli scolari della città di Bologna* – vincolava il podestà, il capitano e i loro ufficiali «...a operare per tutto quanto possano perché lo studio degli scolari sia di diritto civile che canonico, di grammatica, di dialettica, di fisica, di retorica e di altre sentenze non disapprovate stiano e debbano stare in perpetuo nella città di Bologna...» mantenendoli in buona condizione e tutelando i diritti e i beni dei dottori degli scolari e delle loro associazioni. Per lo sviluppo dello studio e per il buono stato degli studenti dovevano inoltre osservare e fare osservare tutti gli statuti, gli ordinamenti, i privilegi e le delibere fatte o da farsi in favore di tali dottori, dei rettori della comunità e degli scolari. «E inquisire e punire chiunque sia forestiero che cittadino, che facesse in modo o tramasse perché lo studio predetto fosse trasferito altrove con le pene indicate nello statuto del comune di Bologna che è sotto in questo libro sotto al rubrica "Su coloro che trattano o si organizzano o cospirano per trasferire lo Studio fuori della città di Bologna" ».

La rubrica appena richiamata era proprio la **seconda** - *Su coloro che trattano o si organizzano o cospirano per trasferire lo Studio fuori della città di Bologna* – che proibiva che alcuna persona laica o ecclesiastica, scolaro, cittadino o forestiero osasse fare una setta, una cospirazione o giungere ad un accordo per trasferire lo studio di Bologna in altro luogo o fare qualcosa affinché lo studio della città di Bologna venga tolto. Si aggiungeva il divieto per i cittadini e gli abitanti bolognesi di condurre studenti altrove per motivi di studio o di seguirli per lo steso motivo. La pena prevista era onerosissima in quanto, se un colpevole di tale reato fosse stato preso, doveva essere condannato a pagare mille lire di bolognini e nel caso fosse sfuggito alla cattura lo si doveva condannare al bando perpetuo incancellabile come traditore del comune e del popolo di Bologna. La condanna doveva avvenire entro tre giorni dalla cattura e doveva essere accompagnata dal sequestro totale dei beni. Uguali pene erano previste per il notaio il capitano e chiunque del loro seguito che avessero trasgredito all'ingiunzione. Le stesse pene da quel momento in poi sarebbero state inflitte a qualunque cittadino di Bologna che fosse dottore di leggi, decreti e decretali che si recasse in altra città, terra e comunità per insegnare qualcuna del suddette materie. Chiunque poteva accusare e denunciare per tali reati ricevendo cento lire di

bolognini. Le stesse pene si sarebbero applicate chiunque avesse trasgredito nei due anni precedenti, a meno che non tornasse entro tre mesi dalla pubblicazione dello statuto presente.
La durezza dell'enunciato e delle pene previste non lascia alcun dubbio sulla volontà di non permettere il trasferimento dello studio, dei dottori e degli scolari che sosteneva questa "edictalis constitutio" nella consapevolezza della valore insostituibile per la vita della comunità bolognese.
La **terza rubrica** - *Sul dovere degli stazionari di tenere gli esempi dei libri e degli apparati (di glosse)* - continuava nella volontà di mantenere a Bologna l'esclusiva degli studi condotti. Infatti dapprima ingiungeva ai bottegai che tenevano per la consultazione degli studenti le copie dei libri e delle glosse di non alienarle in alcuna maniera per non consentire che potessero essere portate in altre sedi, sotto pena e bando di cento lire e con la facoltà per chiunque di denunciare i trasgressori avendo la metà del bando. Poi ordinava di tenere nella maniera migliore possibile copie fedeli e corrette e di percepire per la loro consultazione da parte degli studenti le somme consuete senza aggravi.
Con la successiva norma ha inizio una serie di attenzioni e di richiami alle prerogative acquisite dagli scolari che rientrano in quell'insieme di privilegi man mano riconosciuti a partire dall'*autentica Habita* emanata da Federico I centotrenta anni prima[66]. Si riconosceva così la specificità degli scolari con le implicazioni di carattere giuridico derivanti dalla volontà di favorire la loro affluenza e permanenza; implicazioni che toccavano anche gli aspetti fiscali ed economici e comportavano implicite valutazioni sul bilancio costi/ricavi nell'adozione di norme vincolanti per tutti[67].

[66] Con quella famosa costituzione di portata generale, ma probabilmente ispirata da richieste e resoconti di dottori e studenti a Bologna, il Barbarossa aveva concesso a tutti i dottori e agli scolari *amore scientie facti exules* il privilegio della libertà e tutela di movimento e di residenza in ogni sede raggiunta per motivi di studio. Prendendoli sotto la sua diretta protezione, vietò che venissero molestati o privati dei loro beni per rappresaglia nei confronti degli insolventi delle loro città di provenienza e consentì che la giurisdizione sugli scolari potesse essere esercitata a loro scelta dai loro stessi maestri o dalla curia vescovile. Quindi non solo l'immunità dai tribunali ordinari e la facoltà di essere giudicati da un maestro di diritto se laici o dal vescovo se chierici, ma anche l'esonero dalle rivalse che li costringevano a rifondere i debiti che i loro connazionali avevano contratto: W. STELZER, *Zum Scholaren – privileg Friedrich Barbarossa (Authentica "Habita")*, "Deutsches Archiv fur Erfoschung des Mittelalters", 34 (1978), pp. 123-165..
[67] La presenza studentesca era divenuta una cospicua risorsa economica per la comunità bolognese che sempre più consapevolmente cercò di incentivarla e tutelarla. È possibile individuare quali settori beneficiassero dell'afflusso di studenti fin dal momento del loro arrivo. Gli studenti che venivano dall'estero erano per lo più di famiglia facoltosa e spesso si portavano un piccolo seguito di servitori. La loro eterogenea provenienza attivava automaticamente servizi essenziali come quello del cambio delle monete e dell'accensione di crediti. Il primo settore che ne beneficiava era quindi quello finanziario nel quale non a caso si ebbero ascese economiche spettacolari. A trarne beneficio erano poi tutti coloro che operavano nelle attività indotte. La recettività necessaria implicava una certa disponibilità di case, alberghi e collegi e la necessità di garantire un'adeguata accoglienza e un confortevole soggiorno agli ospiti. Ne derivarono l'incremento e la valorizzazione dell'artigianato connesso alla costruzione di case e alla loro manutenzione e trasformazione. Muratori, falegnami, fabbri,

In linea con quei privilegi, la **quarta rubrica** consente di rilevare il particolare rispetto che si doveva alla loro presenza - *Sul divieto di abbattere le case in cui abitano gli scolari* – poiché ordinava che non fossero distrutti o occupati da altri i collegi o le case di un proprietario che venisse condannato per reato o per debito o per una rivolta della fazione dei Lambertazzi, o per una ammenda o per una multa, se ad abitarvi vi fossero degli studenti. In questi casi li si doveva lasciare liberi di starvi per tutto l'anno del loro contratto pagando il relativo affitto o al comune o ai debitori del proprietario condannato. Tuttavia a fine anno si poteva procedere di diritto alle pene previste, nonostante la dimora di studenti.

Ancora a tutela degli studi che si svolgevano a Bologna, la **quinta rubrica** - *Su coloro che, esaminati e promossi, vogliono esercitare nel campo del diritto* - ingiungeva che chiunque conseguisse e meritasse previo relativo esame il titolo di dottore non potesse esercitare come docente o ricevere licenza per farlo se non avesse prima giurato sui Vangeli che non avrebbe tenuto lezioni in diritto canonico e in legge fuori dalla città di Bologna. Era il podestà a dover far giurare i futuri docenti.

---

carpentieri videro aumentata la domanda dei loro interventi e ciò favorì un'immigrazione di lavoranti generici e specializzati. Più selettiva fu la richiesta degli addetti alla lavorazione dei cuoi e delle calzature: pellicciai, calzolai, cordovanieri (confezionavano scarpe alla maniera di Cordova, cioè con cuoi di pecora o di capra), callegari (sandali). Ancor più ambita era la manodopera qualificata nelle produzioni tessili, anch'esse particolarmente stimolate dall'affluenza degli scolari (sarti, bisilieri, drappieri, linaioli, bombasari). Il Comune stesso intervenne più volte a promuovere l'immigrazione di personale specializzato nella lavorazione della lana e della seta, che si sarebbe affermata tra Due e Trecento come una delle attività più importanti nell'economia locale. Naturalmente tra i settori che più ebbero uno specifico rafforzamento dalla presenza dello Studio vi furono quelli connessi con la confezione dei libri, materia prima e indispensabile per gli studi. Quella dei codici era merce rara e costosa che comportava il lavoro dei *cartolarii*, che lavoravano le pelli di ovini per ricavarne pergamene; degli *scriptores*, che copiavano i testi sulle pergamene, spesso studenti che potevano così mantenersi negli studi; dei *rasores chartarum*, coloro che abradevano con rasoi appositi scritte precedenti per riutilizzare i preziosi supporti pergamenacei; dei *correctores*, che verificavano la presenza di eventuali errori di trascrizione; dei *miniatores*, che nelle edizioni più pregiate ornavano pagine e capoversi con miniature policrome; dei *ligatores* che cucivano insieme e rilegavano i quaderni confezionando il *codex*, il libro racchiuso da copertine in pelle o in legno. Si venne così creando un'attività peculiare che produsse proprie tipologie e una sua tradizione scrittoria. A Bologna si adottò così una scrittura particolarmente chiara che si sostituì alla minuscola gotica precedente e che diffondendosi anche altrove venne denominata *littera nova* o *littera bononiensis*. A coordinare l'intero ciclo di produzione erano gli *stationarii*, veri e propri editori e venditori dei codici, che li esponevano presso le loro *stationes*. Dati i costi delle varie fasi, un simile eterogeneo lavoro di confezione finiva col selezionare e restringere automaticamente il novero dei possibili acquirenti a chi poteva permettersi di comprare libri con un prezzo che andava dalle 30 alle 100 lire. Tuttavia il progressivo ampliamento dell'ambito sociale di provenienza degli scolari indusse ad agevolare l'accesso ai testi. Nonostante un'originaria rigidità e ritrosia dei maestri, gelosi dei loro principali strumenti di lavoro, a partire dalla metà del XII secolo comparvero compendi e riassunti dei codici di riferimento. Poi con la formazione delle *universitates* degli studenti e la relativa crescita del loro potere rivendicativo, la diffusione di testi fu ulteriormente allargata con forme di consultazione non sempre legate all'acquisto dei codici. L'uso che più si diffuse fu quello del noleggio dei singoli quaderni o *peciae* che componevano un codice al fine di copiarne i contenuti. Siccome anche in questa maniera si verificarono abusi e richieste di denaro esose, dalla metà del XIII secolo si intervenne per regolamentare i prezzi del nolo e si istituirono annualmente delle commissioni composte da studenti detti *peciarii* che dovevano controllare la correttezza delle trascrizioni da concedere a nolo e la congruità del relativo esborso richiesto. Naturalmente si diffuse e crebbe un mercato parallelo di *peciae* e codici usati, attivato dagli stessi studenti. Su questi temi numerosissimi sono stati gli studi. Oltre a quelli recenti qui più volte citati si ricorda L. DAL PANE, *Lo "Studio" e l'economia della città*, in "Atti del Convegno di Studi Accursiani", Milano 1968, vol. I, pp. 41-54; A. I. PINI, *"Discere turba volens". Studenti e vita studentesca a Bologna*, cit.; IDEM, *La presenza dello Studio nell'Economia di Bologna medievale*, in *L'Università a Bologna*, cit., pp. 85-111.

Nella **sesta rubrica** - *Sui privilegi dei rettori degli scolari, che possono andare senza alcun impedimento dal podestà, dal capitano e dalle familie di questi ultimi* - si dava facoltà ai rettori delle comunità degli scolari di essere ricevuti senza impedimenti da parte di guardie o altri dal podestà o da qualcuno del suo staff per parlare di questioni riguardanti tali comunità. La stessa facoltà veniva concessa per recarsi dal capitano del popolo, e dagli anziani e consoli. «Et si voluerint habere conscilium populi, predicti capitaneus, ançiani, consules et consilium ipsis rectoribus concedere teneantur».

La **settima rubrica** - *Sull'immunità concessa ai cittadini dottori e scolari che esercitano gli studi* – si elencava un'ulteriore serie di esenzioni e di privilegi. La dispensa da ogni servizio militare; da ogni sorveglianza e custodia, da ogni servizio come fante o cavaliere, da ogni opera da farsi; pertanto la non iscrizione nelle liste di reclutamento delle decine, delle cinquantine e delle venticinquine dei fanti. A meno che non venisse chiesto loro di contribuire a tali servizi con una colletta; in tal caso dovevano contribuire come ogni altro cittadino. Tali esenzioni erano estese anche al bidello generale e ad uno stazionario per ogni stazione o bottega.

L'**ottava rubrica -** *Sui privilegi concessi agli scolari e alla generalità degli stessi per loro petizione, che sono nei dieci capitoli seguenti* - fu dedicata ad enunciare dieci privilegi ottenuti dagli studenti e dalle loro comunità.

In primo luogo se fosse sorta qualche rissa per la quale uno studente subisse un danno, il comune si impegnava a rifonderlo per intero. A meno che si rintracciasse il colpevole al quale si sarebbe imposta la restituzione.

Se la casa o il collegio abitato da uno studente bruciasse o fosse distrutto, il comune gli avrebbe dato adeguata ospitalità fino alla fine del contratto che aveva col proprietario dell'edificio inagibile.

Inoltre si garantiva che le tariffe dei collegi sarebbero state fatte ogni anno da parte di una commissione composta da due uomini onesti scelti dal comune e da altri due scelti dalla comunità degli scolari che avrebbero giurato in presenza dei rettori di comportarsi in buona fede. Se le loro valutazioni risultassero discordanti, a dirimere la discordia doveva essere il rettore della nazione del collegio su cui non si trovava accordo.

Inoltre si stabiliva che il pagamento degli affitti dei collegi doveva esser fatta con le stesse modalità che si usavano per gli altri affitti; pertanto se qualche studente rinunciava e se ne

andava prima della fine dell'affitto avendolo già pagato gli sia consentito di porre al suo posto un altro scolaro.

Inoltre gli studenti potevano comprare grano ad uso proprio non sottostando ai limiti imposti in tal senso agli altri cittadini.

Inoltre si sanciva che i contratti degli studenti e le loro ultime volontà avevano piena validità se redatti secondo il diritto comune anche che non avessero la solennità e l'ufficialità richiesta da qualche norma statutaria; eccezion fatta per i contratti fatti per gioco.

Inoltre che gli studenti potevano avere quattro mercanti o prestatori forestieri del partito della Chiesa che prestino loro denaro e che non siano tenuti a fare servizi militari o di sorveglianza.

Inoltre che la comunità degli scolari godeva degli stessi privilegi e prezzi delle società di popolo nel comprare grano e altre cose dal comune.

Inoltre si riconosceva che gli studenti erano cittadini e come tali avevano diritto alla tutela e alla difesa di cui godevano altri. Non potevano essere detenuti, molestati e gravati per rappresaglie nei confronti dei loro comuni di origine.

Inoltre che il podestà o il capitano o un loro vicario non potevano impedire i loro studi vietando ai dottori di fare lezione, ameno che qualcuno di loro fosse temporaneamente impegnato in qualche ambasceria.

Infine si ingiungeva che per questioni che fossero insorte tra studenti e i loro notai e fideiussori si dovesse procedere senza il clamore di un processo. Lo stesso si doveva osservare per analoghe questioni che sorgessero tra cittadini o comitatini e i loro fideiussori.

La successiva **nona rubrica -** *Sul privilegio per gli scolari che subiscono furti o rapine o ricevono ingiurie* - rivela di essere stata tratta da una stesura precedente in quanto affermava che se alcuni studenti dal settembre del 1273 (anno corrente) subissero un furto, una rapina, una spogliazione o un,ingiuria sia nei beni che nella persona, siano creduti su quanto riferiranno sotto giuramento sia in merito alla ingiuria subita sia al suo autore .

Di portata molto minore e anch'esse risalenti ad altra stesura - poiché vi si cita il consiglio dei Seicento - la **decima** e l'**undicesima** rubrica - *Sul privilegio per il maestro Taddeo, dottore in fisica, e per i suoi scolari* - e

Sul privilegio per gli scolari del maestro Taddeo e per gli altri dottori in fisica - si risolvono in alcune esenzioni fiscali concesse al dottore indicato e nella estensione agli studenti di fisica dei privilegi già goduti da quelli di diritto civile e canonico.

La **dodicesima rubrica** - *Sul divieto di cancellare dal bando i banditi per un'offesa ad uno scolaro* - stabiliva che nessuno che si fosse macchiato di qualche crimine contro studenti e fosse stato condannato ad un bando, potesse essere cancellato dal bando ed esentato dalla pena inflitta senza il consenso dell'offeso o di un suo erede e delle comunità degli scolari sia citramontani sia ultramontani.

Con **tredicesima rubrica** - *Sulla ricompensa da dare a coloro che hanno presentato alla giustizia un assassino o un altro uomo che ha ferito uno scolaro. Rubrica.*

. si stabiliva che a chi catturava per conto del comune un assassino o un criminale che aveva agito contro gli studenti o i rettori si dovessero dare cifre consistenti (cinquanta euro al primo artefice della cattura e venticinque agli eventuali altri).

Prima di concludere la **quattordicesima rubrica** *Sulla pena per chi propone o si adopera nel Consiglio del Popolo o del Comune o in altro Consiglio perché siano tolti i privilegi agli scolari.*

intese blindare quanto sancito in precedenza, stabilendo che qualunque partecipante al consiglio del popolo o a quello del comune che infrangesse i privilegi concessi o da concedere, dovesse essere condannato a venticinque lire di bolognini.

La **quindicesima rubrica** *Su chi non può essere conduttore delle case che sono accanto agli scolari. Rubrica* concludeva il libro col divieto per grammatici, loici, o fabbri di condurre qualche loro collegio nei pressi del collegio nel quale dimoreranno gli scolari legisti per uno spazio di quattro case.

Il nono libro

Nel **nono libro** – *Disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'amministrazione del contado* – le ventisei rubriche trattavano delle comunità e del territorio del contado, puntando a sancire e concretizzare con regole e imposizioni le forme della loro soggezione alla città.

I. *Sul presidio dei castelli e dei fortilizi del Comune di Bologna da parte del Comune di Bologna.*
II. *Sull'elezione dei massari nelle terre (del distretto di Bologna) e sul loro giuramento e la loro giurisdizione.*
III. *Sull'elezione dei guardaboschi del contado di Bologna.*
IV. *Sugli ufficiali preposti alle acque, ai ponti e alle vie del territorio del distretto di Bologna.*
V. *Sulla necessità che le terre del contado di Bologna abbiano proprie insegne.*

VI. *Sui fumanti delle terre del distretto di Bologna.*
VII. *Sul fatto che il territorio di San Giovanni in Tiziano fa territorio per conto suo.*
VIII. *Sul censimento degli uomini del contado di Bologna.*
IX. *Sul divieto di fare d'ora in poi censimenti dei nobili del contado di Bologna che erano considerati esenti e di fazioni esenti.*
X. *Sui beni dei contadini obbligati a pagare le tasse o altri oneri.*
XI. *Sugli uomini del contado di Bologna che non sono censiti e non sono nella lista dei fumanti.*
XII. *Sul divieto di vendere possedimenti sui confini.*
XIII. *Sull'obbligo di esigere una tassa dal forestiero che ha possedimenti nel contado di Bologna.*
XIV. *Sul divieto di concedere immunità sulla terra di qualcuno. Rubrica.*
XV. *Sul divieto di tenere mercato sulle terre del contado di Bologna.*
XVI. *Sul fatto che le terre del contado di Bologna possono avere ferri e travature (per ferrare i cavalli).*
XVII. *Sul fatto che in qualunque terra del contado di Bologna una pertica vale come dieci piedi del Comune o della città di Bologna.*
XVIII. *Sul fatto che è vietato che in un castello o fortezza del Comune di Bologna che sia ai confini abitino degli stranieri.*
XIX. *Pavana, Succida e Granaglione debbono stare agli ordini del Comune e del podestà.*
XX. *Su castello Caprenus. Rubrica.*
XXI. *Su castello Luxolinus.*
XXII. *Sugli edifici che sono dentro o al di fuori di castello Luxolinus.*
XXIII. *Sul dovere di prestare garanzia da parte di coloro che hanno possedimenti nella curia di Luxolinus, Galleria e di altre terre qui enunciate. Rubrica.*
XXIV. *Sugli ordini da inviare ai castelli e alle terre del distretto di Bologna.*
XXV. *Sui possedimenti che non vengono lavorati per la prepotenza di qualcuno, come debbano essere coltivati.*
XXVI. *Sul fatto che le case poste sui territori di confine non debbono essere distrutte. Rubrica.*

Il decimo libro

Nel **decimo libro** – *Regolamento urbano e lavori pubblici da fare e da mantenere* – settantadue rubriche promulgarono prescrizioni e divieti riguardanti l'igiene pubblica, la manutenzione dei condotti idrici e fognari, delle chiuse e delle mura, delle piazze e delle strade, dei ponti e dei

pozzi; con norme antincendio e antinquinamento. Tra esse di sicuro interesse quelle che impartivano disposizioni sulla costruzione dei portici.
Esplicito in proposito delle questioni affrontate appare il titolo del libro che lo introduce come un vero trattato.

(f. 154v) Questo è il trattato delle cose diverse e straordinarie che competono al notaio speciale del signor podestà incaricato ai selciati e a togliere le immondizie delle città e dei borghi.

I. *Sulla pena per colui che avrà ingombrato la piazza del Comune o i portici.*
II. *Sulla pena per chi orina nel palazzo o sulle scale del palazzo del Comune.*
III. *Sul fatto che i macellai o i pescatori o altri non debbono lasciare l'immondizia sulla piazza del Comune o nel trivio di Porta Ravennate.*
IV. *Sulla pena per coloro che tengono fieno, paglia, giunchi o legname nelle case che sono vicino alla piazza del Comune, per venticinque pertiche da ogni lato.*
V. *Sul divieto di tenere scrofe o maiali nella città di Bologna o nei borghi. Rubrica.*
VI. *Sul divieto di avere sgocciolatoi nelle vie pubbliche.*
VII. *Sul divieto di scolare sulle vie fosse da calce e acqua della concia e acquai. Rubrica.*
VIII. *Sul divieto di gettare letame nel luogo di seguito riportato. Rubrica.*
IX. *Sulla pena per chi non mura e non tiene chiusi i condotti di cloaca.*
X. *Sull'obbligo di tenere le vie e i portici sgombri. Rubrica.*
XI. *Sul divieto di fare corde di budella. Rubrica.*
XII. *Sul divieto di friggere sego e grassi.*
XIII. *Sul divieto di cuocere ossa o di seppellirle e su alcune fornaci in cui è vietato farlo, e sul divieto di mettere piombo, grassi e ferro nelle candele.*
XIV. *Sul divieto di avere latrine vicino alle porte della città o sopra le mura.*
XV. *Sullo spurgo delle fognature e condotti di cloaca pubblici. Rubrica.*
XVI. *Sul divieto di ostacolare il flusso delle acque, per effettuare lo spurgo. Rubrica.*
XVII. *Sull'Aposa, che è vicino alla casa dei Malavolti. Rubrica.*
XVIII. *Sulla riparazione del selciato che è vicino alle abitazioni degli eredi di Frulano. Rubrica.*
XIX. *Sul dovere di tenere pulita la fognatura della strada di Santo Stefano, che passa per Strada Maggiore e via San Vitale e San Donato. Rubrica.*
XX. *Sulla manutenzione della fognatura posta vicino al serraglio di via Castiglione.*

XXI. *Sulla manutenzione e il buon funzionamento delle fognature dei serragli e delle mura.*

XXII. *Sulla copertura totale della fogna che è nella piazza del Comune di Bologna.*

XXIII. *Sulla pulizia della fognatura del condotto di San Tommaso.*

XXIV. *Sulla costruzione della fognatura della fossa di Savenella del borgo di via San Donato. Rubrica.*

XXV. *Sulla costruzione e la manutenzione dei selciati.*

XXVI. *Sull'incombenza dei lavori della cappella di Sant'Isaia.*

XXVII. *Sulle siepi e le mura comuni dei vicini. Rubrica.*

XXVIII. *Sull'obbligo di tenere sgombre le strade pubbliche dal fango e dalla vinaccia. Rubrica.*

XXIX. *Sui pozzi della città e dei borghi. Rubrica.*

XXX. *Sulla costruzione di vie ed altre opere pubbliche nelle vicinie.*

XXXI. *Sul divieto di costruire ponti sopra alle vie pubbliche. Rubrica.*

XXXII. *Sulle porte e i fossati delle mura della città di Bologna.*

XXXIII. *Sulla guardia delle mura della città. Rubrica.*

XXXIV. *Sulla serratura delle mura e sulla tenuta delle serrature stesse.*

XXXV. *Sui palanchati delle mura della città. Rubrica.*

XXXVI. *Sulla predisposizione di appezzamenti di terreno per i mulini. Rubrica.*

XXXVII. *Sui serragli e altre chiuse pubbliche del Comune.*

XXXVIII. *Sulla chiusa e sul canale del Savena. Rubrica.*

XXXIX. *Sulla via che è oltre il Savena all'inizio della strada di Roberto de Filio e dei suoi figli. Rubrica.*

XL. *Sui ponti della città e sugli altri ponti che sono nelle vicinie della città e dei borghi. Rubrica.*

XLI. *Sulla carica dei frati che supervisionano la costruzione dei ponti ed altri lavori da fare intorno alla città e ai borghi, a spese del Comune di Bologna. Rubrica.*

XLII. *Sulla costruzione di un muro presso le mura di via Castiglione fino al pozzo di Oxilitti, da cui si raggiunge San Pietro Martire.*

XLIII. *Sulla costruzione di un selciato e sulla manutenzione del suolo pubblico del Comune vicino alla cerchia di mura di Strada maggiore. Rubrica.*

XLIV. *Sulla costruzione del selciato e delle fogne di Strada Maggiore.*

XLV. *Sulla concessione fatta ai capi della società dei calzolai di avere un edificio per macinare la galla.*

XLVI. *Sulla costruzione e manutenzione di un ponte di legno sulla strada della città che passa in linea retta per la via che parte dalla casa di Uguccione Dalmasso, macellaio, verso la città.*

XLVII. *Sulla costruzione di un muro fuori del serraglio di Strada Maggiore vicino alle mura di San Tommaso verso via Santo Stefano. Rubrica.*

XLVIII. *Sulla divisione della strada che è tra il serraglio di Barberia e il borgo di Nosadella. Rubrica.*

XLIX. *Sulla via che è vicino al monastero di Santa Cristina di Fondazza. Rubrica.*

L. *Sulla costruzione di una via attraverso il terreno edificabile che fu di Tommaso de Pelle.*

LI. *Sulla separazione degli estimi e dei lavori degli uomini di borgo Peradelli da quelli degli uomini della cappella di San Lorenzo.*

LII. *Sulla costruzione di portici in città e nei borghi.*

LIII. *Sulla misura dell'altezza dei dischi e delle aste dei palazzi del Comune. Rubrica.*

LIV. *Sul divieto di costruire panche o altri edifici sui confini di Porta Ravegnana o in mezzo alla piazza o fuori dei muri delle botteghe o dall'angolo della casa che è stata di Bonaccorsio degli Scanabissi, fino alla piazza. Rubrica.*

LV. *Sul divieto di fabbricare lino o stoppa nella città di Bologna.*

LVI. *Sulle osterie o luoghi ove si vende vino, che hanno insegne e sui trombettieri senza autorizzazione del podestà, contro la forma di questo Statuto.*

LVII. *Sulla pena per chi ha una casa coperta di paglia o chiusa da canne entro la cerchia di mura della città di Bologna. Rubrica.*

LVIII. *Sulla pena per colui che ha giocato al begognus o ha tirato con le fionde.*

LIX. *Perché ai bagordatores è vietato colpire con lance i pedoni. Rubrica.*

LX. *Sul divieto di circolare con i carri nei giorni di Domenica e della Beata Vergine. Rubrica.*

LXI. *Sul divieto di ospitare stranieri per più di quattro giorni.*

LXII. *Sul divieto che i carri di qualcuno, pieni di legname, sostino nella piazza o nel trivio di Porta Ravegnana. Rubrica.*

LXIII. *Sulla pena per i venditori di erbe, per i falegnami, per i venditori di paglia e per gli abburattatori (di farina).*

LXIV. *Sul selciato del borgo degli Apostoli. Rubrica.*

LXV. *Sulla fognatura della vigna di via San Vitale.*

LXVI. *Sulla costruzione di un pozzo vicino a Santa Croce.*

LXVII. *Sul dover dar conto della propria opera da parte di chi sovrintende ai lavori. Rubrica.*

LXVIII. *Sulla costruzione di una fognatura dentro la vicinia che è tra l'orto dei frati Predicatori e l'orto di San Procolo. Rubrica.*

LXIX. *Sulla fogna che si trova sotto la casa di Alberto da Fiesso.*

LXX. *Sulla costruzione di una fogna per lo scolo dell'acqua del cimitero di San Leonardo e per la vicinia della detta cappella dal lato superiore.*

LXXI. *Sulla pulizia della sporcizia che si trova in città.*

LXXII. *Sul potere del notaio preposto alle strade ed ai lavori pubblici della città. Rubrica.*

Rispetto al lessico complesso della gran parte degli altri libri, gli statuti contenuti nel decimo appaiono di facile lettura e pertanto oltre ad alcuni commenti se ne trascriveranno ampie parti della traduzione integrale.

Una breve presentazione introduce le rubriche:
«Questo è il trattato delle cose diverse e straordinarie che competono al notaio speciale del signor podestà incaricato ai selciati e a togliere le immondizie delle città e dei borghi».

La **prima rubrica** - *Sulla pena di chi avrà ingombrato la piazza del Comune o il portico* - fu redatta per affrontare la questione dell'uso e il rispetto del suolo pubblico impartendo divieti e ingiunzioni di ingombri e invasioni:
«Stabiliamo che nessuno debba ingombrare o tenere ingombrata la piazza del comune con tavoli, banchi, chioschi, fasci di stuoie o di frasche, o con legno, con paglia, o con fieno o con graticci, con casse, piante o altre cose, dalle quali fosse impedito l'andare e venire attraverso la piazza del comune, dai portici del palazzo da entrambe le parti, cioè da est e da ovest, dal lato superiore e dai termini della piazza predetta che sono intorno a tale piazza in giù e chiunque avrà contravvenuto pagherà in nome del bando venti soldi di bolognini per ogni volta, eccetto i venditori di frutta e di erbe e di polli e di altri alimenti, i quali venditori di frutta e di erbe e di polli non possano rimanere al di qua della croce della piazza del comune verso il palazzo o ringhiera del comune, e eccetto le altre cose che venissero o fossero portate con qualche bestia per essere rivendute lo stesso giorno nel quale fossero condotte o il seguente e eccetto il vino o il frumento che fossero portati per essere venduti e gli altri alimenti che si possono tenere su volontà di quelli dei quali saranno e eccetto i fasci di foliselli[68]. E lo stesso sul trivio di porta Ravegnana così come si protendono gli spazi di detto trivio e della croce.
Affermiamo anche che il portico o pusterla il quale o la quale sono sotto il palazzo del comune dal lato occidentale debbano essere aperti ed essere tenuti aperti così che nessuna graticcio o palancato o muro debba essere fatto lì, così che liberamente i passanti da qui possano passare e

[68] foliselli: bozzoli da seta.

non ci sia sporco qui né si faccia. E che il portico del palazzo del comune dal lato occidentale di fronte alla piazza tra le scale e la ringhiera del comune di Bologna sia e rimanga sgombrato per tutto il tempo per comodità degli uomini che vogliono vendere frumento, in modo che con tempo piovoso possano tenere il frumento in tale porto per venderlo ed evitare l'intrusione della pioggia. Inoltre affermiamo che chiunque abbia un chiosco, un desco o una bancarella sotto i portici del palazzo o in piazza, all'interno dei [loro termini] debba toglierli entro quindici giorni dalla presentazione di questi ordinamenti e statuti né si consenta al alcuno per altro di avere chiosco o bancarella sotto pena di cento soldi di bolognini per ciascuno e per ogni volta. Eccetto il desco che è dal lato occidentale del palazzo dove stanno gli ufficiali ai reati al tempo del consiglio, ed eccetto due chioschi cioè uno da ciascuna parte delle scale del palazzo che sono costruiti sopra o presso le scale del palazzo uno cioè a est e l'altro a ovest del palazzo e eccetto i deschi della gabella e dei memoriali dei contratti e eccetto due chioschi posti sotto le scale delle prigioni davanti alla bottega dell'antica scarania[69], i quali chioschi e deschi possano e debbano come si è detto rimanere e stare senza pena. E il podestà di Bologna sia tenuto a indagare sulle cose predette da parte di uno del suo seguito ogni settimana e a punire i contravvenenti nelle pene annotate sopra.

Inoltre affermiamo che il podestà sia tenuto a fare e curare che marochi o baratieri[70] non debbano permanere nelle scale del palazzo del comune di Bologna da alcuna parte o vicino alle scale del palazzo per due pertiche e se qualcuno sarà stato trovato a permanere o ad starvi contro la predetta norma sia tenuto il podestà a condannarlo in venti soldi di bolognini per ogni volta, se non potrà pagare la quale debba essere fustigato e inoltre sia posto alla catena, alla quale dovrà stare per tutto il giorno.

Sia tenuto il podestà anche a punire e condannare il capo degli stessi marochi e chiunque desse a tali marochi aiuto o favore per stare o rimanere in predetti luoghi e contro la predetta norma in dieci lire di bolognini per ogni volta e che il capo dei marochi o dei baratieri sia tenuto a dare una buona e idonea garanzia di fare e di curare che i predetti marochi non rimarranno in detti luoghi, né che qui facciano sporco e di pagare dieci lire di bolognini per ogni volta e per ciascuno che avrà contravvenuto».

[69] L'ufficio degli *scarii* gli ufficiali a cui competevano funzioni di controllo nell'ambito della città e del contado

[70] Termini il cui significato in questo contesto si avvicina a quello di miserabili e di imbroglioni.

In una successiva aggiunta fu deliberato che il divieto di permanenza per questuanti e giocatori veniva esteso anche al trivio di porta Ravennate. «E se qualcuno dei predetti farà giochi o baratteria entro tale trivio e sarà preso dal comune di Bologna, sarà fustigato quello stesso giorno o il seguente, nudo avendo le braghe. E la scorta del signor podestà sia tenuto a verificare due volte o tre ogni settimana. Inoltre che nessuna porchetta o uccello o animale, possa essere cotto o arrostito vicino alla croce di porta Ravennate da ogni parte per venti piedi, sotto pena di cento soldi di bolognini per ciascuno e per ogni volta, affinché vi sia irriverenza per i santi di detta croce».

Si trattava quindi sia di necessità pratiche di mobilità e di gestione degli spazi nel rispetto di quelli pubblici limitati dai picchetti relativi sia di decoro e ordine pubblico da tutelarsi ovunque – come si vedrà - ma in particolare presso le sedi nevralgiche e simboliche della comunità.

Seguiva la **seconda rubrica** con un divieto ovvio - *Sulla pena per chi orina nel palazzo o sulle scale del palazzo* - ma che evidentemente intendeva impedire un comportamento possibile o constatato: «E' deciso che nessuno orini sui palazzi del comune o nelle scale degli stessi o faccia altro sporco e se qualcuno contravverrà sia condannato a venticinque soldi di bolognini, del quale bando metà sia del comune e l'altra dell'accusante.»

Più decisamente orientata verso le prescrizioni per l'igiene pubblica la **terza rubrica** - *Che i macellai o i pescatori o altri non facciano immondizia nella piazza del Comune o nel trivio di porta Ravennate* – recitava:

«Ordiniamo che nessuno getti o faccia gettare nella piazza del comune di Bologna o nel trivio di porta Ravennate qualche animale fetido o morticina, né pesci o gamberi morti o marciti né alcuna turpe o fetida cosa o rusco o spazzatura o letame o immondizia delle carceri. Inoltre che nessun macellaio o alcun altro uccida o faccia uccidere o possa scuoiare qualche animale vicino alla piazza del comune per quattro case né vendere per sé o per altri carne di animali morti per malattia. E affermiamo che tutti i venditori o i facenti qualche attività nella curia del comune o nei trivi di porta Ravennate siano tenuti ogni otto giorni a pulire o a far pulire la piazza del comune, quelli che stanno nella piazza del comune e nel trivio di porta Ravennate, quelli che stanno nel predetto trivio, da ogni immondizia. E chi si comporterà in contrasto contro quanto predetto o con alcune delle cose predette o non le avrà osservato come si è premesso, sarà condannato per ogni volta in quaranta soldi di bolognini. E chiunque possa accusare e denunciare i contravvenenti e i non osservanti e si creda a tale daccusatore o denunciatore che

presti giuramento e abbia la metà del banno. E il podestà sia tenuto a fare annunciare le cose predette nei luoghi predetti tutti i mesi da parte dei banditori del comune e ciò procuri il notaio del detto podestà che sovrintende alle selciate e strade della città».

La **quarta rubrica** - *Sulla pena per coloro che tengono fieno, paglia, giunchi o legname nelle case che sono vicino alla piazza del comune, per venticinque pertiche da ogni lato* – proibiva che sia di giorno che di notte si tenessero fuori dalle colonne, degli edifici o dei muri nei pressi del comune legnami o cose simili che potessero ostacolare l'accesso all'area «...chi contravverrà sia condannato in cento soldi di bolognini... ». La stessa punizione la dovevano subire coloro che tenevano fieno, paglia o altro nelle case vicine alla piazza per un raggio di venticinque pertiche. «Salvo che gli albergatori e i bottegai e i tavernieri possano tenere fieno in fasci e gli albergatori tanto quanto sia sufficiente per gli ospiti della notte e i bottegai non oltre quattro fasci». Ed eccetto che coloro che facevano ceste che potevano tenere un fascio di giunchi o due al massimo «... e chiunque possa denunciare e accusare i contravvenenti e abbia la metà del banno. E il notaio del podestà che presiede all'ufficio dei selciati sia tenuto a indagare ogni mese sulle cose predette».

La **quinta rubrica** - *Sul divieto di tenere scrofe o maiali nella città di Bologna o nei borghi* – riguarda un comportamento che viene spesso citato a titolo di curiosità e come esempio degli aspetti tipici della vita cittadina medievale, poiché rivela il timore e il divieto per eventi che evidentemente si ritenevano possibili: «Ordiniamo che nessuno tenga scrofe con i piccoli nella città di Bologna o senza piccoli nei borghi e per un miglio attorno alla città di Bologna. Ugualmente ordiniamo che nessuno permetta di andare per la città di Bologna né per i borghi a qualche porco, o scrofa, se non è castrato, senza anello al muso o grugno[71], e neppure con l'anello limitatamente al periodo compreso tra il 1° maggio e la festa di san Michele [29 settembre], sotto pena e bando di 40 soldi bolognini per scrofa con cuccioli e 20 soldi per ogni altro porco o scrofa. Non sarà resa giustizia per il maiale o la scrofa uccisi o feriti a chi avrà contravvenuto a tale norma. Ugualmente stabiliamo che nessun porco o scrofa debba entrare nell'ambito della piazza del comune di Bologna o a porta Ravegnana e che il notaio del podestà verifichi tre volte la settimana, e se avrà rintracciato [dei maiali in questi luoghi] faccia condurre al palazzo comunale colui al quale il porco appartiene e condannare al pagamento di 20 soldi bolognini, e chiunque possa accusarlo o denunciarlo abbia la metà della multa. Tale

[71] L'anello messo sul muso dei maiali impedisce loro di scavare.

provvedimento non si estende al caso in cui si tratti di un branco di porci condotti in detti luoghi da mercanti o di altri porci di singole persone che fossero ivi legati per essere venduti. Nella piazza del comune di Bologna non è concesso che qualche porco o scrofa venga e rimanga con o senza anello se non per essere venduto, sotto pena e bando di 20 soldi e di perdita del porco o della scrofa ivi rinvenuti. E a chiunque sia lecito prendere porci o scrofe nella piazza del comune e chiunque potrà accusare e denunciare i contravventori e avrà la metà della multa. Ugualmente valga per il trivio di Porta Ravennate quanto vale per la piazza del comune di Bologna».

La **sesta rubrica** - *Sul divieto di avere sgocciolatoi nelle vie pubbliche* – rivela l'esigenza di regolare i comportamenti individuali per rendere possibile la convivenza e il decoro collettivo in presenza di un sistema igienico sanitario e di smaltimento delle acque luride e dei rifiuti ancora in parte rudimentale.

«Ingiungiamo che nessuno abbia sgocciolatoi, grondaie o altro, di qualunque materiale, che versi sulle vie pubbliche e sul suolo pubblico durante il giorno e che contenga qualche rifiuto, o possa contenerlo, pericoloso o dannoso: chi contravverrà pagherà una multa di 100 soldi bolognini per ciascuna volta in cui avrà contravvenuto e nondimeno risarcirà il danno provocato al danneggiato. E nessuno di giorno getti o rovesci acqua dai tetti o dai balconi o da altri edifici e se qualcosa è stato gettato o rovesciato, colui o coloro che abitano nella casa da cui ciò è avvenuto pagheranno una multa di 20 soldi bolognini e se hanno provocato dei danni risarciranno il danno al danneggiato. Inoltre nessuno getti immondizia di giorno o di notte sulle pubbliche strade e se contravviene sia punito [ogni volta] con 20 soldi bolognini.

Inoltre che dove i cessi e gli sgocciolatoi sono nei pressi di piazze o di strade nelle quali sono delle fognature, siano condotti sotto terra attraverso dette fognature affinché non spargano per le piazze e a ciascuno sia consentito condurre attraverso la via in qualunque fognatura le cose che escono dai cessi o dagli sgocciolatoi sia che la fognatura sia comune sia non, portando a detta fognatura se sarà di qualche persona *pro rata* e sia che vi abbia parte e sia non. Inoltre che sia lecito a ciascuno condurre dalle acque che decorrono dalla città di Bologna o borghi della stessa acqua per pulire le cloache delle case e le altre immondizie nei tempi adeguati.

Affermiamo che nessuno possa avere sgocciolatoio o grondaia se non abbia almeno mezzo piede di terreno proprio oltre il luogo da dove cade l'acqua e affermiamo ciò su quelli che non

sono sopra le vie e se lo avrà diversamente sia rimosso e sia condannato a cento soldi di bolognini ogni volta che contravverrà, premessa la denuncia».

Proseguendo sulla stessa esigenza, la **settima rubrica** - *Sul divieto di gettare sulle vie fosse da calce e acqua della concia e acquai...*- stabiliva che nessun residuo delle lavorazioni dei calcinari, dei pellicciai, dei tintori fosse gettato nei corsi dell'Aposa e del Savena tranne che di notte, dopo il terzo suono delle campane.

«Inoltre proibiamo che siano mai scarnificate le cuoia o siano poste a mollo nelle strade pubbliche dalla festa della Resurrezione del Signore fino alla festa di San Michele, tranne che nel corso del Savena quando decorre nel corso dell'Aposa. Inoltre affermiamo che nessuno debba battere le pelli di giorno nelle piazze o portici davanti alle botteghe o nei portici e chiunque contravverrà in qualcuno dei predetti casi paghi in nome del bando cento soldi di bolognini; la metà del qual bando sia del comune e l'altra dell'accusante e chiunque possa accusare e sia creduto e i ministrali delle contrade siano tenuti a denunciare tutti i contravvenenti a pena e bando di venti soldi di bolognini per ciascun ministrale e per ciascuna volta in cui si sarà contravvenuto».

Come già altre volte verificato, approfittando del tema trattato spesso si prendevano provvedimenti dalla portata molto circoscritta nello spazio e nel tempo come nell'**ottava rubrica** - *Sul divieto di gettare letame nel luogo di seguito riportato.*

«Stabiliamo e ordiniamo che nessuno per la via di san Procolo o per la valle d'Aposa attraverso la quale si va a santa Maria in Monte debba porre del letame o qualche sporcizia o accanto ad altra via dal serraglio fino all'ospedale di san Giacomo né nel fossato che è tra entrambe le vie o entrambi i serragli né davanti la casa del signor Pietro di Manfredino e la casa o broilo del signor Guglielmo di Canuto notaio vicino al fossato a pena e bando di quaranta soldi di bolognini per ciascun contravvenente e per ogni volta del cui bando metà sia del comune e l'altra dell'accusante.»

L'inquinamento da rifiuti organici era già particolarmente sentito per una città dal fitto abitato centrale. Di qui i motivi della **nona rubrica** - *Sulla pena per chi non mura e non tiene chiusi i condotti di cloaca.*

«Stabiliamo che qualunque persona che abbia qualche androna ove vi sia un cesso la tenga murata con pietre e calcina e fango fino alla sommità della casa dove l'ha o almeno per dodici piedi. E ciò abbia luogo nelle androne che hanno case da entrambe i lati ed abbiano le androne

delle fognature murate per quanto occupi il portico fino alla via con pietre o masegne, in modo che i passanti non ne abbiano disturbo. Salvo che al tempo della pulizia possano e debbano essere aperte e, fatta la pulizia, essere chiuse ed essere tenute chiuse come si è detto.

Inoltre affermiamo che nessun muro o edificio sia fatto per traverso in alcuna androna comunale o vicinale, dal quale sia impedito in decorso dell'acqua o della sporcizia, e se fosse stato costruito o fatto sia rimosso. E chiunque che contravverrà per ciascuno dei casi suddetti paghi dieci lire di bolognini in nome della pena. E chiunque possa accusare e denunciare le cose predette abbia la metà del bando e sia creduto. E a che ciò sia fatto procuri il notaio delle strade.»

All'ordine, alla pulizia e all'igiene era finalizzata anche la **decima rubrica** - *Sull'obbligo di tenere le vie e i portici sgombri* – ma che è ben più articolata di quanto lascia supporre il titolo, dato che contiene sia norme di salvaguardia dell'igiene pubblica e di prevenzione e repressione di forme di inquinamento, sia prescrizioni sulle modalità e sulle misure per l'edificazione dei portici.

Sullo sfondo lascia intravedere l'animazione e il relativo disordine della vita quotidiana in una vivace città medievale.

«Ordiniamo che nessuna persona getti vinaccia o letame o cavalli o asini o carni morte o altre immondizie entro le circle della città di Bologna né dei fossati della circla o della città e chiunque l'avrà posto sia tenuto a levarlo e a farlo spostare e se non l'avrà fatto sia punito in venti soldi di bolognini per ciascuna volta e non di meno sia tenuto a toglierlo e a farlo collocare.

La stessa pena la subisca chiunque porterà o faccia portare a scuoiare un cavallo, un mulo, un asino, un cane, una gatta o un altro animale presso il ponte della via Aposa o nell'Aposa qui vicino alla via per la quale si va a santa Maria in Monte e a san Michele in Bosco. E la stessa pena la subisca chiunque alcune delle predette sporcizie o qualche altra porterà o farà portare in curia o presso la curia di alcuni frati o persone religiose.

[Lo] affermiamo anche se qualcuno farà alcunché delle predette cose dal ponte della Fossa Cavallina della strada di san Vitale nel fiume Savena fino al ponte di Ralta di strada san Donato.

Inoltre che nessuno ponga a macerare il lino o la canapa nei fossati della città o della circla né nell'acqua del canale da Casalecchio in giù attraverso il canale fino al porto del canale né da detto porto in giù per tutto il canale navigabile.

Inoltre [lo] affermiamo per il ramo del Savena che viene in città sotto pena di venti soldi di bolognini per ciascuno e per ogni volta e si possa portare via il lino e la canapa impunemente».

Si passava poi a stabilire le dimensioni dei portici[72]:

«Inoltre decretiamo che tutti i portici o travi di portico delle case della città, dei borghi e dei suburbi siano dell'altezza di sette piedi almeno dalla terra in su non scavando terra[73] a pena e bando di dieci lire di bolognini per chiunque contravvenisse e per denuncia fattagli o comando o annuncio fattogli entro i quindici giorni prossimi venturi. Inoltre che i portici della città o dei suburbi siano tenuti sgombri in modo che chiunque possa andare e venire, a meno che non vi siano delle scale nel qual caso possono esservi liberamente; se vi siano sia senza impedimenti per quattro piedi dalle colonne da portico oltre le scale o al banco (basamento) del muretto senza inganno e siano sgomberati fin tanto che – sia che vi siano scale o banco o colonne o non – rimangano tutti i portici sgombri per quattro piedi in modo che chiunque possa uscire liberamente in strada e liberamente entrare nel portico. E chi contravverrà paghi in nome del bando cento soldi di bolognini e non di meno sia tenuto a sgombrare. E nessuno tenga sotto il suo portico carri, pali né stanga davanti al suo portico che non sia in alto almeno sette piedi da terra a pena e bando per qualunque contravvenente e per ogni volta di venti soldi di bolognini».

Man mano si enunciavano doveri e divieti si precisavano con le stesse norme o con successive aggiunte, luoghi, aree e attività specifiche.

Tra queste quelle citate dall'undicesima alla tredicesima rubrica:

[XI] *Sul divieto di fare corde di budella.*

«Affermiamo che nessuna faccia corde con budelle nella città di Bologna o borghi o suburbi o presso i suburbi per mezzo miglio sotto pena di dieci lire di bolognini.»

XII] *Sul divieto di friggere sego e grassi.*

[72] Queste normative erano stati man mano precisate nel corso del XIII secolo attraverso provvedimenti specifici e rubriche statutarie in cui si dettarono anche le misure minime di larghezza e di altezza e alcune delle modalità costruttive. Infatti già nel 1211 si dovette intervenire fissando la larghezza minima delle strade e stabilendo che i nuovi portici non dovessero sorgere sul suolo pubblico. Da allora le normative si fecero sempre più esplicite e vincolanti sancendo che i portici fossero da edificare su suolo privato, ma aperti all'uso pubblico. Disposizioni emanate nel 1250 e nel 1259 obbligarono i proprietari a mantenerli sgombri da qualsiasi oggetto di intralcio alla libera circolazione a piedi o a cavallo e stabilirono l'altezza minima in 7 piedi (2,66 m). Nello stesso periodo fissando i limiti tra spazio pubblico e privato (*libri terminorum*) si cominciò ad ottenere l'allineamento dei fabbricati sul fronte strada, ma soprattutto dei lati interni dei portici che così si affiancarono gli uni agli altri rendendo uniformi i tratti continui sui lati delle vie per le quali la loro presenza si avviò a divenire l'aspetto architettonico più caratterizzante.

[73] Sette piedi corrispondono a m. 2,66; la norma è presente anche negli statuti del 1250 (*Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di Luigi Frati, «Monumenti istorici pertinenti alle province della Romagna», s. I (Statuti), voll. 3, Bologna 1869-1877, I, p. 188)

«Inoltre che nessuna persona possa friggere sego o grasso nella città di Bologna, borghi o suburbi di giorno o di notte, e chiunque contravverrà sia punito e sia condannato per ogni volta in dieci lire di bolognini e chiunque possa denunciare e abbia la metà».

[XIII] *Sul divieto di cuocere ossa o di seppellirle e su alcune fornaci in cui è vietato farlo, e sul divieto di mettere piombo, grassi e ferro nelle candele. Rubrica.*

«Inoltre che nessuno seppellisca ossa di animali o le cuocia per fare dadi o per fare opere di un altro nella città di Bologna o borghi. E chi contravverrà sia punito e sia condannato per ogni volta a cento lire di bolognini. Affermiamo anche che nessuno abbia o tenga qualche fornace nella quale si cuocia del gesso nella città di Bologna, o nella città di Bologna o borghi fare vernice o cuocere raschiatura sotto pena di cento soldi di bolognini per ciascuno dei suddetti casi a ciascun contravvenente.

E che nessuno che faccia sebo o candele di sebo immetta o faccia immettere alcun grasso, piombo o stagno o ferro, né papino (=stoppino) che non sia di bambagia, sotto pena di dieci lire di bolognini metà del quale banno sia del comune e l'altra dell'accusante e a chiunque sia lecito accusare. E il podestà sia tenuto ogni due mesi a far annunciare le cose predette per la città e i borghi.

Diciamo anche che non si permetta che nessuna fornace o fucina o raffinatoio ove si raffina l'argento o un altro metallo sia nella città di Bologna e chiunque la avesse sia tenuto a toglierla sotto pena di venticinque lire di bolognini, del quale bando metà sia del comune e l'altra dell'accusante».

Tornando all'igiene pubblica la quattordicesima rubrica *Sul divieto di tenere cessi vicino alle porte della città o sopra le mura*- intimava:

«Inoltre che nessuno presuma di avere e ottenere cesso presso le porte della città o sul muro della città o vicino al muro o fosse della città o della cerchia in modo che appaia dal lato interno o esterno e chi contravverrà e non avrà chiuso o tolto sia condannato in venticinque lire di bolognini e non di meno sia tenuto a rimuovere o chiudere quello in modo che non si veda».

Della pulizia dei punti forse più soggetti a discariche e depositi di rifiuti, si occuparono la quindicesima e la sedicesima rubrica:

[XVI] *Sullo spurgo delle fognature o androne comuni*: «Inoltre affermiamo che chiunque possa far pulire l'androna comune o la fognatura sulla quale e nella quale qualche consorte abbia cessi, anche contro voglia del consorte o dei consorti. Il podestà sia tenuto a fare restituire a colui che

avrà pulito o fatto pulire le spese che avrà fatto nel pulire, secondo il numero delle case poste sopra detta androna.

[XVI] *Sul divieto di ostacolare il flusso delle acque, per effettuare lo spurgo*: «Inoltre che nessuno impedisca il corso dell'acqua piovana o di altra acqua solita correre nella fognatura o androna. Né alcuno possa impedire che sia pulita una androna o fognatura. E chi contravverrà sia punito per ogni volta in quaranta soldi di bolognini. Inoltre affermiamo che tutte le androne che abbiano cessi sopra loro, che abbiano capo alle vie e che comodamente possono essere condotte alle fognature comunali, debbano essere condotte a spese di quelli che abbiano cessi sopra dette androne. Inoltre affermiamo che le cloache che scorrono lungo il muro nel quale è il cesso siano tenute chiuse con pareti o un muro, affinché i liquami dopo che saranno in terra non siano visti o appaiano lungo le vie pubbliche o le piazze. E se si aprissero a causa dello spurgo siano chiuse entro il quarto giorno da quelli che l'avranno fatte aprire. Inoltre affermiamo che tutte le androne e i cessi che fossero presso la piazza non siano aperti dal lato inferiore cosicché possa uscire nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Inoltre affermiamo che ove fossero più persone ad avere cessi su un'androna, siano tenute una volta all'anno a far[la] spurgare e lavare dall'acqua del Savena, se si può avere e si può condurre tale acqua da dove meglio può scorrere per strade e vie. E ciò stesso sia tenuto a farlo chiunque abbia una sua androna specifica, in modo che il vicinato non patisca le immondezze di tale androna. E se non si può avere l'acqua chiunque sia tenuto ogni due anni a far[la] spurgare. E il notaio del signor podestà sia tenuto a farlo fare quanto sarà richiesto, sotto pena di cinque lire di bolognini per ciascuno e per ogni volta. Inoltre provvediamo che ogni padrone o padroni di qualche casa, che abbia un androna o un cesso o parte di un'androna e sia aperta in capo di tale androna o male murata, cosicché il fetore arrivi ai passanti o agli abitanti lì vicino, sia condannato in venticinque lire di bolognini se, fatta la denuncia da parte di chiunque, entro il terzo giorno non sarà chiusa o murata così e tal in modo che il liquame o il fetore non esca. Inoltre ordiniamo che nessuno che abbia qualche cesso sopra un'androna getti o faccia gettare l'acqua di un bagno in essa o altra acqua raccolta o spazzatura o rusco e chiunque contravverrà paghi in nome del bando venti soldi di imperiali tante volte quante contravverrà. Inoltre che in qualche androna di alcuno che non sia larga almeno un piede e lunga almeno quattro piedi non possa né debba essere alcun cesso, a meno che sia all'esterno del suo muro di un piede del suo terreno e se avrà un piede fuori dal suo muro potrà liberamente fare dei cessi e tali androne debbano essere

chiuse all'esterno dall'estremità a ciò affinché la predetta non si possa fare a torto e danno di alcuno. Le quali tutte e singole cose il podestà sia tenuto a verificare assolutamente ogni settimana attraverso il suo notaio che sovrintende all'ufficio del fango».

Con quella progressiva attenzione agli aspetti e ai luoghi particolari le rubriche seguenti imponevano lavori e riparazioni ben individuati a coloro che vi erano tenuti

[XVII] *Sull'Aposa, che è vicino alle case dei Malavolti.*

[XVIII] *Sulla riparazione del selciato che è vicino alle abitazioni degli eredi di Frulano. Rubrica.*

[XVIIII] *Sul dovere di tenere pulita la fognatura della strada di santo Stefano, che passa per strada Maggiore e via san Vitale e san Donato. Rubrica.*

[XX] *Sulla manutenzione della fognatura posta vicino al serraglio di via Castiglione.*

La **ventunesima rubrica** riprendeva uno sguardo più ampio pronunciandosi *Sull'adattamento e la manutenzione delle fognature dei serragli e delle circle.*

«Inoltre affermiamo che tutte le fognature dei ponti dei serragli della città e delle porte e delle circle debbano essere restaurate con buone pietre dove sono state rovinate. E le cose predette i notai del signor podestà siano tenuti a far fare entro due mesi dall'inizio del suo mandato».

Tornando nel dettaglio degli interventi a breve termine la **ventiduesima rubrica** si occupò tuttavia di un'area di particolare rilievo - *Sulla copertura totale della fogna che è nella piazza del Comune di Bologna* -

«Ordiniamo poiché fu deliberato nel consiglio del popolo che la fognatura del comune che è nella piazza del comune che per tutta tale piazza si protende debba essere coperta e adattata secondo la delibera e l'esame di quattro maestri da scegliere da parte degli anziani e consoli .... in ogni modo si copra tale fognatura e si adatti così ... che abbia libero decorso fino all'Aposa e che in tutti i modi secondo ciò che sembrerà a detti maestri riceva dall'acqua del Savena da dove meglio può essere presa e sia condotta ... attraverso le strade da dove meglio e più comodamente può essere condotta tale acqua a detta fognatura così che scorra continuamente attraverso tale fognatura di ... così che ... sia sempre e rimanga pulita affinché sia tolto il fetore ...e in nessun modo ritorni ... E tutte le cose predette si facciano e si debbano fare entro il primo mese dell'inizio del mandato del podestà e siano compiute in seguito obbligatoriamente entro tre mesi e poi siano mantenute in perpetuo. Inoltre poiché così troviamo deliberato, affermiamo che, se sarà approvato dalla maggior parte dei vicini, si faccia una fognatura per piazza Maggiore di buone pietre e calcina sottoterra iniziando dalla chiesa di santa Maria dei Galluzzi

o altrove come meglio sembrerà e immetta ... nella fognatura che è davanti alla chiesa di san Pietro e sia di altezza e larghezza così come è detta fognatura e si faccia a spese di coloro di cui sono le case e davanti ... [alle quali] passerà tale fognatura facendo ciascuno per la sua facciata nonché di coloro che ne possano trarre utile, secondo il giudizio di buoni maestri da designare in proposito e di due frati di penitenza che facciano fare le cose predette. E comincino a far fare le cose predette il mese di maggio prossimo venturo e sia tutto terminato nel mese di agosto, riparando l'altra fognatura che è davanti alle case che furono dei Carbonesi così come appaia meglio e più compiutamente a spese del comune di Bologna e immetta capo nella fognatura che è davanti alle case dei Galluzzi così che possa liberamente da qui scorrere acqua alla fognatura del comune pulendolo continuamente. E sia promulgato».

Per zone meno centrali le due successive rubriche che si occuparono dei provvedimenti sulle fognature:

[XXIII] *Sulla pulizia della fognatura del condotto di san Tommaso.*

[XXIIII] *Sulla costruzione della fognatura della fossa di Savenella del borgo di strada di san Donato. Rubrica.*

La venticinquesima rubrica si occupava della selciatura delle strade -*Sulle selciate da fare e da mantenere* – rivelando che la manutenzione dei selciati laddove vi fossero era a carico dei proprietari delle case che vi si affacciavano, o nel caso che avessero in proprietà l'alzato e non il terreno dividendo la spesa coi proprietari di questo.

«Stabiliamo che chiunque abbia una selciata davanti alla casa sia tenuto a mantenerla e se si rovinasse la facciano rifare a loro spese dopo che sia stata rovinata, a pena di venti soldi per ogni volta. Inoltre affermiamo che se si dovesse fare qualche selciata o rifare davanti alle case che sono sopra un terreno altrui, che debbano essere rifatti o fatti a spese del padrone di cui è il terreno per metà e di colui che ha l'edificio per l'altra metà ed abbia luogo per i chierici e per i laici e se fosse chierico o persona ecclesiastica e non volesse partecipare alle cose predette sia tolto dalla protezione del comune di Bologna.

Su ciò eccepiamo che i frati degli apostoli del borgo delle Lame non siano tenuti a fare selciate o vie. E affermiamo che le selciate devono essere fatte uniformi e piane così che cavalieri e pedoni possano transitare senza pericolo, sotto la stessa pena, e quelle che sono difformi siano uniformate a richiesta di chiunque.

Inoltre affermiamo che le selciate che sono in testa della vie debbono essere mantenute ed essere rifatte, quando fossero rovinate, da coloro che possiedono le case angolari in testa delle stesse vie, invece le altre selciate che fossero in altro luogo per la città o per i suburbio che risultino essere pubbliche siano mantenute e si rifacciano da parte di quelli che hanno case intorno a tale selciata posta in pubblico, fin dove si estende alcuna casa pubblica nella facciata o da parte dei vicini che siano consueti fare o mantenere in questo modo la selciata per il comune di Bologna. Inoltre affermiamo che se qualche via rimanesse da selciare o non sia stata selciata nella città di Bologna o borghi e se fosse favorevole la maggior parte dei vicini di quella contrada che si deve selciare, si faccia lì la selciata e a ciò siano chiamati i vicini di quella contrada da parte del notaio del signor podestà preposto alle selciate altrimenti non siano chiamati se non come è stato detto. Inoltre affermiamo su quelli che abbiano qualche corte o trivio comune che se la maggior parte fosse in concordia di selciare la stessa o le stesse che gli altri siano chiamati a selciare così come si decida di fare e sia fatto come sia fatto dal notaio che presiede a detto officio: chiunque tuttavia in ciascuno dei predetti casi sia dispensato per quel tempo che non si possano trovare le pietre».

Quest'ultimo cenno fornisce un interessante indizio su uno dei problemi preliminari che si dovevano affrontare per la pavimentazione delle vie e delle piazze, cioè quello della ricerca e della disponibilità delle pietre e dei sassi necessari.

Come per i portici si ribadisce il criterio che l'uso pubblico e in questo caso anche la proprietà pubblica delle vie e degli spiazzi pavimentati o da pavimentare non esimeva i proprietari prospicienti dal dovere di contribuire alle spese di selciatura e di manutenzione.

Un'occasionale precisazione riportata dalla **ventiseiesima rubrica** *Sugli oneri dei lavori della cappella di sant'Isaia* la scia dedurre l'esistenza di una controversia: «Affermiamo che i parrocchiani della cappella di sant'Isaia che sono del quartiere di porta san Procolo debbano contribuire ai lavori da fare e fatti di manutenzione in detto quartiere e quelli di detta cappella che sono del quartiere di porta Stiera contribuiscano ai lavori di tale quartiere di porta Stiera e in altro modo non possano essere costretti».

Il problema ricorrente in ogni tempo dei confini tra le diverse proprietà venne sollevato con la ventisettesima rubrica - *Sulle siepi e le mura comuni dei vicini.*

«Inoltre che i vicini siano tenuti a fare chiusure e siepi e a tenere le vie comunali chiuse e anche i muri e le pareti e tenere ben chiuse a spese comuni di entrambi i partecipanti in misura della porzione di ciò che ciascuno avesse in tali siepi, chiusure e muri e pareti; e il notaio del podestà sia tenuto a costringere uno dei vicini su richiesta dell'altro a farli e chi contravverrà sia condannato in quaranta soldi di bolognini e più e meno secondo la qualità del fatto. Salvo che, se qualcuno volesse chiudere sul suo, l'altro vicino non favorevole non sia tenuto a partecipare».

La capillarità degli interventi su decoro era perseguita anche per la rimozione dei residui delle intemperie o delle attività, secondo quanto affermava la ventottesima rubrica - *Sul fango e le vinacce da togliere dalle strade pubbliche. Rubrica.* «Ordiniamo che ciascuno debba davanti alla sua facciata far levare fango, terriccio e calcinacci, vinaccia e ogni altra sporcizia dalle strade davanti alla sua facciata della casa e dell'abitazione e che il notaio del signor podestà sia tenuto a far portare via dai luoghi pubblici il predetto fango, terriccio, calcinaccio, vinaccia e altra sporcizia contribuendo a fare le cose predette chiunque abbia partecipato o partecipi o debba contribuire a selciare quel luogo pubblico e anche sulle vie e le strade pubbliche dove non sono abitazioni di alcuni ma sono di alcuni banditi o ribelli della parte dei Lambertazzi a spese del comune».

Bene collettivo prezioso l'acqua potabile prelevata dai pozzi doveva essere accessibile e affidabile attraverso un continuo e ripetuto controllo di cui si occupò la **ventinovesima rubrica**: *Sui pozzi della città e dei borghi. Rubrica.*

«Ordiniamo che ciascuna contrada della città e del suburbio che abbia un pozzo vicinale sia tenuto a farlo ripulire due volte all'anno e fare e avere davanti a tale pozzo una vasca di pietra o di legno o lavello se si potrà comodamente avere che sia almeno della capacità di sette corbe. E abbia ciascun pozzo dei predetti a spese dei vicini, che sia nelle strade o vicino alla via pubblica, un mulinello o ruota o forca con catena di ferro e secchia ferrata infissa appesa a tale catena in modo che non possa essere rimossa e se al tempo fosse distrutta, si rifaccia a spese di tali vicini. E se qualche vicinia trattasse sul pozzo da farsi e in tale vicinia e la maggior parte dei vicini concordasse di fare un pozzo lì si costruisca il pozzo dove piacerà alla maggior parte dei vicini a spese dei vicini. Così tuttavia che avendo un pozzo nella propria casa non sia tenuto a partecipare alle spese del pozzo da fare di nuovo se non favorevole o del pozzo fatto dopo il suo pozzo che abbia in casa. E se qualche pozzo vecchio fosse riempito o rovinato o fosse distrutto, sia riattato e restaurato se piacesse alla maggior parte dei vicini, le quali spese

debbano essere fatte per il numero delle case di tale vicinia e al rifacimento dello stesso pozzo siano tenuti anche coloro che hanno pozzi nella propria casa; non invece siano tenuti nelle spese da farsi per le catene o i mulinelli o i secchi o altri manufatti per attingere acqua né alla ripulitura del pozzo se non favorevole, a meno che non abbiano ospiti o inquilini che attingano acqua dal pozzo della vicinia. E le cose predette facciano fare e le organizzino i ministrali della stessa contrada, cappella o vicinia; i quali ministrali possano scegliere due o più uomini per vicinia quando fosse opportuno per fare le cose predette che credano i migliori per le cose predette. Affermiamo anche che la prescrizione del tempo non pregiudichi ad alcun altro della vicinia se il pozzo fosse da alcuno tenuto o occupato. Inoltre affermiamo che nessuna persona lavi i panni o garminet o batta pelli o lana o altra sporcizia faccia o getti davanti a qualche pozzo o abbia un cesso o una fognatura o ad altro che possa condurre qualche sporcizia al sito o ad altro luogo vicino a qualche pozzo per XX piedi e che nessun barbiere o altro debba vicino a qualche pozzo rasare o tosare o salassare alcuna persona o animale alcuno fuori casa per XX piedi vicino a qualche pozzo. Vogliamo anche che tutti i pozzi vicinali o delle contrade siano elevati da terra almeno di due piedi. Le quali cose tutte e singole siano tenute a fare ed osservare le vicinie delle contrade e le singole persone in ogni capitolo sopra contenuto in predetto statuto, pena e bando di cento soldi di bolognini per chiunque facesse contro le cose predette o alcuno dei predetti o venisse o quelle come premesso non osservasse e più e meno ad arbitrio del podestà secondo la quantità del fatto. Salvo il capitolo che parla sopra del cesso o fognatura da non avere presso il pozzo nel qual caso pena di C soldi di bolognini sia certa. E sia promulgato.

La vicinìa, o contrada, o cappella costituiva la base della partecipazione più generale in quanto i suoi appartenenti condividevano quotidianamente nella loro piccola porzione di città bisogni e doveri, obblighi e oneri, risorse e obblighi, tra cui quello rilevante del reclutamento dell'esercito cittadino. Poteva quindi esser considerata una sorta di unità di misura del tessuto urbano e della comunità del quartiere e della città. L'accesso comune a certe infrastrutture giustificava il ricorso ai loro contributi per la costruzione e la manutenzione delle stesse. Di qui il richiamo della **trentesima rubrica** - *Sulle vie e gli altri lavori da farsi a carico delle vicinie.* «Stabiliamo che se una certa vicinia tutta o in gran parte fosse d'accordo per fare una certa via o sull'adattarla o sul ripararla nella città di Bologna o sobborghi per spurgare androni o per adattare fognature, per riparare o fare di nuovo o selciate o qualche altra opera da fare, che di questo modo la vicinia

possa scegliere in concordia una o più persone tra se stessi o altro per fare quella opera sulla quale sarà d'accordo la maggior parte della vicinia. E il signor podestà o il suo notaio preposto alle strade o alle selciate sia tenuto su richiesta di uno o più eletto in questo modo a costringere tutti i vicini a contribuire a tale lavoro così come un eletto in questo modo gli avrà condotto da esporre».

Benché gli edifici della Bologna medievale fossero spesso molto ravvicinati e il reticolo delle strade fosse quasi ovunque tanto fitto quanto si può ancora constatare in diverse zone del centro storico, ad esso mancano quasi totalmente quelle campate che ancora collegano case prospicienti sulla stessa via in tante città di impronta medievale. La **trentunesima rubrica** proibisce per l'appunto tali collegamenti *Sul divieto di costruire ponti sopra alle vie pubbliche.*

«Stabiliamo che nessuno d'ora in poi faccia qualche ponte o passaggio sopra le vie pubbliche di pietra o di legno da una casa all'altra. E coloro che abbiano alcuno di tali ponti siano tenuti a rimuoverlo, e il signor podestà sia tenuto a far fare ciò, e chiunque lo facesse di nuovo o uno fatto non l'avrà rimosso come sarà ordinato dal signore podestà o da qualcuno del suo seguito sia punito e condannato in venticinque lire di bolognini e nondimeno sia costretto a distruggere il ponte e a rimuoverlo e ciò non si intenda per i ponti fatti che sono abitati da famiglie. E le cose predette sono depositate nelle statuto poiché così troviamo che è stato deliberato da parte dei corporali delle società delle arti e delle armi, del cambio e della mercanzia ed anche nel consiglio del popolo di Bologna».

«Comincia il trattato sui lavori della città».

Con questo richiamo magniloquente scritto a margine in rosso della carta 106 retto con la stessa mano delle rubriche, ha inizio una serie di rubriche che effettivamente si occupano in massima parte di lavori pubblici all'interno del tessuto urbano, ma che ben presto si focalizzano su specifici interventi che raramente richiama interesse e attenzione per il presente lavoro.

Nonostante la capillarizzazione e la distribuzione degli oneri di costruzione e di manutenzione di numerose infrastrutture urbane, rimaneva ben distinta la facoltà esclusivamente pubblica di decidere e far realizzare alcune opere di interesse generale legate alla viabilità, all'approvvigionamento di risorse ed energie e soprattutto alla difesa, come le mura, le porte e i fossati relativi.

Le mura si pongono per ogni luogo e per ogni tempo come un limite fisico che ne comporta tanti altri di carattere giuridico, socio-economico, politico, comportamentale. In particolare per gli insediamenti urbani che sono rimasti a lungo grandi eccezioni nei panorami del pianeta, esse marcavano il confine tra il dentro e il fuori, tra gli appartenenti alla comunità cittadina e gli estranei. In riferimento al Medioevo sono innumerevoli le tracce di questa demarcazione di fondo che coinvolgeva ogni aspetto della vita quotidiana, fino alle normative che distinguevano i diritti dei cittadini da quelli degli abitanti dei suburbi e soprattutto da quelli di chi abitava nel contado. Lo attestano le fonti letterarie e iconografiche: racconti, cronache e immagini descrivono una netta separazione tra un interno efficiente, positivo e quasi luminoso e un esterno insicuro, in cui le tenebre delle foreste e della notte potevano prendere il sopravvento. Vivere dentro le mura significava essere partecipi di una vita comunitaria che comportava conseguenti restrizioni e controlli, ma anche una protezione complessiva e la condivisione di sorti comuni, nel bene e nel male. Una metafora semplificante potrebbe esser quella di una nave i cui occupanti sono ad un tempo costretti e ammessi agli oneri e ai vantaggi della navigazione in comune. Il senso di appartenenza, lo spirito “civico”, la compartecipazione a ricorrenze e a feste, la solidarietà reciproca avevano come corrispettivo la convivenza nei momenti più duri - in quelli delle carestie, delle epidemie, degli assedi fino alle innumerevoli calamità naturali come terremoti, inondazioni o incendi - in cui le persone, le famiglie e le fazioni vedevano necessariamente il loro destino identificarsi con quello di tutta la comunità cittadina, delimitata e identificata dalle sue mura.

Da alcuni decenni Bologna disponeva della sua terza cerchia muraria detta la *Circla* o delle "circle" – le 12 porte che vi si aprivano - che avrebbe avvolto la città da allora fino all’inizio del XX secolo. La sua edificazione, protrattasi tra i primi decenni del Duecento e gli ultimi del Trecento, definì uno degli aspetti più stabili della “forma urbis” di Bologna, cioè il contorno quasi esagonale che per secoli avrebbe racchiuso la città e che oggi cinge il “centro storico”. Era stata progettata a solo una settantina d'anni dagli ultimi interventi sulla seconda cerchia ed era molto più capiente perché doveva allargare sia l’area protetta oltre la zona abitata fino ad includere ampi tratti di strade e di canali e di superfici limitrofe, sia lo spazio urbano che avrebbe dovuto contenere una popolazione cittadina in forte crescita, oltre che per il naturale incremento demografico, per gli apporti migratori prevalentemente provenienti dai centri e dai territori limitrofi. Tuttavia per un secolo e mezzo rimase in gran parte un cordone perimetrale

formato da un lungo fossato che circondava un terrapieno sormontato da un palancato di legno, mentre le cortine murarie si limitavano ai lati delle porte.

Col termine *circle* si intendevano proprio questi brevi tratti murari merlati su cui si aprivano le porte.

La **trentaduesima rubrica** *Sulle porte e i fossati delle mura della città di Bologna* prese dunque in esame le disposizioni che era necessario impartire per l'efficienza e la manutenzione di infrastrutture tanto importanti.

«Ordiniamo che le porte delle circle e le fosse delle stesse debbano essere così fatte, se non sono state fatte, e essere riparate ed essere mantenute ogni volta che sarà necessario, in modo che nessuno possa entrare o uscire dalla città di Bologna se non attraverso le porte e che vicino a tali porte si facciano dieci braccia di palancato da entrambi i lati di ciascuna porta e circla ed anche siano mantenute quando saranno state fatte e anche si facciano dei muretti di traverso alle fosse e siano restaurate e siano mantenute con buone pietre e calcina e le fognature da costruire e da mantenere ogni volta che sarà necessario e dove sarà opportuno a spese del comune di Bologna con un altro muro davanti e fuori tali porte... Inoltre le chiavi delle circle siano tenute da coloro che sono deputati dal consiglio dei duemila per aprire e chiudere le porte. Affermiamo anche che il signor podestà una volta durante il suo mandato entro due mesi sia tenuto con due sapienti per ciascun quartiere da scegliere da parte degli anziani a fare registrare in scritti le fosse della città e della circla e le circle e le porte delle circle e delle pusterle e i muretti delle stesse circle che sono nelle fosse nei quali luoghi sarà necessario che tali cose siano adattate, e proporre al consiglio entro il terzo giorno il provvedimento di adattare gli stessi, e secondo la volontà del consiglio così procedere. Affermiamo anche che il signor podestà sia tenuto a mantenere le vie che sono tra le fosse della città o della circla e fuori secondo come sono state descritte nel registro del comune per mano di Leonardo Fortisonagli notaio e di Dragone notaio e recuperarle da chiunque le avrà occupate che non le avesse di diritto dal comune in modo che la proprietà e il possesso finché la proprietà ci sia, sempre e rimanga presso il comune di Bologna né da parte di qualche chierico, laico o religioso avente qualche beneficio sulle cose pubbliche del comune o sulle vie o in altro modo tenente o possidente di cose pubbliche del comune, si possa rinfacciare o opporre qualche prescrizione. Inoltre diciamo che nessuno debba occupare parte degli argini della circla né delle vie che sono davanti dette fosse e chi contravverrà sia condannato per ogni volta in venticinque lire di bolognini.

Affermiamo anche che le vie che sono dentro e fuori dalle fosse delle circle siano sgombrate e siano restaurate in modo che siano dentro e fuori della larghezza di dieci piedi e se qualche edificio stesse in tali spazi che non sia del comune ma di qualche privato, sia stimato e sia distrutto e sia pagato il suo prezzo del quale fosse l'edificio da parte del comune di Bologna.
Inoltre affermiamo che le porte che sono sopra l'Aposa nella porta di san Procolo e il ponte qui distrutto sia costruito e mantenuto a spese del comune. Affermiamo anche che da parte del comune di Bologna si facciano dove fosse necessario ponti e fognature tutto intorno alla circla della città dentro e fuori così che chiunque possa da qui andare a piedi o a cavallo con carro e animali».
Sullo stesso tema continuavano le due seguenti rubriche».
La **trentatreesima** - *Sulla custodia delle circle della città* - affermava.
«Ordiniamo che le circle della città di Bologna e le posterle debbano essere sorvegliate in modo che alla custodia di ciascuna posterla e circla rimangano sempre di notte almeno due custodi e di giorno almeno uno e abbia ciascuno per suo compensi ventotto denari per ogni giorno e tutte le volte che non saranno trovati come si è detto tali custodi a tale custodia, sia condannato ciascuno di loro per ogni volta in venticinque soldi di bolognini. Salvo che se abbandonassero fraudolentemente la sorveglianza siano puniti ad arbitrio del signor podestà».
La **trentaquattresima** - *Sulle chiavi delle circle e sul compito di tenere tali chiavi.*
«Stabiliamo che ogni circla o posterla nella città di Bologna abbia due chiavi, le quali chiavi le tengano due onesti e legittimi uomini della parte dei Geremei e che saranno sempre di detta parte di quella contrada dove sono le circle o le posterle da custodire e da chiudere, che siano personalmente tenuti ogni sera a chiudere con la chiave la circla o posterla di cui avranno la chiave e al mattino dopo il suono della campana del giorno ad aprirla e non prima. E se qualcuno contravverrà sia condannato a dieci lire di bolognini e più e meno secondo l'entità del fatto delle persone e della mancanza e abbia per suo salario ciascuno per ogni mese venti soldi di bolognini».
Si terminava la serie delle rubriche dedicate alla cerchia e alle porte con la **trentacinquesima** - *Sui palancati delle circle della città* -
«Ordiniamo che se accadrà che la circla della città di Bologna sia impalancata e si faccia una circla di legno che gli uomini abitanti vicino a tale circla la debbano custodire e sia assegnata

tale custodia da quattro degli anziani del popolo così che se detta circla fosse trovata essere stata rimossa sia tenuta la vicinia di quello del quale fosse la custodia a rifarla fare a sue spese».

Passando alle infrastrutture legate alle attività economiche e produttive indotte dai canali la **trentaseiesima rubrica** - *Sulle poste dei mulini da farsi* – imponendo la costruzione di almeno una posta di mulino durante un mandato di podestà, attesta quanto fosse sentita da parte dei bolognesi la necessità di sfruttare l'energia idraulica dei propri canali.

«Stabiliamo e ordiniamo che il podestà di Bologna sia strettamente tenuto a far murare e costruire ed edificare una posta di mulini con un buon muro di calcina e con buon legno e con coppi in quel modo in cui sono stati fatti i mulini costruiti di nuovo e sulle cose predette non possa essere esentato; il quale invero faccia fare almeno una posta durante il suo mandato a spese del comune con tutto il denaro e avere che è o sarà presso il comune di Bologna per qualunque motivo ed entro quindici giorni lo faccia proporre nel consiglio degli ottocento dal quale debba essere fatto purché in ogni modo si faccia e non possa essere prolungato il tempo e sia esentato [solo]quando saranno state fatte tutte le poste da fare e sia mantenuto a spese del comune di Bologna. E sia promulgato».

La **trentasettesima rubrica** *Sui serragli e altri luoghi pubblici del Comune* appare come un richiamo ai diritti del comune e al loro rispetto, in particolare per le sue pertinenze e per i suoi possessi che dovevano essere totalmente recuperati secondo le finalità principali degli stessi nuovi statuti di mettere ordine nelle competenze e nelle prerogative del comune.

«Affermiamo che i serragli del comune (le porte della cerchia del Mille) e le altre possessioni del comune le quali possessioni un tempo furono del comune, cioè vigne, casamenti e case se non fossero state vendute dal comune o se non siano possedute da alcuno di diritto, siano restituite al comune di Bologna, a fare ciò sia tenuto obbligatoriamente il signor podestà e il giudice del signor podestà che presiederà all'ufficio del sindacato: il quale signor podestà e il giudice sulle cose predette e sulle altre vie del comune o gli altri luoghi pubblici del comune occupati da chiunque sia nella città che fuori da ritrovare e da recuperare, detto signor podestà e giudice abbiano puro e libero e generale arbitrio e sia tenuto detto giudice ad andare per vedere se ce ne fossero nella città di Bologna o nella guardia e possa denunciare le cose predette segretamente nella cassa e da detta denuncia sia tenuto il podestà e il detto giudice a procedere.

E sia promulgato».

Riprendendo il discorso sulle infrastrutture essenziali alla vita economica cittadina, la **trentottesima rubrica** - *Sulla chiusa e sul canale del Savena* -
riveste un grande rilievo e richiama la cinquantanovesima e la sessantesima rubrica del terzo libro riguardanti la chiusa e il canale di Reno.
«Ordiniamo che la chiusa della Savena da san Ruffillo e il ramo del Savena e i ponti per i quali detto canale scorre alla città di Bologna siano mantenuti e siano restaurati dal comune di Bologna a spese del comune di Bologna ogni volta che sarà opportuno. Permettiamo tuttavia che i frati minori e i predicatori possano avere e percepire di tale acqua come sono soliti e anche le sorelle di santa Agnese possano attingere da tale acqua e avere così come è stato dichiarato dal signor Domenico di Poeta. E affermiamo che nessuna sporcizia debba essere fatta nell'acqua o vicino all'acqua che scorre presso il luogo dei predetti frati predicatori o minori o di santa Agnese. Affermiamo anche che detta acqua scorra nella città di Bologna così che mezza venga al quartiere di porta Stiera e di san Procolo e l'altra mezza agli altri due quartieri.
Inoltre che la detta acqua non debba essere riversata in città senza la volontà del podestà o del capitano e degli anziani del popolo di Bologna dalla metà del mese di maggio fino alla metà del mese di settembre, se non fosse in occasione di un incendio che, si tema si accenda o che fosse acceso e eccetto che detta acqua possa essere tratta dalla metà del mese di settembre fino alla metà del mese di maggio una volta e più al mese per spurgare e lavare le contrade se e quando fosse necessario.
Inoltre affermiamo che nessuno possa attingere da predetta acqua per spurgare la sua o le sue androne in detti mesi e in detti giorni, se non due giorni soltanto al mese. E quando qualcuno prenderà da detta acqua e ne farà uso per lo spurgo dell'androna la immetta o spurghi soltanto di notte e non di giorno e da quei giorni nei quali scorre per una contrada non scorra per la stessa entro quindici giorni immediatamente seguenti se non occorresse che per detta contrada tale acqua decorra ad altre contrade. Salvo che in ogni tempo qualche parte di detta acqua debba scorrere per strada di Castiglione per riguardo e utilità di coloro che fanno l'arte della lana e della tintoria.
E affermiamo che nei giorni di domenica e nelle altre solennità detta acqua non venga mandata o condotta per la città o i borghi e nessuno tolga detta acqua per propria autorità se non in occasione di incendio. E chi contro le cose predette o qualcosa delle predette avrà fatto o sarà

venuto sia condannato per ciascuno e per ogni volta e per ogni norma contro la quale si sia comportato in tre lire di bolognini.

Inoltre affermiamo che il notaio del signor podestà che presiede alla pulizia della città faccia in modo che l'acqua del Savena che scorre alla città di Bologna, sia posta nelle fogne fatte e da fare nella città di Bologna così che più facilmente si potrà fare per lo spurgo delle stesse fogne e per il lavaggio delle strade su richiesta della vicinia o di alcuni onesti uomini di vicinia della città di Bologna. E che nessuno occupi parte delle rive e del canale del Savena e chiunque lo occupasse sia tenuto a restituirlo e sia condannato e sia punito ad arbitrio del podestà secondo l'entità del fatto. E sulle cose predette il signor podestà abbia la facoltà di indagare e di procedere ed obblighi ogni vicino a riparare e a fare anche di nuovo le vie per le quali si possa trarre tale acqua per lo spurgo delle androne, salvo che se in altro modo si provveda da parte del comune di Bologna su detta acqua o su parte della stessa».

Nelle successiva rubrica, in gran parte di quelle successive e nelle relative aggiunte l'oggetto delle norme era più circoscritto, tanto da configurarsi come provvedimenti

Così fu per la trentanovesima rubrica - *Sulla via che è oltre il Savena all'inizio della strada di Roberto de Filio e dei suoi figli*

Ma non per la **quarantesima rubrica** - *Sui ponti della città e sugli altri che sono intorno alla città e ai borghi* - e la successiva che tornavano su un una norma di portata ampia.

«Ordiniamo che i ponti che sono sulle fosse della città di Bologna e sulle fosse delle circle della città di Bologna, e altrove ovunque intorno alla città e ai borghi, siano mantenuti a spese del comune di Bologna e siano riparati ogni volta che sia necessario e a provvedere, esaminare ed attuare tutte e le singole cose predette sovrintendano e debbano essere due frati di penitenza onesti e legali da scegliere a brevi nel consiglio dei duemila, che sovrintendano alle cose predette e agli altri lavori da farsi da parte del comune di Bologna».

La **quarantunesima rubrica** *Sull'incarico dei frati che presiedono ai ponti e agli altri lavori da fare intorno alla città e ai borghi, a spese del Comune di Bologna* – stabiliva «... che i frati di penitenza che saranno designati ai lavori e ai ponti e ai lavori da farsi a spese del comune di Bologna nella città di Bologna o intorno alla città e ai borghi siano tenuti ogni quindici giorni a provvedere ai ponti che sono sulle fosse della città e delle circle e agli altri che sono nei borghi e nei suburbi della città di Bologna e ovunque trovassero che alcuni esigano qualche restauro o lavoro per mantenere tali ponti e senza sporco ciò lo riferiscano davanti al signor podestà o al suo vicario e

il signor podestà o il suo vicario siano tenuti a dare aiuto e consiglio agli stessi frati e a far dare il denaro a loro necessario per fare i predetti lavori e abbiano per loro salario per ogni giorno in cui saranno stati a far lavorare per ciascuno di loro tre soldi di bolognini e se accadesse che qualche lavoro debba essere fatto a spese del comune in città o fuori siano tenuti a farlo fare in buona fede facendo fare buone opere e solide e durature.

E sia promulgato».

Seguono dieci rubriche che in realtà si configurano come disposizioni per circostanziati interventi urbanistici

[XXXXII] *Su un muro da farsi presso la circla di strada Castiglione fino al pozzo degli Oseletti, per il quale si va a san Pietro Martire.*

[XXXXIII] *Sulla costruzione e la manutenzione di un selciato sul terreno pubblico del Comune che è davanti alla circla di strada Maggiore.* [XXXXIIII] *Sulla Strada Maggiore da selciare e sulle chiaviche da fare per essa.*

[XXXXV] *Sulla concessione fatta alla società dei cordovanieri affinché possano avere un edificio per macinare la galla.*

[XXXXVI] *Sulla costruzione e manutenzione di un ponte di legno sulla strada della città che viene in linea retta in città dalla casa di Uguccione del signor Dalmasio, macellaio.*

[XXXXVII] *Di un certo muro da farsi fuori del serraglio di Strada Maggiore* [XXXXVIII] *Sul restauro della via che è tra il serraglio di Barberia e il borgo di Nosadella. Rubrica.*

[XXXXVIIII] *Sulla via che è davanti al monastero di Santa Cristina di Fondazza. Rubrica.*

[L] *Di una via da farsi sul casamento che fu di Tommaso de Pelle.*

[LI] *Sulla separazione degli estimi e dei lavori degli uomini di borgo Peradelli da quelli degli uomini della cappella di San Lorenzo.*

Questa serie di rubriche riferite ad opere circoscritte viene interrotta da un'ingiunzione che per quanto breve è di fondamentale importanza per il volto che da allora assumerà sempre più distintamente la città di Bologna. Infatti è bene ricordare che è la straordinaria presenza di portici a conferire a Bologna l'impronta più originale; una matrice dagli innumerevoli volti che non si limita agli aspetti e alle comodità esteriori, ma che contribuisce a modellare immagini e atteggiamenti di abitanti e ospiti, fino a ripercuotersi nella mentalità e nelle percezioni degli uni e degli altri. Sostare e camminare sotto i portici equivale a vivere in una dimensione sospesa tra apertura e angustia, tra riparo e insidia, tra isolamento e promiscuità, tra luce ed ombra. Le

infinite prospettive e forme di queste gallerie aperte che incavano con analoghe profondità le alternanze di edifici diversi offrono a chi vi cammina una particolare varietà di scorci, di opportunità, di soste e di incontri; ma anche una limitazione degli orizzonti visivi che lascia intravedere il cielo solo nei tratti di congiunzione e negli attraversamenti di piazze e strade. Benché avvolti dagli edifici che si costeggiano, non se ne vedono le facciate, né le parti elevate di quelle prospicienti; così ogni tratto si trasforma in una singolare e continua successione di scenari e sfondi, in un'alternanza di angolazioni e squarci, di riduzioni e aperture prospettiche. Anche inconsapevolmente una simile esperienza quotidianamente vissuta si riflette fatalmente nei caratteri della città e di chi la frequenta divenendone un fattore di identità.

Che questa sia la "città dei portici" lo attestano pochi dati essenziali: basti pensare che solo nel centro storico - quello racchiuso dai viali di circonvallazione che seguono fedelmente il percorso della terza cinta muraria - raggiungono lo sviluppo di ben 38 chilometri. Se si considera che anche all'esterno si snodano altri lunghi tratti porticati – quelli che conducono alla basilica della Madonna di San Luca, quelli che portano dal Meloncello alla Certosa, quelli che uniscono strada Maggiore alla chiesa di S. Maria degli Alemanni e tutti quelli edificati negli ultimi decenni - ci si rende conto che una simile estensione non trova riscontro altrove e che evidentemente deve essere motivata da qualche particolarità storica.

Per comprendere come Bologna abbia assunto quest'impronta indelebile occorre risalire proprio al periodo degli statuti duecenteschi in cui la sua storia urbana si differenziò sensibilmente da quella di tutte le altre città, cioè a quando i bolognesi seppero trasformare in un'opportunità pubblica ciò che era sorto come abuso privato. Anche se di portici se ne erano già edificati in tempi più remoti sia attorno a edifici pubblici sia sui frontistrada di case e palazzi; fu nel medioevo che la loro presenza si estese in tutta la città fino divenire permanente. Quelli sorti fino ad allora avevano avuto un'origine più o meno analoga dappertutto ed erano il risultato di interventi effettuati dai proprietari degli edifici prospicienti le strade per guadagnare spazio nelle anguste e contratte città altomedievali, racchiuse dalle loro ridotte cerchie murarie. Le modalità di tali interventi appaiono evidenti anche osservando le diverse tipologie rimaste: per chi avesse voluto ampliare la propria casa era sufficiente allungare le travature dei solai superiori al piano terra. Ovvio che oltre certe dimensioni questi "sporti" richiedessero dei sostegni che scaricassero il loro peso a terra; in quei casi si innalzavano delle colonne che in origine erano quasi sempre di legno e, che poggiando su piedi di pietra, andavano a

congiungersi alle travi del primo solaio sporgente. Nei periodi di avvento e di prima affermazione dei comuni cittadini, quando il potere pubblico non era ancora in grado di tutelare gli spazi pubblici dagli abusi privati, i portici affiancati alle case non solo sottraevano volumi e superfici alle strade cittadine, ma spesso costituivano uno stadio provvisorio prima della definitiva chiusura degli ambienti aperti a piano terra. Anche quando non si perveniva alla loro chiusura, i loro spazi protetti e luminosi si rivelavano particolarmente adatti alle attività artigianali e commerciali. Dato che senz'altro simili interventi ne inducevano altri per emulazione, le invasioni del suolo pubblico giunsero spesso a contendere eccessivo spazio alle già strette vie del tempo. Per questo, allorché gli organi comunali assunsero capacità normative e coercitive su tutta la popolazione delle loro comunità - grosso modo tra seconda metà del XII e XIII secolo - quasi ovunque si pose fine a queste forme di abusivismo, imponendo ai proprietari dei portici più recenti ed ingombranti di abbatterli e proibendone nuove costruzioni senza averne avuto il consenso. È proprio a questi frangenti che si può far risalire il divergere della storia dei portici bolognesi rispetto a quelli di altri centri. Anche il comune di Bologna volle prendere sotto controllo la situazione, tutelando gli spazi pubblici, ma invece di proibire nuovi portici, impose che si continuassero a costruire, non più ovviamente sul suolo pubblico, bensì su quello privato, dove peraltro doveva essere consentito il transito di tutti. Con questa inversione di competenze e di uso degli spazi porticati - dal suolo pubblico invaso dall'uso privato, al suolo privato che diveniva di uso pubblico - si ottenevano molteplici scopi. L'utilità degli spazi protetti veniva estesa affinché a giovarsene non fosse più soltanto il proprietario dello stabile, ma tutta la comunità; contemporaneamente, con la spettanza privata della proprietà, si scaricava su di essa sia l'onere della costruzione sia quello ben più gravoso, significativo e prolungato della manutenzione. Queste normative furono man mano precisate nel corso del XIII secolo attraverso provvedimenti specifici e rubriche statutarie in cui si dettarono anche le misure minime di larghezza e di altezza e alcune delle modalità costruttive. Così i portici divennero una costante dell'edilizia bolognese che con le dovute varianti costruttive si prolungò fino ad oggi.

La **cinquantaduesima rubrica** - *Sui portici da farsi nella città e nei borghi* – costituisce ancor più della decima una di quelle norme decisive:

«Stabiliamo che tutti i soggetti e i sottostanti agli ordinamenti del comune di Bologna che abbiano nella città o nei borghi case o casamenti senza portici che sono soliti avere portici, tali

portici se non sono stati fatti siano tenuti a fare e a completare, cioè ciascuno per la sua facciata con un'unica sponda *(forse rientro)* del muro verso il casamento a pena e bando ad arbitrio del podestà, se poi si siano fatti siano mantenuti in perpetuo a spese di coloro dei quali sono i casamenti predetti».

L'ultima parte del decimo libro vede alternarsi rubriche dal contenuto diverso e qualche volta non del tutto attinenti col tema prevalente del patrimonio urbano, d'altronde in linea con la breve presentazione che era stata anteposta alle prime rubriche del libro[74].

A disposizioni dalla portata circoscritta,

[LIII] *Sulla misura dell'altezza dei dischi e delle aste dei palazzi del Comune*

LIIII] *Sul divieto di costruire panche o altri edifici sui confini di Porta Ravegnana o in mezzo alla piazza o fuori dei muri delle botteghe o dall'angolo della casa che è stata di Bonaccorso degli Scanabissi, fino alla piazza*

si aggiunge una disposizione dalla evidente funzione di prevenzione di incendi [LV] *Sul divieto di fabbricare lino o stoppa nella città di Bologna.*

«Ordiniamo che nessuna persona nella città di Bologna debba preparare lino o claveclam cum grana di giorno o di notte o lino o stoppa o canapa o lana nella città di Bologna o nei borghi di notti avendo la luce del fuoco. E che nessun linaiolo prepari il lino di notte nella bottega. E chiunque contravverrà sia condannato in ciascuno di tali casi a cinquanta soldi di bolognini e di più ad arbitrio del podestà, la metà del qual bando sia dell'accusatore e l'altra del comune».

Si passa poi a norme che aspetti commerciale, la prevenzione degli incendi e l'ordine pubblico

[LVI] *Sui tavernieri o sui venditori di vino che hanno insegne e sugli imbonitori senza licenza del podestà, contro la norma di questo Statuto.*

[LVII] *Sulla pena per chi ha una casa coperta di paglia o chiusa da canne entro la circla della città di Bologna*

[LVIII] *Sulla pena di chi giocasse al besognum o con le fionde.*

[LVIIII] *Che coloro che fanno bagordi non rompano le aste sui passanti.*

[LX] Sul *divieto di circolare con i carri nei giorni domenicali e della beata Maria.*

Di maggiore interesse generale la sessantunesima rubrica - *Che i forestieri non siano ospitati per più di quattro giorni*, che rivela i timori prevalenti che suscitava ogni forestiero anche in una città ormai divenuta un centro di attrazione internazionale

[74] *Questo è il trattato delle cose diverse e straordinarie che competono al notaio speciale del signor podestà incaricato ai selciati e a togliere le immondizie delle città e dei borghi*

«Ordiniamo che nessuno ospitante possa ospitare alcuno oltre quattro giorni senza che denunci tali ospiti, se non lo stesso o gli stessi propendesse ad essere di lingua francigena o ultramontana. E che ogni ospitante sia tenuto entro quindici giorni dall'arrivo di qualunque podestà a venire davanti a uno dei notai speciali del signor podestà e a promettere di denunciare al signor podestà tutti e i singoli che vengono ospitati nel suo ospizio e case con armi a cavallo e a piedi entro detti quattro giorni, se non saprà manifestamente che essi sono mercanti o ambasciatori: il quale signor podestà sia tenuto ad indagare sulla condizione delle persone che saranno denunciate e sulla causa dell'arrivo degli stessi e qualunque ospite contraffacesse sia condannato per ogni volta e ciascuno in cento soldi di bolognini».

Ancora sulla quotidianità e su interventi specifici le successive

[LXII] *Che dei carri carichi di qualche legname non stiano nella piazza o nel trivio di Porta Ravegnana. Rubrica.*

[LXIII] *Sulla pena per i venditori di erbe, per i falegnami, per i venditori di paglia e per gli abburattatori (di farina).*

[LXIIII] *Sul selciato del borgo degli Apostoli. Rubrica.*

[LXV] *Sulla fogna del vignazzo di strada san Vitale.*

[LXVI] *Su un certo pozzo da fare vicino a Santa Croce.*

Invece appare fin dal titolo il significato di criterio generale della **sessantasettesima rubrica -** *Sul dover dar conto della propria opera da parte di chi sovrintende ai lavori* - che implicava la richiesta di un alto grado di responsabilità a chi sovrintendeva e realizzava lavori pubblici.

«Stabiliamo che tutti e i singoli soprintendenti dei lavori, sia della città sia del contado, ai quali perverrà qualche denaro a causa di qualche lavoro, sia tenuto e debba rendere conto davanti al giudice sindaco e signore del podestà di tutto ciò che giunto a loro o sarà giunto in occasione di tale sovrintendenza; e se si troverà che in qualche lavoro abbiano frodato o sul denaro pervenuto in loro mano, sia condannato al doppio di quello che si trovasse essere frodato e il giudice del podestà sia tenuto a farsi dare da tali soprastanti e a richiederli e a costringerli che rendano tale conto, e sui predetti il detto signor podestà e il giudice abbiano l'arbitrio di indagare. E abbia luogo su quei soprastanti che ci sono stati da cinque anni in qua o che per altro ci saranno».

Seguivano altre quattro rubriche dedicate ad interventi sul sistema fognario tra le quali solo l'ultima aveva un riferimento ampio a tutta la città.

[LXVIII] *Su una certa fogna da farsi da parte della vicinanza che è tra l'orto dei frati predicatori e l'orto di san Procolo.*

[LXVIIII] *Sullo spostamento altrove di una certa fogna che è sotto la casa di Alberto da Fiesso.*

[LXX] *Sulla costruzione di una fogna per lo scolo dell'acqua del cimitero di San Leonardo e della vicinanza della detta cappella dal lato superiore*

[LXXI] *Sulla pulizia della sporcizia che si trova in città.*

«Ordiniamo che il notaio del signor podestà su richiesta di chiunque sia tenuto e debba a fare in modo di verificare ovunque nella città di Bologna o borghi ove corrano in qualche tempo di pioggia o in altro le acque che escono da alcune cloache o androne, dalle quali le persone che passano possano vedere la sporcizia o sentire il fetore e far fare fogne coperte attraverso le quali tali acque scorrano, così che non siano viste né ne esca fetore. E siano fatte a spese dei vicini delle contrade da dove dette acqua decorrono ad arbitrio di tale notaio. E sia promulgato».

Il decimo libro si concludeva con un richiamo alle competenze accordate a chi sovrintendeva alle strade e ai lavori pubblici.

[LXXII] *Sul potere del notaio preposto alle strade ed ai lavori pubblici della città. Rubrica.*

«Stabiliamo che il notaio del signor podestà che presiede alle strade e ai lavori della città di Bologna, abbia il potere di indagare su tutte e le singole cose a lui affidate e da affidare secondo la norma di qualche statuto o delibera, andando per la città e i borghi e i suburbi, e esercitando le cose che sono contenute negli statuti di Bologna».

L'undicesimo libro

Composto da diciassette rubriche più l'aggiunta di provvedimenti sui soldati presi nel milleduecentonovantuno - l'**undicesimo libro** – *Entrate e spese del comune* – si occupò degli introiti, delle uscite nel bilancio del comune e dei provvedimenti di carattere militare. Vi compaiono pertanto anche dei veri e propri resoconti delle entrate e delle spese del comune che non fanno normalmente parte della struttura di uno statuto.

I. *Sulle somme di ciò che ogni anno si deve pagare come gabella al Comune di Bologna da parte dei Comuni delle terre del distretto di Bologna.*
II. *Sulle somme degli introiti di un anno del Comune di Bologna, riscossi e contati in moneta.*

III. *Sulla pianificazione delle spese ordinarie per il Comune di Bologna.*
IV. *[Sul fatto che il podestà e il capitano debbono presenziare con candele e baldacchini a determinate festività].*
V. *Sulle elemosine concesse a luoghi pii.*
VI. *Sulla guerra. Rubrica.*
VII. *Su coloro che sono assegnati al podestà negli eserciti e nella cavalleria.*
VIII. *Sulla assegnazione dei cavalli da parte del Comune di Bologna.*
IX. *Sulle insegne dei cavalli.*
X. *Sulla stima dei cavalli assegnati dal Comune di Bologna.*
XI. *Sulla compera dei cavalli da assegnare da parte del comune di Bologna.*
XII. *Sulle decine dei soldati.*
XIII. *Sui gonfalonieri dei soldati.*
XIV. *Sui gonfalonieri dei soldati e della marcia e la cavalcata dei soldati.*
XV. *Sull'invio di maniscalchi per ferrare i cavalli nell'esercito e nella cavalleria.*
XVI. *Sulle difese degli eserciti e delle cavallerie.*
XVII. *Sul divieto di radunare masnade.*
Altri provvedimenti in materia di soldati.

La prima rubrica riguarda l'aspetto amministrativo più rilevante in cui si concretizzava la capacità di controllo politico e territoriale del comune cittadino, cioè l'imposizione fiscale su tutte le comunità e terre del suburbio, del distretto e del contado. Non è mai superfluo un chiarimento sui significati specifici di questi termini. Nel lungo processo di riespansione delle competenze cittadine che si registrò tra X e XIII secolo, teatro del confronto tra centri egemoni e realtà minori fu il territorio verso cui tendevano le aperture vitali che ogni concentrazione demica doveva cercare fuori dal suo ambito. Indipendentemente dai disegni di pianificazione che sarebbero stati messi in atto in una fase di maturità delle autonomie comunali, influenze e legami non solo economici, ma anche culturali, religiosi, patrimoniali erano preesistenti e si irradiavano spontaneamente da ogni agglomerato umano. L'espansione delle città fu infatti un fenomeno assai più connaturato alla loro stessa crescita interna di quanto il termine "conquista del contado" lasci presumere. Lo stesso ripopolamento che avveniva nell'intero territorio, selezionando punti di riferimento vecchi e nuovi, portava naturalmente alla formazione di sempre più ampi sistemi integrati, in cui si componevano relazioni, gerarchie e dipendenze

simili a quelle compendiate nella legge di gravitazione universale, in quanto ogni centro poteva contare su un proprio campo gravitazionale, pur essendo a sua volta satellite di un maggiore nucleo attrattivo, secondo raggi proporzionali al peso demografico, economico e politico dei diversi insediamenti. Le categorie della politica e del diritto incanalarono questi sviluppi a volte assecondandoli a volte frenandoli, fino a divenire protagoniste di primo piano, quando l'ulteriore crescita del sistema fu arrestato dall'equilibrio tra le spinte delle diverse città concorrenti e in espansione.

In sintesi durante il lungo periodo di sostanziale latitanza dell'ordinamento pubblico imperiale dei primi secoli del secondo millennio, le città, non solo avevano esteso il loro controllo diretto sulle immediate adiacenze, i *suburbia*, ad esse strettamente connessi fin da epoche remote - man mano equiparando i diritti politici dei loro abitanti a quelli dei *cives* - ma avevano ampliato e consolidato le loro sfere di influenza fino ai confini della diocesi (o *Episcopatus*) in funzione dell'assunzione di poteri civili da parte del vescovo. Si venne così creando un'articolazione del territorio extraurbano in zone concentriche giuridicamente distinte: quella suburbana, quella del distretto e quella del contado, generalmente compreso entro i confini diocesani pur non collimando quasi mai con essi.

La zona suburbana - per Bologna detta Guardia - era direttamente soggetta alla città, quasi un'appendice extramuraria della città stessa, ristretta e irregolare per la presenza di propaggini sulle vie di penetrazione nel contado, ma compatta quanto a competenza giuridica[75].

Il *districtus* (da distringo = tenere) era il riferimento all'area del contado di effettiva sottomissione ai comuni cittadini che solo raramente riuscirono ad espandere le loro dominazioni fino a farle coincidere con il *comitatus*

Il *comitatus* (=il contado) era l'ambito giurisdizionale in cui si erano esercitati i poteri pubblici attribuiti un tempo ai conti (*comites*) carolingi e passati poi ai grandi dinasti feudali, che però in genere non erano riusciti a mantenere compatta l'unità giuridica originale, lasciando moltiplicare diversi ambiti signorili laici ed ecclesiastici con i quali l'espansione delle pertinenze dei comuni cittadini e i loro tentativi di ricompattazione del territorio dovettero scontrarsi.

[75] Con *suburbium* si indicava genericamente il territorio esterno alle città senza esatte delimitazioni topografiche e giuridiche, anche se generalmente lo si intendeva compreso nella circoscrizione della pieve cittadina: esso comprendeva pertanto sia i *burgi*, gli insediamenti adiacenti alle mura, sia le terre che le avvolgevano. Più precisa e circoscritta era la definizione dei *suburbia* o *subburgi* con cui si designavano le appendici edificate che sorgevano a ridosso delle città e dei borghi periferici. Spesso la separazione tra *burgi* e *subburgi* veniva superata comprendendo entrambi nei *suburbia*, che rimasero però sempre distinti dal *suburbium*.

Almeno teoricamente avrebbe dovuto estendersi quanto l'*episcopatus* (= la *diocesi*, la circoscrizione ecclesiastica che spesso ricalcava l'antica omonima circoscrizione civile romana avendone spontaneamente adottato la confinazione), ma le diverse vicissitudini avevano reso più frequenti i casi contrari.

Da questo lungo processo di "conquista" della città di una propria area di comando territoriale derivava la sottomissione delle comunità che la punteggiavano attraverso il controllo giuridico espresso dalla presenza di propri vicari o podestà – già compendiati nel IV e nel V libro e attraverso il prelievo fiscale sul quale la prima rubrica dell'undicesimo libro - *Sulle somme di ciò che ogni anno deve essere pagato come gabella al Comune di Bologna da parte dei comuni delle terre del distretto di Bologna* - fornì le dovute prescrizioni, tra le quali le prime hanno una portata generale che si evince dalla stessa traduzione letterale.

«Ordiniamo che tutti e i singoli comuni delle terre sottoscritte siano tenuti e debbano pagare ogni anno al depositario (per conto) del comune di Bologna, che [le] riscuote come gabella o reddito della gabella, le sottoscritte quantità di denaro e nei modi in cui nella scrittura seguente si dichiara, in due scadenze: cioè una metà in giugno e l'altra metà in dicembre...

Inoltre affermiamo che nessuna gabella del contado di Bologna d'ora in poi sia venduta, affittata o concessa a qualche persona singola in qualche modo che possa essere dichiarato o escogitato da parte degli ufficiali della gabella o del consiglio o dei procuratori del comune e di qualche altro ufficiale, ma nell'esigerle sia osservato il modo soprascritto e sottoscritto. Inoltre affermiamo che se qualche comune delle terre interrompesse il pagamento della gabella imposta sotto, il depositario del comune sia tenuto a registrare in documenti scritti tali comuni che non pagano e consegnarli in scritti all'ufficiale del signor capitano, a quello cioè che invero sovrintende alle strade e alle acque, il quale ufficiale sia tenuto e debba a costringere in ogni modo tali comuni e i loro fideiussori a dare e pagare la gabella imposta a tale comune, prendendoli, bandendoli, e multandoli e sia tenuto a fare ogni cosa per mezzo della quale quanto prima il comune di Bologna possa avere le gabelle predette».

Seguono le precisazioni delle cifre dovute e delle scadenze di pagamento per le varie comunità a partire da quella di San Giovanni in Persiceto.

L'analisi delle somme dovute riveste un notevole interesse per studi specifici e per rapportarne l'entità alla consistenza di popolazione.

Di grande interesse per le indagini di carattere economico e fiscale anche la **seconda rubrica** - *Sulle somme degli introiti di un anno del Comune di Bologna, riscossi e contati in moneta.*

«La somma degli introiti e dei redditi dei mulini del comune di Bologna è solita essere ogni anno in frumento di novemila corbe all'incirca quando vengono appaltati dal comune. La somma del dazio del frumento che si macina nella città di Bologna, cioè di quattro denari per ciascuna corba di frumento e di tre denari per ciascuna corba di frumento e fava mischiati, e di due denari per ciascuna corba di altra mistura, il quale dazio è fornito da coloro che [lo] macinano o [lo] fanno macinare, è solita ammontare ogni anno quando viene venduta dal comune di Bologna, a cinquemilacinquecento lire di bolognini all'incirca. La somma del dazio del frumento che si vende nella piazza del comune e che viene fornito da coloro che vendono per ciascuna corba che si vende, cioè un denaro piccolo, quando è venduta dal comune di Bologna, è solita ammontare ogni anno a cinquecento lire di bolognini. La somma del dazio del frumento che si vende in porta Ravegnana e che viene fornito da quelli che vendono per ciascuna corba che è venduta, cioè un denaro piccolo quando sia venduta per conto del comune è solita ammontare ogni anno a duecentocinquanta lire di bolognini. La somma del dazio del vino, cioè di un denaro che viene pagata dal soldo dell'estimo del prezzo del vino puro che viene venduto al minuto nella città e nel contado e di due denari che sono pagati per una corba di vino quando è venduta a corba e di un denaro per corba di mescolato, è solita ammontare quando è venduta dal comune di Bologna tutti gli anni a settemila lire di bolognini. La somma del dazio del vino forestiero che viene portato in città per il quale si pagano dodici denari per ciascuno è solita ammontare quando è venduta dal comune di Bologna a seicento lire di bolognini in un anno. La somma del dazio delle castellate di uve che sono vendute nella città o nella guardia della città, che è fornito in ragione di dodici denari per ciascuna castellata, è solita comprendere quando è venduta dal comune di Bologna LX lire di bolognini. La somma del dazio di bollatura delle castellate e di altri contenitori e degli stai e degli altri vasi, quando è venduta dal comune di Bologna è solita ammontare ogni anno a duecento lire di bolognini. La somma del dazio degli animali che sono venduti o che sono affittati nella città o nella guardia della città, per il quale si pagano due denari per la vendita e un denaro per l'affitto per lira, è solita ammontare quando è venduta dal comune di Bologna a milleottocento lire di bolognini. La somma del dazio di Lusolino quando è venduto per conto del comune di Bologna è solita valere all'anno C lire di bolognini. La somma del dazio di Lusilino quando è venduta dal

comune di Bologna all'anno è solita ammontare a cento lire di bolognini. La somma del dazio di Pegola quando è venduta per conto del comune di Bologna è solita ammontare ogni anno a duecento lire di bolognini. La somma del dazio delle cipolle, delle rape e dei cavoli navoni quando è venduto dal comune di Bologna è solito ammontare all'anno a cento lire. La somma del dazio dei bozzoli che è venduto dal comune di Bologna è solita comprendere ogni anno centocinquanta lire di bolognini. La somma del dazio del passaggio e del cambio quando è venduta è solita valere ogni anno novecento lire di bolognini. La somma del dazio delle gualchiere quando è venduta all'anno è solita ammontare a millecinquecento lire di bolognini».

Ai dati degli introiti dei diversi dazi seguono quelli incassati per le diverse porte della circla che suscitano un ulteriore interesse in quanto consentono di comparare le diverse somme e di trarne stime, per quanto approssimative, sul volume di merci in transito nei vari ingressi alla città.

«La somma del dazio della porta della circla della città quando è venduta è solita valere XX lire di bolognini. La somma del dazio della gabella della porte della circla di borgo del Pratello, di sant'Isaia e di Saragozza è solita ammontare quando è venduta per conto del comune a trecentoottanta lire di bolognini all'anno. La somma del dazio della porta della circla del borgo di san Felice è solita ammontare quando viene venduta per conto del comune a quattrocentosettanta lire di bolognini. La somma del dazio della gabella della porta della circla delle Lame quando è venduta per conto del comune è solita valere ogni anno duecentosessanta lire di bolognini. La somma del dazio della gabella della porta della circla del borgo di Galliera è solita valere quando è venduta quattrocentocinquanta lire di bolognini. La somma del dazio della porta della circla di Mascarella quando è venduta è solita valere all'anno duecento lire di bolognini. La somma del dazio della gabella della circla di san Donato quando è venduto è solita valere all'anno duecento lire di bolognini. La somma del dazio della gabella della circla della porta di san Vitale quando viene venduto è solito valere all'anno quattrocento lire di bolognini. La somma del dazio della gabella della circla di strada Maggiore è solita ammontare quando è venduta all'anno a quattrocentocinquanta lire di bolognini. La somma del dazio della gabella della porta della circla di Santo Stefano quando è venduta è solita ammontare all'anno a duecentocinquanta lire di bolognini. La somma del dazio della gabella della porta della circla di strada Castiglione è solita ammontare quando è venduta all'anno a trecento lire di bolognini. La somma del dazio della gabella della porta della circla del borgo di san Mamolo è solita ammontare quando è venduta in un anno a centoquaranta lire di bolognini. La somma del

dazio della porta della circla di Valdesana è solita essere venduta all'anno a cinque lire di bolognini. La somma del dazio della stadiera grossa quando è venduta è solita ammontare all'anno a cinquecento lire di bolognini. La somma del dazio della stadiera piccola quando è venduta è solita ammontare all'anno a sessanta lire di bolognini. La somma del dazio dei frutti che si vendono a misura in città e nei borghi è solita ammontare quando è venduta in un anno a sessanta lire di bolognini. La somma del dazio della gabella dei pesci e dei gamberi che si vendono nella piazza del comune e a porta Ravegnana è solita ammontare quando è venduta a settanta lire di bolognini all'anno. La somma del dazio delle denunce e delle multe che sono fornite da quelli che sono denunciati in bando e sono multati in consiglio, cioè di tre soldi di bolognini da ciascuno di loro quando è venduto è solito ammontare a trecento lire di bolognini. La somma della gabella del dazio di dodici denari per ciascun testimone da produrre, quando è venduto è solito ammontare a cento lire di bolognini. La somma del dazio dei banditi che viene fornito da quelli che sono rimossi dal bando, di tre soldi, di dieci soldi, di venti soldi, quando è venduta per conto del comune di Bologna è solita ammontare a novecento lire di bolognini. La somma del dazio del sale che viene trasportato alla città e che viene esportato dalla stessa città e che è fornito da coloro che lo fanno importare ed esportare, cioè di dodici denari bolognini all'ingresso e di due soldi di bolognini all'uscita per corba, è solita ammontare quando è venduta per conto del comune di Bologna a millecinquecento lire di bolognini. La somma del dazio della boateria che è fornito dagli uomini delle terre del contado del contado di Bologna è solito ammontare ogni anno quando viene venduto per conto del comune di Bologna a tremilatrecento lire di bolognini».

Passando alle uscite la **quarta rubrica** ne annovera le voci - *Sulle spese ordinarie da farsi da parte del comune di Bologna* – consentendo di dedurre il peso dell'apparato amministrativo e la ripartizione tra i vari ufficiali che lo componevano.

«Spende il comune di Bologna in sei mesi per il compenso del podestà e del suo seguito, eccetto che per i berrovieri, duemilacento lire di bolognini ogni sei mesi. Inoltre ogni sei mesi per il compenso di venti berrovieri circa quattrocento lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi per il compenso del signor capitano e del suo seguito eccetto che per i suoi berrovieri, milleduecento lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi per il compenso di dieci berrovieri dello stesso circa duecento lire di bolognini. Inoltre ogni anno per gli otto trombettieri del comune, cioè quattro

del comune e quattro del popolo, quattrocentoottanta lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi per il campanaro del comune venticinque lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi per il campanaro del popolo di Bologna venticinque lire di bolognini. Inoltre per i quattro messi degli anziani e consoli del popolo ogni anno tra tutti centoquaranta lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi per un notaio cancelliere venticinque lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi per quattro notai che sono designati al disco del podestà per le carte dodici lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi per i quattro notai che sono designati al disco dell'aquila col giudice del signor podestà per le carte dodici lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi per i quattro notai ai nuovi misfatti per le carte sedici lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi per i sei notai al disco dei banditi per le carte ventiquattro lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi per i quattro notai al disco dell'Orso per le carte dodici lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi per i due notai al disco del bue, per i due notai al disco del cavallo, per i due notai al disco del montone, per i due notai al disco del grifone, per le carte, tra tutti, ventiquattro lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi, per i due notai dei procuratori per le carte sei lire di bolognini. Inoltre per il solo notaio che viene designato alle confessioni dei torturati dieci lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi ai due notai agli atti del comune e ai due notai agli atti del popolo per ciascuno di loro venticinque lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi al solo milite e al solo notaio designati a vendere le cose del comune, tra tutti sei lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi agli otto verificatori del comune delle garanzie tra tutti duecentoquaranta lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi ai ventisette guardiani di notte per ciascun quartiere, cinquecentoquaranta lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi per i sei notai addetti alla cassa dodici lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi agli stimatori dei cavalli del signor podestà quattro lire di bolognini. Inoltre ogni anno a Giovanni Tonso portinaio XXIX [lire di bolognini]. Inoltre ogni sei mesi al notaio addetto alle multe trenta lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi ai quattro notai per gli inventari dodici lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi ai due addetti ai granai quaranta lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi al solo notaio ai granai XX lire di bolognini. Inoltre ogni anno ai due frati di penitenza per bollare le stadere ventiquattro lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi ai quattro addetti e ai quattro notai preposti alla raccolta della gabella centosessanta lire di bolognini. Inoltre al frate preposto al cippo della gabella in sei mesi venti lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi ai due addetti e ai due notai preposti ai mulini ottanta lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi al depositario del comune cinquanta lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi ai due notai ai depositari del comune sessanta

lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi al notaio degli anziani e consoli trentasei lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi ai custodi del carcere superiore ottanta lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi ai custodi della torre delle prigioni del comune ottanta lire di bolognini. Inoltre ogni sei mesi ai quattro messi della gabella trentasei lire di bolognini. Inoltre ogni [sei] mesi ai due messi ai mulini diciotto lire di bolognini. Inoltre ogni anno ai due custodi della torre di san Pietro diciotto lire di bolognini. Inoltre ogni [sei] mesi ai due messi del comune che devono servire al disco del signor podestà e agli altri due che di notte devono stare nel palazzo e ai due messi che devono servire al giudice del signor podestà addetto ai misfatti, e ai due messi che devono servire al disco dell'orso e ai cinque messi che devono servire al giudice del signor Capitano e del suo milite, che tutti sono in numero di tredici messi tra tutti, centodiciassette lire di bolognini. Inoltre per la custodia di Castel Franco, cioè per dieci custodi e un capitano, in ragione di cinque soldi per tale capitano per ogni giorno e di due soldi e sei denari per ciascun custode e per ogni giorno, ogni sei mesi duecentosettanta lire di bolognini. Inoltre per la custodia di castel San Pietro ogni sei mesi in tale ragione duecentosettanta lire di bolognini. Inoltre per le custodie di Bisano per dieci custodi e un capitano alla stessa ragione ogni VI mesi CCLXX lire di bolognini. Inoltre per la custodia di Bargi mandando per tale custodia quattro custodi e un capitano in ragione predetta per ciascun custode e capitano, di cinque soldi ogni sei mesi, centoventi lire di bolognini. Inoltre alla custodia di Stagno ogni sei mesi alla stessa ragione, centotrentacinque lire di bolognini. Inoltre ai sovrintendenti ai navigli e ai canali per ciascuno venticinque lire di bolognini ogni sei mesi, cinquanta lire di bolognini. Inoltre per i messi di detti sovrintendenti per sei mesi diciotto lire di bolognini. Inoltre la somma delle spese che possono essere fatte per il restauro della chiusa tutti gli anni, se si farà al tempo dovuto comprende ed è di mille lire di bolognini.

La **quarta rubrica** - *Sul fatto che il podestà e il capitano debbono presenziare con candele e baldacchini a determinate festività* - richiama l'obbligo per gli ufficiali di più alto grado di essere presenti alle cerimonie di alcune festività.

«Innanzitutto siano tenuti il signor podestà e il signor capitano ad andare con i loro seguiti e con tutti gli anziani e consoli del popolo e gli ufficiali della curia personalmente ogni anno alla festa del beato Gregorio, che è nel mese di marzo, con baldacchini e ceri, per i quali si spendano nell'avere del comune di Bologna cinquanta lire di bolognini. Inoltre il podestà, il capitano, gli

anziani e consoli del popolo, siano tenuti e debbano nel mese di dicembre andare alla festa di san Giovanni in Monte, cioè ciascuno con un cero da lira, a spese del comune di Bologna, spendendo dieci lire di bolognini e non oltre. Inoltre il signor podestà, il capitano, gli anziani e consoli siano tenuti e debbano andare con tutti gli ufficiali della curia ogni anno alla festa di san Procolo nel giorno di tale festa con ceri che valgono fino alla quantità di X lire di bolognini e non oltre. Inoltre il signor podestà e il capitano, gli anziani e i consoli e gli ufficiali del comune nella festa di santo Stefano a onore dei santi Petronio e Floriano, ogni anno siano tenuti ad andare a tale chiesa con un'oblazione della stima di dieci lire di bolognini».

È opportuno ricordare che le cerimonie e le processioni avevano un alto valore rappresentativo e simbolico e che la stessa successione delle diverse figure ed autorità era prevista nei minimi dettagli senza possibilità di cambiamenti.

Un'aggiunta a margine del dicembre del 1288 integrava così:

«Inoltre siano tenuti e debbano i signori podestà e i capitani con tutto il loro seguito e con gli anziani e consoli del popolo di Bologna ad andare personalmente ogni anno alla chiesa del beato Ambrogio nel giorno della sua festività che è il VII del mese di dicembre con un'oblazione di ceri del valore di dieci lire di bolognini che debbono essere dati al rettore di tale chiesa dal massaro o depositario del denaro del comune di Bologna che ci sarà al tempo da tutto il denaro del comune che avrà presso di sé, prima di tale festa della stessa chiesa, in modo che lo stesso rettore possa comodamente far fare tali ceri per celebrare con onore tale festività.

La **quinta rubrica** *Sulle elemosine concesse a luoghi pii* – oltre ad sttestare un concreto sostegno pubblico alle sedi di culto, consente di censirle.

« Ordiniamo che le sottoscritte elemosine siano fatte, siano date e siano concesse al comune di Bologna ai sottoscritti luoghi, chiese o conventi o capitoli: primo luogo al convento dei frati predicatori L corbe di frumento. Al convento dei frati minori L corbe di frumento. Al convento di santa Caterina di Quarto, L corbe di frumento. Al convento e alla chiesa di san Giacomo di Carpineta ogni anno venti corbe di frumento. Al convento di santa Maria Maddalena di Valdepreda C corbe di frumento, e cinquanta lire di bolognini. Al convento di santa Cristina della Fondazza che è tra la strada di Santo Stefano e la strada maggiore, cinquanta corbe di frumento. Ai lebbrosi di San Lazzaro o al loro legittimo sindaco venticinque corbe di frumento. Al convento delle sorelle di San Lorenzo in strada di Castiglione cento corbe di frumento. Al convento delle sorelle di Sant'Eusebio o di San Salvatore cinquanta corbe di frumento e dieci

lire. Al convento di san Gregorio quaranta corbe di frumento. Al convento di Santa Maria di Bilieme venticinque corbe di frumento. Al convento delle sorelle di San Francesco C corbe di frumento e cinquanta lire di bolognini. Al convento di Santa Maria di Pugliola cento corbe di frumento. Al convento dei frati di San Giacomo di strada di san Donato cento lire di bolognini e cinquanta corbe di frumento. Al convento delle sorelle di Santa Maria della Misericordia cinquanta corbe di frumento e cinquanta lire di bolognini. Al convento di Santa Maria Nuova vicino al naviglio cinquanta corbe di frumento. Al convento delle sorelle di sant'Agostino fuori della circla di strada Maggiore quaranta corbe di frumento. Al convento delle sorelle di San Giovanni Battista cento corbe di frumento. Al convento di Santa Margherita di Barbiano cinquanta corbe di frumento. Al convento di Santa Maria Maddalena nel luogo che si chiama Ronchi, nella curia di Argelata, quaranta corbe di frumento. All'ospedale di Santa Maria di Castelfranco dieci corbe di frumento. Al convento di Santa Maria fuori della circla di Santa Caterina cinquanta corbe di frumento. Al convento di Santa Maria di Volta L corbe di frumento. Al convento delle sorelle di Castagnolo maggiore XXX corbe di frumento. Al convento delle sorelle di san Guglielmo cento corbe di frumento. Al convento delle sorelle di Sant'Andrea di Ponte Maggiore XXV corbe di frumento. Al convento di Santa Maria dell'ordine dei cestelli fuori della circla di porta Stiera, LX corbe di frumento e venti lire di bolognini. Al convento delle sorelle dei convertiti di Santa Maria Maddalena di Strada Maggiore C corbe di frumento e cinquanta lire di bolognini. Al convento delle sorelle di San Pietro Martire, L corbe di frumento e XXV lire di bolognini. Al convento dei Santa Maria delle Vergini LXX corbe di frumento e XXV lire di bolognini. Al convento di Santa Maria di Vegareto de Vezza, XX corbe di frumento e XV lire di bolognini. Al convento delle signore del luogo di Santa Maria di Valverde posto fuori del borgo di San Mamo, XL corbe di frumento. Al convento dei frati dei Servi di Santa Maria XXV lire di bolognini e cinquanta corbe di frumento. Al convento dei frati del Carmine, L corbe di frumento e cinquanta lire in denaro numerato. All'ospedale di Santa Maria della Carità XXVI corbe di frumento. Al convento dei frati degli apostoli del borgo delle Lame XXV corbe di frumento. Al convento delle sorelle di Santa Maria della Croce che dimorano sulla strada per la quale si va a Santa Maria in Monte, X corbe di frumento. Al convento delle sorelle di sant'Anna fuori dal borgo di Galliera, XXV corbe di frumento. Al convento della Santa Croce vicino al campo del mercato XXV corbe di frumento. Al convento dei frati di San Giacomo di Casadio nel caso che qui dimorino, X corbe di frumento: tutte le quali elemosine affermiamo che il signor

podestà e il signor capitano debbano obbligatoriamente fare pagare da parte del comune di Bologna in due scadenze, cioè metà nella festa della natività del Signore e l'altra metà alle calende di maggio...»

Dopo ulteriori precisazioni sugli obblighi degli incaricati a tali pagamenti, si riprendeva la prescrizione dello statuto precedente con precisazioni che consentono di rilevare quali fossero le feste religiose più importanti.

«Inoltre affermiamo che il signor podestà, il capitano, gli anziani e i consoli e gli ufficiali del comune di Bologna siano tenuti e debbano andare personalmente alle sottoscritte festività con ceri e baldacchini. Cioè alla festa del beato Domenico nel mese di agosto, e alla chiesa e al convento dei frati predicatori, per la quale festività da farsi si spendano ogni anno da parte del comune di Bologna C lire di bolognini le quali ciascun massaro e depositario del comune di Bologna che sarà al tempo sia tenuto e debba pagare a tali frati e convento o al sindaco degli stessi. Lo stesso si faccia in tutto e per tutto nella festività del beato Francesco e della chiesa e del convento dei frati minori che si fa nel mese di ottobre. Lo stesso in tutto e per tutto si faccia nella festività del beato Giacomo Apostolo di Strada di San Donato e di tale chiesa e convento, la quale festività si fa nel mese di luglio. E nello stesso modo si faccia la festività della beata Maria nel mese di agosto presso la chiesa e il convento di Santa Maria del Carmelo. Inoltre si faccia la festa nel modo predetto presso la chiesa e il convento dei frati servi di Santa Maria nel mese di settembre, nella qual festa si spendano soltanto XXV lire di bolognini. Inoltre si faccia la festa predetta presso la chiesa e il convento dei frati apostoli del borgo delle Lame, e nel giorno di detta festività nel quale si spendano soltanto XXV lire, e affermiamo le cose predette che così troviamo ogni anno siano osservate dal comune di Bologna e che non sia venduto per prezzo o prezzi ciò che da parte del comune di Bologna è da portare a Dio e alla Chiesa».

Con diverse a margine si integrarono negli anni successivi le precedenti disposizioni:

«Milleduecentonovanta indizione terza, ventitre giugno.

Si è aggiunto a questo statuto per delibera del consiglio del popolo che alle sorelle del convento di Santa Maria del monte della Guardia siano date ogni anno venticinque corbe di frumento...»

«Milleduecentonovanta indizione terza ventiquattro febbraio.

Si è aggiunto a questo statuto per delibera del consiglio del popolo che al convento e alle sorelle dei santi Giacomo e Filippo nel borgo delle Lame ogni anno si diano venti corbe di frumento... »

Con la **sesta rubrica**] *Una guerra da farsi* si compi evidentemente un radicale cambiamento di tema, che però rivela il clima tempestoso che si attraversava in quei decenni di lotte interne e di guerre esterne».

«Ordiniamo che il signor podestà faccia una guerra ai nemici e ai ribelli del comune di Bologna e ai banditi e ai traditori del comune di Bologna con tutta la sua forza, e a tutti coloro a cui sia indetta guerra o spedizione bellica, e faccia in modo di catturarli con lealtà o di farli catturare».

Rimanendo in tema, la **settima rubrica** - *Sulle cose che sono concesse al signor podestà per l'esercito e le spedizioni* – disponeva in merito alle disponibilità che doveva avere il podestà durante le vicende belliche.

«Stabiliamo che ogni volta capitasse che il signor podestà o qualcuno del suo seguito andasse in spedizioni belliche o in cavalcate, sia lecito per lui avere otto carri al più preparati per portare nelle spedizioni teloni e tende opportuni e opportune a spese del comune per i suoi e per portare le cose del suo seguito e dei berrovieri, le quali spedizioni e cavalcate sia tenuto a fare ogni volta che sarà deciso dal comune di Bologna tutte a sue spese, rischio e fortuna, per l'acquisto dei cavalli possa ricevere quanto secondo il dettato dello statuto che parla di ciò, ed eccetto che se fosse catturato o estromesso egli stesso o alcuno del suo seguito che dalla prigionia e dall'esilio debbano essere tratti secondo il dettato del capitolo del suo giuramento che parla di ciò, né possa designare alcuno o far designare come custode o ufficiale che custodisca le sue cose a spese del comune fuori dal suo seguito e sia promulgato».

Le successive rubriche furono dedicate a precisare le modalità di assegnazione delle risorse previste introdotte dalla **sesta** - *Sui cavalli che il Comune di Bologna deve imporre* – richiamando anche quanto compendiato nel quinto libro

[X] *Sulla stima da farsi dei cavalli assegnati dal Comune di Bologna.*

[XI] *Sulla compera dei cavalli da assegnare da parte del comune di Bologna.*

Con la **dodicesima rubrica -** *Sulle decine dei cavalieri* -si iniziava un'ultima parte del libro dedicata al reclutamento delle truppe per spedizioni belliche. Si ricorreva ancora ad un esercito di popolo mentre ovunque stava si stavano affacciando sulla scena quei contingenti mercenari che nel giro di pochi decenni sarebbero stati i nuovi grandi protagonisti della guerra.

Se ne rilevano pertanto le modalità di reclutamento.

«Ordiniamo che ciascun gonfaloniere dei cavalieri sia tenuto a fare le decine dei cavalieri nel suo quartiere e a scegliere tra tali cavalieri un capitano per ciascuna decina in modo che in

ciascuna capitaneria ci siano almeno dieci cavalieri; i quali capitani siano tenuti ad obbedire al gonfaloniere del proprio quartiere e al gonfaloniere del podestà ossia al suo soldato o vicario, e i cavalieri detti al loro capitano, ogni qual volta dovranno cavalcare o cavalcheranno, sempre saldi i mandati di tale signor podestà contro tutti i predetti».

La tredicesima rubrica - *Sui gonfalonieri dei cavalieri* - precisava le modalità della loro scelta [XIII].

«Ordiniamo che il signor podestà... faccia fare l'elezione di quattro gonfalonieri dei cavalieri, cioè uno per ciascun quartiere, a brevi, nel consiglio dei duemila...I quali gonfalonieri e ciascuno di loro il signor podestà obblighi a garantire di accogliere col suo gonfalone tutto ciò che comanderà lo stesso signor podestà o sarà ordinato dal comune di Bologna, e di andare nelle spedizioni militari e nelle cavalcate ogni volta che fossero disposte, di [garantire] trecento lire per fare tale officio della gonfaloneria, a onore e stato del comune e popolo di Bologna, e durino un anno dal giorno delle loro elezioni fatte.

Continuando sul tema la **quattordicesima rubrica** -] *Sui gonfalonieri dei cavalieri e sui cavalieri da reclutare e da far cavalcare* – stabiliva «... che tutti e i singoli gonfalonieri e i cavalieri del comune di Bologna, ai quali sono imposti i cavalli da parte del comune di Bologna, siano tenuti e debbano cavalcare con le armi o senza armi, di giorno o di notte, e ogni volta che fosse necessario e portarsi ai luoghi ordinati o che fossero ordinati dal comune di Bologna o dal signor podestà e ogni volta che sarà annunciato da parte del signor podestà o suonasse la campanella degli stessi cavalieri, sotto la pena di dieci lire di bolognini e più e meno ad arbitrio dello stesso signor podestà secondo la qualità del fatto e della persona.

Ai problemi pratici indotti dall'uso dei cavalli nelle spedizioni belliche è dedicata la **quindicesima rubrica** - *Sui maniscalchi dei cavalli da mandare nelle spedizioni e nelle cavalcate* -

«Ordiniamo che due maniscalchi per ciascun quartiere siano tenuti e debbano andare nell'esercito e cavalcate del comune di Bologna... siano tenuti a portare con sé ferri e chiodi e le altre cose necessarie per ferrare ... e abbia ciascuno dal comune di Bologna ... un cavallo sul quale vada un maniscalco a spese del comune, e un altro ... sul quale siano portati tali ferri e chiodi e altro... ».

L'obbligo comportava anche il ricevimento e la verifica delle giustificazioni per le inadempienze e le assenze [XVI] *Sulle giustificazioni da farsi delle spedizioni e delle cavalcate.*

Di un certo rilievo l'ultima delle rubriche dell'undicesimo libro redatte con le altre nel 1288 - *Sul divieto di fare masnade* – che non solo rivendicava agli organi pubblici il monopolio militare, ma che intendeva sventare la genesi o la permanenza di eserciti privati o signorili – certamente ancora esistenti ed incisivi - che avrebbero alterato l'ordine pubblico e messo rischio la sovranità del comune di Bologna.

«Stabiliamo che non si debba fare alcuna masnada di cavalieri o fanti da parte di connestabili o altre persone nella città di Bologna o nel distretto senza il permesso del signor podestà e del signor capitano e degli anziani e consoli del popolo di Bologna, e che il podestà abbia l'arbitrio di indagare e di punire a sua volontà negli averi e nella persona coloro che agiscono contro quanto detto.

Interessanti le due aggiunte successive poste a fine pagina.

La prima brevissima del quattro gennaio milleduecentonovanta precisava che il divieto imposto dall'ultima rubrica non doveva impedire di partire per la crociata:

«alcuni che ricevano o ricevessero la croce in occasione della stessa nei territori d'oltremare, in aiuto della Terrasanta».

La successiva dal titolo [*Provvigioni in merito ai soldati*] asunse poi il valore di statuto e fissava alcuni obblighi per il reclutamento:

«... qualunque dei soldati della città di Bologna sia e debba essere dell'età di almeno venticinque anni, e non maggiore di settant'anni, e sia una persona idonea a ciò, e sia e sempre sarà della parte della chiesa e dei Geremei della città dal tempo delle prime sommosse da allora in poi, e sia veramente cittadino e abitante continuo e abbia l'estimo nella città di Bologna, egli o i loro ascendenti, e se qualcuno avrà accettato contro la predetta scelta fatta di sé o da farsi sia condannato dal signor podestà a cinquanta lire di bolognini, e che siano eletti dagli anziani quattro saggi per ciascun quartiere tra i più conformi della città di Bologna, che prima della pubblicazione della scelta dei soldati esaminino e osservino diligentemente e singolarmente i nomi e i cognomi di tutti i soldati eletti e scelti. E se trovassero qualcuno scelto contro il predetto dettato da tale scelta in suo nome cassino e cancellino. Tutte le qual cose debbano giurare e se sorgesse una questione di altro tipo debbano fare tra sé una votazione con fave bianche e nere, e al posto di tali cassati siano eletti altri da tali quattro saggi in cento soldi di bolognini per ciascun soldato non cassato, come si è detto sopra.

Inoltre stabilirono che ciascun cavallo da assegnare sia e debba essere di almeno tre anni e del prezzo e del valore di almeno quaranta lire di bolognini, e non possa alcun cavallo essere stimato oltre cento lire di bolognini al più, e che ciascuno dei soldati nella presentazione del cavallo da assegnare, al momento in cui dovrà essere assegnato al cospetto dell'ufficiale del signor podestà debba giurare di nuovo che il cavallo che assegna sia suo proprio, e che lo stesso lo terrà nella propria stalla a sue spese e se si rilevasse un comportamento contrario sia punito ciascuno in venticinque lire di bolognini.

Inoltre che nessun chierico o laico debba cedere un suo cavallo per assegnarlo ad alcuno dei soldati del comune di Bologna, a pena e bando di cinquanta lire di bolognini per il laico e il chierico e al taglio del piede del cavallo così ceduto. E facciano in modo col signor vescovo che tale chierico sia scomunicato da lui e non di meno sia sottratto dalla protezione del comune di Bologna e le predette cose il podestà sia tenuto ad indagare.

Inoltre che l'imposizione di tali soldati e cavalli debba durare per un anno, cioè dalla festa di San Michele ad un anno completo, e che tutti i soldati siano tenuti a designare i loro cavalli prima della festa di San Michele. E se dopo la festa fossero assegnati dei cavalli a qualcuno, tanto meno percepiscano i soldati di salario e si faccia loro il pagamento soltanto in funzione del tempo. E chi per primo accetterà il cavallo per primo riceva il pagamento.

Inoltre se accadesse che gli estimatori da scegliere stimassero qualche cavallo contro il dettato di dette provvigioni, sia condannato ciascuno di loro per ciascun cavallo a dieci lire di bolognini e il signor podestà e il signor capitano coi propri occhi siano tenuti a indagare e osservare sulle cose predette, e tali cavalli cassare e altri al posto del cassato porre e far assegnare».

Si precisava infine quale doveva essere la dotazione di riparo di ogni soldato e si ribadiva l'obbligo di rispettare l'ordine di mobilitazione «...salvo che qualcuno che sia malato possa al suo posto mandare un fratello, un figlio o il padre legittimamente di età di venticinque anni, facendo ciascuno giustificazione da parte di un medico che sia nella matricola e che sia solito medicare, giurando che di nuovo lo stesso giorno o quello seguente cavalcherà. E se qualche medico venisse per giurare e non si trovasse che sia malato, sia condannato in cinquanta lire, e chi farà contro le cose predette sia condannato secondo la forma degli statuti e per ciascun genere di armi in dieci soldi di bolognini per ogni volta. Dopo ulteriori precisazioni, si concludeva sancendo la valifdità dei provvedimenti aggiunti.

«Inoltre stabilirono che il signor podestà dei Bologna sulle cose predette e su ciascuno dei predetti abbia puro, pieno, mero, libero e generale arbitrio di indagare, di punire, di condannare e di procedere a sua totale volontà sia per cedole da porre nelle cassa che per suo moto, e tutte le cose predette siano poste negli statuti del comune di Bologna dal notaio preposto alle addizioni agli statuti e siano tenuti come statuto perpetuo».

Il dodicesimo libro

Il codice termina con le cinquantadue rubriche nel **dodicesimo libro** – *Esercizio dei vari mestieri ed industrie, rappresaglie, mercati, compagnie di popolo* – nelle quali furono trascritte prescrizioni su molte delle attività produttive e commerciali della comunità nonché indicazioni su sanzioni e multe.

I. *Sulla presentazione delle denunce al podestà. Rubrica.*
II. *Sulle aggiunte e le abrogazioni degli statuti.*
III. *Sull'arte della lana fine e dei panni di lana e dei tessuti misti di lana e cotone.*
IV. *Sull'arte della lana per panni biselli.*
V. *Sui pescatori e su coloro che vendono pesci e gamberi.*
VI. *[Sull'allevamento dei maiali secondo certe regole]*
VII. *Sul divieto di vendere un maiale malato di pelle o in cattivo stato di salute.*
VIII. *Sulla vendita di bozzoli. Rubrica.*
IX. *Sugli abburatattori di farina.*
X. *Sulle locazioni di mezzi da trasporto.*
XI. *Sui fornaciai che producono lapidi e tegole.*
XII. *Come nessuno può comprare tegole o lapidi per rivenderle.*
XIII. *Su coloro che vendono gesso o calce.*
XIV. *Sui ferratori dei cavalli.*
XV. *Su coloro che producono candele di cera.*
XVI. *Su coloro che producono e vendono sgabelli. Rubrica.*
XVII. *Sulla vendita di vino nelle taverne.*
XVIII. *Sulla paga dei falegnami.*

XIX. *Su coloro che esercitano un'arte e non fanno parte delle corporazioni.*

XX. *Sul divieto che gli appartenenti alle Società si sottraggano reciprocamente le botteghe o i banchi.*

XXI. *Sull'arte delle spezie.*

XXII. *Sul divieto di portare il mercato in quella città che non permette alla città di Bologna di esercitarvi la mercanzia.*

XXIII. *Sulla gestione delle Società delle arti e delle armi del Popolo di Bologna.*

XXIV. *Sulle società proibite.*

XXV. *Sulla corsa del palio e del ronzino.*

XXVI. *Sull'allestimento del mercato nel campo dei mercati.*

XXVII. *Sul divieto di comminare rappresaglie tra il Comune di Bologna e il Comune di Padova. Rubrica.*

XXVIII. *Sul divieto di imporre dazi al Comune di Modena e Frignano.*

XXIX. *Sul divieto di recarsi a Modena o a Reggio per il podestà, il capitano o per un'altra carica o soldato stipendiato.*

XXX. *Sul divieto di offrire garanzie a coloro che debbono pagare alcune tasse o prestiti.*

XXXI. *Sul fatto che i vetturini possono venire in sicurezza a Bologna con i loro muli.*

XXXII. *Sul pagamento degli oneri per i figli emancipati e per i fratelli divisi.*

XXXIII. *Sulla distruzione dei fortilizi di Modena al di sotto di Scoltenna.*

XXXIV. *Sul divieto di accettare i frati Minori tra i monaci o in una confraternita.*

XXXV. *Su coloro che hanno stipulato un accordo sul possedimento di qualcuno, affinché non sia escluso dalla coltivazione.*

XXXVI. *Sui bandi e le rappresaglie da dare e comminare contro il Comune di Modena e contro le fazioni di coloro che sono fuori della città di Modena. Rubrica.*

XXXVII. *Sugli staii e altre misure e sull'uniformare le misure delle botti alla misura tipo.*

XXXVIII. *Sul fatto che i magnati o i nobili non possono chiamare in causa o prestar garanzia per un appartenente al Popolo o per un contadino o appartenente alla terra di un Comune, in una controversia civile o penale e sul fatto che nessun uomo del Popolo o contadino deve porre un magnate al suo servizio. Rubrica.*

XXXIX. *Sugli ambasciatori e sul loro stipendio. Rubrica.*

XL. *Sulla multa per i cavalli degli ambasciatori.*

XLI. *Sulla multa che il Comune di Bologna commina per una casa distrutta in occasione di un incendio.*

XLII. *Sulle spese che il podestà può ordinare che siano effettuate.*

XLIII. *Sul fatto che i cittadini di Venezia non pagheranno per il futuro alcuna gabella per le loro mercanzie.*

XLIV. *Sulla commissione da parte del Comune di Bologna della lavorazione del ferro, della pietra e del legname.*

XLV. *Sulla permanenza dei magnati nella città di Bologna.*

XLVI. *Sui prosseneti.*

XLVII. *Perché non si può togliere nulla dal giuramento del podestà.*

XLVIII. *Sugli statutari.*

XLIX. *Sulle concessioni reciproche di rogationes, scritture ed atti.*

L. *Sulle multe comminate e date o da dare contro i Comuni di altri territori, città, castelli o baroni o singole persone, e su quelle da comminare ancora.*

LI. *Sulla cittadinanza e su altri benefici vari.*

LII. *Sugli Statuti e gli Ordinamenti da disporre in futuro.*

Come il suo stesso titolo lascia intuire, la grande varietà degli argomenti trattati rivela che, come libro conclusivo, il dodicesimo, fu utilizzato per immettervi le materie che non avevano trovato posto nei libri precedenti e presumibilmente le questione che erano affiorate durante l'analisi delle precedenti norme e la stesura delle nuove[76]. Vi si alternano pertanto norme di diritto costituzionale, come la seconda che, per quanto breve, imponeva al podestà e a tutti i suoi ufficiali di osservare statuti, ordinamenti e delibere del comune e del popolo di Bologna, e l'ultima che dava indirizzi per la compilazione di statuti futuri; di diritto pubblico amministrativo a scopo organizzativo, come la prima che istruiva su come presentare al podestà e al suo seguito le denunce di infrazioni alla normativa vigente; di diritto commerciale e prescrittivo come la nutrita serie di rubriche sulle attività produttive e mercantili.

Pertanto nel loro assortimento si presentano con differenti gradi di interesse per analisi, dati e informazioni che riguardano materie diverse. Per gli studi di ambito economico la serie di norme dedicate alle attività manifatturiere e al commercio rivestono grande interesse in particolare; la **terza** e la **quarta rubrica** riguardanti la produzione e il commercio della lana; la **quinta** sull'attività dei pescivendoli; l'**ottava** sulla vendita dei bozzoli da seta e le successive fino alla ventunesima su diverse attività artigianali e mercantili. Un esame approfondito di tale

[76] In realtà la gran parte replica analoghe rubriche di statuti precedenti.

serie non rientra nelle finalità e opportunità del presente lavoro, ma dovrà esser preso in considerazione nell'eventualità di un suo ampliamento. Fanno eccezione due rubriche - la XIX, la XXIII e la XXIV – che trattando di prescrizioni generali, rientrano nell'obiettivo della presente ricerca.

La **diciannovesima rubrica** - *Su coloro che esercitano un'arte e non fanno parte delle corporazioni* – ordinava che chiunque esercitasse un mestiere nella città e nel suburbio - che fosse o no registrato nelle matricole delle relative associazioni o anche che ne fosse stato depennato - doveva comunque sottostare e rispondere ai ministrali della società relativa al suo mestiere e nelle stesse modalità alle quali erano tenuti tutti gli iscritti e quindi subendo le stesse norme e le stesse pene; tranne le rare eccezioni di chi non rientrava per la sua attività in alcuna delle associazioni riconosciute, come gli addetti ai trasporti di generi alimentari, quali pesci, carne secca, formaggio e altro in città e nel contado[77].

Era il suggello di un sistema corporativo che vedeva le associazioni di mestiere come collettori e unici gestori del sistema produttivo; al di fuori di esse non era ragionevolmente possibile

[77] Le "arti", le associazioni dei praticanti i mestieri più diffusi sia che fossero sorte *ex novo* sia che si fossero sviluppate dai *ministeria* altomedievali o dalle successive *scholae* - le analoghe organizzazioni sotto lo stretto controllo dell'autorità pubblica – erano sorte e si sorreggevano sulle le esigenze di solidarietà e di mutua assistenza indotte dall'esercizio della stessa professione ed erano giunte a regolarne l'accesso, i tempi, i modi e i costi di produzione. Le più autorevoli ed influenti furono fin dal XII secolo quella del Cambio e della Mercanzia, i cui componenti beneficiarono per primi dello sviluppo dell'interscambio e, dovendo disporre di una solida base patrimoniale e finanziaria, furono naturalmente destinati a impersonare il passaggio del ruolo di leadership dalla vecchia aristocrazia militare e fondiaria ai nuovi ceti emergenti. La loro supremazia e autorità furono accresciute all'inizio del XIII secolo dall'incarico di gestire la zecca comunale. Per comprendere la preminenza del loro ruolo, va precisato che, se Bologna non raggiunse mai i volumi di scambio dei maggiori centri del commercio internazionale, tuttavia la presenza dello Studio, con una popolazione studentesca che nel XIII secolo si aggirava già sulle qualche migliaio di unità, comportava una serie di attività indotte destinate all'approvvigionamento e la ricezione degli scolari e dei loro seguiti, alla copiatura dei libri e a tutti quei servizi che ospiti forestieri spesso facoltosi richiedevano, compresi i cambi e i prestiti in denaro e la produzione e lo smercio di manufatti di pregio, come, ad esempio, i capi d'abbigliamento, i libri. Nonostante questa netta supremazia iniziale delle corporazioni legate alle attività finanziarie e al commercio, a Bologna non giunse ad una distinzione ufficiale tra arti maggiori e minori; anzi dalla seconda metà del XIII secolo, si era registrato un certo livellamento delle diverse corporazioni a causa dell'ascesa di società emergenti - in particolare quella dei Notai - e del contemporaneo declino dei mercanti e dei cambiatori, più direttamente coinvolti e danneggiati dalle lacerazioni civili che sconvolgevano la vita cittadina e ormai incapaci di resistere alla prevalenza fiorentina nelle attività finanziarie sovralocali. Prima di questi decenni l'accesso alle arti aveva conservato, almeno in apparenza, un carattere spontaneo e volontario, ma progressivamente si era giunti a vere e proprie forme di monopolio nei rispettivi ambiti di attività. Dapprima vincolando i soci ad iscrivere all'arte i loro figli ed apprendisti, poi arrogando all'associazione l'esclusiva competenza di trattare coi terzi, infine obbligando tutti i componenti all'ubbidienza agli ufficiali dell'arte stessa. Tutti i soci - esclusi i salariati e gli apprendisti che non avevano diritto di rappresentanza - costituivano l'assemblea o "corporale", che provvedeva all'elezione dei *ministrali* - coloro che vigilavano sul comportamento dei soci - degli altri ufficiali e del consiglio dell'arte, approvava le spese e deliberava per l'ammissione di nuovi soci. Il lungo travaglio dell'apparato politico amministrativo comunale durante la fase più acuta delle lotte interne tra fazioni degli ultimi decenni del XIII secolo, portò alla distinzione delle arti riconosciute a pieno titolo ("optimo iure"), che esprimevano una propria rappresentanza in seno all'organizzazione della parte popolare, rispetto alle associazioni di artigiani e professionisti prive di un avallo pubblico ed escluse dalla *Societas Populi*. Come si constata dal questa rubrica si era pervenuti inoltre al divieto di forme associative per gli addetti a settori particolarmente delicati per gli interessi cittadini: come quelli strettamente connessi alla presenza dello Studio, gran parte di quelli dell'approvvigionamento e della distribuzione alimentare - tranne i beccai, i pescivendoli e i salaroli - quello dei trasporti, quello delle attività recettive e quello della produzione libraria.

condurre un lavoro. D'altronde la partecipazione che si esercitava al loro interno e la conquistata capacità di immettere la propria assemblea di popolo e i propri delegati (anziani e consoli) nelle sedi decisionali finì non solo per garantire un'incidenza di cui la stessa politica antimagnatizia era una risultanza, ma di avere una continuità legata alla stessa permanenza delle varie attività lavorative, che fece sì che i loro organi e i loro rappresentanti mantenessero vitalità e capacità politica anche nei successivi periodi di decadenza e di parziale scomparsa delle prerogative delle istituzioni comunali; tanto che alcuni tra i dominatori o rettori stranieri che governarono la città nel secolo successivo ebbero a lamentarsene[78]. Questa solidità sembra basarsi su un'etica del lavoro percepita e vissuta dalla gran parte della comunità; sulla fiducia nel suo valore aggregante e sull'efficacia di un'organizzazione corporativa in cui ceti dirigenti e membri di ogni mestiere concorrevano alla fortuna globale della corporazione e della città, divenendo per qualche tempo le istanze politiche fondamentali dell'organizzazione comunale[79].

La brevissima **ventitreesima rubrica** - *Sulla gestione delle Società delle arti e delle armi del Popolo di Bologna* - non faceva che ribadire la centralità delle organizzazioni popolari affermando il dovere del podestà e dei suoi ufficiali di tutelare il buono stato tutte le associazioni delle arti, delle armi, del cambio, della mercanzia e dei giudici aiutando i relativi ministrali a dare esecuzione ai lore provvedimenti, compresi i bandi e le pene pecuniarie.

Nella successiva **ventiquattresima rubrica** – si enumeravano i mestieri per i quali non era consentita la costituzione di un'associazione di mestiere o arte.

Mugnai (*pistores*>quelli dei pistrini), fornai, tavernieri, setacciatori, mugnai (*molendinarii*> quelli dei mulini), vetturini, ortolani, barbieri, lardaroli o formaggiari, tessari di panni o battari,

[78] Tra questi il cardinale Anglico che nei suoi Praecepta del 1371 affermava: ... *Inoltre vi sono a Bologna sedici Anziani estratti ogni mese con ballotte che sono composte cosiccome piacerà al reggente, tuttavia in maniera che ne siano eletti quattro per ciascuno dei quattro quartieri in cui si divide la città. Tali ballotte non vengono fatte tutti i mesi, ma una sola volta per tutto l'anno. Gli Anziani suddetti non hanno alcuna giurisdizione né esercizio della stessa, né si intromettono sugli introiti o le uscite o spese, né debbono tenere consigli senza che vi sia un rappresentante del reggente allorquando egli lo consenta. É vero che vige il segreto nei loro consigli, né sono stati proibiti, nonostante qualche volta durante il mio tempo abbia appositamente mandato in alcune occasioni dei loro consigli qualcuno dei miei: il podestà o il suo vicario; in essi non riconosco alcun potere, ma come corpo dei rappresentanti della comunità aspirano ad una libertà straordinaria. Pertanto il mio signore tenga gli occhi aperti stando attento a cosa concede loro, siccome la prassi genera la consuetudine, soprattutto in questi organi collegiali. Io vi sono stato attento e per quanto ho potuto e grazie a Dio, la Chiesa e la sua autorità rimangono integre per parte mia. Inoltre il sigillo degli Anziani viene tenuto dal reggente ed essi non possono sigillare una lettera o spedirla senza espressa cognizione del signor vicario o del reggente; non debbono aprire o ricevere nemmeno le lettere che si inviano, senza aver consultato il vicario o il reggente. In tale sigillo ebbero la consuetudine di apporre l'arma del vicario del nostro signore, benché io non sia stato usato; principalmente il mio signore si preoccupi di mantenere gli Anziani nei loro limiti. E quello che dico di questa città lo dico ugualmente di tutti i luoghi e terre della Chiesa romana: infatti qualunque essa sia, aspira alla libertà.*

[79] Per alcuni esponenti dell'ala popolare del movimento fascista era questa la formula che si voleva ripristinare nello stato mussoliniano; economisti e storici del medioevo quali Filippo Carli ne erano fervidi sostenitori.

tintori o lavatori di lana, i venditori di verdure, frutta, pagli fieno o legname. In merito alle attività connesse con l'approvvigionamento e con la distribuzione alimentare presumibilmente ciò che si voleva prevenire era la perdita di controllo su un settore delicato che poteva derivare dall'assunzione di autonomia da parte di chi esercitava quei mestieri e il relativo danno che la città ne poteva derivare anche in relazione all'attrazione di studenti.

Già nelle serie di rubriche dedicate alle attività sono presenti numerosi sintomi e tracce della vita quotidiana della comunità d'allora, ma a fornircene immagini particolari sono soprattutto quelle successive in particolare la XXV e la XXVI.

La **venticinquesima rubrica** - *Sulla corsa del palio e del ronzino* – si davano istruzioni per due gare che venivano fatte in occasione di due festività. Ogni anno in giugno in occasione della festa di San Pietro si dovevano comprare un drappo del valore di venti lire da fissare su un'asta e un gallo per metterli in palio in una gara di corsa di cavalli tra il ponte sul Reno e la Porta Stiera[80] a cui potevano partecipare tutti. Al vincitore andava il pallio e al secondo il gallo. Inoltre per la festa di San Bartolomeo in agosto si dovevano comprare un ronzino, un falco, un paio di guanti e una porchetta da mettere in pallio in una corsa a cavallo tra il ponte su Savena appena fuori Porta Maggiore e la croce del trebbo di Porta Ravennate. È una festa dalle origini controverse che sarebbe poi divenuta la festa della porchetta, evidentemente per il rilievo che la contesa e la distribuzione del prelibato premio man mano assunsero: alcuni la fanno risalire al 1281 ad una decisione del Comune di Bologna presa per favorire la pacificazione cittadina dopo la tragica espulsione dei Lambertazzi ad opera dei Geremei, di due anni prima; altri al 1280 e ad un una motivazione addirittura contraria, cioè alla volontà dei guelfi di celebrare la precedente cacciata dei ghibellini. Molti invece la fanno ascendere al 1249 alla trionfale deportazione in città di Re Enzo, il figlio di Federico II, catturato dai bolognesi nella battaglia della Fossalta alle porte di Modena. Infine non c'è chi non esclude che, date le numerose incongruenze che rivelano le suddette ipotesi, l'evento di origine sia ancora anteriore[81].

[80] Secondo il Frati questo palio era stato istituito prima del 1250, perché negli statuti di quell'anno si diceva che andava corso sulla strada per San Giovanni in Persiceto cominciando dal Lavino e arrivando alla via di Borgo Panigale. Nel 1264 e 1267 quel percorso troppo lungo e pericoloso fu cambiato e portato al tratto tra il ponte sul Reno e il serraglio di Porta Stiera: LUDOVICO FRATI, *La vita privata in Bologna dal secolo XIII al XVII*, Zanichelli, Bologna 1928, pp. 124 -125.

[81] Fino al XV secolo l'evento principale della Festa rimase una corsa a cavallo il cui primo premio era un pallio, mentre al secondo spettava per l'appunto una porchetta. Si può quindi presumere che dalla competizione originaria sia progressivamente emerso l'uso di distribuire ai presenti sia la porchetta vinta sia altri cibi e generi e che nel ricordo generale quella distribuzione sia man mano divenuta il fatto più importante e ricordato della festa. Fu dalla seconda metà del Cinquecento che alla corsa si sostituirono sistematicamente giochi e spettacoli, esibizioni acrobatiche e musicali; e fu nel 1568 che per la prima volta dal palazzo comunale si gettarono cacciagione e pollame arrostiti seguiti dalla porchetta, ovviamente contesa dai popolani

L'ultima parte del codice vede affastellarsi rubriche dalla portata molto variabile, ma in genere di scarsa rilevanza normativa, anche se contenenti numerose notizie interessanti. Da non trascurare quelle che concedevano o negavano il diritto di rappresaglia nei confronti di una specifica città; la rappresaglia era una forma di rivalsa da parte di chi aveva subito un danno in luoghi e città esterni alla giurisdizione propria. Non potendo essere risarcito attraverso un procedimento contro gli artefici del danno, il danneggiato si riprendeva quanto gli era stato sottratto a titolo di risarcimento esigendolo da persone presenti in loco, ma di sicura provenienza dalla giurisdizione in cui tale danno era stato procurato; ad esempio la XXXVI rubrica - *Sui bandi e le rappresaglie da dare e comminare contro il Comune di Modena e contro le fazioni di coloro che sono fuori della città di Modena* - concedeva di rivalersi sui modenesi.

Si succedono poi, oltre a rubriche di non grande rilevanza:

alcune disposizioni importanti come quelle della (XXXVII) *Sugli staii e altre misure e sull'uniformare le misure delle botti alla misura tipo*: le norme sulla manutenzione dei parametri delle unità di misura per venditori e acquirenti presenti presso la croce della piazza del comune, in san Pietro e presso la croce di Porta Ravegnana;

ulteriori limitazioni imposte ai magnati (XXXVIII) *Sul fatto che i magnati o i nobili non possono chiamare in causa o prestar garanzia per un appartenente al Popolo o per un contadino o appartenente alla terra di un Comune, in una controversia civile o penale e sul fatto che nessun uomo del Popolo o contadino deve porre un magnate al suo servizio*;

l'enunciazione dei compiti e delle modalità di designazione e di pagamento degli ambasciatori (XXXVIIII e XL) - *Sugli ambasciatori e sul loro stipendio* e *Sulla multa per i cavalli degli ambasciatori*.

Conclusione opportuna, il codice si chiude con la **cinquantaduesima rubrica** – *De statutis et ordinamentis in futuro faciendis* - che impartiva istruzioni per le vigenza, l'applicazione, le variazioni e le aggiunte da apportare agli statuti appena terminati.

sottostanti. Terminata la relativa zuffa, la festa continuava per i nobili all'interno del palazzo degli Anziani dove, tra musiche, spettacoli e balli, si servivano i cibi della cena loro riservata. L'ultima festa fu celebrata nel 1796 quando già le truppe napoleoniche controllavano la città ed ebbe un tono dimesso, preludio alla definitiva scomparsa degli anni successivi.

Conclusioni

Dalla ricognizione svolta sull'intero corpo statutario si rileva che il tentativo di mettere ordine nella precedente normativa appare ancora molto parziale e non perché ovviamente non risponde all'ordine più astratto delle classificazioni attuali, ma perché il nuovo codice fu assemblato per materie e aspetti da regolamentare specificamente e che esigevano e richiamavano disposizioni applicative analoghe a quelle di altre materie. Inoltre il limitato tempo a disposizione della commissione incaricata della redazione deve aver suggerito in qualche caso di aggiungere in libri non del tutto confacenti le norme che man mano affioravano nel selezionare la gran mole del materiale precedente.

Si possono tuttavia trarre alcune considerazioni da sviluppare ulteriormente.

In primo luogo una sulla partecipazione di allora che aveva caratteristiche e aspetti in gran parte oggi improponibili, ma che a volte suggeriscono l'avvio di riflessioni.

L'assegnazione e la rotazione di incarichi e responsabilità tra un novero di persone consistente – già il solo consiglio dei Duemila costituiva circa il 5-6 % della popolazione adulta totale e il 10-12 % della fetta maschile che vi aveva accesso, ma occorre ricordare che gli organi partecipativi erano ben più numerosi e capillari, dalla cappella in cui ciascuno risiedeva, al corporale o assemblea della società d'arti e della società d'armi di cui si faceva parte, oltre naturalmente ai servizi di carattere militare – sì deduce che la partecipazione alla vita pubblica di ogni cittadino maschio occupava una parte consistente della sua vita. Ne derivava una esigenza generalizzata di impegno e di responsabilità. La rotazione degli incarichi che quando erano di particolare delicatezza duravano anche pochi mesi, poteva andare a scapito dell'efficienza, ma era una garanzia di controllo e di prevenzione contro la genesi e lo sviluppo di interessi e di poteri in conflitto con quelli pubblici. La contropartita era la continua instabilità, che peraltro fu una delle molteplici cause della transizione dei regimi comunali verso quelli signorili.

Dai vari settori del presente lavoro si possono trarre spunti su innumerevoli temi già in parte rilevati nel corso dei commenti scritti, in particolare su temi quali *regole, partecipazione, responsabilità, etica, ordine pubblico, convivenza, intolleranza, parzialità e conflitti*.

La finalità ultima è comunque quella di offrire opportunità e stimoli per suscitare dibattiti e proposte valide nell'attualità politica e sociale, legando il patrimonio storico e la sua conoscenza

ad una maggiore capacità di scelta e di consapevolezza e quindi ad un più alto grado di libertà e di responsabilità.

Sullo sfondo si intende ribadire il primato dell'interesse pubblico su quello privato nella salvaguardia degli equilibri sociali e nel rispetto delle risorse comuni dell'ambiente e del territorio e delle diverse identità culturali.